



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA
D.A.FI.ST**

**DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA, STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA
XXXV CICLO**

Ordine civico e istituzioni

Il caso senese (metà XIII-metà XIV secolo)

Tutor:

Prof.ssa Guglielmotti Paola

Prof. Pirillo Paolo

Candidato:

D'Ascoli Michele

Introduzione

1. Panorama storiografico

Il tema sviluppato nel presente studio, ossia quello relativo al mantenimento dell'ordine civico in un Comune tra metà XIII e metà XIV secolo, è presente nel panorama storiografico italiano da un periodo relativamente breve, come del resto lo studio della storia militare in generale, che solo dagli inizi del Duemila ha iniziato a vivere un periodo di vivacità e interesse¹. Infatti, come ha scritto agli inizi degli anni Novanta dello scorso secolo Daniela De Rosa, gli storici italiani hanno sempre sdegnato lo studio della storia militare, tema invece particolarmente caro alla letteratura extraitaliana, preferendo a essa un'impostazione di ricerca più legata all'ambito economico-sociale seguendo così gli impulsi della scuola francese delle «Annales»². Alla metà dell'Ottocento, però, alcuni storici avevano iniziato a porre le basi per la creazione di una storiografia militare: primi videro la luce gli studi di Ercole Ricotti (*Sulla milizia dei comuni italiani nel Medio Evo e Storia delle compagnie di ventura*)³, seguiti qualche anno dopo dal lavoro di Giuseppe Canestrini (*Della milizia italiana dal secolo XIII al XVI*) pubblicato in «Archivio Storico Italiano»⁴. Ad essi fecero seguito nella prima metà del Novecento due studi di Piero Pieri, opere fondamentali per lo sviluppo della storia militare in Italia ma che avevano un impianto fortemente ideologico, come a creare una sorta di confronto e comparazione tra gli eserciti medievali e quelli presenti tra XIX e XX secolo⁵. Questi, però, erano lavori di ambito strettamente militare, mentre sul tema del controllo cittadino e sui compiti degli armati a custodia della città si ricorda solo il volume

¹ P. GRILLO, *Premessa*, in *Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell'Italia comunale*, a cura di P. Grillo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 5-7.

² D. DE ROSA, *Il controllo politico di un esercito durante il medioevo: l'esempio di Firenze*, in *Guerra e guerrieri nella Toscana medievale*, a cura di F. Cardini e M. Tangheroni, Firenze, Edifir Edizioni, 1990, p. 93.

³ E. RICOTTI, *Sulla milizia dei comuni italiani nel Medio Evo. Cenni storici*, "Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino", s. II, II (1840), pp. 147-176; IDEM, *Storia delle Compagnie di ventura in Italia*, Torino, Pomba, 1847, 4 voll.

⁴ G. CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivj della Toscana e preceduti da un discorso di Giuseppe Canestrini*, a cura di G. Cherubini, G. Pinto, A. Zorzi, Reggello, FirenzeLibri, 2007.

⁵ P. PIERI, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino, Einaudi, 1952; IDEM, *L'evoluzione delle milizie comunali italiane*, in IDEM, *Scritti vari*, pref. di P. Giuffrida, Torino, Giappichelli Editore, 1966, pp. 31-90.

Della polizia negli statuti dei comuni italiani del Medioevo, pubblicato nel 1900 a Perugia da Giustiniano degli Azzi Vitelleschi⁶.

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la tematica militare fu abbandonata dalla storiografia italiana, così non sorprende che, nel panorama storiografico senese, il primo che riprese lo studio sull'ordine civico e sui corpi armati fu uno studioso di cultura anglosassone, William Bowsky, che sul finire degli anni Sessanta pubblicò il breve articolo *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena (1287-1355)*⁷, confluito poi nel più largo studio *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*⁸. Questi studi, seppur meritori e pionieristici, devono oggi essere rivisti, in quanto mostrano alcune imprecisioni, che ho cercato di correggere giungendo alle conclusioni di questo mio lavoro di ricerca.

Nel corso degli anni Ottanta dello scorso secolo anche il giurista Mario Sbriccoli si interessò al tema dell'ordine civico nei Comuni, tanto da comporre la scheda del lemma *Polizia* per l'*Enciclopedia del Diritto*⁹. In essa, Sbriccoli ripercorre lo sviluppo dei corpi armati preposti al controllo cittadino notando come punto di snodo fondamentale il periodo tra fine XII e inizio XIII secolo, quando riscontra il passaggio da una difesa sociale lasciata maggiormente nelle mani dell'iniziativa privata, con gli abitanti che svolgevano azioni di vigilanza e prevenzione cercando di catturare e consegnare agli ufficiali i malviventi, alla nascita di ufficiali predisposti a compiti di controllo e difesa sociale. Seppure, aggiunge Sbriccoli, «lo schema era ancora quello pre-moderno, ossia con l'individuazione di magistrature preminenti (come ad esempio i podestà e i capitani del Popolo) che presentano tra i loro compiti anche quelli di polizia. Successivamente, con la formazione dei governi signorili, il governo aumenterà sempre di più il quantitativo e il potere dei corpi armati e dei loro capitani, accentuandone così l'uso politico»¹⁰. Infatti, afferma lo stesso Autore, «dove si accentreranno poteri, dove le strutture amministrative verranno razionalizzate e ampliate, dove si assorbiranno e si cancelleranno autonomie, lì si

⁶ G. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *Della polizia negli statuti dei comuni italiani del Medioevo. Prolegomeni*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1900.

⁷ W.M. BOWSKY, *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena (1287-1355)*, "The American Historical Review", LXXIII (1967), pp. 1-17.

⁸ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, ed.it., Bologna, il Mulino, 1986.

⁹ M. SBRICCOLI, *Polizia*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 1985, XXXIV, pp. 111-120.

¹⁰ *Ivi*, pp. 111-115.

svilupperà la polizia e si incrementerà il suo potere»¹¹. Come si vedrà nelle pagine che seguono, il governo novesco instaurò a Siena uno stile di controllo politico-sociale “signorile”, pur trattandosi di un governo di Popolo, con l’ingaggio di numerosi armati preposti al mantenimento dell’ordine civico e la creazione di una vera e propria magistratura, quella del capitano di guerra, con preponderanza su questi compiti.

Nello stesso periodo di ricerca di Sbriccoli, anche una studiosa polacca, Halina Manikowska, fondò le proprie ricerche storiche sul controllo cittadino tra XIII e XIV secolo, ponendo una maggiore attenzione alla situazione fiorentina¹², pur non rinunciando a fare confronti con altre realtà comunali¹³. Particolare preponderanza nei suoi lavori era la pratica dell’*accorr’uomo*, ossia dell’intervento dei cittadini in occasione di un reato, prassi maggiormente in uso prima dell’istituzione dei corpi armati e nel periodo del loro primo sviluppo¹⁴.

Con l’avvento del nuovo millennio non è difficile notare una maggiore attenzione storiografica riguardo al mantenimento dell’ordine civico nell’Italia comunale. Storici come Paolo Grillo, Roberta Mucciarelli, Alma Poloni e Andrea Zorzi hanno scelto questo tema come oggetto delle loro ricerche. In tal modo, hanno preso vita sia studi di carattere generale, come *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento* di Alma Poloni¹⁵ o *Politiche giudiziarie e ordine pubblico* di Andrea Zorzi¹⁶, sia di carattere più legato a una determinata realtà comunale, come i lavori di Roberta Mucciarelli legati alla

¹¹ *Ivi*, p. 115.

¹² H. MANIKOWSKA, “*Accorr’uomo*”. Il “popolo” nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, a cura di A. Zorzi, “Ricerche Storiche”, n.s., XVIII (1988), pp. 523-549; EADEM, *Polizia e servizi d’ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, “Ricerche Storiche”, XXVI, 1986, pp. 17-38.

¹³ H. MANIKOWSKA, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell’ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV*, in *Città e servizi sociali nell’Italia dei secoli XII-XV*, Atti del “Dodicesimo Convegno di Studi” (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, 1990, pp. 481-511.

¹⁴ H. MANIKOWSKA, “*Accorr’uomo*” cit., pp. 523-549.

¹⁵ A. POLONI, *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, “Scienza & Politica”, XXXVII (2007), pp. 33-62.

¹⁶ A. ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, pref. di G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420.

situazione senese di epoca novesca¹⁷ o quelli di Paolo Grillo, incentrati su esperienze dell'Italia Settentrionale¹⁸.

La nascita di questo filone storiografico è stata influenzata dagli studi sulla giustizia che a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo hanno impegnato Massimo Vallerani, i cui lavori hanno iniziato a fare un punto della situazione sul passaggio dal modello accusatorio a quello inquisitorio, partendo da due ambiti di studio particolarmente importanti quali Bologna e Perugia¹⁹. A questa linea di ricerca si deve aggiungere anche l'interesse, sorto più o meno negli stessi anni, sul concetto di "bene comune", che è stato oggetto del Convegno Storico Internazionale organizzato dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (CISBaM) nell'ottobre del 2011²⁰ e che mostra una sintesi nel volume *Popolo e bene comune in Italia tra XIII e XIV secolo* di Ennio Igor Mineo²¹.

Dagli inizi del nuovo Millennio, inoltre, è nato anche il Centro di Studi "Le Polizie e il Controllo del Territorio" (CEPOC), che grazie alla pubblicazione di volumi e all'organizzazione di convegni nazionali e internazionali sta avvicinando sempre più studiosi al tema della "polizia" e del controllo sociale tra età medievale ed età contemporanea.

¹⁷ Si vedano come esempio R. MUCCIARELLI, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove, per uno studio del disciplinamento sociale*, in *Siena nello specchio del suo Constituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano e G. Piccini, Atti del Convegno (Siena, 28-30 aprile 2010), Pisa, Pacini Editore, 2014, pp. 193-218; EADEM, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, "Studi Storici", LVI (2015), pp. 325-348; EADEM, *Tecniche di vigilanza, strumenti di polizia e forme del controllo sociale nell'Italia comunale. Appunti su un caso di studio (Siena fra XIII e XIV secolo)*, in *Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 11-13 settembre 2013), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 335-358;

¹⁸ P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2017, pp. 147.

¹⁹ Si vedano come esempio M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991, pp. XXV-216; IDEM, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo e S. Gasparri, Roma, Viella, 2000, pp. 379-415; IDEM, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 304.

²⁰ *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, a cura del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Atti del XLVIII Convegno Storico Internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. X-533. Di particolare importanza per questo mio lavoro, in quanto unisce il concetto di "ordine pubblico" con quello di "bene comune" è il contributo pubblicato in questa raccolta di atti da Ferdinando Treggiari, vedi F. TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Ivi*, pp. 265-302.

²¹ E. IGOR MINEO, *Popolo e bene comune in Italia tra XIII e XIV secolo*, Roma, Viella, 2018, pp. 142.

2. *Le fonti inedite utilizzate*

Punto di partenza di questo lavoro è stata decisamente la ricca documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Siena²²: un *corpus* documentario privo di grandi lacune come invece si riscontra per altre realtà. I fondi archivistici presi maggiormente in considerazione sono stati quelli del *Consiglio Generale*, della *Biccherna* e degli *Statuti*, con qualche volume utilizzato anche dai fondi *Concistoro*, *Capitano del Popolo* ed *Estimo*, ai quale è stata aggiunta qualche pergamena conservata nel *Diplomatico, Riformagioni*.

2.1. *Fonti deliberative: il Consiglio Generale*

Il Consiglio Generale fino almeno agli inizi del Novecento era considerato un Parlamento²³, dal quale tuttavia si discosta per due differenze: al Parlamento potevano prendere parte tutti i cittadini che militavano nell'esercito (ossia gli uomini di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni) e non vi erano limiti di partecipazione, mentre al Consiglio Generale potevano partecipare quei cittadini che avevano compiuto venticinque anni, senza predisporre un'età massima di partecipazione, anche se il numero dei membri che prendevano parte alle sue riunioni era limitato. Lo svolgimento delle adunanze era differente, in quanto nel Parlamento la popolazione si limitava ad approvare o respingere le proposte presentate, mentre nel Consiglio Generale il podestà esponeva le proposte da mettere in discussione, nella quale potevano intervenire direttamente i consiglieri esponendo il proprio parere o addirittura avanzando suggerimenti, mentre una votazione a scrutinio segreto poneva termine alla riunione²⁴. Considerando queste differenze, si può affermare che il Consiglio Generale più che dal Parlamento sarebbe derivato dal Consiglio dei consoli e dalla sua evoluzione in seguito alla cacciata del vescovo da Siena, attuata proprio ad opera dei consoli che approfittarono dei disordini scaturiti dalla lotta tra Federico I Barbarossa e Alessandro III²⁵.

²² Tutta la documentazione inedita utilizzata per il presente studio è conservata presso l'Archivio di Stato di Siena, per la qual cosa è superfluo indicare in ogni nota il luogo di conservazione. Per quanto riguarda la datazione senese espressa in «anno ab Incarnazione» è stata portata in «stile comune».

²³ Il Parlamento era un momento di colloquio utilizzato durante il governo vescovile di Siena con il quale il popolo veniva radunato nel piazzale di una chiesa per dare o meno l'approvazione alle proposte del vescovo o dei consoli o per sanzionare i patti da essi conclusi. Vedi *Archivio del Consiglio Generale del Comune di Siena. Inventario*, a cura di G. Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1952, p. VIII.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, pp. VIII-IX.

La prima testimonianza relativa al Consiglio Generale di Siena si ritrova in un documento del 4 aprile 1176 conservato nei *Capitoli* dell'Archivio di Stato di Firenze, da dove scaturisce che il suo compito era quello di convalidare gli atti del Concistoro e di deliberare su questioni esposte ai suoi membri dal podestà. Col passare del tempo le sue competenze si andarono stabilizzando fino al 1203 quando, grazie al podestà Bartolomeo Rinaldini Maconi, si ebbe la vera e propria regolamentazione del Consiglio Generale, che da questo momento acquisì l'autorità di rettificare le decisioni del Concistoro²⁶.

All'inizio della sua istituzione il Consiglio Generale senese era composto dai *Milites* con esclusione del *Populus*, ma col passare del tempo fu deciso di far entrare a farne parte anche le famiglie di origine non feudale che, per ricchezza e influenza, erano diventate sempre più importanti in città. Così nel 1236, con l'instaurazione del governo dei Ventiquattro, il Popolo riuscì a far includere dei suoi esponenti tra gli eleggibili al Consiglio Generale²⁷. Successivamente, con il governo guelfo e mercantile, anche se questa apertura fu mantenuta bisogna anche prendere atto che i Nove tentarono sempre più di diminuire l'importanza del Consiglio Generale a favore del Concistoro, tanto che a mano a mano vide diminuire i propri compiti e che a partire dal gennaio del 1332 – anche per motivi di assenteismo dei consiglieri – iniziò ad essere convocato una sola volta a settimana, il venerdì²⁸.

I volumi che contengono le delibere del Consiglio Generale sono conservati nell'omonimo fondo dell'Archivio di Stato di Siena. La serie dei registri che ho consultato – per un totale di 152 pezzi con inizio nel gennaio del 1255 e termine nel giugno del 1355 – parte dal volume 4 (Dicembre 1254-Giugno 1255) per terminare con il numero 155 (Gennaio-Giugno 1355) ed è quasi del tutto priva di lacune.

²⁶ *Archivio del Consiglio Generale* cit., pp. IX-X, XV; R. MUCCIARELLI, *Il Consiglio Generale e gli ordinamenti a Siena (fine XIII-inizio XIV secolo). Una nota*, in *Le delibere consiliari dei Comuni italiani. Uno sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia*, a cura di E. Orlando e G. Ortalli, Atti delle Giornate di Studio "Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Epilogo e risultati di un progetto di erudizione ventennale" (Venezia, 7-8 giugno 2021), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2023, p. 140.

²⁷ *Ivi*, p. XI.

²⁸ *Consiglio Generale*, 111, cc. 8r-10r, 11v-13r (23 gennaio 1332); W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., pp. 151-153.

2.2 Fonti deliberative: il Concistoro

Il Concistoro era la principale magistratura comunale di Siena, le cui origini sono ravvisabili già con il Collegio dei consoli di epoca vescovile²⁹. Passato poi nelle mani del podestà e del suo *entourage*, con l'arrivo al governo dei Ventiquattro negli anni Trenta del XIII secolo il Concistoro vide entrare al suo interno anche i Quattro provvisori di Biccherna, i consoli della Mercanzia e dei cavalieri, oltre agli stessi Ventiquattro, che aprirono così l'ingresso alla maggior carica comunale anche agli appartenenti al Popolo³⁰. Con il governo dei Nove il Concistoro cominciò a prendere sempre più potere sul Consiglio Generale, in quanto a quest'ultimo fu lasciata l'ultima parola per quanto riguarda la legislazione, ma al contempo poteva essere convocato solo circa discussioni che il Concistoro riteneva opportune e necessarie e che programmava secondo le sue necessità³¹. A differenza della composizione del Consiglio Generale, però, quella del Concistoro cambiava ogni due mesi, così che anche i suoi registri sono bimestrali.

L'archivio del Concistoro è stato distrutto quasi completamente nel 1355, in occasione della caduta dei Nove, quando gli insorti invasero e saccheggiarono i depositi del Palazzo Pubblico, della chiesa di San Domenico e della Santa Maria della Scala³². Così non possediamo alcun volume relativo a questo ufficio per tutto il periodo del governo dei Ventiquattro, mentre di epoca novesca sono sopravvissuti solo tre registri, i primi della serie *Deliberazioni*, relativi il primo al bimestre gennaio-febbraio 1339, il secondo al bimestre novembre-dicembre 1347 e il terzo al bimestre settembre-ottobre 1351.

2.3 Fonti finanziarie: la Biccherna

La Biccherna era il perno dell'amministrazione finanziaria senese e subì durante il corso della sua storia pochissimi cambiamenti strutturali fino alle riforme leopoldine della seconda metà del XVIII secolo. Il primo riferimento a questo ufficio si ritrova nell'atto di donazione del 15 settembre 1168, con il quale Asciano venne dato ai consoli senesi dai conti Scialenghi³³. La Biccherna nacque sull'esempio

²⁹ *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, a cura di G. Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1952, p. IX.

³⁰ *Ivi*, p. XII.

³¹ *Ivi*, pp. XIII-XIV.

³² *Ivi*, p. XXIII.

³³ *Vedi Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, a cura di G. Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1953, p. IX.

dell'ordinamento amministrativo bizantino – con il quale i Senesi entrarono in contatto durante la Prima Crociata – molto più progredito rispetto a quelli occidentali tra i quali anche quello senese, basato su un'organizzazione fiscale di tipo imperiale e vescovile derivato dal periodo feudale ma che col passare del tempo non fu più in grado di rispondere alle esigenze del nuovo Comune. Una possibile prova di questa derivazione orientale, infatti, sta nel nome stesso scelto per questo nuovo ufficio amministrativo, «Biccherna» appunto, che deriverebbe dal termine bizantino «Blacherne», il quale indicava il quartiere costantinopolitano che ospitava i palazzi degli uffici pubblici e che, per antonomasia, veniva usato specificamente per chiamare il Palazzo della Dogana di Costantinopoli³⁴.

I membri principali della Biccherna a partire dal XIII secolo erano cinque e avevano incarico semestrale: il camerlengo di Biccherna³⁵, nominato dal Concistoro, ed i quattro provvisori di Biccherna, scelti dal Consiglio Generale e che di diritto entravano a far parte del Concistoro, cosa che portò l'ufficio da loro rappresentato a prendere parte a tutte le mansioni governative comunali (politica, amministrazione e finanza). Come aiuto di questi membri vi erano anche figure minori come notai, un giudice, uno scrivano e ufficiali subalterni (custodi dell'archivio, messi, guardiani dell'ufficio, ecc...) ³⁶.

Il compito principale della Biccherna riguardava la gestione delle entrate e delle uscite del Comune di Siena. Le entrate venivano pagate ad almeno due dei provvisori che, entro due giorni dall'acquisizione della somma, le avrebbero dovute versare al camerlengo di Biccherna, il quale non poteva riscuoterle direttamente dietro pena di 10 fiorini di multa e della perdita del suo ufficio. Per quanto riguarda i pagamenti, invece, si aveva il diretto intervento del camerlengo di Biccherna, sebbene in presenza e con l'autorizzazione di almeno due dei provvisori. Nel caso in cui la Biccherna avesse dovuto contrarre qualche debito in nome del Comune, quest'ultimo avrebbe dovuto approvarlo con almeno $\frac{3}{4}$ dei voti del Consiglio Generale. Inoltre, il Concistoro era informato mensilmente dell'andamento delle finanze comunali da un membro della Biccherna nominato insieme ai cinque membri maggiori. Alla fine del semestre del loro ufficio, il camerlengo di Biccherna e i quattro provvisori dovevano compilare due registri (uno per le entrate e uno per le uscite) che sarebbero stati

³⁴ *Ivi*, pp. IX-X.

³⁵ Nei primi secoli il camerlengo di Biccherna era di solito un ecclesiastico scelto fra i monaci del convento di San Galgano o dall'ordine degli Umiliati. Vedi *Archivio della Biccherna* cit., p. XII.

³⁶ *Ivi*, pp. IX, XII.

controllati dal Sindacato dei Consigli, un organo costituito da tre cittadini eletti dal Concistoro e da due consoli della Mercanzia³⁷.

Col passare del tempo, tuttavia, la Biccherna andò sempre più perdendo il suo potere, poiché se nel XIII secolo essa controllava del tutto le finanze comunali, successivamente questo monopolio fu intaccato da alcune modifiche come ad esempio l'istituzione della Gabella Generale e dei Contratti, la quale le tolse il compito di riscuotere le entrate comunali. Così la Biccherna, dopo aver visto mutare e diminuire sempre di più la sua importanza nel corso dei secoli, fu soppressa in seguito alla salita al potere di Pietro Leopoldo e alla sua riforma generale dell'amministrazione del Granducato di Toscana³⁸.

Per le indagini destinate alla preparazione del mio lavoro, ho utilizzato tutti i volumi del fondo principale della Biccherna, ossia *Entrate e Uscite*, compresi tra il numero 114 (Luglio-Dicembre 1298) e il numero 235 (Luglio-Dicembre 1355), ai quali ho aggiunto anche i tomi compresi tra il 481 (Gennaio-Giugno 1277) e il 590 (Luglio-Dicembre 1355) del sottofondo *Misture*, volumi contenenti una grande varietà di informazioni, tra le quali fondamentali sono stati gli elenchi delle *famiglie* dei podestà e dei capitani del Popolo oltre che delle squadre dei diversi corpi armati. Questi pezzi archivistici contenuti nel fondo *Biccherna* sono stati molto utili per trovare informazioni riguardanti i costi spesi per il mantenimento dell'ordine civico in città, il numero di armati che componevano la *famiglia* dei diversi ufficiali ad esso preposti e il luogo di provenienza dei capitani di questi gruppi di armati.

2.4 Fonti normative: gli Statuti

Il primo Statuto del Comune di Siena nacque dall'accorpamento di quelle norme regolamentarie chiamate «Brevi» e, a differenza di queste ultime, può essere considerato una vera e propria opera di legislazione che racchiudeva tutti gli ordinamenti comunali per le cui modifiche, correzioni e aggiunte fu creato un apposito ufficio, quello dei Tredici emendatori del Costituto, la cui prima notizia a Siena è datata 1225³⁹.

Scritti in latino e divisi internamente in distinzioni contenenti diverse rubriche di norma raggruppate per argomenti legislativi, di ogni Statuto venivano compilati più

³⁷ *Ivi*, pp. XII-XV, XXI.

³⁸ *Ivi*, pp. XVII-XVIII, XXIV.

³⁹ *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato di Siena*, a cura di G. Cecchini, I, Roma, Ministero dell'Interno, 1951, p. 61.

esemplari per uso delle diverse magistrature, mentre una copia particolare scritta in maniera più chiara e con lettere più grosse veniva esposta nel Palazzo Pubblico per consentire a ogni cittadino la sua consultazione. Proprio la scelta, comune a tantissime altre realtà comunali della Penisola, di rendere fruibile a tutti la conoscenza degli ordinamenti comunali – insieme a un chiaro intento politico – spinse i Nove a far volgarizzare lo Statuto vigente agli inizi del Trecento affinché anche coloro che non avevano conoscenza della lingua latina avrebbero potuto comprendere il testo normativo⁴⁰. Questa decisione diede vita al noto *Costituto volgarizzato del 1309-10*⁴¹.

I registri conservati in questo fondo archivistico da me utilizzati sono divisibili in due sezioni a seconda della tipologia di testo contenuto: Statuti in senso stretto, ossia codici predisposti dal governo comunale per raccogliere in maniera organica tutta la normativa in vigore al momento della sua emanazione; ordinamenti e provvisori ideati da cittadini eletti dalla Signoria senese o da altri organi comunali per risolvere una determinata situazione di necessità o di pericolo per la città. Per quanto riguarda i volumi della prima tipologia ho basato il mio studio solo sui tre maggiori Statuti senesi (datati 1262⁴², 1309-10⁴³ e 1324-44⁴⁴). I tomi della seconda tipologia, invece, si sono rivelati molto utili alla mia ricerca in quanto contengono la trascrizione di tutti gli ordinamenti ideati da cittadini – i cosiddetti *savi* – scelti dal governo per risolvere una determinata situazione e poi accettati dal Consiglio Generale o modificati su istanza di quest'ultimo; ordinamenti che però il notaio delle Riformazioni – ossia l'ufficiale preposto alla redazione delle assemblee consiliari – evitava di riportare per intero nei volumi di deliberazioni limitandosi a registrare l'argomento dei provvedimenti accolti. Con questa seconda tipologia di documenti ho dunque potuto integrare i vuoti lasciati da alcune delibere dei volumi del Consiglio Generale. Di questa seconda tipologia, ad esempio, sono lo *Statuto 22*, che contiene

⁴⁰ *Ivi*, pp. 62-63.

⁴¹ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M.S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, voll. 4.

⁴² *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1897.

⁴³ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX* cit.

⁴⁴ *Statuti*, 26. Questo del 1324-44, ancora inedito, è l'ultimo Statuto medievale senese conosciuto, compilato nella seconda metà degli anni Trenta del XIV secolo da Nicola di Angelo della Sala da Orvieto e da Benamato di Michele Benamati da Prato dopo che tra il 1324 e il 1328 era stato revisionato il testo statutario precedente. Vedi V. CAPELLI – A. GIORGI, *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, www.journals.openedition.org/mefrm/2283.org, pp. 421-424.

lo *Statuto delle compagnie del Popolo*, trascritto alla metà dell'Ottocento da Giuseppe Canestrini⁴⁵, seguito da diverse provvisioni; lo *Statuto 23*, che riporta proposte avanzate al Consiglio Generale da alcuni *savi* relative a varie materie comprese in un arco cronologico racchiuso tra il 1323 e il 1339 ed è un registro archivistico molto importante in quanto riporta proposte e decisioni non altrimenti conservate – almeno la maggior parte – in altri volumi archivistici.

Tra le fonti normative vi è anche il registro archivistico *Capitano del Popolo 1*, codice di inizio XIV secolo che raccoglie ordinamenti e provvisioni datati tra il 1290 e il 1337 e riportante nella prima parte, fino a c. 67v, lo *Statuto del capitano del Popolo*. La seconda parte del codice è composta da diverse provvisioni inerenti l'ufficio del capitano del Popolo e aggiunte in seguito, raggruppate per temi.

2.5 Fonti demografiche: l'Estimo

L'*Estimo*, meglio conosciuto come «Tavola delle Possessioni», è una raccolta di 143 registri compilati nel biennio 1318-20 e contenenti l'elenco delle proprietà in città e nel contado dei cittadini e dei comitatini senesi⁴⁶. Nato in seguito a una delibera del Consiglio Generale del 1316, esso riporta la descrizione puntuale di ciascun possedimento, sia di beni immobili che di appezzamenti di terreno coltivato o coltivabile, attraverso l'uso dell'unità economica della particella di proprietà e l'unità di misura dello staio, suddiviso a sua volta in 100 tavole. Questa pratica ha portato alla creazione di un catasto particellare descrittivo con confini precisi e completi e con la misura esatta dell'appezzamento di terra posseduto⁴⁷.

Dei 50 volumi dell'*Estimo* relativi ai possedimenti dei cittadini in città e nel contado e divisi per Lire, ho utilizzato i volumi 98, 100, 107, 116 e 142, relativi rispettivamente alle Lire di Vallepiatta di Sotto, di Aldobrandino del Mancino, di San Marco, di San Maurizio di Dentro e di San Vincenti. Questo materiale mi è stato utile per ricostruire un profilo sociale di alcuni cittadini che nel 1316 hanno guidato un tumulto contro l'invio dell'esercito senese in Maremma, evento non ricordato in

⁴⁵ *Statuti delle Compagnie del popolo di Siena, del principio del secolo XIV*, in G. CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivj della Toscana e preceduti da un discorso di Giuseppe Canestrini*, a cura di G. Cherubini, G. Pinto, A. Zorzi, Reggello, FirenzeLibri, 2007, pp. 13-25.

⁴⁶ *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato di Siena* cit., p. 272.

⁴⁷ I. IMBERCIADORI, *Il catasto senese del 1316*, "Rivista di Storia dell'Agricoltura", XXIII (1983), pp. 43-45.

nessuna cronaca o testimonianza coeva, se non in una richiesta di grazia da parte dei condannati⁴⁸.

2.6 Fonti diplomatiche: il Diplomatico, Riformazioni

Il *Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Siena è il fondo archivistico nel quale sono conservate le pergamene contenenti diplomi imperiali, bolle e atti notarili, per un totale di ben 56.783 pezzi che vanno dall'VIII al XIX secolo. Questo fondo archivistico è suddiviso in più parti, la più importante delle quali è l'Archivio delle Riformazioni, che contiene gli atti pubblici del Comune di Siena essendo costituito da diplomi di imperatori e principi; bolle, brevi ed epistole di pontefici, cardinali e vescovi; leghe e concordati con sovrani, Comuni e signori territoriali; atti di sottomissione, paci e tregue; concessione di privilegi; acquisti di beni che avrebbero formato il demanio pubblico. Tutti questi documenti qui contenuti interessavano direttamente o indirettamente la politica e l'amministrazione del Comune di Siena⁴⁹.

3. Obiettivi e composizione della tesi

Il mio interesse nei confronti del tema dell'ordine civico è sorto durante la stesura della mia tesi di Laurea Magistrale⁵⁰, quando, nello studiare i rapporti intercorsi tra il Comune di Siena e i Signori cittadini Ugucione della Faggiola a Pisa e Castruccio Castracani degli Antelminelli a Lucca, ho notato un sempre maggiore rafforzamento del governo novesco in città. Nel periodo da me preso in considerazione i Nove lavorarono per il rafforzamento dell'ufficio del capitano di guerra e per un fondamentale cambiamento relativo al corpo armato dei berrovieri. Da questo primo lavoro di ricerca è stato possibile pubblicare due studi relativi all'ordine civico senese tra 1314 e 1328, entrambi stampati nel "Bullettino Senese di Storia Patria"⁵¹.

Per il presente studio, invece, ho provveduto ad ampliare il periodo cronologico partendo dall'istituzione del capitano del Popolo a Siena, nel 1253, per giungere alla caduta del governo dei Nove nel 1355. Un secolo di storia che mi ha permesso di osservare, attraverso il continuo uso delle fonti archivistiche, l'evoluzione della

⁴⁸ *Consiglio Generale*, 87, cc. 54r-56v (20 luglio 1316).

⁴⁹ *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato di Siena* cit., pp. 1-2.

⁵⁰ M. D'ASCOLI, *Governare i «novos casus dubiosarum novitatum»*. *Siena nei conflitti toscani all'epoca di Castruccio e Ugucione*, Tesi di Laurea Magistrale, relatore D. Balestracci, controrelatore G. Francesconi, Università degli Studi di Siena, a.a. 2017/2018.

⁵¹ M. D'ASCOLI, *In difesa dello stato guelfo. Prime ricerche sulle riforme delle istituzioni militari a Siena durante le guerre ugucioniane e castrucciane (1313-1328)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXXV (2018), pp. 38-73; IDEM, *Sottomettere, espandere e governare il contado. L'esercito senese a Montemassi (Gennaio-Agosto 1328)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXXVI (2019), pp. 11-47.

modalità di controllo e difesa della città a partire dal governo ghibellino dei Ventiquattro e, soprattutto, durante il comando dei Nove. Inizialmente il mio studio avrebbe dovuto comprendere anche diversi confronti tra più esperienze comunali: partendo da quella senese, avrei dovuto poi raffrontarla con quelle fiorentina, perugina e bolognese. Tuttavia, due sono stati i motivi che mi hanno portato a cambiare questa impostazione di lavoro, che è dunque stato incentrato sull'esperienza senese: il primo è la diffusione della pandemia dovuta al Covid-19, che non mi ha permesso nel primo anno di ricerca dottorale di viaggiare e di recarmi negli archivi delle città prescelte; la seconda è l'enorme quantità di materiale archivistico e inedito conservato dall'Archivio di Stato di Siena, che mi ha spinto a concentrarmi maggiormente su di esso per poi, in futuro, tentare di fare confronti con altre realtà comunali.

Il presente lavoro è diviso in quattro capitoli, ai quali è stata aggiunta un'ampia appendice contenente tabelle e trascrizioni di documenti scelti. Per seguire al meglio lo sviluppo dei corpi armati a difesa e controllo dell'ordine civico ho provveduto a suddividere cronologicamente i diversi capitoli, cercando i punti di cesura che hanno portato a vistosi mutamenti. Così, il Capitolo I (*Dall'istituzione del capitano del Popolo al governo guelfo [1253-1287]*) è incentrato sul periodo precedente al governo dei Nove, relativo alla seconda parte del governo ghibellino dei Ventiquattro e al passaggio da questo a quello guelfo dei Trentasei. In esso è stato seguito lo sviluppo dell'ufficio del capitano del Popolo e delle *societates armorum*, nonché il loro utilizzo da parte del governo senese. La seconda parte di questo capitolo è incentrata sul rapporto tra il governo comunale e i magnati, partendo dai primi attriti verificatisi tra i Ventiquattro e i Salimbeni fino alla pubblicazione di liste antimagnatizie con il governo dei Trentasei, proseguite poi dai Nove nei decenni successivi.

Con il Capitolo II (*Dall'ascesa dei Nove alla rivolta dei carnaioli [1287-1318]*), incentrato sulla prima parte del governo dei Nove, prendo in considerazione il primo corpo armato creato apposta per il controllo dell'ordine civico, quello dei berrovieri del Comune, i quali sono andati a sostituire in questo compito i fanti del podestà e del capitano del Popolo, ai quali i Noveschi iniziarono così a limitare il potere e il controllo sulla città. Un paragrafo è poi basato sullo sviluppo dei gruppi di armati cittadini e di Popolo in seguito della soppressione delle *societates armorum*, esperimenti e mutazioni che hanno portato alla costituzione delle compagnie del

Popolo nel maggio del 1310. La seconda parte del capitolo è invece incentrata su due tumulti verificatisi a Siena nella seconda metà degli anni Dieci del Trecento: il primo, fino a questo momento sconosciuto, scoppiato in una non meglio identificata giornata del primo semestre del 1316, il quale ha mostrato ai Nove i primi segni di un malcontento serpeggiante tra la cittadinanza senese; il secondo corrispondente alla ben nota rivolta dei carnaioli, giudici e notai – sostenuti dai Tolomei – e scoppiato il 26 ottobre 1318. Proprio questo secondo episodio fu uno dei grandi momenti di cesura del lungo periodo di governo mercantile.

Il Capitolo III (*La piena maturità del governo novesco e la Peste Nera [1318-1348]*) si incentra sul periodo centrale del governo dei Nove, durante il quale sono state attuate le maggiori modifiche al sistema di controllo sociale e urbano. I primi due paragrafi sono incentrati sulla figura del capitano di guerra e sullo sviluppo che il suo ufficio ha avuto a partire dalla sua istituzione con un primo esempio nell'estate del 1280, quando si intersecò – per poi prenderne il posto – con le balie di cittadini predisposte alla guerra. Quello del capitano di guerra è un ufficio particolare, a cavallo tra città e contado, in quanto tra i suoi compiti vi era quello di sorvegliare il mantenimento della pace in città grazie alla gestione di numerosi armati e di recarsi a capo dell'esercito ovunque i Nove avessero deciso di inviarlo, rimanendo però all'interno dei confini del Senese. I due paragrafi seguenti, invece, sono incentrati sull'evoluzione dei berrovieri del Comune, che dal giugno del 1325 divennero armati a difesa personale degli uomini al governo senza più compiti di controllo e difesa civica, e sulla nascita e abolizione del corpo armato dei quattrini, fanti armati di lunghe lance uncinata con compito di custodia diurna della città, ma che risultò inconcludente e troppo dispendioso per le finanze comunali. Punto di chiusura di questo capitolo è l'arrivo e il dilagare della Peste Nera nel 1348, che ha provocato diversi mutamenti, tra i quali molti anche sul mantenimento dell'ordine civico.

Il Capitolo IV (*La ricostruzione dopo la catastrofe e la caduta dei Nove [1348-1355]*) è incentrato sugli ultimi anni del governo novesco, a partire dalle modifiche attuate in seguito alla Peste Nera per arrivare all'ingresso in città del re dei Romani Carlo IV di Lussemburgo e alla conseguente caduta dei Nove dopo un settantennio al governo. Questo fu un periodo decisamente problematico per i Nove, che dovettero confrontarsi prima con il dilagare dell'epidemia, la quale aveva portato disordini in città con l'aumento dei crimini. Terminata questa crisi, il governo dovette lavorare per ricostituire gli uffici comunali e il tessuto sociale fortemente intaccato dal grande

numero di decessi che colpì la città nei mesi centrali del 1348. L'improvvisa morte del capitano di guerra Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, nel 1352, lasciò il Comune di Siena privo di un'importante figura di controllo e gestione dell'ordine civico, per la qual cosa i Nove sperimentarono l'istituzione di una nuova carica: l'ufficiale sulla custodia della città, tentativo che però si rivelò inconcludente e che fu praticato per un solo semestre (giugno-dicembre 1352). Infine, l'ultimo paragrafo presenta i momenti finali della storia dei Nove al governo di Siena, con l'ingresso di Carlo IV di Lussemburgo in città e l'immediato tumulto scoppiato per volontà dei magnati e del Popolo minuto, fino a questo momento tenuti fuori dalla Signoria novesca.

Chiude il lavoro un'Appendice divisa in due sezioni. Nella prima sezione (*Grafici e Tabelle*) sono riportati un grafico indicante il numero e l'aumento o diminuzione dei berrovieri al seguito dei diversi ufficiali e capitani di corpi armati che si trovavano a Siena tra metà Duecento e metà Trecento; quattro tabelle con l'elenco dei diversi capitani di guerra, capitani dei berrovieri del Comune prima e dei Nove poi e capitani dei quattrini, con specificate le carte archivistiche dalle quali ho estrapolato questi dati; quattro tabelle che mostrano la provenienza dei detti capitani; infine una tabella che mostra il cambiamento delle compagnie del Popolo in seguito alla Peste Nera, con la loro netta diminuzione e fusione tra alcune di loro. Nella seconda sezione (*Appendice documentaria*) ho riportato la trascrizione di undici documenti inediti che mostrano le principali tappe dello sviluppo dell'ordine civico a Siena.

Capitolo I

Dall'istituzione del capitano del Popolo al governo guelfo (1253-1287)

1. L'istituzione di un nuovo ufficiale: il capitano del Popolo affianca il podestà

Nell'estate del 1253 la Biccherna registra la prima attestazione di un nuovo ufficiale: il capitano del Popolo⁵², nominato dal re dei Romani Corrado IV di Svevia. La presenza di questa nuova figura istituzionale nel Comune diede una maggior forza al governo popolare che da qualche tempo si era venuto a costituire con i Ventiquattro⁵³. L'introduzione di questo nuovo soggetto politico che avrebbe dovuto affiancare il podestà, tuttavia, non fu vista di buon occhio da quest'ultimo, che temette – a ragione – di veder limitato il proprio potere governativo in città. Così il 16 settembre 1255 il Consiglio Generale fu costretto a intervenire per eliminare le discordie sorte tra i due ufficiali⁵⁴, provvedimento di cui ancora si hanno tracce nel Costituito del 1262⁵⁵. Nonostante questo intervento governativo, il podestà continuava imperterrito a ignorare il capitano del Popolo nelle sue decisioni, costringendolo a presentare continue denunce in Consiglio Generale, così che il 6 gennaio 1256 l'ufficiale fu costretto a convocare una nuova riunione del Consiglio Generale per discutere su alcuni bandi pronunciati dal podestà senza prima interpellarlo⁵⁶. L'assemblea fu seguita qualche giorno dopo da un'altra, nella quale il capitano del Popolo lamentò la scarsa professionalità del podestà, il quale dopo essere stato convocato più volte per discutere di argomenti necessari alla città, invitò il primo a raggiungerlo presso la propria dimora, cosa rifiutata dall'interpellato⁵⁷. Successivamente, il 4 febbraio 1256, in occasione di una punizione data dal podestà a Ventura di Guido, condannato a essere posto alla catena nel Campo senza

⁵² *Biccherna*, 21, c. 38v (Agosto 1253).

⁵³ U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena nella vita della città e nel governo del Comune fino alla riforma antimagnatizia del 1277*, Genova, A.F. Formiggini editore, 1911, pp. 25, 28; O. REDON, *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena nel Duecento e nella prima metà del Trecento, in I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome – Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, I, p. 662.

⁵⁴ *Consiglio Generale*, 5, c. 34r (16 settembre 1255).

⁵⁵ *Il Costituito del Comune di Siena dell'anno 1262* cit., Dist. I, rub. CLXXXVIII, p. 79.

⁵⁶ *Consiglio Generale*, 6, c. 6r (6 gennaio 1256).

⁵⁷ *Ivi*, cc. 9v-10r (24 gennaio 1256), edito in L. SBARAGLI, *I mercanti di mezzana gente al potere in Siena*, "Bullettino Senese di Storia Patria", XLIV (1937), doc. 3, pp. 50-52.

interpellare il capitano del Popolo, quest'ultimo aveva richiesto ai Ventiquattro di rimandare la condanna, concessione che ottenne⁵⁸.

L'ostinazione del podestà nel non voler condividere i propri compiti con il nuovo ufficiale si ritrova anche a seguito di un'assemblea del Consiglio Speciale del 31 maggio 1257, nella quale si discusse sulla pronuncia condivisa delle condanne per sodomia, mentre il podestà faceva pressioni per essere il solo a condannare tale reato. In opposizione a questa pretesa, il Consiglio del Popolo deliberò che fosse solo il capitano a procedere contro questo illecito⁵⁹.

Gli attriti che si venivano a creare tra le due maggiori magistrature comunali erano l'incarnazione dello scontro che si era costituito con l'opposizione del governo popolare dei Ventiquattro ai vecchi rappresentanti della *Militia*. Quella dei Ventiquattro, infatti, era una tipologia governativa realmente popolare, che accoglieva al suo interno sia membri di Casati che col tempo avevano abbracciato la loro causa, sia appartenenti alle Arti più umili, a differenza dei successivi governi guelfi e mercantili nati con l'istituzione dei Trentasei nell'estate del 1271⁶⁰. Con l'ascesa al potere del più elitario ceto mercantile, infatti, la figura del capitano del Popolo scompare, sostituita dai capitani di Parte Guelfa. Solo il 14 marzo 1289, con l'affermazione del governo dei Nove, in Consiglio Generale venne discussa la proposta di reintrodurre la figura del capitano del Popolo, che però da questo momento vide mutata e indebolita la sua magistratura⁶¹.

Con gli anni Dieci del XIV secolo, i compiti istituzionali del capitano del Popolo si cristallizzarono attorno a tre perni: la difesa dei popolani dalle offese ricevute dai magnati, la guida delle compagnie del Popolo in caso di tumulti e l'alternanza col podestà nel comando dell'esercito. Il 28 maggio 1313, infatti, nel Consiglio Generale venne letta una provvisione ideata da alcuni «buoni e sapienti uomini» nominati dai Nove per far sì che non si verificassero più casi di violenza o di oppressione in città e nel contado, specialmente se perpetrati dai magnati. Tale proposta ebbe come

⁵⁸ *Ivi*, c. 11v (4 febbraio 1256), edito in L. SBARAGLI, *I mercanti di mezzana gente* cit., doc. 4, pp. 52-53.

⁵⁹ *Ivi*, cc. 110v-111r (31 maggio 1257).

⁶⁰ U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., pp. 37-38, 48.

⁶¹ *Consiglio Generale*, 37, cc. 38r-38v (14 marzo 1289). Una breve reintroduzione dell'ufficio del capitano del Popolo si era avuta anche nel luglio del 1278, scomparendo però poco dopo. Vedi U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., p. 59; D. CIAMPOLI, *Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecento. Con il rubricario dello statuto del Comune di Siena del 1337*, Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984, pp. 24-26, 29; O. REDON, *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena* cit., pp. 665, 668.

conseguenza che il capitano del Popolo avrebbe avuto il compito di difendere tutti da tali ingiurie, procedendo contro chi le avesse attuate⁶². Nell'ottobre del 1314, poi, una commissione di savi diede forma a nuovi ordinamenti, tra i quali uno imponeva al capitano del Popolo entrante in carica di convocare una riunione del Consiglio Generale per discutere sui reati commessi dai magnati contro i popolani e sul modo di evitarli, appuntamento che ricorreva ciclicamente in modo tale da avere un maggior controllo su questo problema⁶³.

Qualche anno dopo l'istituzione delle compagnie del Popolo, avvenuta il 26 maggio 1310, il capitano del Popolo fu incaricato anche della loro guida in caso di tumulto. Il 19 aprile 1313, infatti, vengono letti nel Consiglio Generale alcuni ordinamenti ideati da *savi* eletti dai Nove per capire come mantenere il buono e pacifico stato della città, che si riassumono nei seguenti dieci punti:

- Il capitano del Popolo sarà il principale difensore delle compagnie del Popolo, così che tutti gli ufficiali e i singoli membri di questi gruppi armati dovranno essere al di sotto dei suoi ordini per provvedere alla conservazione e alla difesa della città di Siena e dell'ufficio dei Nove;
- La *familia* del capitano del Popolo verrà ampliata, per permettergli di svolgere più agevolmente questo suo compito;
- Il capitano del Popolo dovrà essere il difensore e conservatore dell'ufficio dei Nove e dovrà provvedere al mantenimento della pace e della libertà del Comune;
- Il capitano del Popolo prenderà il posto del podestà nell'assegnazione dei vessilli delle compagnie del Popolo a ogni inizio di semestre;
- Il capitano del Popolo avrà il compito di mandare in esecuzione gli ordinamenti statutari relativi alle compagnie del Popolo e, nel caso di una sua negligenza, sarà condannato dal maggior sindaco al pagamento di 100 lire senesi;
- Il capitano del Popolo avrà il compito di controllare che tutti i membri delle compagnie del Popolo siano guelfi come da giuramento e, nel caso ve ne trovasse qualcuno ghibellino, di sostituirlo con un guelfo;
- Il capitano del Popolo avrà anche il compito di punire, fino a una somma di 50 lire senesi, tutti i membri inobbedienti delle compagnie del Popolo;

⁶² *Capitano del Popolo*, 1, cc. 49v-50v (28 maggio 1313).

⁶³ *Ivi*, c. 44r (27 ottobre 1314).

- Almeno una volta durante il semestre del suo ufficio, il capitano del Popolo, dietro pena di 50 lire senesi qualora sia negligente, dovrà fare un'indagine per essere certo che gli ufficiali delle compagnie del Popolo svolgano al meglio i propri compiti;
- Il capitano del Popolo dovrà tenere sotto controllo anche la forza di ogni singola compagnia del Popolo, sostituendo gli inabili a tale ruolo e verificando che siano in possesso del giusto equipaggiamento;
- Sarà compito del capitano del Popolo, insieme ai Nove, convocare le compagnie del Popolo quando ce ne sia bisogno per provvedere alla salvezza dei Nove e alla libertà della città⁶⁴.

Due giorni dopo, il 21 aprile 1313, il capitano del Popolo Pellegrino di Bartolo Baldovini da Città di Castello prestò un secondo giuramento dopo quello del 15 aprile fatto in concomitanza col suo ingresso in carica per il semestre 1° maggio-31 ottobre 1313. Da questo momento l'ufficio del capitano del Popolo mutò nome, aggiungendo anche il titolo di «defensor societatum et vicaratum iustitie, pacis et libertatis civitatis et iurisdictionis Senarum»⁶⁵.

Con gli ordinamenti del 19 aprile 1313 fu istituita anche una nuova assemblea: il Consiglio delle compagnie del Popolo, alla cui presidenza fu posto proprio il capitano del Popolo, che avrebbe dovuto convocarlo ogni due mesi per discutere su cosa fare per il mantenimento dell'ordine cittadino. A prendere parte a tali riunioni sarebbero stati i Nove, gli ufficiali delle compagnie del Popolo e dei vicariati e trenta buoni uomini per ogni Terzo appartenenti ai «mercatores». Ciò che veniva decretato da tale consiglio doveva poi essere discusso e ratificato dal Consiglio Generale entro tre giorni⁶⁶.

Con gli anni Trenta del XIV secolo, in seguito all'istituzione dell'ufficio stabile del capitano di guerra e al suo rafforzamento, iniziò un nuovo periodo di decadenza del capitano del Popolo, che vide favorire questo nuovo ufficiale come garante dell'ordine cittadino e difensore del governo novesco.

Tra la metà del Duecento e gli inizi del secolo successivo, la guida dell'esercito comunale veniva principalmente affidata al podestà, ma negli anni Dieci del

⁶⁴ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 31v-38v (19 aprile 1313); *Statuti*, 21, cc. 43r-48v (19 aprile 1313); *Statuti*, 29, cc. 20r-26r (19 aprile 1313). Trascrizione *Infra*, Appendice documentaria, doc. IV, pp. 211-216.

⁶⁵ *Consiglio Generale*, 82, cc. 121r-121v (21 aprile 1313).

⁶⁶ *Capitano del Popolo*, 1, c. 35v (19 aprile 1313); *Statuti*, 21, c. 46r (19 aprile 1313); *Statuti*, 29, cc. 23r-23v (19 aprile 1313).

Trecento, a capo degli armati senesi si ritrova anche il capitano del Popolo. Questo ufficiale guiderà le milizie cittadine in una delle due più importanti battaglie della prima metà del secolo, quella che ebbe luogo a Montecatini il 29 agosto 1315 contro gli uomini al seguito di Ugucione della Faggiola, alla quale Siena prese parte con 303 fanti cittadini e con altri 133 provenienti dalle masse e dalle cortine⁶⁷. Il 1° agosto 1315, infatti, il capitano del Popolo Bartoletto di Cello da Spoleto fu insignito dal Consiglio Generale del titolo di «capitaneus militum et gentis», ottenendo licenza di lasciare la città per recarsi nei pressi del castello pistoiese assediato⁶⁸ e di punire coloro che avessero disertato⁶⁹.

Due anni dopo, il 17 marzo 1317, il capitano del Popolo Ermanno di Pietro Guelfoni da Gubbio fu costretto a nominare un proprio vicario da lasciare in città dato che era stato insignito dai Nove del titolo di capitano di guerra col compito di guidare i soldati senesi contro la ribelle Roccastrada, presso la quale era stato allestito un battifolle⁷⁰. Tale compito fu a lui assegnato al termine del mandato di Guasta da Radicofani, il quale era stato nominato capitano di guerra del Comune di Siena nell'autunno dell'anno precedente per riportare l'ordine nel contado a seguito delle lotte contro i ghibellini di Ugucione della Faggiola. In veste di capitano del Popolo/capitano di guerra, Ermanno ebbe la facoltà di aumentare il numero dei propri armati con altri sei cavalieri per il periodo di un mese e ventisei giorni⁷¹, riuscendo a domare il castello maremmano il 26 aprile 1317, dopo altri quaranta giorni di assedio⁷².

Quando nella primavera del 1318 Massa Marittima arrivò a sottrarre a Siena il castello di Gerfalco, un membro del Consiglio Generale, Sozzo di Deo Tolomei, consigliò di affidare la guida dell'esercito al capitano del Popolo Paolo di Guido Baglioni da Perugia, che sarebbe stato coadiuvato da una balia di nove cittadini scelti dai Nove⁷³. Come si sviluppò e cosa scaturì da tale campagna militare è noto: il 7 luglio 1318, a un mese esatto dalla partenza dell'esercito senese verso la Maremma, Massa Marittima avanzò una richiesta di pace che fu accolta dal Consiglio

⁶⁷ *Biccherna*, 130, c. 87v (28 ottobre 1315).

⁶⁸ *Consiglio Generale*, 86, cc. 45v-46v (1° agosto 1315).

⁶⁹ *Ivi*, cc. 47r-52v (1° agosto 1315).

⁷⁰ *Consiglio Generale*, 88, cc. 126v-127v (17 marzo 1317); *Ivi*, cc. 140v-145r (30 marzo 1317).

⁷¹ *Biccherna*, 133, c. 121r (6 aprile 1317).

⁷² *Ivi*, c. 126v (30 aprile 1317).

⁷³ *Consiglio Generale*, 90, cc. 132r-133v (3 giugno 1318); *Ivi*, cc. 134r-137r (7 giugno 1318).

Generale⁷⁴. Il ritorno in città il 20 luglio fu alquanto turbolento, in quanto il giorno seguente scoppiò un tumulto dovuto formalmente alla frustrazione di non aver ottenuto nulla dalla campagna contro Massa Marittima, ma che nascondeva un astio nei confronti del governo novesco che sarebbe scoppiato nell'ottobre seguente nella rivolta dei carnaioli, giudici e notai⁷⁵. Questa dell'estate del 1318 fu l'ultima campagna militare guidata dal capitano del Popolo, soppiantato in tale ruolo dal capitano di guerra, che dagli anni Venti del XIV secolo vide stabilizzarsi come ufficiale del Comune di Siena.

2. *Le societates armorum: gruppi armati tra guerra e ordine interno*

Le prime attestazioni della presenza di *societates armorum* nell'Italia comunale risalgono alla fine del XII secolo. La storiografia ha a lungo dibattuto sulla loro origine e sulla loro costituzione interna: per Giovanni De Vergottini, le *societates* scaturirono da una trasformazione militare dei *pedites*, che si accorparono in associazioni armate di base territoriale alle quali accedevano i popolari, sebbene gli esponenti della *Militia* che abbracciavano gli ideali e i programmi di questi ultimi fossero ben accetti al loro interno⁷⁶. Un chiaro esempio, tra i molti, di organizzazione territoriale dell'esercito comunale può essere Bologna, divisa in quartieri, ognuno dei quali suddiviso in cappelle che assumevano anche compiti di custodia e controllo cittadino e che avevano una gestione di stampo militare, con capitani di cavalleria e fanteria, consiglieri e altri ufficiali minori⁷⁷. Dagli inizi del Duecento, come ha scritto Daniel Waley, si sommarono anche queste *societates militum*, che differivano per numero di membri, non tenevano conto delle divisioni di classe, non avevano una rigida base rionale – ma, più che altro, di rapporti sociali – e, molto probabilmente, erano inizialmente composte da volontari⁷⁸.

La messa a punto più recente di Jean-Claude Maire Vigueur sostiene che le *societates armorum* nacquero spontaneamente entro i confini di un rione almeno

⁷⁴ *Consiglio Generale*, 91, cc. 40v-42r (7 luglio 1318).

⁷⁵ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la Cronaca maggiore*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti ("Rerum Italicarum Scriptores²", t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933-1935, pp. 371-372. Vedi *Infra*, Capitolo II, pp. 61-69.

⁷⁶ G. DE VERGOTTINI, *Arti e "Popolo" nella prima metà del sec. XIII*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè Editore, 1977, I, pp. 392-393.

⁷⁷ A.I. PINI, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna, Clueb, 1996, pp. 37-103.

⁷⁸ D. WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, ed. it., Torino, G. Einaudi editore, 1980², pp. 167-169.

dalla fine del XII secolo ma, essendo istituzioni fluide ed elastiche, in molti casi non rimanevano relegate all'interno della propria circoscrizione cittadina di origine. Esse, inoltre, svolgevano pratiche differenti, che andavano dal mantenimento dell'ordine cittadino fino alla partecipazione – attraverso i propri ufficiali – al governo stesso del Comune, prendendo parte a riunioni dei maggiori Consigli. Inoltre, il mondo delle *societates armorum* era estremamente variegato, come dimostra la presenza di alcune di esse che avevano al loro interno sia esponenti del *Populus* che della *Militia*, di altre che erano spiccatamente legate al lignaggio dei propri membri, espressione più che altro dei *milites* (come ad esempio la Società dei Reali di Siena o la Società della Tavola Rotonda di Pisa), o di alcune che accoglievano persone provenienti dalla stessa zona geografica (come ad esempio la *Societas Erminorum* di Siena⁷⁹ e le Società dei Toschi e dei Lombardi di Bologna)⁸⁰.

La prima attestazione della presenza di società d'armi a Siena si ritrova nella stipula di un contratto con il signore di Orgiale datato al 4 settembre 1208⁸¹, nel quale compaiono quattro *domini societatum* al fianco di altri ufficiali⁸². Bisogna tuttavia aspettare una quarantina d'anni prima di ritrovare le società d'armi senesi sulla scena pubblica, quando in una riunione del Consiglio Generale datata 9 giugno 1250, diversi consiglieri proposero di interpellare i capitani delle *societates armorum* su ciò che sarebbe stato più opportuno fare in occasione della rivolta della rocca di Tintinnano⁸³. Da questo momento i capitani delle *societates armorum* iniziarono a essere convocati sempre più frequentemente a tali riunioni, specialmente se inerenti la guerra o la difesa cittadina. Tuttavia, per avere un primo elenco delle *societates armorum* senesi bisogna attendere il 1256, quando in un documento relativo a una

⁷⁹ La *Societas Erminorum* accoglieva al suo interno tutti i frati armeni residenti a Siena, vedi P. BROGINI, *Presenze ecclesiastiche e dinamiche sociali nello sviluppo del borgo di Camollia (secc. XI-XIV)*, in *La chiesa di San Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena. Il monumento – l'arte – la storia*, a cura di M. Ascheri, pref. di F. Vassalluzzo, Siena, Edizioni Cantagalli, 2001, p. 32.

⁸⁰ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, ed. it., Bologna, il Mulino, 2004, pp. 141, 148-149, 163-165.

⁸¹ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi! Dalle compagnie militari alle Contrade (Siena, XIII-XVI secolo)*, Siena, Nuova Immagine Editrice, 2013, p. 21; U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., pp. 14-15.

⁸² Questi quattro *domini societatum* sono Guicciardo di Mainero, Buoncompagno di Bonadota, Bernardo di Crescenzo e Uguccone Isau. Vedi *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, a cura di G. Cecchini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1931, I, doc. 91, pp. 139-142, in particolare p. 139.

⁸³ *Consiglio Generale*, 2, cc. 85r-86v (9 giugno 1250). Vedi G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 22-23.

riunione del Consiglio del capitano del Popolo sono riportati i nomi di ventotto di esse⁸⁴.

Purtroppo, non è giunto fino a noi alcun elenco con i nomi degli appartenenti a tali associazioni, così non è possibile stabilire con certezza la tipologia della loro composizione interna. Tuttavia, in una riunione del Consiglio Generale del febbraio 1260, nella quale si discusse su come sedare una rivolta scoppiata in Maremma, vediamo come una di queste *societates armorum* – la Società della Palla – fosse composta da una truppa di cavalieri e da un'altra di fanti, ognuna delle quali guidata da un capitano⁸⁵. Ciò ci testimonia come questi gruppi di armati fossero organizzazioni separate e indipendenti rispetto al resto dell'esercito senese e che la concezione di tali associazioni come esclusiva espressione del *Populus* o della *Militia* sia da rigettare, come anche quella secondo la quale le *societates armorum* siano state un tentativo di organizzazione dell'esercito comunale. Piuttosto, esse sono da intendersi come forze specializzate nell'uso delle armi utili in città al mantenimento della custodia e alla sua difesa e in guerra come nuclei di combattenti addestrati⁸⁶.

Verso la fine del 1261, però, qualcosa inizia a cambiare e le *societates armorum* diventano oggetto di particolare attenzione da parte del governo. In una riunione del Consiglio Generale del 19 dicembre⁸⁷, infatti, Angioliero Guardadei afferma che non possano essere fatte “di nuovo” le società delle armi, ma il governo decide di congelare la situazione fino allo scadere dell'ufficio del capitano del Popolo allora in carica, limitandosi a obbligare tutti coloro che – nelle diverse contrade cittadine – avessero voluto creare una società armata a far richiesta alla Signoria e al capitano del Popolo fornendo loro un elenco degli iscritti. Per la prima volta viene specificato che i membri di tali associazioni dovevano essere giurati del Popolo di Siena. In seguito al rinnovo dell'ufficio del capitanato del Popolo, il 4 maggio 1262⁸⁸ il Consiglio Generale ritornò a dibattere sulla questione delle *societates armorum*,

⁸⁴ In questo documento sono registrate le seguenti *societates armorum*: Società della Scheggia, degli Ermini, dei Marinai, di Porta all'Arco, dei Cardini, del Piano di Santa Maria e Vallepiatta, di Castelvecchio, di Stalloreggi, della Mannaia, della Banda di Porta all'Arco, dei Pellegrini, del Castello di Montone, della Stella, della Balzana, della Branca, della Scala, della Concordia, di Salicotto, della Spada, una seconda Società della Mannaia, una seconda Società della Concordia, dei Rinforzati, di Santo Stefano, di San Vincenti, del Poggio, due Società di Oville, della Stella di Oville, alle quali bisogna aggiungere almeno le Società dei Reali, della Palla, dell'Arbitrio, della Pezza, dei Templari e degli Assassini. Vedi *Consiglio Generale*, 6, cc. 1r-2r (1° gennaio 1256); G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 24-25.

⁸⁵ *Consiglio Generale*, 9, c. 36r (Febbraio 1260).

⁸⁶ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 26-27.

⁸⁷ *Consiglio Generale*, 10, c. 2r (19 dicembre 1261).

⁸⁸ *Ivi*, c. 32r (4 maggio 1262).

giungendo alla conclusione che esse dovevano essere istituite per il bene comune della città, dovevano essere formate – si ribadiva – da giurati del Popolo e che tutti i popolani avevano l’obbligo di entrare a far parte di una delle dette società d’armi. Il 6 maggio⁸⁹ seguente, vengono convocati in una riunione del Consiglio Generale tutti i rettori delle Arti e delle *societates armorum* per approvare gli ordinamenti decretati nella precedente assemblea. Ciò, secondo Giovanni Mazzini, è un punto nodale nel passaggio da questo tipo di associazioni armate alle compagnie del Popolo novesche, in quanto si iniziò a organizzare e strutturare le prime in una maniera più coerente⁹⁰.

Vista la coincidenza tra questi mutamenti e la redazione del Constituto del 1262, primo Statuto popolare di Siena, sono portato a credere che nella riunione del dicembre 1261 fossero state sciolte tutte le *societates armorum* in quanto composte non solo da *populares*, ma anche da *milites*, i quali sarebbero dovuti essere esclusi da tutto a meno che non avessero abbracciato la causa del Popolo. Per tale motivo il governo imponeva, a chiunque avesse voluto ricostituirne un’altra, di fornire – come ho prima accennato – un elenco degli iscritti, in modo tale da controllare chi fosse entrato in tali associazioni. Con la riunione del maggio 1262, poi, fu deciso che le nuove *societates armorum* avrebbero accolto al proprio interno solo appartenenti o giurati al Popolo – obbligati, per giunta – e che dovevano essere fatte *per contratas* e non come in precedenza, quando almeno alcune di esse non erano costituite su base topografica ma sociale⁹¹. In tale mossa amministrativa, quindi, si potrebbe notare il primo approccio di stampo centralizzato e governativo per dar vita a istituzioni controllate e di controllo costituite totalmente da *populares* e affiliati ad essi.

Dopo questa innovazione delle *societates armorum* imposte su base territoriale, da un atto del 12 dicembre 1262⁹² ritroviamo la presenza di alcune che non erano mai state nominate prima. In tale occasione ognuna di esse riporta un’indicazione topografica: Società di Vallepiatta di Sotto, del Quartiere del Casato, dei Marinai di San Salvatore, dei Montoni di Val di Montone, del popolo di San Giacomo, della Croce della contrada di San Pellegrino, di San Pietro in Castelvecchio, della Mannaia della contrada di San Marco, della Concordia e delle Bande di Porta all’Arco⁹³.

⁸⁹ *Ivi*, c. 33r (6 maggio 1262).

⁹⁰ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 28-29.

⁹¹ Basti pensare alla Società dei Reali, la quale molto probabilmente accoglieva al suo interno solo *milites*, i quali è impensabile abitassero tutti nella stessa circoscrizione territoriale della città.

⁹² *Diplomatico, Riformagioni* (12 dicembre 1262).

⁹³ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 29-30.

Dopo i fasti scaturiti dalla vittoria ottenuta a Montaperti, con la morte di Manfredi a Benevento e con la sconfitta subita a Colle Val d'Elsa, il governo popolare ghibellino iniziò a perdere peso politico in città, cosa che avrebbe portato di lì a poco a un mutamento governativo. Già nel 1267 furono intavolate trattative che avrebbero portato al ritorno in città dei fuoriusciti guelfi e, da questi accordi, scaturì anche l'obbligo di scioglimento delle presenti *societates armorum*: forse l'esistenza di gruppi armati fedeli a una forma di governo, quella ghibellina, ormai al tramonto era vista come un pericolo per la pace e la stabilità interne. L'accordo di pace tra ghibellini e guelfi fuoriusciti, siglato a Viterbo tra il 13 e il 30 maggio 1267 – ma attuato solo nel 1270 a causa della rinascita della speranza ghibellina al seguito di Corradino di Svevia –, prevedeva però la creazione di nuove *societates armorum* che dovessero essere approvate per conto dei Ventiquattro e che non accogliessero al loro interno né membri di Casati né uomini di parte famosi⁹⁴.

Con il ritorno in città dei guelfi nell'estate del 1270 e la riforma popolare attuata, nel 1271 mutò anche il reggimento e ai Ventiquattro si sostituirono i Trentasei, espressione della classe artigiana i primi e di quella mercantile i secondi. Questo nuovo governo tentò sempre più di limitare l'influenza in città delle *societates armorum*, tanto che smise anche di convocare i loro capitani alle riunioni del Consiglio Generale come avveniva in precedenza, specialmente quando si sarebbe dovuto discutere su decisioni belliche o di difesa cittadina. Si potrebbe vedere la decadenza di queste associazioni armate come causa dell'assenza del capitano del Popolo, carica abolita dal nuovo governo guelfo in quanto vista come troppo vicina alla frangia ghibellina della cittadinanza. Questo ufficiale, pur non essendo stato nominato a capo di formazioni armate, come invece sarebbe accaduto con l'istituzione delle compagnie del Popolo, ne era comunque inteso come referente istituzionale⁹⁵. Un caso simile si era già verificato a Firenze nel 1267, quando con

⁹⁴ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 32-33; U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., pp. 46-48. La trascrizione di tale documento è in U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., doc. IV, pp. 71-81.

⁹⁵ G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 33, 35. La stretta relazione che si era instaurata tra capitano del Popolo e *societates armorum* risulta da alcune decisioni prese in Consiglio Generale che li vedeva protagonisti: come abbiamo già visto, nella riunione del 19 dicembre 1261 fu decretato di aspettare l'elezione del nuovo capitano del Popolo prima di prendere alcuna decisione su ciò che si sarebbe dovuto fare riguardo alle *societates armorum*; alla fine di agosto del 1266, durante le contrattazioni per il ritorno in città dei fuoriusciti guelfi, il Consiglio Generale affidò proprio al vicario del capitano del Popolo, tale Coppo, il compito di fornire pavesi, mannaie e balestre ai popolani ordinati della città, ossia molto probabilmente ai membri delle *societates armorum*. Vedi rispettivamente *Consiglio Generale*, 10, c. 2r (19 dicembre 1261); *Consiglio Generale*, 12, c. 25r (31 agosto 1266).

l'affidamento temporaneo della signoria a Carlo I d'Angiò erano stati soppressi sia il capitano del Popolo sia le venti compagnie del Popolo istituite nel 1250 in seguito alla nascita del cosiddetto Primo Popolo⁹⁶.

Il nuovo governo costituito tentò anche di limitare l'azione delle *societates armorum* senesi al di fuori della città. Come detto in precedenza, queste associazioni pratiche nell'arte bellica venivano assoldate non solo nell'esercito della loro città, ma offrivano i loro servizi anche ad altri Comuni o Signori come corpo armato specializzato. Così, in una riunione del Consiglio Generale del 30 giugno 1274 venne deliberato che nessuno, né a cavallo né a piedi, con o senza armi, uscisse dalla città e dal contado al servizio di altre persone dietro pena di 500 lire senesi, che dovevano essere pagate totalmente con la minaccia della distruzione dei beni e dell'esilio⁹⁷. Lo stesso divieto fu ribadito anche in altre occasioni, come l'11 giugno 1286 e il 30 settembre 1291, quando giunse voce al governo che alcuni senesi erano in procinto di andare al servizio del conte di Santa Fiora e dei signori di Sassoforte, tanto che il Consiglio Generale minacciò di infliggere a questi armati una pena di 3.000 lire senesi da pagare entro dieci giorni dalla condanna; o come il 21 gennaio 1292, quando nel Consiglio Generale vennero approvati gli ordinamenti promulgati contro coloro che erano andati o avevano inviato aiuti a Pisa e Arezzo⁹⁸.

Ancora il 31 luglio 1307 si discusse in una riunione del Consiglio Generale riguardo alla notizia che molti cittadini erano in procinto di andare al servizio di ignoti per una guerra alla quale Siena non avrebbe preso parte. Poiché c'era il rischio che questi armati si schierassero alcuni in un fronte e altri in un altro, creando così inimicizie tra di loro che avrebbero turbato la pace interna e il pacifico stato della città, venne nuovamente vietato a chiunque di arruolarsi negli eserciti di altri Comuni o signori forestieri se non dietro licenza dei Nove e del podestà. La pena prevista per i contravventori sarebbe stata del valore di 100 lire senesi per ogni cavaliere e di 50 lire senesi per ogni fante⁹⁹. Tale ordinamento non ebbe molto probabilmente un grande effetto sui cittadini dato che, tra il 23 e il 26 maggio 1308, il Consiglio Generale fu costretto a discutere nuovamente sull'argomento, giungendo a

⁹⁶ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II, *Guelfi e ghibellini*, 1, *Lotte sveve*, ed. it., Firenze, Sansoni, 1977, pp. 848, 853, 855-856.

⁹⁷ *Consiglio Generale*, 18, c. 128v (30 giugno 1274).

⁹⁸ *Consiglio Generale*, 31, c. 41r (11 giugno 1286); *Consiglio Generale*, 42, c. 28v (30 settembre 1291); *Consiglio Generale*, 43, c. 20r (21 gennaio 1292).

⁹⁹ *Consiglio Generale*, 71, cc. 81r-85v (31 luglio 1307).

raddoppiare la multa imposta ai rei, portandola a 200 lire senesi per ciascun cavaliere e a 100 lire senesi per ciascun fante, e a incaricare il podestà di fare mensilmente un'inchiesta per trovare possibili contravventori, venendo anche lui multato in 100 lire senesi in caso di negligenza¹⁰⁰.

La preoccupazione che il governo guelfo riversava sulle *societates armorum* dal momento della sua salita alla guida della città lo portò, come abbiamo visto, prima a tentare di limitare il potere e la libertà d'azione di queste associazioni e poi a sostituirle del tutto con una nuova tipologia di gruppi armati: le compagnie del Popolo. Una decisione interpretabile come un tentativo da parte del governo di creare un sistema di vigilanza che fosse da un lato capillare ed esteso a tutto il territorio cittadino e dall'altro controllabile in quanto costituito da uomini fortemente legati a quelli al governo.

3. Il governo dei Ventiquattro e i primi attriti con i magnati: il caso dei Salimbeni

In seguito alla vittoria riportata a Montaperti nel 1260 e alla redazione del primo Statuto popolare di Siena nel 1262, il governo dei Ventiquattro godeva di un'ampia approvazione all'interno della città, cosa che i Grandi volevano limitare. Consci del pericolo che stavano per correre, i Ventiquattro iniziarono a prendere provvedimenti per rafforzare le proprie difese: il 20 agosto 1262 fu deciso di aumentare il proprio peso nel Consiglio Generale nominando quaranta uomini favorevoli al governo in più, di armare i propri sostenitori in modo tale da consentir loro di accorrere in soccorso in caso di necessità, di occupare di nascosto alcune torri e di sorvegliare la città con ogni precauzione¹⁰¹. L'8 novembre seguente i Ventiquattro deliberarono che contro ogni nemico di Siena si sarebbe dovuto in qualunque modo procedere con la condanna a morte, impedendone la liberazione dietro una cauzione in denaro¹⁰². In questo clima di tensione si inserì anche il pontefice Urbano IV, che mirava a creare uno scollamento nella cittadinanza senese per riuscire a sottrarla alla fedeltà verso Manfredi¹⁰³.

Le paure di un attacco erano fondate e divennero presto realtà: nel novembre del 1262, infatti, fu consumato l'omicidio di Baroccino Bencivenni, un membro dei

¹⁰⁰ *Consiglio Generale*, 72, cc. 176r-177v (23 maggio 1308); *Ivi*, cc. 181r-183r (25 maggio 1308); *Ivi*, cc. 178r-180v (26 maggio 1308).

¹⁰¹ *Consiglio Generale*, 10, c. 61v (20 agosto 1262); R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., II/1, pp. 738-739.

¹⁰² *Consiglio Generale*, 10, c. 87v (8 novembre 1262).

¹⁰³ *Ivi*, c. 88r (9 novembre 1262).

Ventiquattro. Il principale responsabile dell'aggressione fu Salimbenuccio Salimbeni, che quindi fu convocato al cospetto del capitano del Popolo e, non essendosi presentato, ma avendo preferito la via dell'esilio, fu condannato in contumacia dall'ufficiale alla pena di morte, al pagamento di 10.000 lire senesi e alla distruzione dei possedimenti suoi e della sua famiglia. Oltre a ciò, il capitano del Popolo diede licenza a chiunque di poterlo uccidere, ricevendo in cambio un premio di 1.000 lire senesi, e fece arrestare suo padre e i suoi figli, imponendogli di pagare la somma di denaro a lui imposta da tale condanna¹⁰⁴. L'uccisione di un membro della Signoria era un'azione molto grave in quanto espressione di una chiara opposizione politica di un gruppo di persone. Infatti, Salimbenuccio non aveva agito da solo, ma era stato affiancato nel delitto da membri di altri Casati, i quali subirono una condanna proporzionale al ruolo che avevano avuto nell'omicidio: Geri di Bonincontro *Uggerii*, avendo offeso e minacciato la vittima con parole ingiuriose, fu condannato a pagare 500 lire senesi; Buonincontro e Mino di Orlando – entrambi della schiatta dei Tolomei – furono rispettivamente condannati al pagamento di 400 e 100 lire senesi, in quanto il primo era in possesso di un coltello mentre il secondo era disarmato¹⁰⁵.

Il procedimento attuato contro questi individui spinse i membri di alcuni Casati ad abbandonare volontariamente la città, rifugiandosi a Radicofani, cosa che provocò il disappunto del governo, che non desiderava un simile epilogo¹⁰⁶ e che temeva intromissioni da parte del pontefice nella politica senese proprio grazie all'appoggio di questi fuoriusciti¹⁰⁷. Così i Ventiquattro decisero di richiamare coloro che avevano abbandonato volontariamente la città e coloro che erano invischiati nell'assassinio di Baroccino Bencivenni, ad eccezione di Salimbenuccio¹⁰⁸, i cui parenti erano ancora in carcere e dal quale sarebbero usciti solo in seguito al pagamento della pena pecuniaria¹⁰⁹.

Il crimine attuato dal Salimbeni fu un punto di non ritorno. Da questo momento in poi gli attacchi al governo da parte dei magnati aumentarono, in quanto, come scrive Roberta Mucciarelli, «l'omicidio di Baroccino palesò la rottura di

¹⁰⁴ *Ivi*, c. 96r (29 novembre 1262).

¹⁰⁵ *Ivi*, c. 96r (3 dicembre 1262).

¹⁰⁶ *Ivi*, c. 96v (4 dicembre 1262).

¹⁰⁷ *Ivi*, cc. 97r-98r (6 dicembre 1262).

¹⁰⁸ *Ivi*, cc. 97r-98r (6 dicembre 1262).

¹⁰⁹ *Ivi*, c. 99v (10 dicembre 1262).

quell'*equilibrato compromesso* che si era andato faticosamente realizzando, nella prima metà del secolo, fra il fronte popolare, in crescita, e quello aristocratico al monopolio *ab antiquo* del governo comunale»¹¹⁰. Dieci anni dopo l'omicidio di Baroccino Bencivenni, il 27 ottobre 1272, un altro membro della Casata dei Salimbeni, Ciampolo, fu condannato per volontà del Consiglio Generale al pagamento di 1.000 lire senesi per aver attaccato e ferito, insieme ad alcuni suoi seguaci, alcuni berrovieri del podestà. Il maggior ufficiale comunale non era stato in grado di comminare alcuna multa, in quanto quel reato non era contemplato nello Statuto cittadino allora in vigore, così il Consiglio Generale decretò che in caso di ferimento di un membro della *familia* di un ufficiale comunale, il reo sarebbe stato condannato in 1.000 lire senesi, pena che sarebbe aumentata a 1.500 lire qualora il ferito fosse morto¹¹¹.

Queste due condanne inflitte ai Salimbeni non li intimorirono affatto, tanto che nell'agosto del 1276 si posero a capo di una milizia assoldata e assaltarono in armi la dimora del podestà, allora posta nel palazzo degli Ugurgieri, costringendone il trasferimento in quello meglio fortificato degli Alessi, da dove questi riuscì a portare a termine il mandato. La situazione di tensione scaturita da tale evento fu placata solo nel marzo dell'anno seguente, quando Carlo I d'Angiò inviò a Siena dei messi per riportare la pace¹¹².

I magnati cittadini stavano quindi riprendendo a creare fastidi al governo comunale, che dall'omicidio di Baroccino Bencivenni nel frattempo aveva cambiato composizione, passando dai Ventiquattro (ghibellini e artefici) ai Trentasei (guelfi e legati all'Arte della Mercanzia). Questo astio che si stava venendo a creare in città, unito alla volontà dei mercanti di circoscrivere il numero di persone che avrebbero avuto il diritto di ricoprire un ruolo nella Signoria, portò il 28 maggio 1277 alla promulgazione della prima delle tre liste antimagnatizie di Siena, che contava 53 Casati¹¹³.

¹¹⁰ R. MUCCIARELLI, *Il traghettamento dei mercatores: dal fronte imperiale alla pars ecclesiae*, in *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini Editore, 2008, I, p. 84.

¹¹¹ *Consiglio Generale*, 15, c. 94v (27 ottobre 1272).

¹¹² *Consiglio Generale*, 21, c. 57r (22 marzo 1277).

¹¹³ *Ivi*, cc. 91r-92v (28 maggio 1277), edito in A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit. Riflessioni sull'acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento*, in *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini Editore, 2008, I, doc. V^d, pp. 197-200; U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., doc. V, pp. 82-85; L. SBARAGLI, *I mercanti di mezzana gente* cit., doc. 10, pp. 59-62.

4. Dal governo delle Arti a quello dei mercanti

Come in altri Comuni dell'Italia centro-settentrionale, anche a Siena il Popolo giunse pian piano a imporsi come elemento dominante del governo cittadino. Con gli anni Quaranta del XIII secolo si instaurò un esecutivo di ventiquattro uomini, esponenti di un ceto sociale principalmente legato al mondo delle Arti, con l'appoggio di membri del ceto nobile che si facevano garanti dell'ideologia politica popolare. Le Corporazioni rappresentate all'interno della Signoria cittadina erano perlopiù quelle della piccola borghesia composta da artigiani e non quelle legate alla Mercanzia, con la quale avevano scontri¹¹⁴. Quest'ultima, infatti, non accettava di essere relegata ai margini del governo comunale, dato che in molti casi, se non nella maggior parte, era essa ad assumere il maggior peso politico tra tutte le associazioni di mestiere della città, arrivando ad avere caratteristiche sovracorporative: nel caso specifico di Siena, dove era presente dalla fine del XII secolo, essa arrivò a configurarsi come un'associazione comprendente commercianti all'ingrosso, pizzicagnoli (ossia commercianti al dettaglio) e cambiavalute; a Firenze l'Arte della Mercanzia era un'emanazione di cinque delle sette Arti maggiori (Calimala, Cambio, Lana, Por Santa Maria e Medici e Speciali); a Perugia l'Arte della Mercanzia era, insieme a quella del Cambio, la più importante, supremazia che detenne fino alla fine del governo comunale tanto che, con l'istituzione dei dieci priori, essa ottenne il diritto a esprimere sempre due nomine, mentre il Cambio una, a differenza dei restanti sette posti, che venivano assegnati a rotazione alle altre Arti¹¹⁵.

Questo assetto di governo rimase in vigore fino all'estate del 1271, in seguito al rientro dei guelfi in città. Le trattative per un loro ritorno si ebbero a partire dal 1267, quando, in seguito alla sconfitta ghibellina subita a Benevento, Siena iniziò a intavolare trattative col papa, che nel maggio di quell'anno portarono alla stipulazione a Viterbo di un accordo che fu però ratificato e attuato dal Consiglio Generale solo il 16 agosto 1270¹¹⁶, ritardo scaturito dalla riaccensione di una nuova speranza ghibellina nata con l'arrivo in Italia di Corradino di Svevia cui già ho fatto riferimento.

¹¹⁴ U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., pp. 37-38.

¹¹⁵ D. BALESTRACCI, *Le città dell'Italia centrale*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Atti del "Ventesimo Convegno di Studi" (Pistoia, 13-16 maggio 2005), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 2007, pp. 23, 26, 29-30.

¹¹⁶ *Consiglio Generale*, 13, cc. 3v, 4v-5r (16 agosto 1270).

Con la sconfitta senese subita a Colle Val d'Elsa nel giugno del 1269, però, la pressione dei fuoriusciti guelfi aumentò, soprattutto a seguito di scorrerie praticate nel Senese che si avvicinavano sempre più alla città, rimanendo per più mesi nei pressi di Lucignano e di Buonconvento¹¹⁷. Il 10 novembre 1269 i fuoriusciti riuscirono addirittura a stipulare un accordo con gli abitanti di Montalcino, che si impegnavano a sostenerli fino a quando non fossero riusciti a rientrare in città¹¹⁸. Messi alle strette, i Ventiquattro decisero di investire il podestà Guido Novello anche degli uffici di capitano del Popolo e di capitano generale della città, assommando così tutto il potere militare nelle mani di un'unica persona¹¹⁹.

Tra il giugno e il luglio del 1270 anche Firenze, guidata dal nuovo vicario angioino Guido di Montfort, si aggiunse ai fuoriusciti nell'attaccare Siena, accampandosi nelle sue vicinanze¹²⁰. A questo punto la pressione non era più sostenibile, così i Ventiquattro scesero a patti prima con Carlo I d'Angiò¹²¹ e poi con i fuoriusciti, suggellando tale accordo con la celebrazione di matrimoni tra membri delle due fazioni¹²².

Il ritorno dei guelfi, però, aumentò la tensione già presente in città, così il 27 agosto 1270 il Consiglio Generale decretò di nominare alcuni sindaci per ciascuna contrada incaricati di denunciare al podestà ogni reato commesso e di aumentare il numero dei cavalieri di questo ufficiale a 25, come anche i berrovieri¹²³, poi raddoppiati in una riunione del Consiglio Generale del giorno seguente¹²⁴. La paura di un possibile rovesciamento del governo ghibellino risultò da subito confermata, dato che poco dopo il ritorno dei guelfi si verificarono mutamenti che funsero da indicatori per il cambio di direzione che avrebbe preso il Comune di lì a poco: il ghibellino Guido Novello, che avrebbe dovuto ricoprire la carica di podestà fino alla

¹¹⁷ *Diplomatico, Riformagioni* (3 dicembre 1269); PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti ("Rerum Italicarum Scriptores", t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, p. 224; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II, *Guelfi e ghibellini*, 2, *L'egemonia guelfa e la vittoria del Popolo*, ed. it., Firenze, Sansoni, 1957, p. 69.

¹¹⁸ *Diplomatico, Riformagioni* (10 novembre 1269).

¹¹⁹ *Consiglio Generale*, 12, c. 89r (26 febbraio 1270); R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., II/2, p. 70.

¹²⁰ *Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e regesti dal secolo XI al XV e la Carta del Popolo*, a cura di L. Fumi, Firenze 1884 (rist. anast., Orvieto, Marsilio Editori, 1997), doc. CCCCXCII, p. 301 (9 luglio 1270). La presenza fiorentina in questa zona del Senese e quella di alcuni Orvietani nell'esercito guelfo si ritrovano rispettivamente in *ivi*, doc. CCCCXCIII, pp. 301-302 (9 luglio 1270) e in *ivi*, doc. CCCCXCIV, p. 302 (9 luglio 1270).

¹²¹ *Diplomatico, Riformagioni* (4 agosto 1270), ma conservato in copia del 30 marzo 1271.

¹²² *Consiglio Generale*, 13, cc. 3v, 4v-5r (16 agosto 1270).

¹²³ *Ivi*, cc. 11r-14r (27 agosto 1270).

¹²⁴ *Ivi*, cc. 14v-15r (28 agosto 1270).

fine dell'anno, fu sostituito da Palmiero Martini da Fano¹²⁵; le insegne di Corradino di Svevia poste sul carroccio furono sostituite da quelle angioine¹²⁶; entro la fine dell'anno molti esponenti della fazione ghibellina decisero di abbandonare Siena spostandosi nelle vicine Poggibonsi, Pisa, Arezzo e Cortona, dove vennero raggiunti da condanne a morte e dalla confisca dei beni¹²⁷.

Il governo dei Ventiquattro resse fino al 26 giugno 1271, quando fece la sua prima apparizione una nuova Signoria: quella dei Trentasei, espressione di quella classe mercantile e guelfa che stava prendendo piede nel Popolo. Vecchio e nuovo governo coesistero fino al 31 luglio seguente, quando i Trentasei soppiantarono i vecchi governatori. Nel settembre successivo il Consiglio Generale decretò che i Trentasei sarebbero stati eletti in tal maniera: i capitani di Parte Guelfa, insieme con gli ufficiali di Biccherna, dovevano eleggere 6 futuri membri dei Trentasei scegliendoli tra i mercanti – escludendo gli appartenenti a un Casato e i ghibellini – che poi avrebbero dovuto eleggere i restanti componenti della Signoria. Lo Statuto del 1274 stabiliva che l'ufficio dei Trentasei doveva accogliere i mercanti di parte guelfa ed era interdetto ai membri di un Casato, a coloro che avessero ottenuto l'onore della milizia, ai ghibellini e ai giudici e notai¹²⁸.

Da questo momento, con la nascita del governo guelfo e mercantile fu istituita in Siena una tipologia di politica oligarchica e incentrata maggiormente nelle mani di pochi cittadini: quelli denominati «de mezana gente». A differenza del governo dei Ventiquattro, che vedeva al suo interno sia elementi appartenenti a diverse Arti, tra le quali anche quelle comprendenti la parte più umile del Popolo in lotta con la borghesia mercantile, sia membri di Casati che sostenevano le richieste popolari¹²⁹, l'ascesa al potere dei mercanti guelfi apportò una serrata per l'accesso alla Signoria cittadina, che venne decretata ufficialmente il 28 maggio 1277. Già lo Statuto del 1274, come già anticipato, aveva stabilito che l'ufficio dei Trentasei avrebbe dovuto accogliere solo i mercanti di Parte Guelfa, mentre sarebbe stato interdetto ai membri di un Casato, a quei cittadini che avessero ottenuto l'onore della milizia, ai ghibellini

¹²⁵ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., II/2, p. 83.

¹²⁶ *Biccherna*, 45, c. 13v (Settembre 1270).

¹²⁷ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., II/2, p. 83.

¹²⁸ U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena* cit., pp. 48-50.

¹²⁹ *Ivi*, pp. 37-38.

e ai giudici e notai¹³⁰. Il Consiglio Generale del 28 maggio 1277, dunque, mise ordine in una materia di cui si era già iniziato a discutere poco dopo la presa di potere da parte dei mercanti guelfi: l'esclusione dall'accesso alla Signoria a tutti coloro che non facevano parte del ceto mercantile e la creazione di una lista di 53 Casati i cui membri erano tassativamente esclusi dall'ufficio governativo dei Trentasei¹³¹, che dopo alcuni cambi di governo si sarebbero trasformati nei Nove a partire dal 1287.

A differenza di ciò che sarebbe accaduto qualche anno dopo a Firenze con la creazione degli Ordinamenti di giustizia del 18 gennaio 1293, ciò che si verificò a Siena fu semplicemente la creazione di liste antimagnatizie e non di una vera e propria legislazione antimagnatizia. Così, mentre dalla fine del Duecento e per tutto il Trecento a Firenze ritroviamo la formulazione di veri e propri ordinamenti contro i magnati, i quali prevedevano multe di entità maggiore se un crimine fosse stato commesso da un magnate invece che da un altro cittadino¹³², a Siena non si ritrova nulla di tutto questo, anzi in un paio di ordinamenti si legge che una data multa sarebbe stata comminata sia se fosse stato un magnate a fare violenza contro un popolano sia viceversa¹³³. Inoltre, a Siena non furono creati nuovi uffici con compito di sorveglianza dei magnati e di mandare in esecuzione particolari leggi antimagnatizie, mentre a Firenze si ritrova il gonfaloniere di giustizia a partire dal 18 gennaio 1293¹³⁴, sostituito poi in questi compiti dall'esecutore di giustizia dal gennaio del 1307¹³⁵. A Siena, invece, il governo si limitò a imporre a un ufficiale già esistente, il capitano del Popolo (dagli inizi degli anni Quaranta del XIV secolo sostituito in ciò dal capitano di guerra)¹³⁶, prima di operare la difesa dei più deboli

¹³⁰ A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit cit.*, p. 160; U.G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena cit.*, pp. 49-50. Vedi *Statuti*, 3, cc. 45r-45v, edito in A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit cit.*, doc. IV, pp. 193-194.

¹³¹ *Consiglio Generale*, 21, cc. 90v-92v (28 maggio 1277), edito in A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit cit.*, doc. V^d, pp. 197-200. A questa prima lista di Casati esclusi dalla possibilità di accedere alla Signoria cittadina ne seguirono altre due: una stilata tra il settembre del 1286 e il settembre del 1317, l'altra riportata nello Statuto del 1324-44, entrambe edito in A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit cit.*, docc. VII-VIII, pp. 202-207.

¹³² *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Diacchiati e A. Zorzi, pref. di A. Zorzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013.

¹³³ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 48v-49r (17 agosto 1316); *Ivi*, cc. 72r-73r (21 settembre 1317).

¹³⁴ *La legislazione antimagnatizia a Firenze cit.*, pp. 15-18; A. ZORZI, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome – Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, I, p. 563. Si veda anche G. VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma, Guanda Editore, 2007², II, libro IX, pp. 9-12.

¹³⁵ *La legislazione antimagnatizia a Firenze cit.*, rub. LXXXIII, pp. 359-354; A. ZORZI, *I rettori di Firenze cit.*, pp. 590-591. Si veda anche G. VILLANI, *Nuova Cronica cit.*, II, libro IX, pp. 172-173.

¹³⁶ *Consiglio Generale*, 129, cc. 58r-60r (18 dicembre 1341).

dalle angherie di tutti, specialmente dei magnati¹³⁷, e poi l'obbligo di convocare entro il termine del primo mese del suo semestre una riunione del Consiglio Generale, alla quale avrebbero preso parte anche i rettori delle Arti e dove si sarebbe discusso sui crimini commessi dai magnati contro i deboli e i poveri (ossia i popolani) della città e del contado e su come contrastarli¹³⁸.

Dunque, l'assenza a Siena di una vera legislazione antimagnatizia, sostituita solo da liste antimagnatizie, come anche la mancata espulsione dei Casati ghibellini se non in seguito a particolari eventi, potrebbe indurci a ipotizzare un tentativo del governo novesco di non inimicarsi troppo i magnati in modo tale da tenere sotto controllo anche gli altri popolani iscritti ad altre Arti che non accedevano alla Signoria. Questa pratica sembrò, in effetti, funzionare per la stabilità del governo novesco, tanto che in seguito alla rivolta dei carnaioli, giudici e notai del 21 ottobre 1318 furono i magnati stessi a opporsi a un cambio della tipologia di governo pur di evitare che membri di altri Casati a loro nemici potessero raggiungere un più grande potere in città¹³⁹.

Che il governo mercantile senese fosse di tipo oligarchico, seppur di Popolo, è indubbio, tanto che nel maggio del 1305 aveva tentato di imporre la soppressione di tutte le Arti cittadine, ad esclusione di quelle della Mercanzia e della Lana, impedendo loro di possedere dei rettori e un *breve*¹⁴⁰, ma dopo circa due mesi furono costretti a tornare sui propri passi per conservare il buono stato della città e per evitare sommosse¹⁴¹. Questo ripensamento, tuttavia, non fece desistere il governo novesco nel suo piano di esclusione governativa delle restanti Arti, i cui rappresentanti già da tempo non venivano più convocati nelle assemblee del Consiglio Generale se non in rari casi. Non potendo raggiungere questo scopo da un punto di vista giuridico, quindi, i Nove decisero di passare alla difesa quanto più armata possibile della città e di loro stessi, così che nei primi mesi del 1306 si ebbe la creazione di una milizia

¹³⁷ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 49v-50v (28 maggio 1313); *Ivi*, c. 37v (19 aprile 1313).

¹³⁸ *Ivi*, c. 44r (27 ottobre 1314).

¹³⁹ Vedi *Infra*, Capitolo II, pp. 68-69.

¹⁴⁰ «Item statuimus et ordinamus, pro bono et utilitate Comunis Senarum, quod nulla Ars civitatis Senarum debeat vel possit facere vel habere aliquem ordinem sive Breve[m], nec facere etiam vel habere aliquem rectorem, nec aliqua ordinamenta vel coniunctiones seu compositiones facere vel inire, sed quilibet possit et sibi liceat suam Artem liberaliter exercere, et sint solum sub Statutis et ordinamentorum Comunis Senarum, exceptis ab hiis Statutis et officiis consulum Mercantie et ipsius Mercantie et Statutis et officiis consulum Artis Lane et ipsius Artis Lane in suo vigore virtute et statu in totum Ars. Vero que contrafecerit et quotiens puniatur et condempnetur per potestatem Senarum in libre V^c, et quelibet singularis persona in libre C et quotiens». Vedi *Statuti*, 8, c. 111r (Maggio 1305).

¹⁴¹ *Consiglio Generale*, 67, cc. 43r-46v (12 luglio 1305).

armata a protezione del governo formata da 1.000 uomini per Terzo sottoposti a tre gonfalonieri maestri¹⁴². Questa pratica di militarizzare sempre più le strade cittadine, come vedremo meglio nei prossimi capitoli, aumentò col tempo, così che Siena si sarebbe presto riempita di ufficiali e soldati di professione e provenienti da altre località, i quali erano considerati dal governo novesco come più affidabili nel controllo sociale e nel mantenimento dell'ordine civico rispetto ai cittadini stessi.

¹⁴² AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 294.

Capitolo II

Dall'ascesa dei Nove alla rivolta dei carnaioli (1287-1318)

1. I berrovieri del Comune: un corpo armato a controllo della città

A partire dagli anni Quaranta del XIII secolo iniziò a diffondersi anche nelle cancellerie italiane il termine «berroviere». Questo vocabolo era già in uso nel linguaggio comune dal decennio precedente per indicare sia il soldato al seguito delle cariche comunali sia un semplice masnadiero, con una principale enfasi su quest'ultima accezione nonostante ci siano ancora numerosi dubbi derivati da diverse interpretazioni precedenti: Ludovico Antonio Muratori lo indica indistintamente come un armato a piedi o a cavallo¹⁴³; Charles Du Cange spinge per interpretare questa figura come un semplice fante da contrapporre ai soldati a cavallo¹⁴⁴, trascinando in questo errore anche Luigi Cibrario¹⁴⁵ ed Ercole Ricotti¹⁴⁶, tanto che quest'ultimo calca la mano dicendo che con il termine «berroviere» si indicava in genere la fanteria di un esercito, o quanto meno i più violenti, dando vita a un'interpretazione che fu accolta favorevolmente dai successori, anche per creare una distinzione rispetto alla successiva figura che lo vedrà utilizzato come “poliziotto”; in un glossario tedesco, il *Mittellateinische Wörterbuch*, il berroviere viene indicato come un «miles levis armorum», ovvero sia un «cavaliere armato in modo leggero impiegato specialmente in veloci azioni di razzia»¹⁴⁷. A una prima occhiata la figura del berroviere può essere accostata a quella precedente dello «scutifer», con il quale condivide sia analogie (*in primis* l'armamentario) sia differenze (infatti quest'ultimo serviva un signore dal quale poi avrebbe ricevuto in cambio la concessione di un feudo, mentre il berroviere era ingaggiato direttamente dai Comuni). Comunque sia, la scomparsa dello «scutifer» in concomitanza con l'avvento del berroviere ci

¹⁴³ L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi sive Dissertationes, Dissertatio XXVI*, Milano, ex Typographia Societatis Palatinae, 1739, II, col. 530.

¹⁴⁴ C. DU CANGE, *Berroerii*, in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I, Paris, Firmin Didot, 1840, p. 662.

¹⁴⁵ L. CIBRARIO, *Della economia politica del medio evo*, Torino, Alessandro Fontana Editore, 1841², I, p. 342.

¹⁴⁶ E. RICOTTI, *Sulla milizia dei comuni italiani* cit., p. 165; IDEM, *Storia delle compagnie di ventura in Italia* cit., I, p. 173.

¹⁴⁷ *Berroerius*, in *Mittellateinische Wörterbuch*, München, Verlag C.H. Beck, 1970, tomo I, parte IV, col. 1452.

potrebbe mostrare quest'ultimo come il suo erede sul piano tecnico-militare¹⁴⁸. Giulio Rezasco, invece, propende nel vedere i berrovieri solo dal punto di vista della custodia interna di una città, indicandoli come quegli armati che giungevano al seguito degli ufficiali comunali e che venivano assegnati anche alla difesa dei governatori e, poiché erano deputati anche alla cattura dei malfattori e a far sì che ci fosse giustizia in città, allora si iniziò a indicare i berrovieri come «soldati che facevano il servizio di pubblica sicurezza»¹⁴⁹.

Se principalmente il berroviere era utilizzato nelle tattiche militari dei Comuni italiani (sulla cui accezione fonda le sue ipotesi Aldo Settia), a Siena riscontriamo l'utilizzo di entrambi i significati del vocabolo. La prima attestazione del termine nella documentazione senese si ritrova in un registro della Biccherna del 1230, dove compare nel ruolo di soldato dell'esercito. Infatti, in questa nota si riscontra prima il pagamento di 20 lire senesi per un tale Zucca che, a suo rischio, era andato nell'Italia settentrionale per reclutare dei berrovieri da aggiungere a quelli che già erano stati ingaggiati dal Comune per la guerra contro Firenze¹⁵⁰. Oltre al loro utilizzo in guerra, Siena se ne serviva anche come corpo armato cittadino, specialmente durante il regime dei Nove¹⁵¹.

Sin dalla loro istituzione, il podestà e il capitano del Popolo avevano al loro seguito una certa quantità di berrovieri, il cui numero mutò nel corso del tempo. Il Costituto del 1262 non pone un numero stabile per questi armati al seguito delle due maggiori cariche comunali allora esistenti¹⁵², dal momento che la quantità dei fanti variava su decisione del Consiglio Generale in caso di necessità. Risulta così estremamente difficile seguire l'andamento del numero dei soldati al seguito del capitano del Popolo nei primi, travagliati, anni della sua istituzione, mentre più limpida è la situazione dei berrovieri del podestà, grazie ai registri delle *Misture* del

¹⁴⁸ A.A. SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna, Clueb, 1993, pp. 72-74, 188, 190. Per ulteriori informazioni riguardanti la paga, l'armamento, la provenienza, etc... di questa figura militare si veda *Ivi*, pp. 71-89, 188-193.

¹⁴⁹ *Baroaro*, in *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, a cura di G. Rezasco, Firenze 1881 (rist. anast., Bologna, Forni Editore, 1982), pp. 94-95.

¹⁵⁰ A.A. SETTIA, *Comuni in guerra* cit., p. 71. Riguardo al pagamento di Zucca si veda *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1230)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di F. Nicolini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1915, III, p. 238. Per la notizia riguardante la presenza di berrovieri a Siena «ante quam dominus Zucca iret in Lonbardiam pro aliis beriveriis» si veda *Libri dell'entrata e dell'uscita* cit., III, pp. 287-288.

¹⁵¹ M. D'ASCOLI, *Sottomettere, espandere e governare il contado* cit., 20n.

¹⁵² *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262* cit.

fondo archivistico della *Biccherna*, nei quali veniva spesso registrato l'elenco della sua *familia*, specialmente in occasione del giuramento a inizio semestre¹⁵³.

Nel 1253, anno di creazione del capitanato del Popolo e sotto il governo ghibellino dei Ventiquattro, il podestà disponeva di un esiguo numero di berrovieri, 20 in totale¹⁵⁴. Tale quantità rimase stabile fino al 27 agosto del 1270, quando il ritorno dei guelfi estrinseci a seguito della sconfitta senese a Colle Val d'Elsa dell'anno precedente e del lodo di pace tra le due fazioni¹⁵⁵ convinse il Consiglio Generale ad aumentarne il numero a 25¹⁵⁶, immediatamente raddoppiato durante una nuova riunione del maggior Consiglio cittadino del giorno seguente¹⁵⁷. Successivamente all'istituzione del governo mercantile e guelfo dei Trentasei, con relativa estradizione dei ghibellini, sembra che il numero di questi fanti del podestà sia nuovamente sceso, visto che nel primo semestre del 1277 risultano esserne 25¹⁵⁸.

In occasione del passaggio di governo dai Trentasei ai Quindici nell'agosto del 1280¹⁵⁹ e alla successiva pace voluta dal cardinal Latino nell'ottobre dello stesso anno, che avrebbe riportato i ghibellini estrinseci in città, il numero dei berrovieri del podestà fu aumentato a 33 unità¹⁶⁰, mentre il capitano del Popolo si vide aggiungere altri 25 armigeri oltre a quelli che già guidava¹⁶¹. Nel 1281 si optò nuovamente per la soppressione della carica di capitano del Popolo, con la custodia cittadina e il mantenimento dell'ordine interno conferiti esclusivamente al podestà, che da questo

¹⁵³ Con poche lacune, il periodo cronologico del presente lavoro viene coperto dai volumi compresi tra il 481 (gennaio-giugno 1277) e il 590 (luglio-dicembre 1355) del fondo *Biccherna, Misture* conservato presso l'Archivio di Stato di Siena. Vedi *Archivio della Biccherna* cit., pp. 77-93.

¹⁵⁴ *Biccherna*, 53, cc. 8v, 9v, 12r, 14r (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 1253).

¹⁵⁵ *Consiglio Generale*, 13, cc. 3v, 4v-5r (16 agosto 1270).

¹⁵⁶ *Ivi*, cc. 11r-14r (27 agosto 1270).

¹⁵⁷ *Ivi*, cc. 3v, 14v-15r (28 agosto 1270).

¹⁵⁸ *Biccherna*, 481, c. 15r (I semestre 1277).

¹⁵⁹ Nel luglio del 1280 risultava ancora la presenza al governo cittadino dei Trentasei, basandoci sul pagamento che la Biccherna effettuava in favore dei loro nunzi per il servizio svolto in questo mese, mentre nel settembre di questo stesso anno si ha il pagamento di Quindici buonomini per il servizio svolto in due mesi (quasi sicuramente agosto e settembre), poi sostituiti nell'ottobre dai Quindici governatori della città. Vedi *Biccherna*, 78, cc. 32r-32v (Luglio 1280); *Ivi*, c. 40v (Settembre 1280); *Ivi*, c. 46v (Ottobre 1280).

¹⁶⁰ *Ivi*, c. 48r (Novembre 1280).

¹⁶¹ Seppur non apertamente espresso dai documenti, si può afferire con certezza l'aggiunta di questi armati nella *familia* del capitano del Popolo, in quanto risulta che la loro guida era tenuta da Sterpolo da Arezzo, *famiglio* di Farolfo da Monte San Savino, che ricoprì tale ufficio per tutto il 1280. I soldati aggiunti, inoltre, risultano provenire proprio dal castello aretino di Monte San Savino. Per la presenza a Siena di Sterpolo da Arezzo come membro della *familia* del capitano del Popolo si veda *Biccherna*, 78, c. 33r (Luglio 1280), mentre sull'aggiunta di tali berrovieri si veda *Biccherna*, 78, c. 47v (Ottobre 1280); *Ivi*, c. 52v (Novembre 1280).

anno ebbe ai propri comandi ben 60 berrovieri divisi in 6 squadre (*bandiere*) composte da 9 membri più un capitano ognuna¹⁶².

In mancanza di dati per il decennio compreso tra il primo semestre del 1282 e il primo semestre del 1292, si può presupporre che il numero dei berrovieri del podestà rimase più o meno immutato fino al secondo semestre del 1299. Le informazioni disponibili sono infatti relative solo al primo semestre del 1289 (quando risulta un elenco di 50 unità)¹⁶³ e al secondo semestre del 1292 (quando troviamo una lista di 40 armati)¹⁶⁴.

Nel secondo semestre del 1299 si riscontra il punto di svolta: ai 60 berrovieri del podestà¹⁶⁵, i Nove decretarono l'aggiunta di altri 40 armati chiamati «berrovieri del Comune»¹⁶⁶. La scelta del capitano che avrebbe guidato questi fanti, il cui semestre di ufficio aveva inizio il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, veniva decretata direttamente dai Nove, i quali avrebbero deciso anche il salario corrisposto agli armati. In totale, quindi, da questo momento Siena vide nelle sue strade la presenza di ben 110 armati (a quelli del podestà e del Comune si devono aggiungere anche 10 berrovieri del capitano del Popolo, ufficio che fu definitivamente ricostituito nel 1289)¹⁶⁷.

Con il semestre successivo la situazione mutò nuovamente: i berrovieri del Comune, dipendenti direttamente dai Nove, furono aumentati a 90 unità, mentre il podestà vide un drastico calo dei propri fanti, i quali vennero diminuiti a 10 soltanto¹⁶⁸. Da questo momento il compito di controllo dell'ordine civico passò quasi esclusivamente in mano agli uomini del governo: non solo la quantità di uomini da loro scelti a guardia della città era molto superiore rispetto a quella affidata al podestà, ma anche il controllo delle strade in orario di coprifuoco era mantenuto dai berrovieri a loro afferenti. Negli ordinamenti che più o meno semestralmente si

¹⁶² *Biccherna*, 487, cc. 52r-52v (4 e 7 gennaio 1281); *Ivi*, c. 27r (3 febbraio 1281); *Ivi*, c. 30r (2 aprile 1281).

¹⁶³ *Diplomatico, Riformagioni* (10 agosto 1288); *Ivi* (11 agosto 1288); W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 67.

¹⁶⁴ *Consiglio Generale*, 44, cc. 54r-54v (23 giugno e 1° luglio 1292).

¹⁶⁵ *Consiglio Generale*, 56, cc. 11r-11v (5 giugno 1299); *Biccherna*, 509, cc. 6v-7r.

¹⁶⁶ *Consiglio Generale*, 56, cc. 13r-13v (19 giugno 1299); *Biccherna*, 509, cc. 21r-21v.

¹⁶⁷ *Consiglio Generale*, 37, cc. 59r-59v (14 marzo 1289). Vedi W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., pp. 73-74; D. CIAMPOLI, *Il Capitano del popolo a Siena* cit., p. 26; O. REDON, *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena* cit., p. 668.

¹⁶⁸ Sul numero dei berrovieri del podestà si veda *Consiglio Generale*, 57, c. 14r (7 dicembre 1299); *Biccherna*, 510, cc. 3r-3v, mentre su quello dei berrovieri del Comune si veda *Consiglio Generale*, 57, cc. 14v-15r (14 dicembre 1299); *Biccherna*, 510, cc. 4r-4v. Si veda anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 142.

redigevano in città al cambio di ogni podestà, fino al secondo semestre del 1299 la guardia notturna della città era tenuta dagli uomini di quest'ultimo, i cui berrovieri venivano suddivisi in gruppi da 20 unità che a turno pattugliavano le strade dal terzo suono della campana serale fino a quello della campana che annunciava l'alba e la fine del coprifuoco¹⁶⁹. Dal primo semestre del 1300, invece, tale incombenza spettava ai berrovieri del Comune, i quali venivano divisi in cinque bandiere che si alternavano una per ciascuna notte, mentre solo due soldati del maggior ufficiale cittadino – insieme a un suo cavaliere, giudice o notaio – accompagnavano le guardie civiche ogni notte¹⁷⁰.

Nonostante già dal secondo semestre del 1299 si possa riconoscere in città la presenza di questo nuovo corpo armato, fu solo nel giugno del 1305 che i Nove stilarono dei veri e propri ordinamenti per una sua regolamentazione che riassumo qui di seguito:

- Gli 89 berrovieri del Comune e il loro capitano erano tenuti a obbedire ai Nove dietro pena di una multa inflitta loro dal podestà del valore di 10 lire senesi per il comandante e di 5 lire senesi per ciascun fante;
- Ogni giorno, dal suono della campana dell'alba fino al secondo suono serale, 10 berrovieri avrebbero avuto il compito di prestare servizio nel palazzo del governo col divieto assoluto di abbandonarlo senza licenza dei Nove stessi, in modo tale da poter svolgere qualunque compito fosse stato loro ordinato dai governanti;
- Nello stesso lasso di tempo, i restanti berrovieri e il loro capitano dovevano sostare davanti al palazzo del Comune, presso il quale si amministrava la giustizia comunale;
- Compito dei berrovieri sarebbe stato anche quello di pattugliare le strade cittadine in cerca di armi proibite e di malfattori;
- Al termine del loro ufficio semestrale ciascuno di essi veniva posto sotto sindacato per mano del maggior sindaco;
- Entro 40 giorni dal loro giuramento, il camerlengo e i Quattro provvisori di Biccherna avevano l'obbligo di nominare alcuni controllori segreti ai quali

¹⁶⁹ *Statuti*, 4, cc. 85r-85v (14 dicembre 1294); *Ivi*, c. 142r (15 dicembre 1295); *Ivi*, cc. 416r-416v (12 dicembre 1296); *Ivi*, c. 212r (17 giugno 1297); *Ivi*, cc. 382r-382v (14 giugno 1299).

¹⁷⁰ *Statuti*, 15, cc. 5r-5v (25 dicembre 1299); *Ivi*, cc. 79r-79v (12 dicembre 1300); *Ivi*, c. 105r (8 giugno 1301).

sarebbe stato affidato il compito di denunciare al podestà o al maggior sindaco ogni infrazione commessa da ciascun berroviero del Comune¹⁷¹.

Un ulteriore aumento del numero dei berrovieri del Comune si ebbe agli inizi del 1309. Il 7 agosto 1308, infatti, giunse al Consiglio Generale una notizia che avrebbe potuto minare la stabilità del governo novesco: alcuni diligenti cittadini che desideravano mantenere il pacifico stato della città informarono i Nove della circolazione di lettere sia di cittadini, comitatini e distrettuali che di forestieri che attaccavano i governanti e gli ufficiali comunali¹⁷². Inizialmente i Nove non presero provvedimenti, ma quando il 7 dicembre il podestà entrante Filippo marchese di Massa Fermana convocò la riunione del Consiglio Generale per discutere sulla modalità di custodia cittadina da esercitare durante il suo semestre di ufficio come previsto da Statuto¹⁷³, Benuccio Salimbeni consigliò di dare licenza ai Nove di eleggere alcuni uomini per Terzo ai quali sarebbe stato affidato il compito di redigere ordinamenti straordinari relativi alla custodia cittadina a partire dal successivo gennaio¹⁷⁴. Pochi giorni dopo, il 18 dicembre, il testo di tali provvedimenti fu approvato nel Consiglio Generale. La novità di maggior importanza prevedeva che i Nove avrebbero dovuto assoldare 100 cavalieri e aumentare di 50 unità il numero dei berrovieri del Comune, in modo tale da rafforzare gli uffici comunali e da difendere e mantenere il buono e pacifico stato di Siena e del suo contado impedendo l'attuazione di crimini. I cavalieri sarebbero stati divisi in due squadre da 50 armati, delle quali una avrebbe controllato la città mentre l'altra il contado; l'aggiunta di berrovieri, invece, sarebbe stata alle dipendenze del capitano Simigliante da Borgo, il quale era entrato in servizio il 15 dicembre precedente¹⁷⁵.

Il numero dei berrovieri del Comune rimase stabile a 140 unità fino al dicembre del 1313, ricoprendo in tal modo tutto il periodo temporale della discesa in Italia del re dei Romani (e poi imperatore) Arrigo VII di Lussemburgo, morto improvvisamente a Buonconvento nell'agosto dello stesso anno. In occasione dell'ingresso in carica del nuovo capitano dei berrovieri del Comune, Giacomo di

¹⁷¹ *Ivi*, cc. 282r-283v (14 giugno 1305), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. II, pp. 200-203.

¹⁷² *Consiglio Generale*, 73, cc. 84r-87v (7 agosto 1308).

¹⁷³ *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262 cit.*, Dist. I, rub. CCLVIII, p. 103; *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX cit.*, Dist. I, rub. 223, p. 196.

¹⁷⁴ *Consiglio Generale*, 74, cc. 31r-33r (7 dicembre 1308).

¹⁷⁵ *Statuti*, 15, cc. 360r-360v (18 dicembre 1308). Sul giuramento di Simigliante da Borgo e dei primi 89 berrovieri del Comune si veda *Consiglio Generale*, 74, cc. 19r-21r (16 dicembre 1308), mentre su quello prestato dai 50 armati aggiunti si veda *Consiglio Generale*, 74, cc. 22r-22v (1° gennaio 1309).

Suppo, alla metà di dicembre del 1313, notiamo come il numero degli uomini al suo seguito fosse diminuito a 99¹⁷⁶, quantità ufficialmente fissata da ordinamenti formulati nell'autunno del 1317¹⁷⁷ e rimasta stabile fino alla metà di giugno del 1325¹⁷⁸, quando in seguito alla decisione presa il 18 dicembre 1324 dal Consiglio Generale venne attuato un drastico mutamento di questo corpo di armati, che da «berrovieri del Comune» con compito di controllo e protezione dell'intera popolazione senese passarono ad essere «berrovieri dei Nove» con funzione di difesa personale dei Nove al governo¹⁷⁹. La creazione dell'ufficio del capitano di guerra stabile, infatti, rendeva inutile un così alto numero di armati nelle vie cittadine, che di conseguenza furono diminuiti e posti a diretta difesa dei Nove, i quali in questi anni stavano affrontando pressioni e rivolte da una parte della cittadinanza senese.

L'istituzione dei berrovieri del Comune, dunque, indebolì fortemente il peso che fino a quel momento il podestà aveva tenuto sul controllo civico a Siena. Il numero dei berrovieri del maggior ufficiale comunale rimase pressoché inalterato fino alla metà del secondo decennio del XIV secolo, con picchi solo in determinati momenti¹⁸⁰. Con la sostituzione dei berrovieri del Comune con quelli dei Nove nel 1325, che provocò un vuoto nel controllo delle strade a favore di quello degli uomini a governo, il podestà vide nuovamente aumentare il numero dei suoi fanti, che fu portato a 50 unità¹⁸¹, per poi stabilizzarsi a 40 a partire dagli anni Trenta del XIV secolo fino almeno alla fine del governo novesco¹⁸². Nonostante questo aumento numerico dei suoi armati, il podestà senese non riuscì a riconquistare quel potere di cui era stato in possesso fino alla fine del XIII secolo, anche perché parallelamente

¹⁷⁶ *Consiglio Generale*, 83, cc. 17v-19r (16 dicembre 1313).

¹⁷⁷ *Biccherna*, 1, c. 175r (2 ottobre 1317), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. VI, pp. 222-236.

¹⁷⁸ *Biccherna*, 150, c. 63v (25 giugno 1325).

¹⁷⁹ *Consiglio Generale*, 101, cc. 164r-168r (18 dicembre 1324); *Ivi*, 102, cc. 70r-71r (28 ottobre 1325). Vedi *Infra*, Capitolo III, pp. 106-110.

¹⁸⁰ Nel primo semestre del 1314 Guido dei conti Guidi di Battifolle portò al suo seguito 50 berrovieri, stessa quantità di fanti che fiancheggiò nel suo ufficio Ruggero dei conti Guidi di Dovadola nel secondo semestre del 1317. In entrambe queste occasioni, tuttavia, credo che l'aumento del numero dei berrovieri sia da attribuire non al loro ufficio comunale, bensì alla loro carica di conte palatino di Toscana, la quale prevedeva per una maggiore protezione loro un più alto numero di armati. Si veda rispettivamente *Consiglio Generale*, 83, cc. 16v-17r (16 dicembre 1313); *Ivi*, 89, cc. 6v-7r (22 giugno 1317). Nel primo semestre del 1316, invece, il podestà Bernardino conte di Cunio portò al suo seguito 10 berrovieri, i quali furono aumentati a 35 in quanto gli venne affidato anche l'ufficio di capitano di guerra. Vedi *Biccherna*, 131, c. 28v (28 gennaio 1316); *Ivi*, c. 44r (2 marzo 1316); *Ivi*, c. 62v (8 aprile 1316); *Ivi*, c. 76v, c. 76v (17 maggio 1316); *Ivi*, c. 96r (26 giugno 1316); *Ivi*, c. 96v (28 giugno 1316).

¹⁸¹ *Biccherna*, 549, cc. 30r-31v (II semestre 1325).

¹⁸² Si veda come esempio *Biccherna*, 557, cc. 8r-10v (II semestre 1329); *Ivi*, 570, cc. 25r-26r (I semestre 1338); *Ivi*, 576, cc. 20r-21r (I semestre 1343); *Ivi*, 583, cc. 13r-15r (I semestre 1350); *Ivi*, 588, cc. 68r-71r (I semestre 1355).

si ebbe in città l'instaurazione dell'ufficio del capitano di guerra, che lo affiancò nei casi di giustizia civile e penale e lo sostituì a capo dell'esercito, non permettendogli neanche un eccessivo aumento del numero dei suoi berrovieri come invece avvenne a Firenze, dove il suo corrispettivo vide un costante aumento dei propri fanti fino a toccare la cifra di 80 e 100 nella prima metà del Trecento¹⁸³.

2. Dai primi esperimenti di armati popolari alle compagnie del Popolo

Il 26 maggio 1310 il Consiglio Generale ratificò l'istituzione delle compagnie del Popolo, innovazione che diede forma a una modalità di controllo sociale e di difesa del governo più sicura e di facile controllo rispetto alle vecchie *societates armorum*. La strada per giungere a tale struttura fu però lunga e tortuosa e anche in seguito alla suddetta data si verificarono diversi mutamenti.

La prima attestazione dell'esistenza di una milizia popolare risale al gennaio del 1276, quando la Biccherna pagò 11 lire senesi ai mercanti di tessuti serici (*zendadari*) Grazia e Fazio per aver confezionato tre vessilli da dare ai gonfalonieri dei 900 uomini che dovevano accorrere in difesa del governo e del podestà in occasione di minacce di sommossa¹⁸⁴. In questa occasione, quindi, i cittadini che dovevano armarsi non erano divisi per contrade, ma semplicemente per Terzi, che contavano 300 unità ciascuno, ognuno capitanato da un gonfaloniere. Coloro che non fossero accorsi in difesa del governo venivano sottoposti a dure punizioni: così, in occasione della rivolta tentata il 13 luglio 1281 da Niccolò di Bonifacio Buonsignori¹⁸⁵, il senese Giovanni di Longo fu ingiustamente accusato di non essersi recato presso il gonfalone del proprio Terzo di appartenenza, cosa che ne causò l'arresto e la reclusione in carcere per almeno due anni circa, in quanto il 25 maggio 1283 in Consiglio Generale si discusse se non fosse il caso di rilasciarlo, dato che ciò andava contro la giustizia, poiché vi erano molti testimoni che confermavano la sua presenza nel Campo in opposizione ai rivoltosi¹⁸⁶.

Dopo questa prima testimonianza della presenza di una struttura organizzativa di difesa armata del governo, il 5 maggio 1299 si ritrova la ratifica di una vera e propria raccolta di ordinamenti ideati appositamente per dare organicità e continuità a questa pratica di difesa. Innanzitutto, il numero degli uomini fu aumentato a 400 per Terzo,

¹⁸³ A. ZORZI, *I rettori di Firenze* cit., pp. 465-466.

¹⁸⁴ *Biccherna*, 63, c. 36r (Gennaio 1276).

¹⁸⁵ Vedi *Infra*, Capitolo III, p. 76.

¹⁸⁶ *Consiglio Generale*, 27, cc. 40r-40v (25 maggio 1283).

sempre sottoposti agli ordini di tre gonfalonieri, ognuno dei quali era tenuto a guidare gli armati del proprio Terzo presso il palazzo dei Nove e del podestà quando fossero stati convocati; questa è la prima occasione nella quale compaiono dei consiglieri, tre per ogni gonfaloniere, il cui compito era quello di sostenerlo e di sostituirlo in caso di infermità¹⁸⁷.

L'arrivo in città di Carlo II d'Angiò, nell'agosto del 1301, spinse i Nove a rivedere nuovamente gli ordinamenti relativi a questi armati, aumentandone il numero a 500 per Terzo e aggiungendo una norma alquanto interessante: chiunque, in caso di tumulto o di scontro tra Casati, si fosse recato armato presso la dimora di qualcuno di essi, sarebbe stato multato dal podestà in 300 lire senesi se avesse fatto parte dei suddetti 1.500 armati e in 200 lire se fosse stato un comune cittadino. Anche gli stipendiati erano avvertiti: qualora qualcuno di questi si fosse recato presso l'abitazione di un magnate, sarebbe stato punito con l'amputazione del piede destro e con il sequestro delle armi, perdendo – nel caso dei cavalieri – anche il proprio cavallo¹⁸⁸. L'aumento del loro numero e, soprattutto, le multe comminate a chi avesse osato sostenere un Casato sono dovute, a mio avviso, proprio al timore che i Nove nutrivano per l'arrivo in città del sovrano angioino. D'altronde, spesso l'ingresso di un re o di un imperatore in una città portava a sommosse antigovernative che potevano causare la caduta della fazione al potere, in quanto, come scrive Alma Poloni, «l'ingresso dell'imperatore in città sottraeva ai governi cittadini le leve del potere, ovvero gli strumenti concreti attraverso i quali i gruppi preminenti puntellavano la propria egemonia e tenevano sotto controllo l'opposizione politica. Privati delle loro stampelle, i regimi, più o meno rapidamente, collassavano»¹⁸⁹. Infatti, l'accoglienza di un re o di un imperatore in città portava a momenti cerimoniali e a riti collettivi che permettevano l'aggregazione di cittadini, cosa vietata dagli Statuti in quanto potevano sfociare in tumulti; inoltre, l'appellarsi e l'inneaggiare all'imperatore a sostegno della rivolta contro il potere comunale

¹⁸⁷ *Statuti*, 4, cc. 398r-400r (5 maggio 1299), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. I, pp. 195-199; ANONIMO SENESE, *Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio di autore anonimo del secolo XIV*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti ("Rerum Italicarum Scriptores²", t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 78-79.

¹⁸⁸ *Statuti*, 15, cc. 119r-122v (1° agosto 1301); *Consiglio Generale*, 60, cc. 61r-61v (28 agosto 1301).

¹⁸⁹ A. POLONI, «Viva lo 'nperadore, e muoia lo conservatore». *Carlo IV come fattore di cambiamento politico a Pisa e a Siena, in Carlo IV nell'Italia del Trecento. Il "savio signore" e la riformulazione del potere imperiale*, a cura di D. Rando ed E. Schlottheuber con la collaborazione di M.P. Alberzoni e M. Tessera, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2022, p. 558.

costituito portava alla legittimazione della rivolta stessa, in quanto egli rappresentava una figura di potere *super partes* tra i tumultuosi e i governatori¹⁹⁰.

Cinque anni dopo, il 21 febbraio 1306, il Consiglio Generale accolse nuove modifiche ideate direttamente dai Nove e dal Consiglio Segreto riguardanti il mantenimento del pacifico stato di Siena. Dal documento ricaviamo diverse informazioni sulla costituzione di questa sorta di guardia civica e dei suoi appartenenti: coloro che erano nominati dai Nove per farne parte lo erano a vita o, almeno, fino a quando fossero stati di utilità alla causa. Il Consiglio Generale era stato infatti informato che, poiché gli ordinamenti ideati per la creazione di questo gruppo armato di 1.500 uomini erano stati fatti diverso tempo prima, molti di essi erano ormai morti o infermi o in qualche modo inutili alla pratica della difesa. Gli uomini scelti per farne parte dovevano essere *de medio* della città, ossia afferenti al gruppo sociale dei Noveschi¹⁹¹.

In tale occasione, si decise anche di rivedere e aumentare il numero degli armati, che fu raddoppiato a 3.000 unità, sempre divisi per Terzo, ma questa volta frazionati in 50 squadre, ognuna delle quali si sarebbe accorpata attorno a un gonfalone con l'arma del Popolo. C'è una coincidenza con le informazioni desumibili da alcune cronache, che tuttavia per giustificare tale necessità forniscono una spiegazione a mio avviso parziale, attribuendone la causa agli scontri tra Casati, in primo luogo tra Tolomei e Salimbeni, lotte che avrebbero spinto il governo a rafforzare le proprie difese¹⁹². Infatti, alcuni di questi ordinamenti rinviavano alla limitazione di questi eventi considerandoli sovversivi per la pace e per la concordia interne. Così venne aumentata a 500 lire senesi la multa per chiunque si fosse recato presso la casa di un magnate in occasione di scontri, venne impedito a chiunque di uscire dal territorio della propria contrada quando si fossero verificati tali eventi e si avvertono tutti i comitatini e i forestieri che avrebbero subito l'amputazione del piede qualora si fossero recati in città in soccorso di qualche Casato. In realtà credo che questa scelta avesse una motivazione più profonda da collegare a un evento accaduto un anno

¹⁹⁰ *Ivi*, p. 566.

¹⁹¹ *Statuti*, 15, cc. 276r-278v (21 febbraio 1306).

¹⁹² AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 294; ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., p. 86. Quella tra Salimbeni e Tolomei è la più nota tra le faide scoppiate tra i Casati senesi, per la quale si veda A. CARNIANI, *I Salimbeni quasi una Signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del Trecento*, pref. di G. Piccini, Siena, Protagon Editori Toscani, 1995, pp. 191-197; R. MUCCIARELLI, *I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo*, pref. di G. Pinto, Siena, Protagon Editori Toscani, 1995, pp. 257-269.

prima, quando nel maggio del 1305¹⁹³ i Nove avevano tentato di sopprimere tutte le Arti cittadine a eccezione di quelle della Mercanzia e della Lana non permettendo loro di nominare un rettore e di avere un proprio Statuto. La disposizione ebbe una vita breve perché, dopo circa due mesi, il 12 luglio 1305, i Nove furono costretti a tornare sui loro passi per evitare sommosse¹⁹⁴. È questa la vera motivazione che portò i Noveschi a tentare di circondarsi di un maggior numero di armati pronti a intervenire in difesa del loro governo, che giorno dopo giorno cercava di diventare sempre più ristretto, eliminando qualunque interferenza da parte degli esponenti delle Corporazioni non afferenti alla Mercanzia.

Il 27 maggio 1307, il Consiglio Generale diede licenza ai Nove di affiancare a questi 3.000 armati anche 300 balestrieri¹⁹⁵, mentre il 26 maggio 1310 si giunse all'istituzione delle vere e proprie compagnie del Popolo, a seguito di contratti sottoscritti tra magnati che diedero vita a unioni tra diverse consorterie: evento che allarmò non poco i Nove, i quali in tal modo tolsero loro gli uffici che avevano in città e nel contado e rafforzarono l'esclusione politica dei ghibellini, mentre in questi stessi anni i Casati interdetti dal governo a causa della loro iscrizione nelle liste antimagnatizie furono aumentati da 53 del 1277 a 90¹⁹⁶.

Da questo momento l'organigramma di questi gruppi di armati a difesa dei Nove e della città si fece più complesso e strutturato: per ogni compagnia del Popolo i Nove eleggevano un capitano, un vessillifero e tre consiglieri, il cui ufficio sarebbe durato per un semestre con inizio il 1° gennaio e il 1° luglio; oltre ai capitani delle singole compagnie del Popolo, si continuò a mantenere i tre gonfalonieri maestri, che avevano il compito di mettersi a capo di tutte le compagnie del Popolo del proprio Terzo; tutti i membri delle compagnie del Popolo erano obbligati a obbedire direttamente ai Nove e avevano l'obbligo di armarsi e radunarsi in un luogo preciso del territorio di competenza del proprio gruppo armato non appena avessero sentito qualche clamore o chiamata alle armi¹⁹⁷.

¹⁹³ *Statuti*, 8, c. 111r (12-29 maggio 1305).

¹⁹⁴ *Consiglio Generale*, 67, cc. 43r-46v (12 luglio 1305).

¹⁹⁵ *Statuti*, 15, cc. 296r-298v (27 maggio 1307).

¹⁹⁶ G. MARTINI, *Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", LXVIII (1961), pp. 120-122; A. GIORGI, *Quando honore et cingulo militie se hornavit cit.*, doc. VII, pp. 202-204.

¹⁹⁷ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 20r-23r, 31r-31v (26 maggio 1310); *Statuti*, 15, cc. 402r-404r, 409v (26 maggio 1310); *Statuti*, 29, cc. 9r-12r, 19v-20r (26 maggio 1310). Trascrizione *Infra*, Appendice documentaria, doc. III, pp. 204-210.

Quella del 26 maggio 1310 non fu l'ultima evoluzione delle compagnie del Popolo, che continuarono a mutare nel corso degli anni. Già il 19 aprile 1313 il governo decise di affidare la guida, il controllo e la difesa di questi gruppi di armati al capitano del Popolo, che da questo momento assunse il titolo di capitano del Popolo e difensore delle compagnie del Popolo e dei vicariati di giustizia, di pace e di libertà della città e giurisdizione senesi¹⁹⁸, portando questo ufficiale a dover prestare un secondo giuramento che comprendesse tale modifica¹⁹⁹.

A seguito della discesa in Italia settentrionale di Giovanni di Lussemburgo, il 6 dicembre 1330 fu approvato in Consiglio Generale un utilizzo delle compagnie del Popolo più indirizzato alla difesa dei Nove: venne infatti decretato che in caso di tumulto i membri delle compagnie del Popolo ubicate nelle vicinanze del palazzo del Comune (ossia quelle di San Salvatore, Salicotto di Sopra, Campanile e del Casato) si sarebbero dovuti recare in armi presso questo edificio, mentre ogni altra compagnia del Popolo avrebbe dovuto fornire un gruppo di armati, scelti tra i più fedeli al governo novesco, che sarebbero dovuti andare in difesa dei Nove, mentre il loro posto all'interno della compagnia del Popolo sarebbe stato preso dai loro padri, figli o fratelli. Il capitano di ogni singola compagnia del Popolo, poi, avrebbe dovuto scegliere quello più affidabile tra questi e consegnargli un pennoncello recante l'arma della propria compagnia del Popolo, investendolo così del ruolo di capitano di questa squadra scelta di uomini della propria compagnia²⁰⁰.

Il 20 gennaio 1337 l'organigramma delle compagnie del Popolo vide l'aggiunta di un nuovo ufficiale: il camerario, che aveva l'incarico annuale di gestire il denaro della propria compagnia, mansione fino a questo momento affidata al capitano della stessa²⁰¹.

Ma chi faceva parte di queste compagnie del Popolo e chi ne era, più o meno apertamente, escluso? Secondo gli ordinamenti, non ne potevano far parte i membri di un Casato, i ghibellini, i forestieri che non fossero *allirati* in città e coloro che avevano inimicizie mortali. Più velatamente, però, il governo escluse tutti quei cittadini che, seppur popolani, non facevano parte del ceto mercantile novesco.

¹⁹⁸ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 31v-38v (19 aprile 1313); *Statuti*, 21, cc. 43r-48v (19 aprile 1313); *Statuti*, 29, cc. 20r-26r (19 aprile 1313). Trascrizione *Infra*, Appendice documentaria, doc. IV, pp. 211-216.

¹⁹⁹ *Consiglio Generale*, 82, cc. 121r-121v (21 aprile 1313).

²⁰⁰ *Statuti*, 23, cc. 263v-264r (6 dicembre 1330); *Statuti*, 29, cc. 5r-5v (6 dicembre 1330).

²⁰¹ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 157r-158r (20 gennaio 1337); *Statuti*, 23, cc. 484r-485v (20 gennaio 1337).

Infatti, il primo ordinamento relativo a questa materia specificava che avrebbero potuto far parte delle compagnie del Popolo quei «popolani fedeli, amanti e zelatori del presente stato»²⁰², dove per “stato” si intendeva il governo tenuto dai mercanti allora in vigore. Anche la continua presenza, a partire dal 19 aprile 1313, degli ufficiali delle compagnie del Popolo nelle riunioni del Consiglio Generale²⁰³ prova che essi erano vicini al governo novesco, a differenza dei rettori delle Arti, convocati solo quando l’oggetto della discussione avrebbe portato conseguenze per tutta la cittadinanza²⁰⁴. Il 6 agosto 1333 giunsero al Consiglio Generale alcuni ordinamenti voluti dal Consiglio delle compagnie del Popolo riguardanti le rappresaglie, che – si specificava – costituivano un danno soprattutto per popolani e per mercanti delle compagnie del Popolo, un dettaglio che induce a credere all’esistenza di questo forte legame tra Mercanzia e compagnie del Popolo²⁰⁵.

L’istituzione delle compagnie del Popolo fu ideata dai Nove per un uso interno alla città contro i tumulti e per la difesa del governo; tali compagnie furono sicuramente utilizzate in guerra in tre occasioni, dato che la costituzione dell’esercito si basava sulle «venticinquine» o sulle «cinquantine»²⁰⁶. In tal modo, è da rigettare la tesi di William Bowsky, secondo la quale le compagnie del Popolo senesi erano inserite all’interno dell’esercito senese²⁰⁷. Le circostanze che mostrano la loro presenza in operazioni belliche sono quelle relative all’assedio del castello di Elci del 1314, quando 1.078 fanti delle compagnie del Popolo vennero pagati 1.994 lire senesi

²⁰² *Capitano del Popolo*, 1, c. 20r (26 maggio 1310); *Statuti*, 15, c. 402r (26 maggio 1310); *Statuti*, 29, c. 9r (26 maggio 1310).

²⁰³ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 31v-38v (19 aprile 1313); *Statuti*, 21, cc. 43r-48v (19 aprile 1313); *Statuti*, 29, cc. 20r-26r (19 aprile 1313).

²⁰⁴ Esempi della partecipazione dei rettori delle Arti a riunioni del Consiglio Generale si hanno in occasione della convocazione di una di esse da parte del capitano del Popolo, per discutere a ogni inizio di semestre del suo ufficio sui malefici commessi dai magnati e su come contrastarli (vedi *Capitano del Popolo*, 1, cc. 43v-44r [27 ottobre 1314]), come anche quando all’ordine del giorno vi era la discussione di riaccogliere gli sbanditi in città (vedi *Consiglio Generale*, 81, cc. 103v-107r [10 settembre 1312]; *Ivi*, cc. 118r-120r [30 ottobre 1312]; *Ivi*, cc. 149r-151r [31 dicembre 1312]; *Consiglio Generale*, 82, cc. 90v-92v [25 febbraio 1313]; *Ivi*, cc. 124r-126r, 129v-131v [25 e 27 aprile 1313]; *Ivi*, cc. 182v-184v, 185v-186r [28 giugno 1313]).

²⁰⁵ *Consiglio Generale*, 114, cc. 22v-23v (6 agosto 1333); *Statuti*, 23, cc. 362r-365r (6 agosto 1333). Il 28 gennaio 1334 il Consiglio Generale delibera che per il periodo di un anno diversi uomini avrebbero avuto il diritto di rappresaglia contro quelle comunità dalle quali avessero subito un torto. Vedi *Consiglio Generale*, 115, cc. 20r-31v (28 gennaio 1334).

²⁰⁶ G. MAZZINI, “Ad hoc ut exercitus sit magnus et honorabilis pro Comuni”. *L’esercito senese nel sabato sanguinoso di Montaperti*, in *Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e storiografia*, a cura di E. Pellegrini, Atti del Convegno (Siena, 30 novembre 2007), Siena, Accademia Senese degli Intronati – Accademia dei Rozzi, 2009, p. 171. Per una panoramica generale si veda R. GRECI – A.I. PINI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le «venticinquine» bolognesi (1247-1404)*, “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXVI/2 (1976), pp. 343-373.

²⁰⁷ W.M. BOWSKY, *The Medieval Commune and Internal Violence* cit., p. 11.

e 8 soldi per aver svolto tale servizio²⁰⁸; all'attacco dei castelli di Pari, di Montagutolo e di altre zone della Maremma, quando 886 uomini di compagnie del Popolo ricevettero 3.987 lire senesi²⁰⁹; nel luglio del 1318, in occasione dell'attacco senese contro Massa Marittima, quando la Biccherna pagò 1.389 lire senesi e 6 soldi a 421 balestrieri delle compagnie del Popolo impegnati in tale evento²¹⁰. Molto probabilmente alcune compagnie del Popolo furono utilizzate anche nell'assedio di Montemassi del 1328, come potrebbe testimoniare la presenza dei gonfaloni delle Compagnie dell'Abbadia Nuova di Sopra e di Stalloreggi di Fuori nel *Guidoriccio all'assedio di Montemassi* di Simone Martini, ma ciò non è avvalorato da alcun documento archivistico.

Le compagnie del Popolo, divise su base territoriale, avevano nel proprio rione un magazzino chiamato «ridotto», nel quale conservavano le armi e gli arnesi utili per la difesa. Le spese e l'affitto di tali luoghi erano totalmente sostenuti dai singoli membri fino al 27 ottobre 1314, quando alcuni *savi* portarono in Consiglio Generale la proposta di sollevare loro da una parte di tali incombenze, imponendo alla Biccherna di versare la metà della spesa di affitto del ridotto, che non avrebbe potuto superare i 100 soldi (ossia 5 lire senesi)²¹¹. Nel maggio del 1322, tale incombenza fu affidata alla Gabella, che avrebbe dovuto versare queste 5 lire senesi a semestre a ogni capitano di compagnia del Popolo affinché questi potesse sostenere le spese di affitto²¹², ciò fino ad almeno il primo semestre del 1337²¹³, ma molto probabilmente

²⁰⁸ «Item M VIII^c LXXXXIII libre VIII soldi – Quos havere MCVIII pedites compangniarum trium Terçeriorum civitatis Senarum pro eorum paga sex dierum quibus iverunt et steterunt in servitium Comunis Senarum in partibus de Ilcio, ad ratione VI solidos pro quolibet eorum, de quibus pedi IIII^c XVIII fuerunt de Terçerio Civitatis, et III^c LVIII de Terçerio Sancti Martini, et III^c de Terçerio Camollia, et XXX de omnibus Terçeris, habemus appodissam a dominis Novem» (*Biccherna*, 127, c. 166v [29 settembre 1314]).

²⁰⁹ «Item III^m VIII^c LXXXVII libre – VIII^c LXXXVI peditibus sotietatum civitatis Senarum qui iverunt et steterunt in servitium Comunis Senarum ad castrum de Pari et Montagutolo et in partibus Marittime, scilicet omnibus eorum IIII^{or} libre X soldi pro eorum paga XV dierum, ad ratione VI soldi per diem pro quolibet eorum» (*Biccherna*, 127, c. 190r [6 novembre 1314]).

²¹⁰ «Item MIII^c LXXXVIII libre et VI soldi – Quadringentis viginti una balesterio sotietatum pro eorum paga dictorum undecim dierum quibus steterunt in dicto exsercitu ad dictarum rationem et finierunt die dicta» (*Biccherna*, 135, c. 72v [29 luglio 1318]). In tale occasione anche alcune Arti fornirono armati che marciarono sotto la bandiera della propria associazione lavorativa: così l'Arte della Lana fornì 200 fanti, mentre quella del Fuoco e i carnaioli ne inviarono 100 ciascuna.

²¹¹ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 40r-44r (27 ottobre 1314). Tali pagamenti si ritrovano in: *Biccherna*, 133, cc. 145r-145v (30 giugno 1317); *Biccherna*, 137, c. 130v (30 giugno 1319); *Biccherna*, 140, c. 197v (30 giugno 1321).

²¹² *Capitano del Popolo*, 1, cc. 111r-114r (12 maggio 1322).

²¹³ Il 20 gennaio 1337, infatti, il Consiglio Generale riconferma che il pagamento dei ridotti delle compagnie del Popolo dovrà essere fatto dalla Gabella, vedi *Statuti*, 23, c. 484v (20 gennaio 1337). Esempi di pagamento dei ridotti delle compagnie del Popolo effettuati dalla Gabella si ritrovano in:

anche per tutto il 1338, anno in cui non possediamo registri di Gabella, anche se non compaiono pagamenti effettuati dalla Biccherna²¹⁴, il primo dei quali è registrato dal 1339²¹⁵. Il rifornimento dei ridotti di ogni singola compagnia del Popolo veniva ispezionato dal proprio capitano, il quale doveva controllare che vi fossero almeno 10 mannaie, 10 balestre, 10 pavesi e 4 lampade. A sua volta, il capitano del Popolo doveva mensilmente controllare il giusto approvvigionamento di armi conservate in tali luoghi²¹⁶.

Gli ordinamenti relativi alle compagnie del Popolo furono raccolti in uno Statuto²¹⁷, edito dall'erudito ottocentesco Giuseppe Canestrini²¹⁸. Privo di riferimenti cronologici, tale documento è stato datato dallo studioso al principio del XIV secolo, ma in realtà bisogna spostarlo cronologicamente più avanti, operazione possibile grazie al supporto della documentazione giunta fino a noi, che ci permette di seguire quasi tutti i momenti della costituzione delle compagnie del Popolo.

Le fasi di composizione di questo Statuto sono state almeno sette, seguendo la cronologia degli ordinamenti:

- I fase (rubb. I-IX, XXIV, XXVII): si tratta di ordinamenti relativi alla prima formazione delle compagnie del Popolo, datati 26 maggio 1310;
- II fase (rubb. X-XIV): ordinamenti relativi al riconoscimento istituzionale del capitano del Popolo come capitano generale delle compagnie del Popolo e ai primi accorgimenti riguardanti i ridotti, datati 19 aprile 1313;
- III fase (rub. XV): si tratta dell'ordinamento relativo al controllo che il capitano del Popolo doveva avere sul giusto equipaggiamento delle compagnie del Popolo conservato nel proprio ridotto, datato 27 ottobre 1314;
- IV fase (rubb. XVI-XVII, XXIX): altri ordinamenti relativi ai ridotti delle compagnie del Popolo e al giuramento che i membri di questi gruppi armati dovevano prestare al capitano del Popolo, datati 12 maggio 1322;

Gabella, 17, cc. 89r-90r (30 giugno 1332); *Gabella*, 18, cc. 69v-70v (31 dicembre 1332); *Gabella*, 19, cc. 59v-60v (30 giugno 1334); *Gabella*, 20, cc. 47v-48v (31 dicembre 1334).

²¹⁴ *Biccherna*, 191 (I semestre 1338); *Biccherna*, 195 (II semestre 1338).

²¹⁵ *Biccherna*, 201, cc. 98v-101r (30 giugno 1339); *Biccherna*, 202, cc. 150v-152r (31 dicembre 1339); *Biccherna*, 205, c. 158v (30 giugno 1340); *Biccherna*, 207, cc. 147r-148v (30 giugno 1341); *Biccherna*, 208, cc. 158r-159r (31 dicembre 1341); *Biccherna*, 211, c. 194r (30 giugno 1343); *Biccherna*, 213, cc. 156r-157r (31 dicembre 1343); *Biccherna*, 215, c. 160r (31 dicembre 1344); *Biccherna*, 216, cc. 178r-179r (30 giugno 1345); *Biccherna*, 217, c. 147r (31 dicembre 1345); *Biccherna*, 218, cc. 131r, 134v (30 giugno 1346); *Biccherna*, 220, c. 131r (31 dicembre 1347); *Biccherna*, 228, c. 145r (31 dicembre 1351); *Biccherna*, 235, c. 113r (31 dicembre 1355).

²¹⁶ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 111r-114r (12 maggio 1322).

²¹⁷ *Statuti*, 22, cc. 1r-8r.

²¹⁸ *Statuti delle Compagnie del popolo di Siena cit.*, pp. 13-25.

- V fase (rub. XIX-XX): ordinamenti ideati per impiegare le compagnie del Popolo al fine di una maggiore sicurezza dei Nove, i quali richiesero alle compagnie del Popolo di San Salvatore, di Salicotto di Sopra, di Campanile e del Casato di accorrere immediatamente presso il palazzo del Comune a seguito di rumori, mentre ogni altra compagnia del Popolo avrebbe dovuto fornire uomini scelti ai quali sarebbe stato affidato il compito di recarsi in armi in difesa del governo non appena fosse scoppiato un tumulto, datati 6 dicembre 1330;
- VI fase (rub. XXI): ordinamento relativo all'istituzione di un camerario per ogni compagnia del Popolo, relativo al 20 gennaio 1337;
- VII fase (rub. XXII-XXIII, XXV-XXVI, XXVIII): ordinamenti dei quali non mi è stato possibile trovare riscontro all'interno di registri del Consiglio Generali o di ordinamenti statuari²¹⁹.

Viste le diverse datazioni contenute nello Statuto delle compagnie del Popolo, che vanno dal 26 maggio 1310 ad almeno il 20 gennaio 1337, è necessario riformulare una datazione relativa alla sua stesura, sfruttando anche indizi contenuti nel testo. Innanzitutto, nella rubrica XVIII relativa al pagamento da parte del Comune dei ridotti, tale azione viene affidata alla Biccherna, ma in realtà inizialmente questo era compiuto dalla Gabella, passando sotto la competenza della Biccherna solo dal 1339²²⁰. Inoltre, nella rubrica XXV compaiono un gran numero di compagnie del Popolo che sarebbero scomparse almeno dal 5 aprile 1349, poiché il loro numero era stato diminuito in conseguenza della Peste Nera dell'anno precedente²²¹. Quindi, prendendo come estremi cronologici queste due date, direi che il momento della compilazione di tale Statuto non sarebbe da identificare con gli inizi del secolo, bensì al decennio compreso tra il 1339 e il 1349.

²¹⁹ Altre delibere relative alle compagnie del Popolo sono state fatte il 18 luglio 1337, il 18 novembre 1342 e il 17 maggio 1345, ma purtroppo non sono state trascritte nei registri consiliari, quindi potrebbe essere possibile che tali rubriche siano state accolte in seguito a tali riunioni. Vedi *Consiglio Generale*, 121, cc. 4r-5v (18 luglio 1337); *Consiglio Generale*, 131, cc. 81r-82r (18 novembre 1342); *Consiglio Generale*, 136, cc. 42r-42v (17 maggio 1345).

²²⁰ I primi pagamenti effettuati dalla Biccherna (dall'ottobre del 1314 al maggio del 1322) non erano di 5 lire senesi per ogni compagnia del Popolo, come imposto da questa rubrica, ma equivaleva alla metà della somma dovuta per l'affitto del ridotto.

²²¹ Vedi *Infra*, Capitolo IV, pp. 125-126; *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella X, pp. 191-192; *Infra*, Appendice documentaria, docc. X-XI, pp. 260-264.

3. *Prima dei carnaioli: una rivolta dimenticata e la necessità di difesa dei Nove*

Di grande importanza per la storia di Siena e per gli sviluppi del governo dei Nove fu la famosa rivolta dei carnaioli, giudici e notai del 26 ottobre 1318, mentre nessuno studioso è a conoscenza di un altro tumulto che avvenne nel Campo nel primo semestre del 1316. Sicuramente la perdita del registro del Consiglio Generale relativo a tali mesi e l'assenza di un qualunque accenno a questo evento in tutte le cronache e le *historie* senesi non hanno favorito fino a ora la sua scoperta.

Dalla delibera di un'assemblea del Consiglio Generale del 5 luglio 1316 vediamo come nel giugno precedente alcuni saggi cittadini avevano redatto degli ordinamenti relativi alla sicurezza dei Nove durante il bimestre di governo. Purtroppo tali provvedimenti non sono riportati e, al momento, non mi è stato possibile ritrovarli in altri fondi archivistici. L'unica disposizione trascritta dal notaio delle Riformazioni nella stesura di questo documento consiliare impone ai Nove appena entrati in carica di indire entro otto giorni una riunione del Consiglio Generale, alla quale avrebbero dovuto prendere parte anche gli ufficiali delle compagnie del Popolo e i centocinquanta uomini di Radota (cioè altri cittadini vicini al governo scelti nello stesso numero per ciascuno dei Terzieri). In essa si sarebbero dovute proporre le modalità organizzative della propria difesa durante il mandato d'ufficio e ascoltare i consigli degli intervenuti²²².

La causa scatenante dello sconosciuto tumulto del primo semestre del 1316 fu molto probabilmente l'ingente spesa che le finanze senesi dovettero sostenere per organizzare l'opposizione prima ad Arrigo VII e poi, alla sua morte, a Ugucione della Faggiola a capo dello schieramento ghibellino. Inoltre, l'arrivo imperiale aveva riacceso gli animi dei diversi signori della Maremma e dei fuoriusciti filoghibellini, i quali erano insorti contro il governo guelfo di Siena. Soprattutto nell'inverno a cavallo tra 1315 e 1316, a seguito della vittoria ghibellina ottenuta a Montecatini il 29 agosto 1315, la pressione divenne insostenibile. Nel gennaio del 1316 il membro di una famiglia esiliata, Ranieri di Ruffredo Incontri, attaccò il castello di Pari uccidendo alcuni uomini, facendone prigionieri altri e depredando il bestiame²²³. Allora Siena fu costretta a spendere 1.300 lire senesi per l'invio di un esercito

²²² *Consiglio Generale*, 87, cc. 32v-33r, 34r-35r (5 luglio 1316).

²²³ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 357.

composto da circa 1.500 armati tra balestrieri e fanti guidato dal podestà Bernardino conte di Cunio²²⁴, il quale per tale semestre fu nominato anche capitano di guerra²²⁵.

Alla fine di marzo il contado senese subì nuovi disordini in seguito all'attacco condotto dagli Aldobrandeschi di Santa Fiora nei confronti di Monticchiello, che fu depredata²²⁶. Molto probabilmente fu quando Siena iniziò a formare un esercito per attuare la controffensiva che il governo vide riversarsi nel Campo alcuni tumultuosi che si scontrarono con i berrovieri del podestà gridando in opposizione all'invio dell'esercito contro i nemici che sono in Maremma²²⁷. A capo di tale sommossa vi erano Simone di Andrea Manetti, Bencino di Lapo da Firenze, Vannuccio de la Gobbina, Todano di Neri, Poio di Orlanduccio, Ghino di Simone da Mensano, Pietro di Figlio chiamato "Cappellario", Vanni di Bonaiuto chiamato "Vanni Cuoco" e Uccio di Vitale²²⁸.

Come detto in precedenza, la mancanza del registro del Consiglio Generale relativo a questo semestre e l'assenza di qualunque riferimento nelle cronache rende difficile ricavare ulteriori informazioni riguardo a questo tumulto, ma sicuramente i suddetti uomini che lo guidarono furono condannati in contumacia dal podestà alla decapitazione. Il 20 luglio 1316, infatti, nell'assemblea del Consiglio Generale fu letta la richiesta di grazia avanzata da loro al fine di evitare la pena capitale²²⁹. In tale supplica essi spiegavano che per paura non si erano presentati al cospetto del principale ufficiale comunale a seguito delle accuse²³⁰, adducendo come spiegazione che il podestà era irato con loro a causa degli scontri avuti con i propri berrovieri e che quindi non avrebbe seguito una giusta strada giudiziaria. Non a caso, infatti, tale istanza fu presentata ai Nove il 14 luglio precedente, essendo terminata la carica e il sindacato del podestà Bernardino conte di Cunio il 10 luglio. Ascoltata tale richiesta dal Consiglio Generale, i condannati videro esaudite le loro suppliche, riuscendo non solo a evitare la morte, ma addirittura a vedere i loro nomi cancellati dal cosiddetto

²²⁴ *Biccherna*, 131, cc. 28v, 40r, 44v (28 gennaio, 28 febbraio e 2 marzo 1316).

²²⁵ *Ivi*, c. 28v (28 gennaio 1316). Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, p. 170.

²²⁶ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 358.

²²⁷ *Consiglio Generale*, 87, c. 54v (20 luglio 1316), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. V, pp. 217-221.

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ *Ivi*, cc. 54r-56v (20 luglio 1316).

²³⁰ Quasi tutti erano riusciti a scappare dalla città, ad eccezione di Todano di Neri, che fu l'unico ad essere arrestato. Vedi *Consiglio Generale*, 87, c. 55v (20 luglio 1316).

Libro delle Chiavi – uno dei volumi nei quali venivano registrate le condanne – senza dover pagare alcuna somma di denaro²³¹.

La decisione del Consiglio Generale è alquanto sorprendente, ma dobbiamo considerare che, secondo le parole del cronista Agnolo di Tura del Grasso, nei mesi precedenti si erano verificate molte divisioni tra la cittadinanza, situazione che a lungo andare avrebbe potuto minare il potere novesco e la libertà stessa del Comune. Nel marzo del 1316, infatti, Ugucione minacciava di attaccare Siena proprio approfittando di tali dissensi interni, così verso la fine del mese fu convocata una riunione del Consiglio Generale alla quale presero parte sia i consiglieri sia tutti i nobili presenti in città. Proprio un Piccolomini, membro di una di queste Casate, intervenne nella discussione facendo un elogio dell'antica unione della cittadinanza senese, auspicando un ritorno alla concordia civica. Sentito tale consiglio, i Nove decisero di richiamare in città tutti i confinati e gli sbanditi, che sarebbero dovuti rientrare a Siena entro dieci giorni, cosa che accadde e che diede via libera alla stipulazione di numerose paci. Tale decisione spinse Ugucione a desistere dall'attaccare la città, «e così li Sanesi co' la loro unione caccioro il canpo e l'assedio de' loro nimici»²³². Essendosi verificato un simile evento a seguito della decisione di applicare delle paci, credo che i Nove non avrebbero desiderato ricreare nuove inimicizie e opposizioni a seguito della decapitazione di questi cittadini.

Grazie al sussidio della Tavola delle Possessioni mi è stato possibile ricostruire il variegato *status* sociale di alcuni di coloro che avevano guidato il tumulto. Da una carta di Biccherna risulta che al momento della sommossa essi fossero residenti tutti in quell'area cittadina denominata Vallepiatta²³³, nello specifico nel popolo di San Giovanni²³⁴, mentre al tempo della compilazione dei suddetti volumi (1318-21) alcuni di essi si erano spostati in altre zone della città²³⁵.

²³¹ *Ivi*, cc. 54r-56v (20 luglio 1316).

²³² AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 359-360; citazione a p. 360.

²³³ *Biccherna*, 533, c. 41r.

²³⁴ Solo Bencino di Lapo da Firenze risultava residente all'epoca del tumulto nel *popolo* di San Desiderio, il quale era comunque limitrofo a quello di San Giovanni. Vedi *Biccherna*, 533, cc. 41r, 42r-44r.

²³⁵ La «contrada» è un termine di denominazione topografica che prendeva il nome da una via, una piazza, una torre, un fondaco, una famiglia, una porta, una chiesa o, più in generale, da un qualunque particolare topografico. Il «popolo» era invece costituito dalla totalità degli abitanti di un territorio pertinente a una parrocchia, la quale spesso dava il nome al popolo stesso. La «Lira» era un'unità amministrativa su base territoriale utilizzata per la riscossione delle imposte e, per questo, raccoglieva al proprio interno solo il nome dei proprietari cittadini. Di norma all'interno di ogni popolo si ritrovano più Lire o, anche, parti di esse (ad eccezione dei popoli di San Vincenti, Magione del Tempio, San Bartolomeo, Castel Montone, San Pietro alle Scale e San Paolo, il territorio dei quali coincideva con

Il primo nominato nell'elenco dei condannati, Simone di Andrea Manetti, era membro di uno dei Casati magnatizi i cui componenti avevano divieto di assurgere alla carica di Novesco, essendo iscritto nelle liste magnatizie del 1277, del 1286 e della metà del Trecento²³⁶. Il membro più rappresentativo della famiglia Manetti fu sicuramente Orgese di Manetto, che nel 1229 fu «gonfalonarius militum» per il Terzo di Città²³⁷, ossia l'ufficiale che in guerra impugnava il gonfalone dei cavalieri del Comune del proprio Terzo di appartenenza²³⁸. Successivamente, nel secondo semestre del 1246 fu provveditore di Biccherna²³⁹; nel secondo semestre del 1252 fu castellano di Tintinnano²⁴⁰; accompagnò in diverse occasioni il podestà in missioni diplomatiche, come nell'ottobre del 1226, quando andò a Volterra, San Gimignano e Monte Voltraio per mettere concordia tra di loro²⁴¹, o nel dicembre del 1226, quando si recò a Poggibonsi²⁴², e nell'ottobre del 1229, quando risulta essere andato col podestà a conferire col vescovo di Chiusi per siglare la concordia tra Siena e Perugia²⁴³; fu, infine, ambasciatore per il Comune di Siena in diverse occasioni, come

una Lira). Secondo tale suddivisione, il popolo di San Giovanni, facente parte del Terzo di Città, comprendeva parte della Lira di Aldobrandino del Mancino, parte della Lira di Codenacci, parte della Lira di Galgaria, l'intera Lira dei Manetti, parte della Lira di San Giacomo ai Canonici, parte della Lira di San Pietro in Castelvecchio, parte della Lira di Stalloreggi di Fuori, parte della Lira di Stalloreggi di Dentro e le intere Lire di Vallepiatta di Sopra e di Vallepiatta di Sotto. Diversi volumi della Tavola delle Possessioni relativi a Lire di questo popolo sono andati purtroppo perduti (Codenacci, Stalloreggi di Fuori e Vallepiatta di Sopra). Il popolo di San Desiderio, nel quale nel periodo del tumulto risiedeva Bencino di Lapo da Firenze, inserito nello stesso Terzo, comprendeva invece parte della Lira di Codenacci, parte della Lira di Galgaria e parte della Lira di San Giacomo ai Canonici. Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie*, pref. di G. Cherubini, Firenze, edizioni clusf, 1977, pp. 10-13.

²³⁶ A. GIORGI, Quando honore et cingulo militie se hornavit cit., Tavola III, p. 179; *Ivi*, doc. VII, p. 202; *Ivi*, doc. VIII, p. 205.

²³⁷ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1229)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di G. Mengozzi, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1914, II, p. 180; A. GIORGI, Quando honore cit., Tavola III, p. 179.

²³⁸ G. MAZZINI, "Ad hoc ut exercitus sit magnus et honorabilis pro Comuni" cit., p. 162.

²³⁹ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1246)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Stab. Arti Grafiche Lazzeri, 1929, VI, p. 65.

²⁴⁰ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1252)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Liberati, Firenze, Olschki Editore, 1936, XIII, p. 149.

²⁴¹ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1226)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di G. Mengozzi, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1914, I, pp. 55-56.

²⁴² *Ivi*, p. 91.

²⁴³ *Libri dell'entrata e dell'uscita (anno 1229) cit.*, II, p. 148.

nel 1231 a Volterra²⁴⁴, nel giugno del 1248 a Grosseto²⁴⁵, nel 1250 a Massa Marittima e a Monteverdi²⁴⁶, nel 1251 nuovamente a Grosseto e in altre zone della Maremma²⁴⁷.

Di Simone di Andrea Manetti nella Tavola delle Possessioni non si trova traccia, ma nella Lira di Aldobrandino del Mancino risulta iscritto suo padre, Andrea di Simone Manetti, il quale possedeva un casamento²⁴⁸ nel popolo di San Giovanni del valore di ben 3.176 lire senesi 13 soldi e 4 denari²⁴⁹ e un'altra casa del valore di 86 lire 13 soldi e 4 denari, sempre nel popolo di San Giovanni, ma Lira dei Manetti²⁵⁰. Oltre a questi possedimenti in città, questo magnate possedeva numerose proprietà nel contado, specialmente nell'area di Monteroni e Sovicille, arrivando in totale ad avere un patrimonio fondiario e immobiliare del valore di 11.150 lire senesi²⁵¹, cosa che lo rendeva il più facoltoso dei residenti nella Lira di Aldobrandino del Mancino insieme al giudice Rinaldo di Neri di Servo²⁵², che invece possedeva un patrimonio di 12.695 lire senesi²⁵³.

²⁴⁴ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1231)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Lisini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1926, IV, p. 177.

²⁴⁵ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1248)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Tipografia Combattenti, 1932, VIII, p. 88.

²⁴⁶ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1249-50)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Tipografia Combattenti, 1933, X, p. 103.

²⁴⁷ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1251)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena, pref. di A. Liberati, Firenze, Olschki Editore, 1935, XII, p. 93.

²⁴⁸ Il «casamentum» era un insieme di diversi edifici connessi tra loro che spesso facevano capo a un palazzo che ne rappresentava il fulcro. Questa tipologia di costruzione apparteneva alle famiglie più abbienti e appartenenti alla nobiltà cittadina. Il valore di un casamento oscillava normalmente tra le 1.000 e le 7.000 lire senesi, con punte per quello degli Accarigi (valore di 9.500 lire senesi) nel popolo di San Cristoforo e quello dei Salimbeni (valore di 18.000 lire senesi) nel popolo di San Donato, mentre in pochissimi casi erano del valore di 200 e 700 lire senesi. Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., pp. 96-97.

²⁴⁹ *Estimo*, 100, c. 6r. Questo dei Manetti risulta essere il casamento di maggior valore nel popolo di San Giovanni, dove in totale se ne contavano cinque, del valore compreso tra le 1.116 lire senesi di quello di Toro di Ildibrandino e le 3.176 lire senesi di quello, appunto, dei Manetti. Gli altri tre casamenti erano di proprietà di Masso di Ranuccio (valore 1.266 lire 13 soldi e 4 denari), di Fazino, Nese di Grazia e Mino degli Ughetti (valore 2.080 lire) e di Massima, vedova di Gianello Tolomei (valore 2.066 lire 13 soldi e 4 denari). Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., p. 117 e nota.

²⁵⁰ *Estimo*, 100, c. 6r.

²⁵¹ *Ivi*, cc. 1r-6v.

²⁵² Il più ricco, dopo i due cittadini suddetti, che viveva in questa lira era Minuccio di Scotto Papini, che però aveva possedimenti del valore di 4.862 lire senesi, ben lontano dalla cifra gestita dei primi due. Vedi P. LORENZINI, *I proprietari delle "libre" di San Pellegrino, San Paolo, Aldobrandino del Mancino e Aldobrandino Manetti*, in *I proprietari di beni immobili e di terre a Siena intorno al 1320 (dalla "Tavola delle Possessioni")*, a cura di G. Cherubini, "Ricerche Storiche", n.s., V (1975), p. 371.

²⁵³ *Estimo*, 100, cc. 7r-14r.

Un altro condannato per il tumulto, Vannuccio de la Gobgina, nonostante non facesse parte del ceto magnatizio come il precedente possedeva ugualmente un alto patrimonio immobiliare e fondiario, il cui valore era di 1.338 lire senesi e che comprendeva ben tre case nel popolo di San Giovanni e Lira di Vallepiatta di Sotto e diversi appezzamenti di terreno nella curia di Monteroni²⁵⁴.

Molto meno abbienti erano gli altri cittadini che avevano guidato il tumulto: Bencino di Lapo da Firenze, che di mestiere faceva il cuoiaio²⁵⁵, nel 1318 risulta allirato nel popolo e Lira di San Marco, dove possedeva solo la metà di una casa e di una piazza del valore di 48 lire senesi 6 soldi e 8 denari²⁵⁶; Poio di Orlanduccio, di professione fabbro, era allirato nella lira di San Maurizio di Dentro a lato della chiesa, ma molto probabilmente viveva ancora nella casa paterna o in un locale affittato, in quanto risulta in possesso solamente di un appezzamento di terra nella curia di Torri, nei pressi di Sovicille, del valore di 72 lire senesi e 5 soldi²⁵⁷; Vanni di Bonaiuto, chiamato “Vanni Cuoco”, potrebbe invece corrispondere a quel Giovannino di Bonaiuto allirato nel popolo e Lira di San Vincenti, il quale possedeva nel popolo di Capraia, sempre nei pressi di Sovicille, un appezzamento di terra sia con vigna che senza del valore di 130 lire senesi²⁵⁸.

Non mi è stato possibile reperire delle testimonianze su Todano di Neri, del quale si sa solo che svolgeva la professione di orafo²⁵⁹, su Ghino di Simone da Mensano, su Pietro di Figlio chiamato “Cappellario” e su Uccio di Vitale.

La mancanza di informazioni nella Tavola delle Possessioni riguardo alcuni di questi cittadini può suscitare ipotesi relative alla loro età, in quanto giovani e quindi appartenenti ancora al nucleo familiare paterno, o relative alla perdita dei suddetti

²⁵⁴ *Estimo*, 98, cc. 110r-111v.

²⁵⁵ *Biccherna*, 533, c. 41r.

²⁵⁶ *Estimo*, 107, c. 413r. Nel popolo di San Marco vi erano principalmente edifici di scarso valore economico, tanto che il 35,6% delle abitazioni era stimato a meno di 100 lire senesi e ve ne erano pochissime di valore superiore alle 400 lire senesi. Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., p. 116.

²⁵⁷ *Estimo*, 116, c. 211r. Il popolo di San Maurizio, del quale faceva parte la Lira di San Maurizio di Dentro a lato della chiesa, era sicuramente avvantaggiato rispetto ad altre zone cittadine – come il confinante popolo dell’Abbadia Nuova – per la presenza al suo interno di parte della Francigena e dell’area dove si svolgeva la fiera dei cavalli. Nonostante ciò avesse portato alla presenza di abitazioni di più alto valore rispetto alla vicina Abbadia Nuova, quello di San Maurizio non può definirsi un popolo ricco, con solo due case di valore maggiore alle 700 lire senesi. Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., pp. 119-120.

²⁵⁸ *Estimo*, 142, c. 157r. Il popolo e Lira di San Vincenti presenta, come la gran parte dell’area del Terzo di Camollia, una situazione alquanto desolante. Quasi la metà delle case poste in tale popolo, infatti, non superava il valore di 100 lire senesi e vi si ritrova una sola bottega, la quale era di proprietà di Toro di Guidone Paparoni. Vedi D. BALESTRACCI – G. PICCINNI, *Siena nel Trecento* cit., pp. 122-123.

²⁵⁹ *Biccherna*, 533, c. 41r.

registri sui quali erano censite alcune Lire del popolo di San Giovanni nelle quali, forse, erano iscritti. Sicuramente, sulla base dei possedimenti ritrovati per altri cittadini condannati dal podestà, quasi tutti avevano proprietà fondiarie nell'area compresa tra Monteroni e Sovicille, zona di passaggio dell'esercito per recarsi in Maremma e che forse aveva scatenato la loro ira provocando il tumulto.

La probabile giovane età dei rei²⁶⁰, la presenza tra loro di un membro del ceto magnatizio che poco tempo prima era stato riappacificato e l'inconcludenza dell'allarme causato, dato che l'esercito riuscì ugualmente a partire per la Maremma²⁶¹, potrebbero aver spinto il governo senese a essere indulgente e a non proseguire l'azione giudiziaria avviata dal podestà. Nonostante tale clemenza, si nota però come in realtà già due anni prima della rivolta dei carnaioli, giudici e notai supportati dai Tolomei e dai Forteguerra una frangia della popolazione fosse ostile al governo novesco, che fino a questo momento non aveva dovuto far fronte a grosse opposizioni.

4. La rivolta dei carnaioli, giudici e notai (26 ottobre 1318): una cesura nella storia del governo novesco

Se del tumulto del primo semestre del 1316 non si ha alcun riscontro in altri studi, diverso si dimostra l'interesse storiografico relativo alla rivolta del 26 ottobre 1318, che può vantare un'ampia bibliografia curata da Valentina Costantini²⁶².

²⁶⁰ La giovane età come scusante per determinati atteggiamenti era già stata utilizzata tempo prima dal governo novesco. Nel luglio del 1304, infatti, alcuni giovani che avevano assaltato la casa del ghibellino Neri Pagliaresi in seguito a una vittoria guelfa videro commutare la propria pena dal bando a una semplice multa per aver turbato la quiete pubblica, cosa consigliata dalla Signoria e accettata dal Consiglio Generale in quanto a tale fatto non era seguito alcun evento nefasto (omicidio, incendio, saccheggio, etc...). Vedi W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 245 e nota; D. WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, pref. di M. Ascheri, ed.it., Siena, Nuova Immagine Editrice, 2003, p. 131.

²⁶¹ Il Comune di Siena, infatti, riuscì a inviare in Maremma 351 balestrieri cittadini capitanati dal podestà. Vedi *Biccherna*, 131, cc. 96r, 99r (26 e 30 giugno 1316).

²⁶² Di principale importanza è V. COSTANTINI, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa, Pacini Editore, 2018, pp. 279, volume affiancato da diversi suoi articoli su questa rivolta e sull'Arte dei macellai («carnaioli») in generale: V. COSTANTINI, *Siena 1318: la congiura di «carnaioli», notai e magnati contro il governo dei Nove*, "Studi Storici", LII/1 (2011), pp. 229-252; EADEM, *Corporazioni cittadine e popolo di mercanti a Siena tra Due e Trecento. Appunti per la ricerca*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXX (2013), pp. 98-133; EADEM, *Tra lavoro e rivolta. I carnaioli nello specchio del Costituto del 1309-10*, in *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-10*, a cura di N. Giordano e G. Piccinni, Atti del Convegno (Siena, 28-30 aprile 2010), Pisa, Pacini Editore, 2014, pp. 219-247; EADEM, *Macellai in armi nelle città medievali. Note per un'indagine comparata*, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", CXVIII (2016), pp. 249-289; EADEM, *On a red line across Europe. Butchers and rebellions in fourteenth century Siena*, "Social History", XLI/1 (2016), pp. 72-92.

Il rapporto tra il governo senese e i carnaioli fu sempre altalenante. Dalla prima attestazione di questa Arte nell'estate del 1212, quando i suoi due rettori Bono di Accorso e Ildibrandino furono tra i rappresentanti che sottoscrissero il giuramento di fedeltà tra Siena e Asciano, fino a quasi tutto il 1259 essa fu sempre in primo piano nella politica cittadina, soprattutto dal punto di vista finanziario, tanto che molti membri della Corporazione risultano nelle liste dei consiglieri che prendevano parte alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio del Popolo. A partire dall'8 dicembre 1259, i rapporti cominciarono a deteriorarsi, quando il Consiglio Generale si riunì e discusse contro le malefatte dei carnaioli riguardo al mercato della carne e del bestiame, permettendo al governo di causare ingerenze in questo commercio fino ad allora gestito totalmente dai macellai. Il governo dei Ventiquattro, infatti, propose l'eliminazione dal Breve dei carnaioli di tutti quei capitoli relativi al rifornimento di bestiame, la soppressione della carica interna di auditore che aveva competenza sulle cause civili e l'apertura di trenta macellerie comunali che fossero libere dal controllo dell'Arte. Tali pareri non andarono a buon fine, essendovi state diverse opposizioni tra le quali quella di Provenzano Salvani, ma ormai era chiaro che si era verificata una prima rottura tra il governo e i membri di quest'Arte²⁶³.

Nell'ottobre del 1284 si ebbe così la prima soppressione dell'Arte dei carnaioli, forse a causa di una probabile rivolta che i suoi membri stavano preparando a discapito del governo, che aveva intrapreso una vera e propria marginalizzazione politica dei macellai²⁶⁴. Con la fine degli anni Ottanta del XIII secolo e la nascita del governo dei Nove, però, i rapporti tra governatori e Arte sembrarono ristabilirsi. Il nuovo direttivo comunale, infatti, tentò immediatamente di riabilitare la Corporazione dei carnaioli, così che il 28 ottobre 1288 questa riuscì a far compilare un nuovo Statuto²⁶⁵, ma nonostante ciò lo Statuto del Comune non vide cancellata al suo interno la rubrica relativa alla messa al bando di questa Arte, in modo tale da poter continuare a vigilare prontamente su di essa²⁶⁶. La riabilitazione dell'Arte dei carnaioli, però, durò poco tempo, in quanto già dal dicembre del 1292 il governo iniziò a convocare sempre più assemblee del Consiglio Generale per discutere sulle

²⁶³ V. COSTANTINI, *Carni in rivolta* cit., pp. 59-60.

²⁶⁴ *Ivi*, pp. 61-62.

²⁶⁵ *Statuto dell'Università ed Arte dei Carnajuoli della città di Siena (1288-1361)*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato di Siena*, a cura di F.L. Polidori, Bologna, Gaetano Romagnoli editore, 1863, I, pp. 67-125.

²⁶⁶ V. COSTANTINI, *Carni in rivolta* cit., p. 66.

azioni dei suoi iscritti; nel maggio del 1296 le fu vietato di eleggere dei propri ufficiali; infine, nel dicembre del 1298, i macellai vennero esclusi ufficialmente da qualunque azione diplomatica, vedendo poi nuovamente bandita la loro Arte entro la fine del 1300²⁶⁷.

Agli inizi del Trecento la situazione politica interna alla città era abbastanza stabile, con il governo novesco impegnato nella guerra prima contro Arrigo VII di Lussemburgo e poi con i ghibellini guidati da Ugucione della Faggiola. Questo fino al 1316 quando, come già detto, scoppiò il tumulto contro l'invio dell'esercito in Maremma e la necessità dell'organizzazione di una difesa dei Nove. Il 1318, invece, cominciò in maniera abbastanza turbolenta: il 12 febbraio fu organizzato in occasione del Carnevale un gioco delle *pugna* nel Campo, il quale a poco a poco degenerò, tanto che le due fazioni lo trasformarono in una *sassaiola*, così che il podestà e i Nove furono costretti a ordinare la fine del gioco e la dispersione della folla. I giocatori, tuttavia, non obbedirono, tanto che il podestà fu costretto a scendere in piazza con i suoi armati temendo una rivolta, che iniziò proprio con un lancio di pietre contro di lui e la sua *familia*, della quale alcuni membri rimasero feriti. Solo il sopraggiungere della sera pose termine allo scontro, il cui bilancio fu di 10 vittime e più di 100 feriti, cosa che causò l'inizio di nuove inimicizie tra i cittadini²⁶⁸.

Questa del febbraio fu solo una delle avvisaglie di una possibile rivolta che parte della popolazione stava covando contro i Nove e, infatti, nell'estate gli indizi di un possibile tumulto aumentarono. Verso la fine di maggio Massa Marittima aveva occupato il castello di Gerfalco, fondamentale per il controllo senese sulle colline metallifere, così che il 3 giugno il Consiglio Generale decise di seguire il consiglio avanzato da Sozzo di Deo Tolomei, secondo il quale si sarebbe dovuto insignire il capitano del Popolo anche della carica di capitano di guerra per guidarne la riconquista²⁶⁹, nomina che fu confermata il 7 giugno²⁷⁰. Inoltre, per quella che sembra essere stata la prima volta nella sua storia, Siena organizzò un esercito suddiviso non per Terzi bensì per Arti: da una carta della Biccherna, infatti, risulta l'invio di 400 fanti suddivisi fra iscritti all'Arte della Lana (200), all'Arte del fuoco (100) e all'Arte

²⁶⁷ *Ivi*, pp. 67-68.

²⁶⁸ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 369-370.

²⁶⁹ *Consiglio Generale*, 90, cc. 132r-133v (3 giugno 1318).

²⁷⁰ *Ivi*, cc. 137v-138v (7 giugno 1318).

dei carnaioli (100), ai quali furono aggiunti anche 421 balestrieri delle compagnie del Popolo²⁷¹.

L'invio di questo esercito contro Massa Marittima si concluse però con un nulla di fatto, in quanto a un mese esatto dall'inizio delle ostilità il Comune maremmano avanzò una richiesta di pace ai Nove, che fu accolta²⁷². Al ritorno in città dell'esercito senese, il 21 luglio esso si rivoltò contro il capitano del Popolo, che a fatica riuscì a sedare la sommossa²⁷³. Secondo Valentina Costantini, la vera causa di questo tumulto non scaturì dalla frustrazione dei fanti che, tornando in città senza aver avuto occasione di aver saccheggiato Gerfalco si rivoltarono contro i governatori, bensì fu una vera e propria congiura²⁷⁴. Il 2 agosto il podestà iniziò a inquisire contro tale evento dopo aver sospeso l'attività della sua Curia²⁷⁵, cosa permessa in caso di rivolta secondo alcuni ordinamenti ratificati dal Consiglio Generale il 15 ottobre 1311²⁷⁶.

Nel settembre del 1318 il malcontento che già attanagliava i carnaioli coinvolse anche i giudici e i notai. Una loro delegazione, infatti, avanzò ai Nove la proposta di un allargamento della base politica, ma il governo rispose a tale richiesta con la soppressione dell'Arte, utilizzando come pretesto l'erosità dei prezzi richiesti per i propri servizi²⁷⁷. Vista tale reazione, i notai sospesero collettivamente la loro attività, smettendo di redigere qualunque tipologia di documento, così che il 9 ottobre il Consiglio Generale fu costretto a riunirsi per poter contrastare questa situazione di stallo. Vecchietta Accarigi intervenne nella discussione proponendo di concedere altri giorni ai notai perché riprendessero il lavoro, in alternativa si sarebbe nuovamente riunito il Consiglio Generale per agire di conseguenza²⁷⁸. Quello che potremmo definire come uno "sciopero" però continuò, così il governo fu costretto a riabilitare l'Arte annullando la decisione presa nel mese precedente²⁷⁹. I notai a questo punto ripresero le attività, ma ciò nonostante la situazione rimaneva alquanto tesa, tanto da esplodere in rivolta appena una settimana dopo. Il cronista Agnolo di Tura del Grasso così riporta l'inizio dello scontro e i suoi *leader*:

²⁷¹ *Biccherna*, 135, c. 72v (29 luglio 1318).

²⁷² *Consiglio Generale*, 91, cc. 40v-42r (7 luglio 1318).

²⁷³ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 371-372.

²⁷⁴ V. COSTANTINI, *Carni in rivolta* cit., p. 29.

²⁷⁵ *Consiglio Generale*, 91, cc. 66r-68r (2 agosto 1318).

²⁷⁶ *Statuti*, 15, cc. 458v-459r (15 ottobre 1311).

²⁷⁷ *Statuti*, 17, cc. 377r-378v (13 settembre 1318); AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 372.

²⁷⁸ *Consiglio Generale*, 91, cc. 116v-117v (9 ottobre 1318).

²⁷⁹ *Ivi*, cc. 126r-127r (19 ottobre 1318).

E in questa congiura v'erano i detti giudici e notari: e con loro ordine con certi grandi di Siena e con carnaiuoli. E li capi di questa congiura erano questi: de' notari erano i capi *ser* Feo Gratia e *ser* Pino Beneincasa d'Asciano e *ser* Antonio d'Asciano e *ser* Tura Forte, co' molti altri notari, e *misser* Antonio di *misser* Ricovaro giudice d'Asciano; de' carnaiuoli n'era capo Cione di Vitaluccio carnaiuolo; de' Talomei n'era capo *misser* Sozo Dei de' Talomei e *misser* Deo di *misser* Guccio Guelfo de' Talomei e *misser* de l'Incontri e Gabriello di Speranza de' Fortegueri.

I giudici e notari e carnaiuoli e altri di loro lega con molti di loro seguaci popolari minuti e con altri di loro congiurati di Siena venero con romore armati di coraze e cappelli d'acciaio e altre armi da battaglia; e aveano di molte scuri. Venero a la bocha del Casato dicendo: «Rompiano le catene e rompiano la porta del palazzo de' Nove e le loro case e buttighe e di certi altri ricchi».

E questo fu a di 26 d'ottobre in giovedì, el dì di San Simone e Giuda. E gridavano: «Muoia i Nove e viva il popolo!»²⁸⁰.

I Nove, avendo sentore del malcontento e informati già da tempo di un possibile tumulto, non si fecero trovare impreparati: ben 76 balestrieri erano appostati alle finestre del loro palazzo²⁸¹; il capitano Pietro di Ranucciolo da Alviano, insieme a 93 dei 100 berrovieri del Comune, era nel Campo per fungere da prima difesa contro l'attacco²⁸², affiancato da 5 connestabili con le proprie schiere a cavallo²⁸³. Ma non era tutto, perché furono tratti in città anche i 264 fanti della Valdichiana guidati da Guglielmo di Cono da Monticchiello²⁸⁴, assoldati per andare a Genova al servizio di Roberto d'Angiò²⁸⁵; anche alcuni berrovieri del maggior sindaco, che di solito non prendevano parte a tali mischie, in questa occasione «posuerunt corpus eorum ad defensionem pacifici status Comunis Senarum ad destruendum rebelles Comunis Senarum»²⁸⁶. Lo scontro fu brutale e causò un gran numero di morti e feriti²⁸⁷ e danni alle infrastrutture, tanto che la Biccherna dovette pagare 348 lire senesi a Chele di Mocalello, operaio del Comune, per la riparazione del palazzo dei Nove, delle camere

²⁸⁰ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 372. Sui *leader* di tale rivolta si veda V. COSTANTINI, *Carni in rivolta* cit., pp. 31-32, mentre per un quadro più completo riguardo ai rivoltosi coinvolti si veda *Ivi*, Tabella 1, pp. 221-227.

²⁸¹ *Biccherna*, 135, cc. 92r, 95r (31 ottobre e 14 novembre 1318).

²⁸² *Ivi*, c. 90v (31 ottobre 1318).

²⁸³ *Ivi*, c. 91r (31 ottobre 1318).

²⁸⁴ *Ivi*, c. 107r (31 dicembre 1318).

²⁸⁵ Questi fanti erano suddivisi in 4 bandiere capitanate da Vanni di Cono da Monticchiello, Balduccio di Franceschino da Torrita, Muccio da Montepulciano e Buoso di Orso da Chianciano. Vedi *Biccherna*, 135, cc. 90v-91v (31 ottobre 1318).

²⁸⁶ *Ivi*, cc. 98v, 110r (2 e 31 dicembre 1318).

²⁸⁷ In seguito allo scontro la Biccherna pagò 5 lire senesi e 16 soldi a maestro Orlando, medico del popolo di San Giorgio, il quale curò i *famuli* rimasti feriti durante la sommossa. Vedi *Biccherna*, 135, c. 90r (31 ottobre 1318).

del podestà, del capitano del Popolo e del maggior sindaco e delle carceri e per il rafforzamento delle castelle e delle porte cittadine, più altre spese utili per la sicurezza²⁸⁸.

Sedata la rivolta con l'uccisione, l'arresto o la fuga di molti congiurati, quest'ultima opzione sfruttata specialmente dai magnati che attendevano – radunati a cavallo nella piazza prospiciente la chiesa di San Cristoforo – di intervenire nella mischia, la reazione governativa non si fece attendere. Innanzitutto i Nove provvidero a difendere le loro persone, decretando che chiunque avesse osato attaccare in futuro i governatori in carica nel bimestre settembre-ottobre 1318 sarebbe stato punito, assoldando per ciascuno di essi un paio di armati che avrebbero svolto il ruolo di guardia del corpo²⁸⁹, per poi nel corso del tempo ufficializzare le condanne inflitte ai rivoltosi²⁹⁰, la distruzione dei loro beni²⁹¹ e la soppressione delle Arti dei giudici e notai e dei carnaioli²⁹². Soprattutto i carnaioli ebbero la peggio, in quanto oltre al divieto di possedere un proprio Statuto e di fare riunioni fu decretato che in perpetuo nessuno di essi avrebbe potuto vivere o avere bottega all'interno del Campo o nei vicoli che sbucavano in esso e nelle vie circostanti, mentre in ogni contrada della città non vi potranno essere più di 4 loro botteghe²⁹³.

Oltre a questi provvedimenti di carattere politico e sociale, i Nove resero anche la città un coacervo di soldati. Innanzitutto confermarono la presenza dei balestrieri all'interno del loro palazzo anche per i mesi di novembre e dicembre del 1318²⁹⁴ e richiesero ai governatori di Monticiano l'invio di aiuti per poter mantenere il pacifico stato della città, così che questi mandarono 41 fanti²⁹⁵. Il capitano del Popolo, Rolandino di Niccolò Galluzzi da Bologna, entrato in servizio il 1° novembre 1318 con un seguito di 2 cavalieri e 10 berrovieri²⁹⁶, il 16 novembre venne insignito anche dell'ufficio straordinario di «capitano di custodia della città»²⁹⁷, vedendosi aggiungere poco dopo ai suddetti *famigli* ulteriori 10 cavalieri e 200 berrovieri che

²⁸⁸ *Ivi*, c. 108r (31 dicembre 1318).

²⁸⁹ *Statuti*, 18, cc. 408r-409v (30 ottobre 1318).

²⁹⁰ *Ivi*, cc. 410r-146v (21 novembre 1318).

²⁹¹ *Biccherna*, 135, c. 108r (31 dicembre 1318).

²⁹² V. COSTANTINI, *Carni in rivolta* cit., pp. 34-35.

²⁹³ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 105v-106r (Novembre 1318).

²⁹⁴ *Biccherna*, 135, c. 105r (31 dicembre 1318).

²⁹⁵ *Consiglio Generale*, 92, cc. 137v-138r, 141v, 142v-143r (19 ottobre 1319).

²⁹⁶ *Consiglio Generale*, 91, cc. 10v-12r (1° novembre 1318); *Biccherna*, 537, c. 24v.

²⁹⁷ *Biccherna*, 135, c. 103r (29 dicembre 1318); *Biccherna*, 137, cc. 88v, 98v, 102v (9 febbraio, 24 marzo e 19 aprile 1319).

avrebbero dovuto prestare servizio in orario serale²⁹⁸. Oltre all'alto numero degli armati da lui dipendenti, ciò che deve attirare la nostra attenzione è il luogo di provenienza di questo capitano del Popolo: Bologna. Innanzitutto, la maggior parte dei podestà e dei capitani del Popolo che ricoprirono questi uffici a Siena provenivano da città dell'area umbro-marchigiana, specialmente da località di importanza pari o inferiore ad essa (Gubbio, Camerino, Città di Castello, Assisi). William Bowsky ha notato che dei circa 140 podestà che ricoprirono l'ufficio durante il governo dei Nove, nessuno proveniva da Firenze e Perugia, mentre solo in poche occasioni essi erano originari di città di potenza pari o superiore: Bologna ne fornì tre²⁹⁹, mentre Pistoia, unica tra le città toscane, appena due³⁰⁰. In tutte queste occasioni Siena stava attraversando periodi piuttosto difficoltosi: i podestà bolognesi si trovarono ad affrontare l'inizio della discesa in Italia di Arrigo VII, gli scontri con i ghibellini capitanati da Ugucione della Faggiola e la possibilità di una discesa in Italia di Giovanni di Lussemburgo; i podestà pistoiesi fronteggiarono gli anni a ridosso della Peste Nera, durante i quali c'era grande difficoltà nel trovare uomini capaci³⁰¹.

Anche sulla scelta della provenienza dei capitani del Popolo il governo novesco era molto scrupoloso: Bologna ne fornì sei³⁰²; Perugia due³⁰³; Roma uno solo³⁰⁴.

Oltre alla sua provenienza, dobbiamo tener conto che il Galluzzi era stato podestà di Firenze nel 1316, collaborando con il bargello Lando Bicci da Gubbio nell'emanare dei provvedimenti particolarmente rigidi affinché il Comune fiorentino

²⁹⁸ *Biccherna*, 135, c. 103r (29 dicembre 1318). Questi 10 cavalieri e 200 berrovieri furono in attività dal 9 dicembre 1318 al 9 gennaio 1319, per poi diminuire a 6 cavalieri e 123 berrovieri dal 9 gennaio al 9 febbraio 1319 (vedi *Biccherna*, 137, c. 88v [9 febbraio 1319]) e, ulteriormente, a 6 cavalieri e 62 berrovieri dal 9 febbraio sino alla fine del suo mandato, il 30 aprile 1319 (vedi *Biccherna*, 137, cc. 98v, 102v [24 marzo e 19 aprile 1319]).

²⁹⁹ Guglielmo Guidofanni nel secondo semestre del 1310, Bertolino da Sala nel primo semestre 1315 e Ferrino Galluzzi nel primo semestre del 1332. Vedi *Archivio del Consiglio Generale* cit., pp. 107, 108, 110.

³⁰⁰ Angelo di Datuccio per entrambi i semestri del 1349 e Bocca Rossi per entrambi i semestri del 1354. Vedi *Archivio del Consiglio Generale* cit., pp. 112, 113.

³⁰¹ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., pp. 63-64.

³⁰² Enrico Mezzovillani nel semestre 1° novembre 1292-30 aprile 1293, Cervo Boattieri per ben tre semestri compresi tra il 1° novembre 1296 e il 30 maggio 1298, Dinadamo Simopizzoli nel semestre 1° maggio-31 ottobre 1300 e il suddetto Rolandino di Niccolò Galluzzi per il semestre 1° novembre 1318-30 aprile 1319. Vedi *Archivio del Concistoro* cit., pp. 518, 519, 522.

³⁰³ Giacomo Giacani nel semestre 1° giugno-31 ottobre 1295 e Paolo di Guido Baglioni nel semestre 1° maggio-31 ottobre 1318. Vedi *Archivio del Concistoro* cit., pp. 519, 522.

³⁰⁴ Pietro Randolfi nel semestre 1° novembre 1325-30 aprile 1326. Vedi *Archivio del Concistoro* cit., p. 523.

rimanesse fedele alla fazione guelfa e angioina³⁰⁵. Detto ciò, la scelta di affidare l'incarico a tale personaggio in questo particolare periodo per la storia dei Nove, deve essere sintomatico del momento precario che il governo stava attraversando.

Dopo aver preso provvedimenti contro i rivoltosi e aver organizzato la difesa militare, i Nove compresero che si sarebbe dovuta riorganizzare anche la politica governativa della città, magari allentando la morsa che la loro fazione aveva su di essa in modo tale da evitare nuove rivolte. Così il 6 dicembre 1318 fu convocata una riunione del Consiglio Generale nella quale fu chiesto ai consiglieri di votare la fiducia al governo mercantile o di avanzare proposte per una riforma del sistema politico che avrebbero portato a un allargamento dell'accesso alla Signoria, come richiesto dai giudici e notai nel settembre precedente. In seguito a un'accesa discussione, il governo novesco uscì rafforzato e compatto da questa assemblea, dato che ottenne il beneplacito per continuare a governare come al solito. Tale autorizzazione venne avanzata da Benuccio di Benuccio Salimbeni, sostenuta anche da altri membri di importanti Casati, come Nello di Mino Tolomei e Cione di Ghino Saracini. Solamente un membro dei Piccolomini, Cione di Alamanno, consigliò in favore dell'allargamento della base politica, ma il Consiglio Generale decretò di lasciare il governo comunale in mano ai mercanti con 298 voti favorevoli e 140 contrari³⁰⁶. Tale volontà scaturita dal Consiglio Generale credo sia dovuta alla modalità di governo che i Nove avevano impostato nei confronti dei magnati: l'assenza di una vera e propria legislazione antimagnatizia³⁰⁷, con la presenza di sole liste di quei Casati che non potevano accedere alla Signoria come, del resto, anche gli altri appartenenti al Popolo non afferenti all'Arte della Mercanzia, e la mancata espulsione delle famiglie ghibelline se non in particolari convergenze storiche³⁰⁸

³⁰⁵ G. TAMBA, *Galluzzi, Rolandino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1998, LI, p. 772. Sulle modalità di governo tenute a Firenze da Lando Bicci da Gubbio si veda G. VILLANI, *Nuova Cronica* cit., II, libro X, pp. 278-280, 282-284; L. TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 15-17 settembre 2010), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 14-15.

³⁰⁶ *Consiglio Generale*, 91, cc. 139v-141v (6 dicembre 1318); AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 373.

³⁰⁷ Vedi *Supra*, Capitolo I, pp. 35-37.

³⁰⁸ Esempi di espulsione delle famiglie ghibelline avvennero durante la spedizione imperiale di Arrigo VII di Lussemburgo e le campagne militari di Uguccione della Faggiola. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 318, 344; ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., pp. 93, 101; ANONIMO SENESE, *Frammento di cronaca senese di anonimo (1313-1320)*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti ("Rerum Italicarum Scriptores²", t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, p. 167.

potrebbe farci ipotizzare un tentativo dei mercanti di non inimicarsi eccessivamente i magnati, in modo tale da tenere sotto controllo sia i cittadini più abbienti, sia gli altri popolari che non avevano diritto di accedere al governo. Proprio nell'assemblea del 6 dicembre, infatti, i governatori videro i frutti di questa loro strategia, con i magnati stessi che si opposero a un cambiamento nella tipologia di governo pur di evitare che membri di Casati a loro nemici potessero prendere un maggior potere in città.

Il governo mercantile uscì quasi indenne dalla sanguinosa rivolta del 26 ottobre 1318, ma questa rappresentò certamente la prima, grande cesura della storia novesca e fu solo la prima delle minacce che i carnaioli tentarono di attuare contro i Nove. Nel febbraio del 1325, ad esempio, dietro delazione di un calzolaio³⁰⁹ fu scoperta dal governo una congiura che doveva essere attuata contro il governo per opera di due Tolomei, Agnolo di Granello e Niccolò di Corrado, che si allearono nuovamente con i carnaioli. Dopo aver svolto le indagini, i Nove incaricarono il podestà di arrestare i quattro carnaioli a capo della congiura, azione che andò a buon fine, mentre i due Tolomei riuscirono a fuggire. Gli arrestati confessarono le loro colpe, così il 16 febbraio 1325 furono decapitati, mentre i due Tolomei più altri quaranta artefici furono condannati negli averi e nella persona³¹⁰.

³⁰⁹ Che il delatore fosse un calzolaio ce lo dice Agnolo di Tura del Grasso, ma sicuramente un anonimo denunciò tale piano al governo, in quanto troviamo un pagamento di Biccherna del valore di 681 lire senesi 13 soldi e 4 denari a un informatore rimasto anonimo. Vedi *Biccherna*, 150, c. 19v (28 febbraio 1325). Sull'uso della delazione a Siena si veda R. MUCCIARELLI, *La delazione e la conservazione dello stato (Siena, 1311-1325)*, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", CXXII (2020), pp. 93-120.

³¹⁰ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 416-417; R. MUCCIARELLI, *I Tolomei* cit., p. 271.

Capitolo III

La piena maturità del governo novesco e la Peste Nera (1318-1348)

1. La custodia della città dalle balie al capitano di guerra

Tra la fine del XII e la metà del XIII secolo la guida dell'esercito comunale fu quasi sempre affidata al podestà e, dalla sua istituzione a metà Duecento, al capitano del Popolo, che spesso si alternavano in tale compito. Con la seconda metà del Duecento, invece, iniziò a diffondersi un nuovo ufficio, quello del capitano di guerra, che saltuariamente si ritrova in Piemonte e Lombardia dalla fine degli anni Settanta di questo secolo, per poi diffondersi in Toscana negli anni Ottanta e in Emilia a partire dal decennio successivo³¹¹.

Prima dell'istituzione di questa nuova carica che, come vedremo, diventerà una delle più importanti e potenti della Siena novesca, il governo senese nominava balie temporanee di cittadini quando si presentava la necessità di organizzare una campagna militare, uomini che poi si recavano in guerra al fianco dell'ufficiale comunale prescelto (podestà o capitano del Popolo) svolgendo in tal modo una funzione di consiglio di guerra, ma che gestivano anche la difesa cittadina durante l'assenza di uomini atti alle armi perché impegnati fuori dalla città. Il numero di membri di questi consigli variava in base alla decisione del Consiglio Generale, ma sempre in multipli di tre, per rappresentare equamente i Terzi cittadini.

Uno dei primi esempi della presenza di queste balie nella documentazione senese è databile agli inizi del 1275: il 20 febbraio di quell'anno, infatti, giunse notizia al Consiglio Generale dell'uccisione di Bernardino di Gherardo da Perolla da parte degli uomini di Prata di Maremma e di membri della famiglia Pannocchieschi d'Elci, ribelli del Comune di Siena³¹². Qualche giorno dopo un Consiglio ristretto composto dai Trentasei, dai capitani di Parte Guelfa e dai consoli della Mercanzia iniziò a discutere sulla necessità di intraprendere una campagna militare contro i rei di questo omicidio, così che fu decretata la nomina dei «Nove sopra l'esercito»³¹³ e si diede inizio all'*iter* da seguire prima di intraprendere una guerra, composto per Statuto da

³¹¹ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 85; D. WALEY, «*Condotte*» and «*Condottieri*» in *the Thirteenth Century*, "Proceedings of the British Academy", LXI (1975), p. 347.

³¹² *Consiglio Generale*, 20, c. 20r (20 febbraio 1275).

³¹³ *Ivi*, c. 27v (26 febbraio 1275).

tre votazioni distinte del Consiglio Generale al riguardo³¹⁴. Dopo che il Consiglio ebbe deliberato in favore della guerra, l'organizzazione dell'esercito venne affidata ai Nove prima ricordati, i quali ebbero l'incarico di raccogliere cavalli e soldati³¹⁵. Il 16 aprile 1275 era quasi tutto pronto per l'inizio delle ostilità, così il Consiglio Generale deliberò che: il podestà e i «Nove sopra l'esercito» avrebbero continuato ad attendere ai preparativi dell'esercito, nominando i capitani e i gonfalonieri dei cavalieri e dei fanti; si sarebbe poi dovuto indire un *parlamentum* durante il quale sarebbero stati consegnati i gonfaloni. Inoltre, il podestà avrebbe dovuto far giurare ai «Nove sopra l'esercito» di stare sempre al proprio fianco durante le operazioni belliche come previsto dal loro ufficio. Infine, i «Nove sopra l'esercito» erano tenuti a prendersi cura della modalità di custodia cittadina lasciando indicazioni su come si sarebbe dovuta svolgere nel periodo di assenza degli uomini in guerra³¹⁶. Un mese dopo tale decisione, ai «Nove sopra l'esercito» fu affidato anche il compito di prendere provvedimenti contro i disertori³¹⁷, sia coloro che non si fossero uniti all'esercito sia coloro che se ne fossero allontanati senza licenza, esigendone le condanne e procedendo contro di essi sino alla distruzione dei loro beni³¹⁸.

Una nuova balìa di cittadini nominati sulla gestione della guerra si ritrova poco dopo questo primo esempio, quando nel settembre del 1278 il Comune di Siena mosse guerra contro Neri da Sticciano e Bernardino e Bertoldo, signori del castello maremmano di Cinigiano³¹⁹. Il 12 settembre, dopo le tre canoniche deliberazioni, il Consiglio Generale decise di indire contro questi signori un esercito che sarebbe stato guidato dal podestà³²⁰. Il giorno seguente fu data facoltà ai Trentasei di nominare i «Quindici sopra l'esercito», ai quali sarebbero stati affidati gli incarichi di vigilare sulla preparazione dell'esercito, di ordinare e fare quanto fosse loro sembrato conveniente per ottenere denaro e per chiedere aiuti agli alleati e al vicario regio in

³¹⁴ Le votazioni del Consiglio Generale in favore della guerra contro Prata di Maremma e i Pannocchieschi d'Elci si ebbero il 27 e 28 febbraio e il 2 marzo 1275. Vedi *Consiglio Generale*, 20, cc. 28r-30v. Per una panoramica sulla decisione di intraprendere una campagna militare e sulla mobilitazione e sull'adunata dell'esercito si veda G. MAZZINI, "Ad hoc ut exercitus sit magnus et honorabilis pro Comuni" cit., pp. 144-154.

³¹⁵ *Consiglio Generale*, 20, cc. 34v-35r (16 marzo 1275).

³¹⁶ *Ivi*, cc. 53v-54r (16 aprile 1275).

³¹⁷ Sulla diserzione nell'esercito comunale senese si veda M. MERLO, *Renitenza alla leva a Siena tra il XIII e la prima metà del XIV secolo*, "Nuova Antologia Militare. Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare", II/5 (2021), pp. 53-72.

³¹⁸ *Consiglio Generale*, 20, cc. 57v-58r (16 maggio 1275).

³¹⁹ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 225.

³²⁰ *Consiglio Generale*, 22, c. 34r (12 settembre 1278).

Toscana, di porre all'ordine le «cinquantine» e i gonfalonieri³²¹. Tra i membri di questa balìa, formata da 5 uomini per Terzo, si ritrovano anche membri di Casati che solo un anno prima erano stati esclusi dal governo con la pubblicazione delle liste antimagnatizie: Ildebrandino del Mancino, Spinello Forteguerra, Bartolomeo Manetti, Gualtieri Rinaldini, Ranieri Pagliaresi, Orlando Malavolti e Ciampolo Salimbeni³²². Questo però non deve sorprenderci, in quanto ormai siamo ben consci che, seppure i magnati non avevano diritto ad assurgere alla Signoria cittadina, erano tuttavia molto utilizzati in altri ambiti governativi, come quelli finanziario, bellico e diplomatico³²³.

Con gli anni Ottanta del XIII secolo, come già detto, anche in Toscana si iniziò a diffondere l'ufficio del capitano di guerra, che, fino agli inizi del secolo successivo, si ritrova a Siena in alternanza con queste balie. William Bowsky afferma che il primo esempio senese di questa nuova carica si ebbe nel 1289 col marchese Oddo di Guido di Corrado di Colle, che erroneamente chiama Oddo Marchesi³²⁴ e sul quale mi soffermerò in seguito. Se è vero che Oddo fu il primo a Siena a essere indicato col titolo di «capitaneus guerre», in realtà già nell'estate del 1280 si ritrova un ufficiale che, seppur denominato in maniera differente, può essere considerato il primo capitano di guerra del Comune senese. Ricostruire il momento dell'introduzione di questa nuova figura tra gli ufficiali comunali senesi è alquanto difficoltoso. Il cronista Paolo di Tommaso Montauri, infatti, afferma che il 15 luglio 1280 i Senesi attaccarono Castiglione d'Orcia a seguito dell'alleanza dei ghibellini fuoriusciti con il conte Ildebrandino da Santa Fiora. Dopo un breve lasso di tempo, per paura di un attacco da parte del ribelle Niccolò di Bonifacio Buonsignori, l'esercito senese fu richiamato in città, dove ebbe uno scontro con i membri della famiglia Incontri, ai quali fu abbattuta la casa³²⁵. La cronologia fornitaci dal cronista, tuttavia, è errata, in quanto lo scontro e la distruzione dei beni di questa famiglia si ebbe il 21 maggio e non a luglio: la data risulta in una denuncia avanzata da Tuccio di Alessio, vicino di casa di Ruffredo Incontri, al quale in questa occasione fu

³²¹ *Ivi*, c. 35r (13 settembre 1278).

³²² *Ivi*, c. 35r (13 settembre 1278).

³²³ D. MARRARA, *I Magnati e il Governo del Comune di Siena dallo Statuto del 1274 alla fine del XIV secolo*, in *Studi per Enrico Fiumi*, Pisa, Pacini Editore, 1979, pp. 254-260; R. MUCCIARELLI, *Magnati e popolani. Un conflitto nell'Italia dei Comuni (secoli XIII-XIV)*, Milano, Mondadori, 2009, pp. 115-117.

³²⁴ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 86.

³²⁵ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 225.

rovinato il tetto dell'abitazione posta nella contrada di Postierla nel popolo di San Giovanni, in quanto uomini fedeli al Casato attaccato vi erano saliti iniziando a lanciare tegole contro coloro che erano al seguito del podestà nel tentativo di evitare la distruzione della dimora degli Incontri³²⁶. Questo documento di denuncia, unito ad altre testimonianze, ci porta ad anticipare la datazione della campagna militare contro Castiglion d'Orcia rispetto a quella fornitaci dal cronista. Innanzitutto abbiamo la presenza di pagamenti per questa campagna militare già nel primo semestre del 1280³²⁷, alla quale una nota di Biccherna del luglio dello stesso anno aggiunge che questo ufficio pagò ad Alberico Simonpizzoli da Bologna, podestà uscito di carica alla fine di giugno, 129 lire senesi per 43 giorni durante i quali fu in servizio nell'esercito senese contro questo castello³²⁸. Stando così i fatti, il podestà uscì a capo dell'esercito senese nella primavera del 1280, cosa che sembra confermata anche da Robert Davidsohn, il quale sostiene che nei primi mesi dalla conclusione della pace voluta dal cardinale Latino Malabranca Orsini in Firenze (18 febbraio 1280), questa città dovette inviare aiuti a Siena contro i fuoriusciti ghibellini³²⁹.

Stabilito che gli eventi narrati da Paolo di Tommaso Montauri avvennero nella primavera e non nell'estate del 1280, è possibile che con il ritorno in città del podestà la campagna militare contro Castiglion d'Orcia non fosse ancora terminata. Infatti, come scrive il cronista, sembra che l'esercito – o parte di esso – fu costretto a tornare frettolosamente a Siena per i disordini scoppiati in città o per la possibilità di un attacco diretto, così che il governo, trovandosi nella necessità di dover difendere il buono stato di Siena e, contemporaneamente, di dover proseguire la campagna militare contro i fuoriusciti, nominò questo nuovo ufficiale cui fu affidata la guida dei soldati. Nel settembre del 1280, infatti, ritroviamo un pagamento di circa 300 lire senesi a un certo Visconte da Viterbo che per un mese aveva ricoperto la carica di «capitaneus exercitus» contro Castiglion d'Orcia³³⁰. Questi non era altri che Visconte Gatti da Viterbo, figlio di Raniero – eponimo della famiglia – e zio di Silvestro e, dunque, membro di uno dei più eminenti Casati della città laziale, che in questo

³²⁶ *Biccherna*, 486, c. 48v e Allegato E (29 maggio 1280). Altre testimonianze dello scontro avvenuto nel maggio del 1280 si ritrovano nelle richieste di risarcimenti per cavalli morti o feriti durante la lotta da parte di Cavolino Tolomei e dello stipendiario Ugolino di Roberto. Vedi *Ivi*, cc. 50v, 60r (25 e 31 maggio 1280).

³²⁷ *Biccherna*, 77, cc. 55r-55v (Giugno 1280).

³²⁸ *Biccherna*, 78, c. 22v (Luglio 1280).

³²⁹ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze cit.*, II/2, p. 235.

³³⁰ *Biccherna*, 78, c. 36v (Settembre 1280).

periodo era vicina al Papato e agli Angioni. Il Gatti era già stato capitano del Popolo nella sua città natale nel 1268³³¹ e podestà ad Arezzo nel 1269³³² e a Foligno nel 1271³³³, per poi risultare nella lista stilata nell'agosto del 1273 da Carlo I d'Angiò³³⁴ dalla quale il governo senese avrebbe dovuto scegliere il podestà per sostituire fino a fine mandato Taddeo II da Montefeltro, nominato rettore e capitano generale del Patrimonio di San Pietro in Tuscia e governatore di Città di Castello e di Todi³³⁵.

Le motivazioni che mi portano a considerare il «capitaneus exercitus» Visconte come primo capitano di guerra del Comune di Siena sono due. Per la prima volta si verifica la scelta di affidare l'intero esercito senese a un membro di una famiglia forestiera che già aveva ricoperto ruoli politici di grande importanza, mentre fino a questo momento erano stati scelti per questo compito esponenti di Casati cittadini oltre che il podestà o il capitano del Popolo. Lo stipendio che gli venne personalmente assegnato, circa 300 lire senesi per un mese di servizio, è molto maggiore rispetto a quello degli altri connestabili³³⁶ che nello stesso periodo militavano nella cavalleria senese a capo di squadre di mercenari. Nell'estate del 1280, di questi ultimi se ne contano 5, con numero di uomini e salario differenti: Beltramo di Folcachiero, a capo di 39 cavalieri, riceveva dalla Biccherna 1.060 lire senesi per il servizio suo e dei suoi uomini per un bimestre; Naldo di Uguccione da Foiano, con 33 soldati, ne ricevette 711 per lo stesso periodo di tempo; Catello *comes de Colle Galli*, capitano di 27 cavalieri, ottenne 594 lire senesi; Bernardo da Montevarchi poco più di 450 lire senesi insieme ai suoi 20 sottoposti; Bertoldo da Ciggiano, infine, ricevette 274 lire senesi da dividere con altri 12 cavalieri³³⁷.

³³¹ Ricoprirà nuovamente tale carica nel 1281-82. Vedi M.T. CACIORGNA, *Ufficiali forestieri nel Lazio, in I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome – Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, II, p. 832; A. LANCONELLI, *Gatti (Gattus), Raniero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1999, LII, p. 589.

³³² Ricoprirà nuovamente tale carica nel 1286. Vedi M.T. CACIORGNA, *Ufficiali forestieri nel Lazio* cit., p. 832; A. LANCONELLI, *Gatti (Gattus), Raniero* cit., p. 590.

³³³ M.T. CACIORGNA, *Ufficiali forestieri nel Lazio* cit., p. 832; A. LANCONELLI, *Gatti (Gattus), Raniero* cit., p. 590.

³³⁴ Nella lista presentata dall'Angioino al governo senese, oltre a Visconte figuravano i reggiani Odolino Rodiglia e Guido da Tripoli Roberti. La scelta dei senesi ricadde su quest'ultimo. Vedi *I Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivistici napoletani (1272-1273)*, a cura di R. Filangieri, Napoli, Accademia Pontaniana, 1957, X, doc. 635, p. 161 (9 agosto 1273); M.T. CACIORGNA, *Ufficiali forestieri nel Lazio* cit., p. 832.

³³⁵ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Montefeltro, Taddeo di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2012, LXXVI, p. 74.

³³⁶ Sull'uso dei connestabili e delle loro squadre di mercenari negli eserciti si veda il volume miscelaneo *Connestabili. Eserciti e guerra nell'Italia del primo Trecento*, a cura di P. Grillo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018.

³³⁷ *Biccherna*, 78, cc. 26v, 28v, 29r (Luglio 1280).

La necessità di ingaggiare nel più breve tempo possibile un uomo abile alle armi e, soprattutto, non invischiato nelle lotte interne a Siena cui affidare l'esercito per un periodo, spinse così il governo senese a inserire nel proprio *entourage* di ufficiali questa figura che da poco aveva fatto la sua comparsa nel panorama politico-militare dei Comuni³³⁸. Però, in un periodo connotato da una forte sperimentazione politica, poco più di un anno dopo rispetto alla comparsa di questa nuova carica, il governo dei Quindici tornò nuovamente a utilizzare gruppi di cittadini per l'organizzazione della guerra. Il 13 luglio 1281 Niccolò di Bonifacio Buonsignori, a capo di un centinaio di cavalieri ghibellini estrinseci e di molti uomini degli Aldobrandeschi di Santa Fiora e di altre località maremmane, riuscì a entrare in città da Porta all'Arco, giungendo velocemente nel Campo. Qui le sue speranze di portare dalla propria parte molti cittadini furono disattese, tanto da essere attaccato e scacciato nuovamente dalla città, seguito dai Casati ghibellini più accesi (Incontri, Forteguerra, Ugurgieri, Salvani, Pagliaresi e Ragnoni) e da altri cittadini. Il tumulto provocato dal Buonsignori portò a scontri in diverse località della Maremma, dove i ribelli si erano rifugiati. Particolarmente duro fu l'assedio contro Torri di Maremma, centro strategico utilizzato dai fuoriusciti ghibellini, che fu preso solamente nel 1283³³⁹. In una riunione del 10 novembre 1281 relativa all'assedio di questo castello, il Consiglio Generale deliberò di concedere la grazia agli abitanti del contado che avessero subito una condanna o fossero in esilio qualora avessero accettato di andare nell'esercito comunale assediante. In questo documento si ritrova nuovamente la presenza di una balia: i «Nove sopra l'esercito»³⁴⁰.

Anche per la custodia della città venivano utilizzate balie di cittadini, i cui membri aumentavano in caso di emergenze e necessità, com'è possibile verificare sempre in occasione della campagna militare contro Torri di Maremma e i ghibellini rifugiatisi. All'inizio di ogni semestre, il governo nominava 3 fidati cittadini, uno per ogni Terzo, affiancati da un notaio affidandogli il compito di custodia della città e, nel secondo semestre del 1281, tale incarico era stato dato a Giacomo di Crescenzo per

³³⁸ D. WALEY, «*Condotte*» and «*Condottieri*» in *the Thirteenth Century* cit., p. 347.

³³⁹ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., pp. 225-226. Oltre alla cronaca di Paolo di Tommaso Montauri, si hanno anche testimonianze documentarie di questo scontro avvenuto contro i fuoriusciti ghibellini guidati da Niccolò di Bonifacio Buonsignori, come ad esempio si veda *Consiglio Generale*, 27, cc. 40r-40v (25 maggio 1283). Numerosi furono anche i pagamenti di risarcimento per cavalli morti o feriti durante lo scontro, sia in favore di cittadini, anche magnati (come Baldo di Ildebrandino Tolomei e Mino di Guidone Malavolti), che in favore di stipendiati. Vedi *Biccherna*, 80, cc. 172r-172v, 174r (Luglio 1281); *Biccherna*, 488, cc. 31r, 32v, 33v (18, 24 e 30 luglio 1281).

³⁴⁰ *Consiglio Generale*, 25, cc. 28v-29r (10 novembre 1281).

il Terzo di Città, a Stricca di Tebalduccio per il Terzo di San Martino e a Tengo di Uguccione per il Terzo di Camollia³⁴¹. In occasione di emergenze, come la già ricordata diminuzione in città di effettivi dovuta alla partenza dell'esercito, ognuno di questi ufficiali veniva affiancato da altri due cittadini per Terzo eletti dalla Signoria e dalla balìa eletta sopra la guerra e la custodia della città, in modo tale da rafforzare il controllo sul proprio Terzo di competenza sia in orario diurno che notturno³⁴². Infine, ognuno di questi ufficiali nominava altri otto uomini da affiancarsi per la custodia della propria area di competenza, denominati «Otto per Terzo sulla custodia della città»³⁴³.

Nel corso degli anni Ottanta del XIII secolo, si ritrovano in più occasioni balie di cittadini ai quali venivano affidate le operazioni di guerra: dall'incontro avvenuto a Sarzana tra inviati di diversi Comuni guelfi risulta che Firenze, Lucca e Genova erano già in procinto di armare un esercito da inviare contro Pisa. Così il 25 maggio 1285 il Consiglio Generale decise di far partecipare anche l'esercito senese, che sarebbe stato organizzato dai «Dodici sopra la guerra», nominati dai Quindici e dal podestà³⁴⁴; nel 1288, in seguito alla cacciata dei guelfi da Arezzo, Siena sostenne Firenze in una campagna militare contro questo Comune³⁴⁵; e, in quella occasione, in città si ritrovano nuovamente i «Dodici sopra la guerra»³⁴⁶.

Con l'inizio del 1289, è possibile assistere a una sorta di stabilizzazione, per almeno quattro anni, di queste balie di cittadini, composte da un numero variabile di componenti. Agli inizi di febbraio, infatti, si aveva sentore di un possibile attacco da parte dei fuoriusciti ghibellini senesi capitanati da Guido Novello e coadiuvati dagli Aretini e da altri ghibellini toscani e romagnoli, incursione che effettivamente si verificò alla metà del mese con la conquista da parte degli assalitori di Chiusure, nei pressi di Asciano, e con scorrerie contro Buonconvento³⁴⁷. Il governo senese, però, non si fece trovare impreparato: già il 5 febbraio in una riunione del Consiglio

³⁴¹ *Biccherna*, 80, c. 248r; *Biccherna*, 488, c. 7v (4 ottobre 1281).

³⁴² In tale occasione, Giacomo di Crescenzo venne affiancato da Ranieri di Bartolomeo Mancini e da Guido di Bonconte per il Terzo di Città; Stricca di Tebalduccio da Tasca di Orlandino e da Deo di Trombetto per il Terzo di San Martino; Tengo di Uguccione da Bartolomeo di Galgano e Gianni di Giacoppo Gallerani per il Terzo di Camollia. Vedi *Biccherna*, 80, cc. 232r, 246r; *Biccherna*, 488, cc. 8r-9r (3 e 4 novembre 1281).

³⁴³ *Biccherna*, 80, cc. 232r-233r, 245r, 248r; *Biccherna*, 488, cc. 8r-9r (3 e 4 novembre 1281).

³⁴⁴ *Consiglio Generale*, 29, cc. 68r-68v (25 maggio 1285).

³⁴⁵ ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., p. 73; PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 227.

³⁴⁶ *Consiglio Generale*, 35, c. 60v (27 febbraio 1288).

³⁴⁷ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 227.

Generale era stato deciso di nominare una balia che, in unione col podestà, si sarebbe occupata sia degli affari militari sia della difesa della città e del contado, avendo autonomia di spesa³⁴⁸. Due giorni dopo troviamo affidate tali incombenze ai «Sei sopra la guerra», cui il 19 marzo seguente venne attribuito anche il compito di nominare i rettori dei castelli e delle terre del contado insieme ai Nove³⁴⁹. Questo dettaglio che mi porta a ipotizzare una sorta di stabilizzazione di tali gruppi di cittadini consiste nel fatto che questi compiti furono affidati non solo ai membri della balia presente, ma anche ai loro successori³⁵⁰. Certo i tempi erano alquanto nefasti dal punto di vista bellico, tanto che nel giugno di questo stesso anno ebbe luogo la battaglia di Campaldino, cui anche Siena prese parte³⁵¹.

Da questo momento fino al 1292, la presenza di queste balie risulta costante: nella primavera del 1290 i «Sei sopra la guerra», insieme al podestà, ai Diciotto e ad altri saggi cittadini, avrebbero dovuto dare risposte agli ambasciatori fiorentini che chiedevano aiuti militari per continuare l'offensiva contro Arezzo³⁵²; entrata anche Siena in guerra contro il Comune aretino, tra il giugno e l'ottobre di questo anno, si ha la presenza dei «Nove sopra la guerra», che avevano anche il compito di custodia interna della città e, in particolare, di controllare che non si indossassero armi offensive, che i banditi per *maleficio* non abitassero in città e che non si svolgessero giochi di affrontamento nel Campo³⁵³. I «Nove sopra la guerra» si ritrovano ancora nell'agosto del 1291, quando il Consiglio Generale discusse la richiesta fiorentina di formare un esercito da inviare contro Pisa³⁵⁴, attaccata nuovamente dai Comuni guelfi nella primavera³⁵⁵ e che in quegli anni aveva visto la riorganizzazione della milizia comunale e della difesa dei territori ad opera di Guido da Montefeltro³⁵⁶. Così il Consiglio Generale di Siena – vista l'urgenza con la quale si sarebbe dovuto intervenire – decise di affidare interamente la modalità di difesa cittadina e comitale e l'organizzazione dell'esercito ai Sei, al podestà, al capitano del Popolo e a una balia

³⁴⁸ *Consiglio Generale*, 37, cc. 11r-13r (5 febbraio 1289).

³⁴⁹ *Ivi*, cc. 44r-46r (19 marzo 1289).

³⁵⁰ *Ivi*, cc. 14r-14v (7 febbraio 1289).

³⁵¹ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 227.

³⁵² *Consiglio Generale*, 39, cc. 72v-73r (27 aprile 1290).

³⁵³ *Consiglio Generale*, 39, cc. 71r-71v (12 giugno 1290); *Consiglio Generale*, 40, c. 53r (28 ottobre 1290).

³⁵⁴ *Consiglio Generale*, 42, cc. 14r-14v (19 agosto 1291).

³⁵⁵ ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., p. 77.

³⁵⁶ T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Montefeltro, Guido di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2012, LXXVI, p. 66; A. POLONI, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa, Edizioni ETS, 2004, pp. 164-166.

di cittadini, in questo caso denominati «Dodici sopra la conservazione del buono stato della città e contado»³⁵⁷.

Dopo questo breve *excursus* sulla presenza costante di balie di cittadini deputate all'organizzazione bellica, è necessario ritornare al 1289, altra data cardine per lo sviluppo dell'ufficio del capitano di guerra a Siena. Come già affermato in precedenza, all'inizio della sua istituzione questo ufficiale si alternava o, come in questo caso, si affiancava a tali balie. Nell'aprile del 1289, mentre in città già operavano i «Sei sopra la guerra», la Biccherna pagò 4 lire senesi ciascuno al notaio Tura di Crescenzo e a Ildebrandino da Montalceto per un'ambasciata fatta presso Oddo di Guido di Corrado, marchese di Colle³⁵⁸, con l'incarico di nominarlo «capitaneus guerre»³⁵⁹. Oddo era membro di un ramo collaterale dell'importante Casata umbra dei marchesi del Monte Santa Maria, i quali avevano possedimenti nell'area di confine tra Umbria e Toscana³⁶⁰. William Bowsky sminuisce la presenza e l'ufficio di Oddo a Siena, rappresentandolo come un semplice connestabile a capo di un piccolo manipolo di uomini, simile a molti altri in servizio presso il Comune in questo stesso lasso di tempo e circoscrivendo il periodo del suo incarico al solo bimestre luglio-agosto 1289³⁶¹. In realtà Oddo fu capitano di guerra del Comune di

³⁵⁷ *Consiglio Generale*, 43, cc. 56r-56v (25 aprile 1292).

³⁵⁸ U. BARBERI, *I Marchesi Bourbon del Monte S. Maria di Petrella e di Sorbello. Notizie storico-genealogiche sulla Casa fino ai giorni nostri*, Città di Castello, Tip. Unioni Arti Grafiche, 1943, Tavola I. L'albero genealogico compilato un secolo prima da Pompeo Litta fa ugualmente risalire Oddo a Guido di Corrado e ci fornisce importanti informazioni sulla sua figura: «era marchese di Colle, luogo che gli fu distrutto da' ghibellini Trifernati, ossia di Città di Castello, espulsi dalla Patria da' guelfi. Ne vendè i rottami nel 1276, e si vede tuttavia il luogo ora detto S. Cristoforo di Collevicchio. La famiglia eresse altro castello a S. Biagio ceduto da' Trifernati in capitananza con riserva di comunali diritti». Vedi P. LITTA, *Le famiglie celebri italiane. Marchesi del Monte Santa Maria nell'Umbria detti Bourbon del Monte*, Milano, Luciano Basabonna Editore, 1842, VII, Tavola I. Che Oddo fosse figlio di Guido ci viene testimoniato da un documento relativo al suo procuratore Piccardo del fu Benvenuto, notaio di Città di Castello, che lo indica come tale (vedi *Biccherna*, 495, c. 85r [7 gennaio 1292]), ma ho ritenuto importante aggiungere anche il nome del nonno Corrado, in quanto nella documentazione senese Oddo viene più volte indicato come «marchese di Valiano», ramo che prendeva vita da quello dei «marchesi di Colle» e che mostra al suo interno un Guido di Ugucione, coevo del padre di Oddo. Vedi U. BARBERI, *I Marchesi Bourbon* cit., Tavola II; P. LITTA, *Le famiglie celebri italiane. Marchesi del Monte Santa Maria* cit., Tavola I; S. TIBERINI, *I «marchesi di Colle» dall'inizio del secolo XII alla metà del XIII: la costruzione del dominio territoriale*, "Archivio Storico Italiano", s. V, CLV (1997), *Appendice I*, p. 262.

³⁵⁹ *Biccherna*, 100, c. 80r (15 aprile 1289).

³⁶⁰ Sulla famiglia dei marchesi di Colle e sul suo sviluppo tra X e metà XIII secolo si veda S. TIBERINI, *Origini e radicamento territoriale di un lignaggio umbro-toscano nei secoli X-XI: i «marchesi di Colle» (poi «del Monte S. Maria»)*, "Archivio Storico Italiano", s. V, CLII (1994), pp. 481-559; S. TIBERINI, *I «marchesi di Colle»* cit., pp. 199-264.

³⁶¹ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 86.

Siena per un semestre, dal maggio all'ottobre di questo anno³⁶², prendendo anche parte alla campagna militare guelfa contro Arezzo culminata con la battaglia di Campaldino³⁶³.

L'importanza del capitanato di guerra affidato al marchese Oddo non era tuttavia ancora paragonabile a quella che avrebbe raggiunto a partire dagli anni Venti del XIV secolo. Proprio gli sviluppi dell'offensiva guelfa contro Arezzo e la successiva ritorsione senese nei confronti di quei signori del contado che avevano appoggiato il Comune ghibellino possono esserci da aiuto per delineare la figura di questo nuovo ufficiale. Oddo, con un gruppo di cavalieri di numero variabile durante il semestre di servizio³⁶⁴, in questa azione militare non era a capo dell'intero esercito senese, ruolo affidato all'allora capitano del Popolo Barone Mangiadori da San Miniato³⁶⁵, bensì era l'ufficiale a capo dei mercenari a cavallo stipendiati dal Comune. Come recita un documento datato 25 ottobre 1289 relativo a un'azione militare contro Elci, nonostante le milizie senesi fossero guidate da un certo Guido, cavaliere del podestà Barone Mangiadori, Oddo risulta come «capitaneus guerre» e in tale ufficio ordinò una «gualdana», ossia una scorreria di cavalieri in territorio nemico³⁶⁶. Il ruolo del capitano di guerra come guida degli stipendiati a cavallo può essere dimostrato anche dalla terminologia usata nell'indicare alcuni dei successori di Oddo in questa carica: nel quadrimestre aprile-luglio del 1300 si ritrova Gherardello di Gherardo da Todi nella veste di «capitaneus generalis omnium stipendiatorum Comunis Senarum et militum omnium existentium ad stipendia Comunis Senarum», vedendosi riconosciuto anche il comando sulla fanteria mercenaria³⁶⁷; nel bimestre gennaio-febbraio del 1309 il conte Manente Manenti da Sarteano, già connestabile al servizio del Comune, si vide qualificato non solo in tale veste, ma anche come «capitaneus

³⁶² Pagamenti al marchese Oddo in veste di capitano di guerra si ritrovano durante tutto questo periodo, vedi *Biccherna*, 100, c. 87v (16 maggio 1289); *Biccherna*, 102, cc. 84r, 86v (30 agosto e 1° settembre 1289).

³⁶³ La presenza di Oddo e dei suoi uomini in questa campagna militare è testimoniata da alcuni risarcimenti di cavalli morti in tale occasione. Vedi *Biccherna*, 102, cc. 79r, 84r-84v, 86v (23 agosto, 30 agosto e 1° settembre 1289).

³⁶⁴ Nel bimestre maggio-giugno 1289 risultano al suo seguito 34 cavalieri, che diminuirono a 24 nel bimestre luglio-agosto 1289 e a 11 nel mese di settembre 1289. Vedi *Biccherna*, 100, c. 87v (16 maggio 1289); *Biccherna*, 102, cc. 84r, 86v (30 agosto e 2 settembre 1289).

³⁶⁵ *Biccherna*, 102, c. 76v (19 agosto 1289); F. SALVESTRINI, *Mangiadori, Barone de'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2007, LXIX, p. 2. Proprio per la sua impresa a Campaldino, il giorno seguente la battaglia il Mangiadori vide assommarsi alla carica di capitano del Popolo anche quella di podestà, che mantenne per tutto il secondo semestre del 1289. Vedi *Ivi*, p. 3.

³⁶⁶ *Biccherna*, 493, c. 38r Allegato E; *Ivi*, c. 76r (25 ottobre 1289).

³⁶⁷ *Biccherna*, 510, cc. 96v, 109r (9 aprile e 10 giugno 1300).

militum stipendiariorum Communis Senarum», ossia capitano dei cavalieri mercenari alla stregua del marchese Oddo³⁶⁸. Infine, anche la modalità di proseguimento dei suoi rapporti con il Comune di Siena può rafforzare tale ipotesi: scaduto il semestre di ufficio nell'ottobre del 1289, Oddo tornò nei suoi possedimenti, ma tra il maggio e il giugno del 1291 fu nuovamente contattato dal Comune di Siena per tornare in suo servizio³⁶⁹, cosa che avvenne per circa un anno, tra il 24 giugno 1291 e il 1° maggio 1292³⁷⁰, quando ricoprì il ruolo di semplice connestabile a guida però di un alto numero di cavalieri rispetto agli altri capitani a cavallo³⁷¹.

Nel periodo aurorale di questo ufficiale, dunque, esso veniva utilizzato o per ricoprire il ruolo di guida dell'intero esercito senese – come nel caso di Visconte Gatti da Viterbo e, come vedremo, di Lanfranco Rangoni da Modena – o quello di aiutante del capo delle milizie cittadine, fosse esso il podestà, il capitano del Popolo o un membro della loro *familia*, con particolare rilevanza nella conduzione dei mercenari.

In seguito alla comparsa a Siena di questo nuovo ufficiale, con l'inizio del Trecento la presenza delle balie di cittadini deputate alla guerra si fece sempre più rada e con compiti più ridotti rispetto al passato. Il 4 settembre 1300 il Consiglio Generale approva alcuni ordinamenti ideati da *sapientes* eletti dai Nove e già accettati dagli stessi Nove, dagli Ordini della città e da una balia costituita dai «Nove sopra la guerra», che non sembra però aver avuto altro incarico, dato che tali provvedimenti riguardavano la necessità di nomina di un capitano di guerra per guidare un'offensiva contro i conti di Santa Fiora³⁷². In una riunione del Consiglio Generale dell'8 luglio 1303, venne concessa al podestà Brunamonte Saracini da Gubbio la facoltà di allontanarsi dalla città per guidare l'esercito in aiuto dei fiorentini e dei lucchesi

³⁶⁸ *Biccherna*, 521, cc. 38r-38v (4 febbraio 1309).

³⁶⁹ *Biccherna*, 104, c. 97v (Giugno 1291).

³⁷⁰ *Biccherna*, 106, cc. 114v, 138v, 158r (7 luglio, 26 settembre e 16 novembre 1291); *Biccherna*, 107, cc. 142r, 149r (9 gennaio e Febbraio 1292).

³⁷¹ Nei primi due bimestri di servizio (24 giugno-24 ottobre 1291), Oddo aveva al proprio seguito ben 91 cavalieri divisi in 3 bandiere capitanate da altrettanti connestabili computati in tale numero, soldati diminuiti nel bimestre successivo (24 ottobre-24 dicembre 1291) a 75, sempre divisi in 3 bandiere. Con l'inizio del 1292 il seguito di Oddo fu ridotto ancora di più, risultando di 58 cavalieri nel bimestre gennaio-febbraio e 54 in quello marzo-aprile. Vedi *Biccherna*, 106, cc. 114v, 138v, 158r (7 luglio, 26 settembre e 16 novembre 1291); *Biccherna*, 107, cc. 142r, 149r (9 gennaio e Febbraio 1292). Contemporaneamente a Oddo, il Comune di Siena aveva al suo servizio anche altri connestabili assoldati, ma il numero dei cavalieri ai loro comandi era ben inferiore, soprattutto nel periodo iniziale di assoldamento del marchese, contando tra un minimo di 19 e un massimo di 48 unità. Vedi *Biccherna*, 106, cc. 114r, 125r, 125v, 143r, 144r, 150v (4 luglio, 20 agosto, 1° ottobre, 3 ottobre, 31 ottobre 1291); *Biccherna*, 107, cc. 143r, 152r, 155r, 157r, 167r, 247v (12 gennaio, 7 marzo, 26 marzo, 19 aprile 1292).

³⁷² *Consiglio Generale*, 58, cc. 72r-74v (4 settembre 1300).

presso Montevarchi, concessione che doveva essere confermata anche dai «Sei sopra la guerra»³⁷³. Tra il 26 e il 27 maggio 1307 furono lette in Consiglio Generale alcune norme ideate da dodici sapienti e discreti uomini eletti dai Nove per redigere ordinamenti militari su un esercito da inviare a Firenze, successivamente denominati «savi sopra la guerra»³⁷⁴. Il seguente 8 giugno, nella consueta riunione del maggior Consiglio cittadino indetta dal podestà entrante per discutere su come provvedere alla custodia della città durante il suo semestre di governo, il consigliere Goro di Ghiberto propose di non utilizzare la solita soluzione³⁷⁵, bensì di affidare tale incombenza direttamente ai Nove e a questi «savi sopra la guerra»³⁷⁶. Ciò mi porta a ipotizzare che ora questi uomini posti sull'organizzazione della guerra non fossero più veri e propri consiglieri del capitano che avrebbe guidato l'esercito seguendolo nella campagna militare, bensì assimilabili ad altre balie di cittadini che proponevano riforme su specifiche evenienze, fossero esse di natura politica, finanziaria o bellica. Il particolare, a mio avviso, importante per quanto riguarda la custodia cittadina voluta dai Nove e dai «savi sopra la guerra» consiste nell'averla affidata non a cittadini, eccezion fatta per i membri delle società popolane armate fortemente filogovernative, ma a truppe forestiere. Alla fine di giugno del 1307, infatti, la Biccherna si ritrovò a pagare somme di denaro a 5 uomini di Montalcino e a 2 uomini di Massa Marittima, con un numero non specificato di fanti della loro stessa provenienza, per il servizio di custodia cittadina fornito in tale mese³⁷⁷. Questa scelta da parte dei Noveschi, come quella decretata, qualche anno prima, sull'aumento del numero dei berrovieri alle loro dirette dipendenze a discapito dei fanti del podestà e quella che, a poco a poco, si stava sviluppando sulla sostituzione di gruppi di cittadini deputati all'organizzazione dell'esercito in favore dell'istituzione di un capitano di

³⁷³ *Consiglio Generale*, 63, cc. 17v-20r (8 luglio 1303).

³⁷⁴ *Consiglio Generale*, 70, cc. 139v-141v (26 maggio 1307); *Statuti*, 15, cc. 296r-298v (27 maggio 1307).

³⁷⁵ Nella maggior parte dei casi tale riunione era più una formalità burocratica che un vero momento di deliberazione e discussione, tanto che terminava quasi sempre con la decisione di lasciare la custodia cittadina al controllo dei berrovieri del Comune e di quelli del podestà, quest'ultimo affiancato dal capitano di guerra in seguito alla sua istituzione stabile e alla contemporanea sostituzione dei berrovieri del Comune con quelli dei Nove. Si veda come esempi *Consiglio Generale*, 70, cc. 33r-35r (8 dicembre 1306); *Consiglio Generale*, 72, cc. 45r-47r (7 dicembre 1307); *Consiglio Generale*, 78, cc. 52r-53v (5 dicembre 1310); *Consiglio Generale*, 90, cc. 35r-36v, 37r (22 dicembre 1317); *Consiglio Generale*, 93, cc. 32r-34r (22 dicembre 1319); *Consiglio Generale*, 98, cc. 21r-23r (21 giugno 1323); *Consiglio Generale*, 101, cc. 16r-16v, 17r-18r (21 giugno 1324); *Consiglio Generale*, 112, cc. 1r-2v (26 giugno 1332); *Consiglio Generale*, 130, cc. 7r-8v (30 gennaio 1342).

³⁷⁶ *Consiglio Generale*, 71, cc. 45r-47r (8 giugno 1307).

³⁷⁷ *Biccherna*, 120, cc. 378v-379r (29 giugno 1307).

guerra forestiero, sembra farci intendere una sorta di scarsa fiducia dell'oligarchia mercantile nei confronti della popolazione cittadina. Se a ciò aggiungiamo un continuo aumento degli armati in città, non si può non dare adito alle affermazioni di Bartolo da Sassoferrato, che parla del governo dei Nove come di un governo sì di Popolo e che resse bene il potere cittadino, ma oligarchico e malvisto dai restanti appartenenti della fazione popolare. Bartolo, infatti, basando le sue teorie sugli schemi aristotelici, nel *De regimine civitatis* definisce il governo di Popolo – o, meglio, un *buon* governo di Popolo – quello nel quale il gruppo sociale più numeroso della società non viene emarginato dall'esercizio delle cariche pubbliche. Un *buon governo* che, dunque, attribuisce le cariche equamente con l'esclusione delle sue componenti più potenti (i magnati) e più povere (i *vilissimi*, ossia i poveri e i lavoratori salariati)³⁷⁸, che quindi si fonda sulla partecipazione collettiva che lo distingue dal governo tenuto da pochi uomini. Così, Bartolo rappresenta l'idea di buon governo di Popolo con quello di Perugia, mentre non approva la tipologia popolare del governo senese, gestito dalla componente più ricca del Popolo³⁷⁹, cosa che spingeva i Noveschi a dover fare un largo uso della forza militare per mantenere l'ordine in città³⁸⁰.

³⁷⁸ Il Popolo si era costituito in contrasto ai *Milites*, ma aveva anche un limite di base economica e sociale, sotto il quale non si poteva accedervi. Infatti, non vi facevano parte i poveri e i lavoratori salariati, ma «il Popolo rappresentava la parte produttiva della città: esso raccoglieva tutti coloro che improvvisamente si erano resi conto di costituire la componente più vitale e avanzata dell'economia e della società, e che pensavano che questo fatto incontrovertibile desse loro diritto a un più ampio spazio politico». Vedi A. POLONI, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano, Mondadori, 2010, p. 19. Si veda, inoltre, E. IGOR MINEO, *Popolo e bene comune* cit., p. 49; IDEM, *Preminenza e distinzione in Italia tra XIV e XV secolo. Alcuni problemi*, in *Marquer la prééminence sociale*, a cura di J.P. Genet ed E. Igor Mineo, Atti della Conferenza (Palermo, 2011), Paris-Roma, Sorbonne-École Française de Rome, 2014, pp. 197-200.

³⁷⁹ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis*, in *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, a cura di D. Quagliani, Firenze, Olschki Editore, 1983, pp. 162-168; A. ZORZI, *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 51-52.

³⁸⁰ «Hoc premissis, facio triplicem divisionem civitatum seu populorum. Nam quedam est civitas seu gens magna in primo gradu magnitudinis; quedam est civitas seu gens maior, et sic in secundo gradu magnitudinis; quedam est civitas seu gens maxima, et sic in tertio gradu magnitudinis. Si loquamur de gente seu populo magno in primo gradu magnitudinis, tunc dico quod non expedit [...] tali populo regi per paucos, ut per divites civitatis. Nam contingit in hiis civitatibus divites esse in parvo numero. Continget alterum de duobus: quia aut multitudo populi de illorum paucorum regimine indignabitur quantuncunque bene regant, ut fuit in civitate Senarum. Fuit enim annis fere LXXX quidam ordo divitum hominum civitatem bene et prudenter: tamen quoi populi multitudo indignabatur oportebat eos semper stare cum magna fortia militari; qui ordo depositus est in adventu domini Karoli III, illustrissimi Romanorum imperatoris nunc regnantis. Ipsius principis factum comprobatur, quod talis regendi modus in talibus civitatibus non est bonus». Vedi BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis* cit., pp. 162-163.

Il 1307 corrisponde all'ultima volta in cui mi è stato possibile ritrovare la presenza in città di gruppi di cittadini nominati per l'organizzazione di una campagna militare durante il governo novesco, con poche eccezioni. Il 3 ottobre 1332, infatti, il Consiglio Generale acconsentì a dare arbitrio e balìa fino al 1° gennaio 1333 al capitano di guerra Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, coadiuvato da sei buoni uomini, con l'autorizzazione a spendere quanto denaro avesse voluto nel conflitto contro Massa Marittima. In questo caso, però, i cittadini prescelti non avrebbero organizzato la guerra, ma avrebbero solamente preso decisioni in campo finanziario. Nel 1338, due abitanti di Massa Marittima ordirono un tradimento contro il Comune di Siena accordandosi con i Pisani per sottrarre ai Senesi questo importante castello maremmano, ma i loro piani furono scoperti e i colpevoli decapitati³⁸¹. Nel gennaio dell'anno successivo, però, giunse in Concistoro una lettera firmata dal capitano di custodia di Massa Marittima con la quale informava il governo cittadino della partenza in armi di cavalieri pisani diretti al castello. Venne così data facoltà ai Nove di nominare una balìa costituita da sei cittadini che, insieme al capitano di guerra Rodolfo di Giovanni da Varano da Camerino, avrebbe dovuto provvedere alla difesa di Massa Marittima³⁸²: balìa nominata il 1° febbraio³⁸³. Nuovamente, e per l'ultima volta durante il periodo di governo novesco, una balìa di cittadini con gestione bellica si ritrova agli inizi del 1353, in quanto l'improvvisa morte del capitano di guerra Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia nel maggio dell'anno precedente aveva lasciato l'ufficio vacante³⁸⁴. Alla fine del 1352, quando Siena si trovava in guerra contro Montepulciano essendo ancora sprovvista di un capitano di guerra, il Consiglio Generale diede facoltà ai Nove di nominare una balìa di sei cittadini sopra la guerra che sarebbe entrata in carica il successivo 1° gennaio per un bimestre³⁸⁵, periodo che fu poi prorogato il 2 marzo³⁸⁶.

Con il primo decennio del XIV secolo, quindi, il governo novesco passò dalla pratica di concedere poteri sulla gestione militare a gruppi più numerosi di Senesi a quella di prediligere un uomo solo, forestiero, per tale incombenza. Era dunque finito

³⁸¹ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 522.

³⁸² *Concistoro*, 1, cc. 26v-27r (27 gennaio 1339).

³⁸³ *Ivi*, c. 27r (1° febbraio 1339).

³⁸⁴ *Consiglio Generale*, 150, cc. 37v-38r (26 maggio 1352).

³⁸⁵ *Consiglio Generale*, 151, cc. 38v-39v (30 dicembre 1352).

³⁸⁶ *Consiglio Generale*, 152, cc. 11r-11v (2 marzo 1353).

il tempo delle balie di cittadini deputate alla guerra e iniziava quello che attribuiva un potere maggiore al capitano di guerra.

2. *Un ufficiale tra città e contado: il capitano di guerra*

Come anticipato nel paragrafo precedente, tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate del 1280, il Comune di Siena fece ricorso per la prima volta al capitano di guerra. In questo caso la scelta ricadde su un nobile viterbese esperto d'armi, Visconte di Raniero Gatti, che per un mese fu a capo dell'esercito senese in assedio a Castiglion d'Orcia, dove si erano riparati i fuoriusciti ghibellini. Dopo una lunga vacanza di tale ufficio tra le magistrature senesi, esso ricomparve nel maggio del 1289, quando nel caldo periodo che avrebbe portato alla battaglia di Campaldino e alla successiva campagna di sottomissione e riconquista attuata dal governo senese in Maremma e nel confine con l'Aretino, il capitano del Popolo (e poi anche podestà) Barone Mangiadori da San Miniato venne affiancato dal marchese Oddo di Guido di Corrado di Colle, cui venne affidato il comando dei cavalieri mercenari fino all'ottobre dello stesso anno.

L'aver introdotto nel sistema politico senese questo nuovo ufficiale, tuttavia, non spingeva il governo a utilizzarlo in qualunque momento di necessità, dato che in questi primi anni possiamo ritrovare a capo dell'esercito anche il podestà o il capitano del Popolo, come ad esempio nel settembre del 1291, quando il Consiglio Generale decretò che la campagna militare che si stava organizzando contro Pisa sarebbe stata guidata dal podestà Pino Vernacci da Cremona³⁸⁷.

Nei primi due anni del XIV secolo, però, i Nove fecero un maggior ricorso all'ufficio del capitano di guerra. Quando nell'aprile del 1300 Siena riprese lo scontro nella Val d'Orcia contro gli Aldobrandeschi di Santa Fiora su istigazione del pontefice Bonifacio VIII³⁸⁸, il governo novesco affidò il comando dei mercenari al cavaliere tudertino Gherardello di Gherardo, nominato per l'occasione «capitaneus generalis omnium stipendiariorum Comunis Senarum et militum omnium existentium ad stipendia Comunis Senarum». Gherardello mantenne questo titolo fino alla fine di luglio di quello stesso anno ricollegandosi alla modalità con la quale il marchese Oddo era stato nominato capitano di guerra, seppure gli fosse stato affidato il comando non solo dei cavalieri, ma anche dei fanti stipendiati, mentre il

³⁸⁷ *Consiglio Generale*, 42, c. 27v (29 settembre 1291).

³⁸⁸ PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 229 e nota.

suo seguito personale constava di soli 8 cavalieri³⁸⁹. Sembra, tuttavia, che la gestione della guerra da parte di Gherardello non entusiasmò Siena e i suoi cittadini, dato che il 4 luglio 1300 il Consiglio Generale, su proposta di Biagio Tolomei, decise di affidare arbitrio e balìa su tale campagna militare ai Nove³⁹⁰, i quali il 18 luglio decisero di procedere alla nomina di un nuovo capitano di guerra mentre Gherardello era ancora in servizio³⁹¹. Sul finire di agosto, infatti, il cavaliere tudertino non doveva più essere a capo di questa campagna militare, dato che essa fu momentaneamente affidata al capitano del Popolo Dinadamo Simonpizzoli da Bologna³⁹², per poi essere condotta da Lanfranco di Guglielmo Rangoni da Modena a partire dal 6 settembre 1300³⁹³. Questi, già podestà di Pistoia nel 1283 e al soldo dei Lucchesi negli anni Novanta del XIII secolo, era un esperto uomo d'armi, membro di una antica e nobile famiglia modenese caduta in disgrazia a seguito della morte di Obizzo II d'Este³⁹⁴ e dello scontro che si ebbe tra due dei suoi figli, Azzo VIII e Aldobrandino, nel novembre del 1293³⁹⁵.

Proprio in occasione di un'assemblea del Consiglio Generale tenuta il 4 settembre 1300, ossia due giorni prima del giuramento prestato dal capitano di guerra modenese, ritroviamo per la prima volta delineati i compiti e i doveri relativi a tale ufficiale. Questi ordinamenti, ideati da alcuni savi eletti dai Nove e poi approvati dai Nove stessi, dagli Ordini della città e dai «Nove sopra la guerra», prevedevano: che tutti i connestabili e gli stipendiari, sia cavalieri che fanti, fossero sotto il comando del capitano di guerra; che il capitano di guerra avrebbe avuto la facoltà di punire tali stipendiati qualora avessero commesso crimini e che avrebbe dovuto fare la «mostra» degli stipendiati, multando coloro che non fossero risultati presenti o che fossero armati in maniera non consona. Il capitano di guerra avrebbe potuto interrompere i

³⁸⁹ *Biccherna*, 510, c. 96v (9 aprile 1300); *Ivi*, c. 109r (10 giugno 1300). Il cronista Paolo di Tommaso Montauri lo chiama erroneamente Bernardo da Gubbio. Vedi PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese* cit., p. 229.

³⁹⁰ *Consiglio Generale*, 58, cc. 31r-31v (4 luglio 1300). Tale balìa concessa ai Nove venne riconfermata più volte dal Consiglio Generale fino all'estate dell'anno seguente. Vedi *Consiglio Generale*, 58, cc. 53r-54r, 80r-82r, 89v-90v (13 agosto, 19 settembre e 3 novembre 1300); *Consiglio Generale*, 59, cc. 45r-47r, 69r-71r, 111r-113v (17 gennaio, 4 marzo e 29 giugno 1301).

³⁹¹ *Consiglio Generale*, 58, cc. 43v-44r (18 luglio 1300).

³⁹² *Ivi*, cc. 60v-63r (21 agosto 1300).

³⁹³ *Ivi*, c. 75v (6 settembre 1300).

³⁹⁴ Lanfranco di Guglielmo Rangoni, infatti, fu uno degli ambasciatori che si recarono a Ferrara per invocare la venuta a Modena di Obizzo II d'Este. Vedi T. DEAN, *Este, Obizzo (d')*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, p. 410; P. LITTA, *Le famiglie celebri italiane. Rangoni di Modena*, Milano, Luciano Basadonna Editore, 1834, III, Tavola II.

³⁹⁵ P. LITTA, *Le famiglie celebri italiane*, III, Tavola II.

rapporti di servizio tra il Comune e quei mercenari che non avessero rispettato le modalità di armamento o di cavalcatura o coloro che fossero sospetti, sostituendoli con altri a patto che fossero guelfi. Inoltre, nessuno avrebbe potuto appellarsi contro le sentenze decretate dal capitano di guerra e, inoltre, neanche il podestà, il capitano del Popolo o qualunque altro ufficiale del Comune di Siena si sarebbe potuto intromettere nelle sue decisioni annullandole. Venne poi deciso che durante la campagna militare il capitano di guerra avrebbe potuto condannare nella persona e negli averi quegli stipendiati che avessero commesso crimini. Il capitano di guerra avrebbe dovuto avere con sé un notaio, il cui compito sarebbe stato quello di scrivere lettere e tutto ciò che fosse stato ordinato dal capitano di guerra stesso o dai Nove. Durante la campagna militare, al fianco del capitano di guerra doveva esserci anche un mercante, i cui compiti sarebbero stati quelli di inviare spie, lettere e nunzi, di assistere alle «mostre» dei soldati insieme al capitano di guerra e di fare qualunque altra cosa gli fosse ordinato. Nella campagna militare il capitano di guerra avrebbe dovuto avere al suo fianco anche un giudice esperto di diritto civile e criminale e due notai. Qualora i Nove avessero deciso di inviare nell'esercito il podestà, allora i capitoli soprascritti sarebbero stati rivisti dai Nove stessi e mandati in esecuzione. Se nell'esercito fosse andato il capitano della «tallia sotietatis Tuscie» con i soldati ai suoi ordini, allora il capitano di guerra non avrebbe avuto alcuna giurisdizione su questi armati. Era poi vietato al capitano di guerra, come agli altri ufficiali forestieri, di intrattenere ogni rapporto sociale con tutti gli abitanti della città e del territorio di Siena³⁹⁶.

Da tali ordinamenti risulta evidente come il capitano di guerra fosse in questo periodo un ufficiale addetto sia alla guida degli stipendiati comunali in occasione di campagne militari o scorrerie («cavallate») sia a controllo e regolamentazione di questi assoldati utilizzando la pratica del diritto civile e criminale, oltre che il controllo personale e di armamento dei singoli mercenari (le «mostre»); e ciò anche in tempo di pace e non solo mentre questi erano in servizio nell'esercito. Questi compiti necessitavano di una *familia* più variegata rispetto a quella dei capitani di guerra precedenti, costituita da soli cavalieri: è per questa ragione che in questo momento a questo ufficiale furono affiancati un giudice e alcuni notai, oltre a un mercante senese come aiutante ma che, molto probabilmente, doveva fungere anche

³⁹⁶ *Consiglio Generale*, 58, cc. 72r-74v (4 settembre 1300).

da controllore dell'operato del capitano di guerra in nome dei Nove. Purtroppo questo documento non ci fornisce informazioni sulla durata dell'ufficio del Rangoni né sul salario ricevuto e, in tal senso, tace anche la documentazione della Biccherna, in quanto i registri di entrate e uscite dei due semestri a cavallo tra 1300 e 1301 sono andati perduti. È possibile, però, che Lanfranco fosse rimasto in servizio per circa un semestre, poiché il 19 febbraio 1301 la Biccherna registra la sua conferma sul ricevimento di tutto lo stipendio e dei danni subiti dai cavalli, sia a sé che ai suoi uomini³⁹⁷. In tale occasione, a detta del cronista Agnolo di Tura del Grasso, sembra che il capitano di guerra non avesse avuto ai suoi ordini solo gli stipendiati, ma anche tutti gli arruolati della città e del contado, corrispondenti a un totale di diversi cavalieri cittadini e 3.000 fanti, dei quali 2.000 provenienti dalla città e i restanti 1.000 dal contado³⁹⁸.

Alla metà di gennaio del 1301, con l'approssimarsi della fine del mandato del Rangoni, la guerra contro gli Aldobrandeschi non si era ancora conclusa, così il 17 gennaio 1301 il governo senese decise di inviare ambasciatori ad Azzo VIII d'Este, marchese di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e della Marca d'Ancona, chiedendogli l'invio di due capitani di guerra con un seguito di 50 cavalieri ciascuno³⁹⁹. Non abbiamo prove certe che il Signore emiliano abbia mandato o meno degli ufficiali a seguito di tale richiesta, ma tra il 9 maggio e, almeno, il 9 luglio 1301⁴⁰⁰ risulta un pagamento a un non meglio specificato capitano Francesco⁴⁰¹. Potrebbe essere plausibile – ma il condizionale è d'obbligo – che si trattasse di Francesco d'Este⁴⁰², fratello del marchese Azzo VIII, ma questa rimane al momento una mera ipotesi, non sostenuta da altre prove documentarie.

La saltuarietà con la quale il governo novesco faceva uso dell'ufficio del capitano di guerra, dopo averlo utilizzato quasi continuativamente tra l'aprile del 1300 e

³⁹⁷ *Biccherna*, 511, cc. 101v-102r (19 febbraio 1301).

³⁹⁸ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 257.

³⁹⁹ *Consiglio Generale*, 59, cc. 45r-48r (17 gennaio 1301).

⁴⁰⁰ A causa della perdita dei registri di Biccherna relativi al secondo semestre 1301 non si può definire il termine del mandato di tale capitano di guerra, che si sarebbe potuto interrompere alla fine di questo bimestre o avrebbe potuto proseguire per ulteriori mesi.

⁴⁰¹ *Biccherna*, 511, c. 110v (13 maggio 1301).

⁴⁰² La nota di Biccherna lo identifica come «Francesco *olim* ...», senza però far seguire il nome del padre. Se è vero che tale Francesco sia stato un membro della Casata Estense, questo non potrebbe essere che il fratello di Azzo VIII e non il figlio naturale Francesco (detto Fresco), dato che il genitore del presente capitano di guerra era defunto nel periodo del suo mandato. Per una biografia su Francesco d'Este e su Fresco d'Este si veda rispettivamente G. BATTIONI, *Este, Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, pp. 342-345 e P. BERTOLINI, *Este, Fresco (Francesco) d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, pp. 349-359.

l'estate del 1301, è però ancora assai presente in questo inizio di XIV secolo. Infatti, quando nell'estate del 1303 i guelfi bianchi fuoriusciti da Firenze attaccarono il Mugello con il sostegno degli Ubaldini, dei Bolognesi e dei ghibellini di Romagna capitanati da Scarpetta degli Ordelauffi da Forlì⁴⁰³, il Consiglio Generale non decise di nominare un capitano di guerra per guidare l'esercito senese in soccorso dei Fiorentini e dei Lucchesi, bensì di affidarlo al podestà Brunamonte Saracini da Gubbio⁴⁰⁴.

Un'altra modalità di ricorso al capitanato di guerra, senza però nominarne uno *ad hoc*, si ritrova nel primo bimestre del 1309, quando il governo novesco si trovò a dover reagire a un problema di sicurezza interna. Infatti, nell'estate dell'anno precedente, il governo era stato informato della circolazione di lettere antigovernative e, il 18 dicembre 1308, approvò degli ordinamenti ideati da alcuni *sapientes* sulla custodia cittadina. In questa occasione, oltre all'assoldamento di 100 cavalieri e all'aumento del numero sia dei berrovieri del Comune (che da 90 furono portati a 140) sia di quelli del podestà e del capitano del Popolo (che da 10 passarono a 13)⁴⁰⁵, una nota di Biccherna testimonia la nomina da parte dei Nove di un connestabile che era già al servizio del Comune a «capitaneus militum stipendiariorum Comunis Senarum»: il conte Manente Manenti da Sarteano⁴⁰⁶. Tale incarico suppletivo gli fu affidato per un solo bimestre, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1309, non gli procurò alcun aumento di stipendio rispetto a quello che gli veniva retribuito per svolgere il ruolo di connestabile⁴⁰⁷ e non sembra aver ottenuto il comando dai fanti come era accaduto per Gherardello di Gherardo da Todi qualche anno prima. A mio modo di vedere, i Nove scelsero tra tutti i capitani di assoldati presenti in quel momento in città proprio il Sarteanese in quanto membro di una consorterìa che da almeno mezzo secolo aveva intessuto rapporti di natura militare con il Comune senese, quindi degno di fiducia⁴⁰⁸.

⁴⁰³ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 274; G. VILLANI, *Nuova Cronica* cit., II, libro X, pp. 135-140.

⁴⁰⁴ *Consiglio Generale*, 63, cc. 17v-20r (8 luglio 1303).

⁴⁰⁵ Vedi *Supra*, Capitolo II, p. 44.

⁴⁰⁶ *Biccherna*, 521, cc. 38r-38v (4 febbraio 1309).

⁴⁰⁷ In veste di «capitaneus militum stipendiariorum Comunis Senarum» il conte Manente Manenti da Sarteano ricevette 1.761 lire senesi per il bimestre gennaio-febbraio 1309, stesso stipendio che aveva ricevuto nel bimestre precedente (novembre-dicembre 1308) e che avrebbe ricevuto in quelli successivi, quando ritornò a essere un semplice connestabile. Vedi *Biccherna*, 520, c. 105v (14 novembre 1308); *Biccherna*, 521, cc. 38r-38v, 47v, 59r-59v (4 febbraio, 19 marzo e 15 maggio 1309).

⁴⁰⁸ La dinastia dei conti Manenti da Sarteano instaurò con il Comune di Siena un vero e proprio rapporto di alleanza militare, tanto che si ritrovano testimonianze costanti della presenza di membri di tale Casata

Dopo il bimestre nel quale la carica di capitano di guerra era stata affidata al connestabile Manente Manenti da Sarteano, l'ufficio rimase vacante fino al primo semestre del 1313. In questa occasione, però, il governo senese mise in pratica un'ulteriore modalità di utilizzo di questo incarico, affidando al podestà entrante anche il compito di capitano di guerra. Il 16 dicembre 1312, infatti, Nello Guelfoni da Gubbio venne investito anche di tale carica, cosa che in un periodo di crisi come quello che si stava verificando durante la discesa in Italia di Arrigo VII gli avrebbe conferito più libertà di movimento, potendo allontanarsi dalla città per andare in difesa del contado o per accorrere in soccorso degli alleati senza necessità di interpellare il Consiglio Generale, come invece avrebbe dovuto fare in veste di podestà⁴⁰⁹. Bisogna fare però una distinzione tra l'investitura a capitano di guerra affidata al Guelfoni e quella che, come abbiamo visto, veniva commissionata ai podestà in occasione di guerre o assedi. Nel primo caso il podestà assommava entrambe le cariche per l'intero semestre durante il quale sarebbe stato in carica indipendentemente da esigenze impellenti, mentre nel secondo il maggior ufficiale comunale (come anche, a volte, capitava al capitano del Popolo) ne era incaricato solo in concomitanza con la partenza dell'esercito e per il tempo limitato alla campagna militare. Come vedremo, la pratica di affidare l'ufficio di capitano di guerra al podestà per l'intero semestre fu ripresa in altre occasioni, soprattutto in concomitanza con il passaggio di tale ufficiale da saltuario a stabile nel quadro politico-amministrativo del Comune di Siena.

Con l'improvvisa morte dell'imperatore nell'agosto del 1313, i disordini e le rivolte nel contado non cessarono, fomentati anche dalla politica ostile di Uguccione della Faggiola a capo dei ghibellini pisani; così nel luglio del 1314 i Nove furono costretti a ricorrere nuovamente alla nomina di un capitano di guerra per riportare ordine tra i riottosi signori comitali della Maremma. Il governo senese optò per il mantenimento in servizio come capitano di guerra del podestà uscente, Carlo di Guido dei conti Guidi di Battifolle, che quindi l'11 luglio – giorno successivo al termine del periodo del suo sindacato, che durava 10 giorni – fu investito di tale

in veste di connestabili a capo di armati assoldati dal governo senese almeno tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo. Vedi W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., pp. 221-222.

⁴⁰⁹ *Consiglio Generale*, 81, cc. 137r-138r (16 dicembre 1312). In questa stessa riunione del Consiglio Generale fu deciso anche che, in occasione dell'assenza del podestà per motivi bellici, il suo compito in città sarebbe stato ricoperto da un vicario. Vedi *Consiglio Generale*, 81, cc. 138v-139v (16 dicembre 1312).

carica, che mantenne per un semestre, terminando il 14 gennaio 1315 e fruttando a lui e ai suoi uomini 9.438 lire senesi⁴¹⁰. Con una *familia* composta da un alto numero di armati, ben 46 cavalieri e 50 fanti, il Guidi prese parte all'assedio di Elci⁴¹¹ e alle lotte contro il signore di Civitella, mentre nell'ultimo mese del semestre i suoi 50 fanti furono pagati 608 lire senesi per andare a Talamone per rafforzare la custodia al fianco dei Senesi che di ciò erano stati incaricati⁴¹².

Dopo aver ritrovato la presenza del capitano di guerra in occasione delle sottomissioni dei signori territoriali che creavano problemi nel contado, ci aspetteremmo di riscontrarla pochi mesi dopo, a capo del contingente senese nella più importante battaglia del secondo decennio del XIV secolo, ossia quella di Montecatini, ma rimarremmo delusi. Infatti, in questo caso il Consiglio Generale diede l'incarico di guidare le truppe senesi presenti tra le schiere della Lega Guelfa all'allora capitano del Popolo, Bartolomeo del fu Cello da Spoleto, conferendogli oltretutto il titolo di «capitaneus militum et gentis» che avrebbero dovuto militare nell'esercito guelfo guidato dagli angioini Filippo di Taranto e Piero d'Eboli invece che quello ormai utilizzato di «capitaneus guerre»⁴¹³. Tale mancanza si verificò perché il capitano di guerra, come vedremo meglio in seguito, veniva utilizzato a Siena solo per gestire problemi interni alla città o al contado e non gli veniva richiesto di prendere parte alle grandi campagne militari di matrice guelfa e sovraccittadina: il compito primario di questo ufficiale forestiero era in tal modo quello di controllare la situazione interna piuttosto che quella esterna⁴¹⁴. Anche quando, a partire dagli inizi degli anni Venti del XIV secolo, troviamo l'ufficio del capitano di guerra continuativamente tra le cariche comunali senesi, non lo vediamo mai svolgere azioni belliche al di fuori della città o del contado senese, neanche qualora fossero gli alleati a chiedere aiuti militari ai Nove: perlopiù venivano inviati i suoi cavalieri a capo degli uomini destinati ad aiutare i richiedenti, come ad esempio quando la Biccherna pagò

⁴¹⁰ *Biccherna*, 127, cc. 211v, 212r, 217v (21 e 31 dicembre 1314); *Biccherna*, 129, c. 26r (8 gennaio 1315).

⁴¹¹ Un suo cavaliere, Sannino di Buonaventura, ottenne dalla Biccherna 40 lire senesi come risarcimento per un suo cavallo morto durante tale assedio. Vedi *Biccherna*, 127, c. 155v (5 settembre 1314).

⁴¹² Sui fanti del capitano di guerra pagati per andare un mese a Talamone si veda *Biccherna*, 127, c. 208r (16 dicembre 1314), mentre per il pagamento dei cittadini senesi inviati in questo castello maremmano con lo stesso compito si veda *Biccherna*, 127, c. 209v (19 dicembre 1314). Tale nota di Biccherna discorda con ciò che ha affermato William Bowsky, secondo il quale i suoi fanti furono gli unici armati inviati in difesa di Talamone. Vedi W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 87.

⁴¹³ *Consiglio Generale*, 86, cc. 45v-52v (1° agosto 1315).

⁴¹⁴ M. D'ASCOLI, *In difesa dello stato guelfo* cit., pp. 51-52.

Taddeo, un cavaliere della *familia* di Ruggero di Guido Salvatico dei conti Guidi di Dovadola, per essere stato in servizio Firenze a capo di alcuni cavalieri del suddetto capitano di guerra⁴¹⁵; o come nel 1324, quando 25 cavalieri del capitano di guerra Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle stettero per 50 giorni presso Spoleto⁴¹⁶. Durante tutto il periodo di governo dei Nove, infatti, solo in tre occasioni vediamo il capitano di guerra utilizzato al di fuori della città o del contado senese: nell'estate del 1343, quando Francesco di Oddo Fortebracci da Montone fu inviato a Firenze insieme a un suo cavaliere per motivi non dichiarati nelle fonti⁴¹⁷; nell'estate del 1345, quando Bonifacio di Ranieri di Zaccheria da Orvieto guidò l'armata senese in una scorreria nel Patrimonio di San Pietro per un periodo di 12 giorni⁴¹⁸; infine, nell'estate del 1351, quando Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle andò a Firenze a capo di 30 cavalieri e 50 berrovieri appartenenti alla sua *familia*⁴¹⁹.

Nel 1316, in occasione di nuovi disordini in Maremma, ritroviamo la presenza di due capitani di guerra nel corso dell'anno. Nel primo semestre il podestà Bernardino conte di Cunio venne insignito anche dell'ufficio di capitano di guerra, senza però ricevere alcun compenso ulteriore rispetto a quello destinatogli in veste di podestà se non 36 lire senesi per 3 giorni di servizio a capo dell'esercito stanziato a Pari e 276 lire senesi per 23 giorni durante i quali guidò i soldati senesi contro gli Aldobrandeschi di Santa Fiora⁴²⁰. La sua *familia*, però, venne potenziata con ulteriori 10 cavalieri e 25 berrovieri, che ricevevano uno stipendio a parte rispetto a quello del podestà/capitano di guerra del valore di 25 lire al mese per ciascun cavaliere e di 4 lire senesi e 5 soldi mensili per ciascun fante⁴²¹. Nel secondo semestre, invece, venne nominato un vero e proprio capitano di guerra, ufficio del quale fu incaricato Guasta di Jacopino da Radicofani, in carica dal settembre del 1316 al 24 marzo 1317, con una *familia* che comprendeva un cavaliere-socio e 20 cavalieri⁴²².

⁴¹⁵ *Biccherna*, 147, c. 118r (10 novembre 1323).

⁴¹⁶ *Biccherna*, 149, c. 149v (30 giugno 1324). Questi sono solo alcuni esempi di utilizzo dei soldati del capitano di guerra al di fuori della città e del contado senese senza la guida del loro comandante, ma i riferimenti archivistici a tale pratica sono molti, per i quali si veda *Biccherna*, 150, cc. 43v, 52v, 54r (30 aprile, 22 e 28 maggio 1325); *Biccherna*, 157, c. 60v (30 giugno 1328); *Biccherna*, 186, c. 48v (24 dicembre 1336); *Biccherna*, 187, c. 106v (25 agosto 1337); *Concistoro*, 1, cc. 21v-22r (23 gennaio 1339); *Biccherna*, 208, c. 117r (19 ottobre 1341).

⁴¹⁷ *Biccherna*, 213, c. 99v (30 agosto 1343).

⁴¹⁸ *Biccherna*, 217, c. 98r (28 luglio 1345).

⁴¹⁹ *Biccherna*, 228, c. 101v (1° settembre 1351).

⁴²⁰ *Biccherna*, 131, cc. 28v, 87v, 96r (28 gennaio, 8 e 26 giugno 1316).

⁴²¹ *Ivi*, cc. 28v, 44r, 62v, 76v, 96r, 96v (28 gennaio, 2 marzo, 8 aprile, 17 maggio, 26 e 28 giugno 1316).

⁴²² *Biccherna*, 132, cc. 118v, 135r (20 settembre e 7 dicembre 1316); *Biccherna*, 133, cc. 112r, 118r (1° e 24 marzo 1317).

Contemporaneamente a questo ufficiale, Siena aveva al proprio servizio altri connestabili, rispetto ai quali è possibile fare alcuni confronti per poter affermare che in questo momento il capitano di guerra non era ancora assunto a uno dei maggiori ufficiali comunali di Siena, bensì equiparabile – almeno da un punto di vista politico-militare – a questi mercenari. Infatti, comparando i costi dovuti al capitano di guerra e quelli di alcuni singoli connestabili, è possibile notare che solo il salario personale del primo era molto più alto rispetto a quello dei diversi capitani mercenari⁴²³, mentre lo stipendio dei singoli cavalieri di entrambi gli schieramenti era di 7 fiorini d'oro al mese. Tuttavia, il capitano di guerra aveva un seguito di armati più basso, composto da un cavaliere-socio e 20 cavalieri, come già detto, a fronte di un numero che variava tra i 24 e i 49 uomini a cavallo per ciascun connestabile, con il guascone Monaldo Palmieri a capo di una bandiera composta da ben 59 cavalieri e 60 fanti⁴²⁴.

All'avvicinarsi del termine dell'incarico di Guasta, durato una ventina di giorni in più rispetto al semestre canonico, la guerra contro i conti di Santa Fiora non era però ancora terminata, così già il 17 marzo 1317 il Consiglio Generale si riunì per nominare un vicario che avrebbe sostituito in città il capitano del Popolo Ermanno di Pietro Guelfoni da Gubbio⁴²⁵. Il giorno seguente, infatti, sarebbe stato inviato presso il battifolle posto a Roccastrada al posto dell'uscente capitano di guerra, ottenendone ufficialmente anche il titolo il 30 marzo successivo, investitura che gli concedeva libero arbitrio e balia di punire e condannare tutti coloro che avessero commesso un crimine nell'esercito o che avessero assalito chiunque fosse stato in servizio del Comune presso l'assedio del castello maremmano⁴²⁶, azione militare durata fino al 26 aprile 1317 che gli portò un aumento momentaneo di 6 cavalieri e un premio in denaro di 400 lire senesi per questi 40 giorni di servizio a capo dell'esercito⁴²⁷.

Terminato, quindi, l'ennesimo momento di scontro con i conti di Santa Fiora, la figura del capitano di guerra non comparve nel panorama politico senese per alcuni anni, tanto che in occasione della campagna militare contro Massa Marittima nell'estate del 1318 – preambolo alla rivolta dei macellai, giudici e notai del 26

⁴²³ Il capitano di guerra riceveva un salario personale di 100 fiorini d'oro al mese, mentre quello dei singoli connestabili variava tra i 22 e i 32 fiorini d'oro al mese.

⁴²⁴ Per questi confronti tra il capitano di guerra e i connestabili si veda come esempio *Biccherna*, 132, cc. 115v, 118v, 123v, 129v, 134v, 135r, 139r (6 e 20 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 4, 7 e 24 dicembre 1316); *Biccherna*, 133, cc. 109r, 112r, 113r, 114v, 115v, 118r (14 febbraio, 1°, 4, 10, 14 e 24 marzo 1317).

⁴²⁵ *Consiglio Generale*, 88, cc. 126v-127v (17 marzo 1317).

⁴²⁶ *Ivi*, cc. 140v-145r (30 marzo 1317).

⁴²⁷ *Biccherna*, 133, cc. 121r, 126r (6 e 30 aprile 1317).

ottobre seguente – l'esercito fu affidato al capitano del Popolo Guidone Baglioni da Perugia⁴²⁸. La situazione mutò invece con il 1320: il 31 dicembre dell'anno precedente, il podestà uscente Benedetto di Pietro Caetani da Anagni ricevette 6.600 lire senesi per il bimestre a venire allo scopo di aggiungere 110 cavalieri a quelli che già avevano fatto parte della sua *familia* durante il semestre podestarile⁴²⁹, i quali constavano in 90 unità⁴³⁰, seguito molto più alto rispetto a quello dei suoi ultimi predecessori, poiché a causa degli attacchi nel contado di Deo di Guccio di Guelfo Tolomei e degli altri fuoriusciti, il Caetani aveva necessità di uomini per la difesa dei territori⁴³¹. Molto probabilmente, aveva anche ricevuto il compito di custodia cittadina in seguito all'uscita d'ufficio di Rolandino di Niccolò Galluzzi da Bologna, capitano del Popolo e capitano di custodia della città, titolo affidatogli dopo la rivolta dell'ottobre del 1318⁴³². Per la prima volta dalla sua istituzione, il capitano di guerra mostra un così ingente numero di soldati alle sue dirette dipendenze⁴³³ e, soprattutto, un ufficio di durata annuale fino al 31 dicembre 1320 e non semestrale, anche se questo mandato venne interrotto dalla sua cattura nell'ottobre da parte dei Colonna durante un suo viaggio di ritorno da Anagni⁴³⁴, con una conclusione ufficiale il 10 novembre 1320⁴³⁵, mentre la custodia cittadina fu assicurata da 300 fanti provenienti 100 da Montepulciano e 200 dai possedimenti dei conti Guidi di Battifolle⁴³⁶. Inoltre, il Caetani in veste di capitano di guerra ottenne l'arbitrio di punire e condannare senza essere sottoposto a sindacato alla fine del suo ufficio, cosa ribadita anche nell'agosto del 1320, quando a seguito della conquista di Mensano da parte del già ricordato Tolomei e dei suoi seguaci il Consiglio Generale gli conferì la massima libertà di azione purché fosse riuscito a riportare all'ordine tale importante castello⁴³⁷,

⁴²⁸ *Consiglio Generale*, 90, cc. 137v-138v (7 giugno 1318).

⁴²⁹ «VI^m VI^c librae – Domino comiti Benedicto de Campanea, capitaneo generali guerre Comunis Senarum, pro salario CX militum pro duobus mensibus primis capitaneatus predicti, ad rationem XXX librae pro quolibus mensibus et quolibus milite. Et fuerunt dicti CX milites pro complemento CC militum quos retinere debebat ad servitium Comunis Senarum post exitum sue potestarie et dominationis». Vedi *Biccherna*, 139, c. 144v (31 dicembre 1319). William Bowsky ha mal interpretato questa nota di Biccherna, sostenendo che erano stati aggiunti soli 20 cavalieri ai 90 che già erano al seguito del Caetani, mentre in realtà il loro numero aumentò a 200 unità. Vedi W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 88.

⁴³⁰ *Biccherna*, 137, c. 117v (30 giugno 1319); *Biccherna*, 139, c. 136v (31 dicembre 1319).

⁴³¹ *Consiglio Generale*, 92, cc. 41r-43v (6 luglio 1319).

⁴³² Vedi *Supra*, Capitolo II, pp. 66-67.

⁴³³ Prima di lui solo Carlo dei conti Guidi di Battifolle capitanava un alto contingente di uomini, ma questo si fermava a 46 cavalieri e 50 fanti. Vedi *Supra*, p. 91.

⁴³⁴ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 383.

⁴³⁵ *Biccherna*, 540, cc. 67v-68v (10 novembre 1320).

⁴³⁶ *Biccherna*, 540, cc. 61r-67r (31 ottobre 1320); *Biccherna*, 140, c. 140r (22 gennaio 1321).

⁴³⁷ *Consiglio Generale*, 94, cc. 95r-98v (15 agosto 1320).

cosa che fece velocemente e con estrema crudeltà⁴³⁸. Con il 1320, quindi, l'ufficio del capitano di guerra iniziò ad aumentare la propria influenza nella politica senese e a prendere le distanze con la percezione che si aveva di lui quale esperto d'armi cui affidare i mercenari senza che per questo venisse attribuita una valenza di magistratura a sé stante.

L'anno successivo, invece, il capitanato di guerra fu conferito in entrambi i semestri ai podestà allora in carica, sebbene con modalità differenti: per il primo semestre Guido Collotorto marchese di Monte Santa Maria, che si era già visto aumentare il numero dei berrovieri e dei cavalieri di ulteriori 25 unità per ciascuna delle due tipologie di armati⁴³⁹, dal 19 marzo 1321 – con la sua investitura a capitano di guerra oltre che a podestà – ricevette la facoltà di aggiungere altri 50 cavalieri alla sua *familia* per poter svolgere contemporaneamente questi due uffici, ma senza riscuotere alcuno stipendio supplementare per sé⁴⁴⁰. Per il secondo semestre, invece, Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle continuò a usufruire dei 75 cavalieri aggiuntivi⁴⁴¹, vide raddoppiato il numero dei suoi berrovieri aggiunti a 50 unità⁴⁴² e si vide aggiungere al normale stipendio semestrale per l'ufficio di podestà la cifra (simbolica) di 80 lire senesi «per suo salario de la chapitanaria i<n> quale è stato in Siena»⁴⁴³.

Con il 1322, i podestà di entrambi i semestri non furono nominati anche capitani di guerra, ma nonostante ciò videro notevolmente aumentare gli armati al proprio seguito: Loffredo di Pietro Caetani da Anagni, fratello del precedente capitano di guerra Benedetto, vide al proprio servizio un aumento di 100 cavalieri e 50 berrovieri per tutto il primo semestre del 1322⁴⁴⁴, mentre per il suo successore Ugolino di Offreduccio da Alviano il governo decise di contenere il numero dei soldati aggiunti, molto probabilmente per evitare un eccessivo potere podestarile all'interno della

⁴³⁸ Sulla modalità con la quale il capitano di guerra condusse le trattative con il Tolomei per la restituzione del castello di Mensano si veda ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., pp. 116-117; ANONIMO SENESE, *Frammento di cronaca senese* cit., p. 172; AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 380-381.

⁴³⁹ *Biccherna*, 140, cc. 137v, 153v, 173v (10 gennaio, 16 marzo e 25 maggio 1321).

⁴⁴⁰ *Ivi*, cc. 157v, 172v (30 marzo e 22 maggio 1321).

⁴⁴¹ *Biccherna*, 143, cc. 44v, 60v, 83v (24 luglio, 11 settembre, 28 novembre 1321).

⁴⁴² *Ivi*, cc. 44v, 45v, 61r, 89v (24 e 28 luglio, 15 settembre e 18 dicembre 1321).

⁴⁴³ *Ivi*, c. 97v (31 dicembre 1321).

⁴⁴⁴ *Biccherna*, 143, cc. 75r, 93v (31 ottobre e 30 dicembre 1321); *Biccherna*, 144, cc. 90v, 94r, 108r, 123v, 129v (23 gennaio, 8 febbraio, 5 aprile, 4 e 25 giugno 1322). Si veda anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 144. Il cronista Agnolo di Tura del Grasso esagera nell'aumentare a 200 il numero dei berrovieri al seguito del podestà, mentre conferma i 100 cavalieri. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 390.

città, diminuendolo a 50 cavalieri e 25 berrovieri⁴⁴⁵, affiancandogli al contempo una *familia* aumentata del capitano del Popolo Pietro di Rinaldo Monaldeschi da Orvieto, che a sua volta ottenne un aumento di 25 cavalieri e altrettanti berrovieri⁴⁴⁶. Il 1322 fu un anno particolarmente turbolento per Siena sia nel suo contado che all'interno della stessa città. Le campagne continuavano a essere funestate dalle scorrerie dei fuoriusciti in seguito alla fallita rivolta del 1318, tanto che nel gennaio del 1322 il Consiglio Generale fu costretto a nominare un vicario del podestà, a causa degli innumerevoli interventi che questo doveva svolgere nei territori extracittadini⁴⁴⁷. All'interno della città, invece, si riaccesero gli scontri tra Salimbeni e Tolomei: la sera del 29 dicembre 1321, infatti, Francesco di Vanni Salimbeni fu attaccato da Balsino di Francesco Tolomei e da alcuni suoi compagni, che lo ferirono a morte e per questo furono banditi dalla città dato che le due Casate erano in pace⁴⁴⁸. Per vendicare l'omicidio, nell'aprile del 1322 Giovanni detto Bottone di Salimbene Salimbeni fece giungere a Siena molti Fiorentini, con i quali una notte assediò il palazzo dei Tolomei uccidendone tre membri. Informato dell'agitazione, il podestà armò la sua *familia* facendo suonare la campana ad armi, così che furono coinvolti anche molti cittadini, cosa che portò all'esilio del Salimbeni e alla distruzione dei suoi beni⁴⁴⁹. Questo stato di emergenza spinse il governo a porre uomini a guardia delle torri cittadine⁴⁵⁰, a richiedere aiuti ad altre città guelfe⁴⁵¹ e a prendere provvedimenti contro i membri dei Casati e contro i forestieri che avessero tentato di venire in città chiamati dai magnati⁴⁵², con i Nove sicuramente spaventati dalle notizie che provenivano da Pistoia, città conquistata da Castruccio Castracani proprio nell'aprile di questo anno con l'aiuto della Casata pistoiese dei Tedici⁴⁵³. Nonostante tali provvedimenti presi dai Nove, gli scontri non cessarono, tanto che nel settembre

⁴⁴⁵ *Biccherna*, 144, c. 118v (14 maggio 1322); *Biccherna*, 145, cc. 93v, 99v, 109r, 116r, 117v, 130v, 135r, 138r (26 luglio, 21 agosto, 25 settembre, 19 e 25 ottobre, 11, 22 e 31 dicembre 1322). Si veda anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 144.

⁴⁴⁶ *Biccherna*, 144, c. 130r (26 giugno 1322); *Biccherna*, 145, cc. 90v, 97r, 106v, 111r (10 luglio, 4 agosto, 6 settembre e 1° ottobre 1322). Si veda anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 144.

⁴⁴⁷ *Consiglio Generale*, 96, cc. 61v-64v (29 gennaio 1322).

⁴⁴⁸ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 389.

⁴⁴⁹ *Ivi*, p. 391.

⁴⁵⁰ *Biccherna*, 144, cc. 120r, 126r (19 maggio e 14 giugno 1322); *Biccherna*, 145, cc. 130v, 138r (11 e 31 dicembre 1322).

⁴⁵¹ Con scopo di custodia di Siena, i Fiorentini vi inviarono 200 cavalieri friulani e 500 fanti del loro contado, mentre i Perugini contribuirono con 50 fanti. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 394.

⁴⁵² *Capitano del Popolo*, 1, cc. 107r-109v (4 maggio 1322); *Statuti*, 29, cc. 6v-8v (4 maggio 1322).

⁴⁵³ M. D'ASCOLI, *In difesa dello stato guelfo* cit., pp. 42-43.

del 1322 entrambi i Casati assoldarono uomini a cavallo e a piedi, cosa che fu scoperta e che mosse i Senesi in armi, riuscendo in tal modo a evitare lo scontro⁴⁵⁴, mentre nel contempo il Consiglio Generale concesse piena balìa al podestà di inquisire, trovare, punire e condannare – anche sommariamente – nei beni e nella persona tutti coloro che, sia cittadini che forestieri, avessero attentato al pacifico stato della città, concedendo inoltre l’immunità dal sindacato per tali condanne sia al podestà che a tutti i membri della sua *familia*⁴⁵⁵. Furono assoldati diverse centinaia di fanti e una ventina di balestrieri provenienti da Montepulciano e dalle terre dei conti Guidi di Battifolle e di Ruggero dei conti Guidi di Dovadola per difendere il palazzo dei Nove e quello della Mercanzia⁴⁵⁶. Il podestà ordinò al capitano dei berrovieri del Comune, Marco di Martino (o Berrettino) da Camerino, di porre alcuni suoi uomini a guardia dei palazzi dei Tolomei e dei Salimbeni⁴⁵⁷.

Questo stato di emergenza che aveva coinvolto il governo dei Nove sia internamente che esternamente alla città, molto probabilmente, lo spinse a riprendere la pratica di nominare un capitano di guerra, il cui mandato sarebbe iniziato il successivo 1° gennaio 1323 per un semestre, in modo tale da affidargli il controllo sul contado mentre il podestà e il capitano del Popolo si sarebbero potuti concentrare solamente sui problemi interni.

Il registro del Consiglio Generale relativo al secondo semestre del 1322, infatti, riporta una delibera del 15 ottobre relativa all’accettazione di alcuni ordinamenti sulla fortificazione e sulla conservazione della città e del contado ideati da dodici *savi* eletti dai Nove⁴⁵⁸. Tali proposte furono accolte dal Consiglio Generale, ma il documento non riporta per esteso ciò che in tale riunione era stato discusso. Tuttavia, è indubbio che almeno una parte degli ordinamenti riguardasse la nomina di un capitano di guerra, dal momento che in occasione della nomina a tale ufficio di Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle a quell’ufficio per il 1324 e di Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato per il 1325 si fa riferimento a questa delibera accolta proprio in quella data⁴⁵⁹. Con la fine del 1322, la situazione nel contado precipitò: Deo Tolomei e i suoi seguaci, aiutati da Guido Tarlati di Arezzo e da alcuni

⁴⁵⁴ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 397.

⁴⁵⁵ *Consiglio Generale*, 97, cc. 130r-134v (25 settembre 1322).

⁴⁵⁶ *Biccherna*, 145, cc. 111v, 115v, 118v, 126r, 135v, 140r, 140v (2 ottobre, 16 e 27 ottobre, 22 novembre, 27 e 31 dicembre 1322); *Biccherna*, 544, cc. 34r-35r, 36r-37r.

⁴⁵⁷ *Biccherna*, 145, c. 120r (29 ottobre 1322).

⁴⁵⁸ *Consiglio Generale*, 97, cc. 138r-141v (15 ottobre 1322).

⁴⁵⁹ Vedi *Infra*, pp. 100-101.

fuoriusciti fiorentini, occuparono i castelli di Sinalunga, Torrita, Rigomagno e Farnetella utilizzandoli come punto di partenza delle loro scorrerie in Valdichiana, giungendo fino a Torrenieri. Allora il Consiglio Generale, dopo aver dichiarato guerra ai due castelli più importanti della zona (Sinalunga e Torrita)⁴⁶⁰ decise di anticipare l'arrivo del futuro capitano di guerra⁴⁶¹, che giunse in città il 23 dicembre con un seguito di ben 100 cavalieri e 50 berrovieri⁴⁶², ottenendo la piena balìa di guidare l'esercito senese contro i castelli ribelli⁴⁶³ e la facoltà di scegliere 60 cittadini tra i più ricchi ai quali sarebbe stato imposto un prestito per poter raccogliere la cifra di 6.000 fiorini utili per pagare i soldati utilizzati nella guerra in Valdichiana⁴⁶⁴.

Tornato in città dopo aver riconquistato i suddetti castelli, Ruggero dei conti Guidi di Dovadola continuò a svolgere il suo ufficio per tutto il primo semestre del 1323⁴⁶⁵, venendo riconfermato anche per un altro mandato fino alla fine dell'anno con un raddoppiamento dei berrovieri al suo seguito⁴⁶⁶. Sin dal suo insediamento si nota un salto di qualità della carica del capitano di guerra all'interno del panorama politico-amministrativo senese: ad esso, infatti, il governo iniziò ad affidare ufficialmente anche la custodia interna della città, tanto che nel giugno del 1323 – in una delle canoniche assemblee del Consiglio Generale indette a inizio semestre dal podestà entrante per discutere su tale argomento – il consigliere Meo Tighilei propose di continuare a utilizzare la modalità di custodia fino ad ora adoperata. Ma se i Nove avessero voluto avrebbero potuto ideare ulteriori ordinamenti, pur non potendo derogare all'arbitrio e alla balìa che il capitano di guerra aveva sulla detta custodia, cosa che attesta che anche nel primo semestre del suo mandato Ruggero ricoprì anche tale compito⁴⁶⁷. Come ulteriore prova, infatti, tra i pagamenti effettuati dalla Biccherna nel primo semestre del 1323 risultano alcuni versamenti dati al capitano di guerra per i servizi svolti da un suo *famiglio* indicato come «notaio sulla custodia»⁴⁶⁸.

⁴⁶⁰ *Consiglio Generale*, 97, cc. 179v-180v (3 dicembre 1322).

⁴⁶¹ *Ivi*, cc. 181r-183v (14 dicembre 1322).

⁴⁶² *Biccherna*, 145, c. 137v (31 dicembre 1322). Agnolo di Tura del Grasso, nuovamente, aumenta il numero dei berrovieri al seguito del capitano di guerra a 200 unità. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 400.

⁴⁶³ *Consiglio Generale*, 97, cc. 185r-188r (23 dicembre 1322).

⁴⁶⁴ *Ivi*, cc. 193v-195r (28 dicembre 1322).

⁴⁶⁵ *Biccherna*, 145, c. 137v (31 dicembre 1322); *Biccherna*, 146, cc. 22r, 48r (28 febbraio e 30 aprile 1323).

⁴⁶⁶ *Biccherna*, 147, cc. 90v, 106r, 114v (14 luglio, 26 settembre e 31 ottobre 1323). L'elenco dei 100 berrovieri al suo seguito è riportato in *Biccherna*, 546, cc. 42r-44v.

⁴⁶⁷ *Consiglio Generale*, 98, cc. 21r-23r (21 giugno 1322).

⁴⁶⁸ *Biccherna*, 146, cc. 22r, 48r (28 febbraio e 30 aprile 1323).

Con il 1323, in seguito alla riforma dell'ottobre dell'anno precedente, quello del capitano di guerra divenne un ufficio stabile del Comune di Siena, seppur non ancora istituzionalizzato attraverso la formulazione di rubriche statutarie al riguardo, ma una sorta di stabilizzazione usata al momento come sperimentazione. Particolarità che innalza tale ufficiale rispetto agli altri maggiori uffici comunali è l'assenza dell'interdizione dalla carica per un determinato periodo di tempo dopo la fine del semestre, cosa funzionale in caso di guerre particolarmente lunghe o complesse che non sarebbero state portate a compimento nel migliore dei modi se ci fossero stati continui cambi nel governo militare. Da questo momento, infatti, nessun capitano rimase in carica per meno di due semestri, con picchi raggiunti soprattutto da Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, che rimase in carica per ben 13 semestri consecutivi (dal 26 marzo 1327 al 25 settembre 1333)⁴⁶⁹ più altri 2 che si conclusero solamente con la sua morte (dal 1° ottobre 1351 al 30 giugno 1352)⁴⁷⁰, e da Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle, capitano di guerra di Siena per 7 semestri consecutivi (dal 1° aprile 1348 al 30 settembre 1351)⁴⁷¹. A partire da tale anno, quindi, la figura del capitano di guerra vide l'inizio di un'*escalation* che la innalzò sempre più nella gerarchia comunale senese seppure, a differenza di Bologna⁴⁷², il capitano non prese mai parte alle assemblee del Consiglio Generale e solo in occasione di discussioni relative alla guerra o alla custodia cittadina veniva convocato in via straordinaria alle riunioni del Concistoro⁴⁷³. La stabilizzazione di questo nuovo ufficiale alle dirette dipendenze dei Nove e concorrente delle altre due maggiori cariche forestiere (podestà e capitano del Popolo), però, può essere inteso come un piano politico attuato dal governo novesco per limitare maggiormente il potere di questi altri due ufficiali andando di fatto a costituire una sorta di braccio armato degli uomini al governo. Come si può notare, ad esempio, nel gennaio del 1324 fu deciso che dal successivo 1° novembre il capitano del Popolo avrebbe visto

⁴⁶⁹ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, pp. 172-174.

⁴⁷⁰ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, p. 180. In realtà Guidoriccio non riuscì a portare a termine il suo servizio fino al 30 giugno 1352, in quanto da una delibera del Consiglio Generale vediamo come egli fosse morto in servizio prima del 26 maggio di tale anno. Vedi *Biccherna*, 150, cc. 37v-38r (26 maggio 1352).

⁴⁷¹ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, pp. 178-180.

⁴⁷² Per informazioni di confronto ringrazio Daniele Bortoluzzi per avermi fornito la sua Tesi di Dottorato riguardanti le cariche militari bolognesi tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. Vedi D. BORTOLUZZI, *Una città davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla fine del Duecento (1296-1306)*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Firenze-Siena, a.a. 2014/2017, p. 121.

⁴⁷³ Si veda come esempio la riunione riportata in *Concistoro*, 1, cc. 28v-29r (31 gennaio 1339).

diminuire il numero dei suoi *famigli*, con l'eliminazione di un giudice e di un cavaliere utili a questo ufficiale per permettergli di venire a conoscenza delle violenze commesse⁴⁷⁴, compito che quindi sarebbe rientrato nella sfera di competenza del capitano di guerra.

Con l'atto di nomina di Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle a capitano di guerra per il primo semestre del 1324⁴⁷⁵ troviamo per la prima volta la motivazione ufficiale usata dal governo per rendere stabile l'ufficio e per mutarne sostanzialmente la forma, in quanto da semplice guida degli stipendiati durante le campagne militari, fu trasformato in ufficiale di custodia e controllo della città e del contado. La delibera, infatti, riporta che sarebbe stato nominato un capitano di guerra «ut Comunem, civitatem et comitatum Senarum in salubri, pacifico et tranquillo statu conservet et ab omnibus noxiis et adversis custodiat»⁴⁷⁶. Questo particolare non deve però spingerci a sminuire il suo ruolo mostrandolo come un semplice comandante della polizia politica creato direttamente dai Nove in seguito alla rivolta del 1318 e che vide la possibilità di poter essere riconfermato per più semestri consecutivi solo dall'avvento del governo dei Dodici nel 1355, come ha affermato Julien Luchaire⁴⁷⁷; o come una semplice guardia di palazzo secondo la teoria di Ferdinand Schevill⁴⁷⁸; o, ancora, come ipotizzato da Donatella Ciampoli che, pur ampliandone i compiti, ci mostra il capitano di guerra come un supervisore delle fortezze del contado e dei pascoli, un controllore dei reati commessi dai comitatini contro i cittadini e come incaricato, insieme ai Nove, della custodia di Siena senza tuttavia fare accenno al suo ruolo militare⁴⁷⁹.

Il quadro completo dei compiti affidati con questa innovazione dell'ufficio del capitano di guerra si ritrova nell'atto di nomina in Consiglio Generale di Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato, che ne avrebbe ricoperto la carica nel primo semestre del 1325⁴⁸⁰, poi riconfermato anche per il secondo. Da tale documento vediamo che il capitano di guerra veniva eletto dai Nove in carica con l'aiuto di alcuni

⁴⁷⁴ *Statuti*, 23, c. 50r (23 gennaio 1324).

⁴⁷⁵ *Consiglio Generale*, 98, cc. 111r-115r (23 ottobre 1323).

⁴⁷⁶ *Ivi*, c. 111r (23 ottobre 1323).

⁴⁷⁷ J. LUCHAIRE, *Documenti per la storia dei rivolgimenti politici del Comune di Siena dal 1354 al 1369*, Lione-Parigi, A. Rey Imprimeur-Éditeur e Librairie A. Picard e Fils, 1906, pp. L-LII.

⁴⁷⁸ F. SCHEVILL, *Siena. The history of a medieval Commune*, pref. di W.M. Bowsky, New York, Harper & Row, 1964³, pp. 204-205.

⁴⁷⁹ D. CIAMPOLI, *Il Capitano del popolo a Siena* cit., p. 37.

⁴⁸⁰ *Consiglio Generale*, 101, cc. 153r-158v, 160v-161v, 162v-163v (11 dicembre 1324), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. VII, pp. 237-250.

sapientes, doveva essere un uomo esperto d'armi con ufficio semestrale, con inizio il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno; aveva giurisdizione principalmente in materia di cospirazioni e ribellioni in città e nel contado, di attacchi nemici sia alla città che al contado e di ostruzione alla giustizia fatta da giudici e avvocati (questo, credo, in stretta correlazione con la rivolta dei giudici e notai dell'ottobre del 1318); aveva piena potestà e arbitrio di condannare nella persona e negli averi chiunque, tenendo sempre presente lo *status* sociale dell'inquisito; era escluso da qualsiasi forma di sindacato per il suo operato, soprattutto riguardo alle condanne inflitte. Inoltre, per evitare turbamenti contro il pacifico stato della città, doveva indagare, giudicare e punire o assolvere l'inquisito, dividendosi tale compito col podestà. Infine, doveva condurre cavalieri, fanti e stipendiati del Comune di Siena ovunque gli veniva ordinato dai Nove⁴⁸¹.

In questi primi anni Venti del XIV secolo, quindi, il governo dei Nove aveva dato avvio a una trasformazione della modalità di controllo e di difesa sia del ceto governativo che dei cittadini stessi, con il passaggio dal corpo armato dei «berrovieri del Comune» a quello dei «berrovieri dei Nove»⁴⁸² e con l'istituzione stabile (seppur ancora extra-statutaria) del capitano di guerra, che già nel secondo semestre del 1324, durante l'ufficio di Ugo di Battifolle, si era visto affidare anche il controllo notturno della città. Il 26 giugno 1325, infatti, con l'accettazione di alcuni ordinamenti da parte del Consiglio Generale, fu decretato che il capitano di guerra sarebbe stato tenuto a richiedere a tutti i capitani e ai gonfalonieri delle compagnie del Popolo un elenco di quegli uomini ad essi sottoposti che volontariamente avrebbero accettato di fare la suddetta custodia cittadina, fino al raggiungimento di 200 uomini per Terzo, i quali sarebbero andati a implementare il numero di quegli uomini che erano soliti fare la custodia notturna per denaro (ossia i «custodes noctis»)⁴⁸³.

Concentrare un così grande potere nelle mani di un unico uomo, per di più esperto d'armi e a capo di un gran numero di soldati, si rivelò presto un pericolo per l'ordinamento cittadino. Infatti, nel dicembre del 1325, negli ultimi giorni del suo secondo mandato, il capitano di guerra Giovanni di Brodario degli Atti da

⁴⁸¹ *Ivi*, cc. 153r-158v, 160v-161v, 162v-163v (11 dicembre 1324). Quasi tutti questi incarichi furono in seguito trascritti nello Statuto di metà Trecento, aggiungendosi a modifiche successive. Vedi *Statuti*, 26, Dist. III, rub. CCCXXXIII, c. 181r; *Ivi*, Dist. IV, rubb. LXXXVI, LXXXVIII, XCVI, cc. 213r-213v, 215r.

⁴⁸² Vedi *Infra*, pp. 106-110.

⁴⁸³ *Statuti*, 23, cc. 94r-95r (26 giugno 1324).

Sassoferrato attentò nientemeno che alla vita del podestà entrante, Franceschino di Manfredi da Faenza, tentativo criminoso che non andò a buon fine e che anzi si rivoltò contro il suo stesso artefice⁴⁸⁴. Vista la pericolosità che questo nuovo ufficiale forestiero avrebbe potuto rappresentare per la stabilità del governo cittadino, molto probabilmente i Nove e il Consiglio Generale dopo aver concesso per un altro anno l'incarico del capitanato di guerra a un nuovo ufficiale (Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle)⁴⁸⁵, che sicuramente era stato eletto in un momento precedente al suddetto attentato, cercarono prima di diminuirne il potere e poi di annullarne la stabilità all'interno della cerchia governativa senese evitando di eleggerne uno nuovo alla fine del mandato di Simone. Seguendo questa ipotesi si possono chiarire due eventi altrimenti inspiegabili: il mancato utilizzo dell'allora capitano di guerra Simone contro alcuni ribelli che avevano invaso la Maremma⁴⁸⁶ e il ritardo della nomina del suo successore, che avvenne solamente nel febbraio del 1327⁴⁸⁷. Questo ritardo nell'elezione di un nuovo capitano di guerra per il primo semestre del 1327 fu reso possibile in questo periodo dall'elezione di questo ufficiale in via sperimentale senza avere un riscontro negli Statuti cittadini, cosa che avvenne soltanto dopo il 15 gennaio 1339, quando alcuni *sapientes* formularono degli ordinamenti sulla sicurezza dei Nove e dichiararono che, poiché era ormai chiaro che l'ufficio del capitano di guerra si era dimostrato utile sia per la tutela dei Nove che per quella della città e del contado di Siena, quell'ufficio sarebbe dovuto restare

⁴⁸⁴ Il capitano di guerra fu arrestato dal capitano del Popolo e condannato al pagamento di una multa del valore di 6.000 lire da saldare entro 20 giorni dietro minaccia di decapitazione e, come sentenza Agnolo di Tura del Grasso, «questo avene a *missere* Giovanni per la sua superbia e aroganza». Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 432-433 (trascrizione a p. 433). Un altro attentato azzardato da un capitano di guerra, in questo caso però volto direttamente a prendere il governo cittadino deponendo i Nove e instaurando una signoria personale sulla città, si ebbe nella primavera del 1345 con Fidesmino di Rodolfo, membro della potente famiglia dei da Varano da Camerino. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 546, che però anticipa erroneamente tale tentato colpo di mano all'ottobre del 1344. Cfr. *Consiglio Generale*, 136, cc. 43r-44v (25 maggio 1345); *Ivi*, cc. 45r-45v (3 giugno 1345).

⁴⁸⁵ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 433, 437.

⁴⁸⁶ Riguardo a tale evento, infatti, i cronisti ci informano che nella prima metà del 1326 alcuni ribelli senesi avevano attaccato e raziato i territori di Grosseto e Paganico dopo aver saputo che Siena era priva di un capitano di guerra (ma ciò, a mio avviso, dovrebbe essere interpretato non come una totale assenza di questa figura che, come abbiamo visto, era presente, bensì come una prova di un suo ridimensionamento). Così il governo cittadino decise di inviargli contro non il capitano di guerra – come fatto fino a questo momento in caso di disordini nel contado – ma Francesco di Mino Accarigi di Porta Salaria investito provvisoriamente dei poteri militari. Vedi ANONIMO SENESE, *Cronaca senese* cit., pp. 131-132; AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 436.

⁴⁸⁷ *Consiglio Generale*, 104, cc. 57v-60v (27 febbraio 1327); *Ivi*, cc. 63r-67r, 68r-69r, 70r-71v (30 marzo 1327).

stabile con le altre cariche comunali, insieme ai suoi cavalieri e berrovieri nel numero che aveva al momento il capitano di guerra in carica⁴⁸⁸.

Nonostante che il governo senese avesse tentato di porre fine alla presenza del capitano di guerra con il termine del mandato di Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle, nel febbraio del 1327 fu costretto a ritornare sui propri passi a causa di un motivo pressante che lo spinse a innalzare nuovamente le difese: il passaggio di Ludovico il Bavaro diretto a Roma per ottenere l'incoronazione imperiale. Urgeva prendere delle contromisure, così il Consiglio Generale, seppur riluttante⁴⁸⁹, decise di affidare la difesa cittadina e del contado a un uomo le cui gesta l'avrebbero immortalato come il capitano di guerra per antonomasia: Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia. Questi, nominato il 27 febbraio 1327, fu sostituito nel suo incarico fino al 25 marzo dall'allora vicario di Carlo di Calabria⁴⁹⁰, Iacopino di Fazio da

⁴⁸⁸ «In primis advertentes sapientes predicti quod offitium capitaneatus guerre prout longa experientia docuit est salus, securitas et defensio dominorum Novem predictorum, nec non totius civitatis et comitatus Senarum, ad hoc ut domini Novem predicti totaque civitas Senarum et eius cives et districtuales recto tramite gubernatur et a malivolis ledi non valeant, et ut Populus et homines civitatis Senarum de bono in melius conserventur, providerunt et ordinaverunt quod perpetuo sit et esse debeat in civitate // Senarum capitaneus guerre, cum potentia ad minus equitum et peditum quam nunc habet dominus capitaneus guerre dicti Comunis qui ad presens in offitio existit». Vedi *Statuti*, 23, cc. 564r-564v (15 gennaio 1339). Di tale decisione sono giunte sino a noi anche le votazioni fatte nel Consiglio delle compagnie del Popolo (vedi *Concistoro*, 1, cc. 17r-18r) e nel Consiglio Generale (vedi *Consiglio Generale*, 124, cc. 5r-6r). A seguito di tale decisione, lo Statuto del 1324-44 riporta che «cuius capitanei officium perpetuo sit in civitate Senarum». Vedi *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXXXVI, c. 213r.

⁴⁸⁹ Questa riluttanza si può interpretare con il netto aumento dei voti contrari a discapito di quelli favorevoli nel momento della concessione dei poteri del capitanato di guerra rispetto alle nomine degli anni precedenti. Se facciamo un confronto, infatti, si nota che negli anni precedenti il numero di voti favorevoli alla concessione dei pieni poteri al capitano di guerra erano nettamente superiori rispetto a quelli contrari (Ruggero di Guido Salvatico dei conti Guidi di Dovadola fu eletto con 264 sì contro 4 no; Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle fu eletto per il primo semestre con 213 sì e 23 no, mentre per il secondo semestre con 174 sì e 31 no; Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato fu eletto con 251 sì contro 24 no), mentre in quest'occasione l'arbitrio concesso al nuovo capitano di guerra, Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, passò con una maggiore quantità di voti contrari, ben 54 no contro 155 sì. Vedi *Consiglio Generale*, 97, cc. 181r-183v (14 dicembre 1322); *Consiglio Generale*, 98, cc. 111r-115r (23 ottobre 1323); *Consiglio Generale*, 99, cc. 122r-126v (29 aprile 1324); *Consiglio Generale*, 101, cc. 153r-158v, 160v-161v, 162v-163v (11 dicembre 1324). Cfr. *Consiglio Generale*, 104, cc. 63r-67r, 68r-69r, 70r-71v (30 marzo 1327). Potremmo pensare anche che la paura del capitanato di guerra non derivasse dalla presenza in città di questo ufficio in sé, bensì dalla balia e dallo straordinario (ed esagerato) potere che avrebbe potuto ottenere. Infatti, utilizzando ancora i dati fornitici dalle suddette votazioni, il Consiglio Generale non si oppose tanto alla nomina di Guidoriccio come capitano di guerra (infatti la concessione del vicariato al vicario di Carlo d'Angiò, Iacopino, non fu ostacolata, vincendo con 267 voti favorevoli contro soli 25 negativi), quanto alla concessione dell'arbitrio, della balia e della potestà che erano stati conferiti ai suoi predecessori (infatti questa concessione fu ottenuta con 155 voti favorevoli contro 55 negativi), meno che a Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle, sul quale non ho ritrovato nessun documento di concessione di poteri particolari. Vedi *Consiglio Generale*, 104, cc. 57v-60v (27 febbraio 1327). Cfr. *Ivi*, cc. 63r-67r, 68r-69r, 70r-71v (30 marzo 1327).

⁴⁹⁰ Il vicario di Carlo d'Angiò, duca di Calabria, era un ufficiale che aveva preso il posto del podestà senese in seguito alla venuta in città dell'Angioino diretto a Firenze per prenderne la Signoria e risolverne le sorti dopo la dura sconfitta subita dall'esercito guelfo ad Altopascio. Tale ufficiale

Palazzolo di Brescia⁴⁹¹, giungendo a Siena il 26 marzo e venendo investito della piena balia del capitanato di guerra con incarico semestrale⁴⁹². Anche la scelta di affidare il capitanato di guerra a un vero e proprio uomo d'armi quale era Guidoriccio e non più a politici di professione come i suoi recenti predecessori, è emblematica della pericolosità della discesa in Italia del Bavaro, sostenuto dai ghibellini, così che i Nove preferirono affidare le proprie difese a un esperto d'armi puro invece che a un politico esperto in materia militare⁴⁹³.

Con il lungo ufficio di Guidoriccio, il governo senese formulò un vero e proprio paradigma per la figura del capitano di guerra, che successivamente, come detto in precedenza, fu oggetto di diverse rubriche dello Statuto del 1324-44, delle quali alcune da condividere con gli altri maggiori due ufficiali forestieri⁴⁹⁴ e altre che facevano riferimento esclusivamente ai suoi diritti e doveri⁴⁹⁵, così che con il passare degli anni questo nuovo ufficiale ottenne sempre più poteri nell'organizzazione cittadina, tanto da comparire al fianco delle maggiori magistrature senesi in occasione dell'offerta dei ceri e dei censi in onore dell'Assunta⁴⁹⁶. In tal modo, William Bowsky ha ragione nell'affermare che

sostituì il podestà dal 25 luglio 1326 fino al 26 novembre 1328, poco tempo dopo la morte del suddetto reale. Vedi M. D'ASCOLI, *Governare i «novos casus dubiosarum novitatum»* cit., pp. 220-223.

⁴⁹¹ *Consiglio Generale*, 104, cc. 57v-60v (27 febbraio 1327). Per aver svolto tale servizio il vicario di Carlo di Calabria ottenne oltre al suo normale salario altre 338 lire, 6 soldi e 8 denari. Vedi *Biccherna*, 152, c. 196v (16 aprile 1327).

⁴⁹² *Consiglio Generale*, 104, cc. 63r-67r, 68r-69r e 70r-71v (30 marzo 1327).

⁴⁹³ Infatti, mentre «fin dalle prime testimonianze a noi note il Fogliano compare essenzialmente nelle note vesti di comandante e militare», tanto che tra il 1324 e il 1325 militò tra le fila del Comune di Reggio Emilia (vedi P. GOLINELLI, *Fogliano, Guidoriccio da* cit., p. 476), i suoi recenti predecessori erano politici di professione, così che prima di assurgere al ruolo di capitano di guerra di Siena Ruggero di Guido Salvatico dei conti Guidi di Dovadola era stato podestà da Firenze dal settembre del 1304 a tutto il primo semestre del 1305 e podestà di Siena nel secondo semestre del 1317 (vedi M. BICCHIERAI, *Guidi (conte di Dovadola), Ruggero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, XLI, pp. 292-293; A. ZORZI, *I rettori di Firenze* cit., p. 588), Ugo di Guido dei conti Guidi da Battifolle, era stato vicario angioino a Pistoia nel 1317 e podestà a Siena nel primo semestre del 1320 (vedi M. BICCHIERAI, *Guidi (conte di Battifolle), Ugo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, XLI, p. 309), mentre suo fratello Simone era stato vicario angioino a Prato per tutto il 1317, per poi tornarci in veste di rettore del Comune, carica che univa quelle di podestà e capitano del Popolo, dal novembre del 1319 fino all'inizio del secondo semestre del 1321, quando giunse a Siena in veste di podestà (vedi M. BICCHIERAI, *Guidi (conte di Battifolle), Simone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, XLI, pp. 296-297), Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato era stato podestà di Bologna nel 1313, podestà di Siena nel primo semestre del 1317 e vicario angioino a Firenze nel 1320 (vedi F. CARDINI, *Brodaio da Sassoferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1972, XIV, p. 407; A. ZORZI, *I rettori di Firenze* cit., pp. 582n, 588).

⁴⁹⁴ *Statuti*, 26, Dist. III, rubb. XII-XIII, CLXII, CLXVII, CLXXII, cc. 128v, 152r-153v.

⁴⁹⁵ *Ivi*, Dist. II, rub. XLIV, cc. 95r-95v; *Ivi*, Dist. III, rubb. CI, CCCXXXIII, cc. 142r, 181r; *Ivi*, Dist. IV, rubb. LXXXVI-XCIV, XCVI, CX, CXIII, CXVI, CXLI-CXLIII, CCXXXIV, cc. 213r-215r, 216r-217r, 221r-221v, 233v.

⁴⁹⁶ Insieme al capitano di guerra, erano presenti in tale occasione i Nove, il podestà, il capitano del Popolo e gli ufficiali di Biccherna, vedi *Biccherna*, 557, c. 103r (14 agosto 1329); *Biccherna*, 558, c.

Questa immagine del capitano di guerra senese non fa pensare a un semplice agente di una polizia segreta o ad un comandante di una guardia di palazzo, creato improvvisamente per via di una singola ribellione. La capitaneria di guerra si sviluppò gradatamente e in modo comprensibile dalla iniziale, sporadica pratica di assoldare un comandante militare forestiero. I disordini del secondo decennio del XIV secolo accelerarono la successiva trasformazione dell'ufficio in una magistratura permanente⁴⁹⁷.

Il potere e l'importanza che col tempo il capitano di guerra riuscì a raggiungere in città gli permettevano addirittura di opporsi a decisioni prese dal governo. Il 23 gennaio 1339, ad esempio, in una riunione del Concistoro si discusse su una lettera inviata a Siena da Firenze, che chiedeva l'invio di alcuni cavalieri. L'assemblea accolse quella richiesta e diede facoltà ai Nove di selezionare un congruo numero di cavalieri da affidare alla guida di un cavaliere del capitano di guerra Rodolfo di Giovanni da Varano da Camerino⁴⁹⁸. Tuttavia, qualche giorno dopo tale decisione, il 28 gennaio, il Concistoro fu costretto a riunirsi nuovamente per modificarla, in quanto Rodolfo da Camerino aveva rifiutato di inviare un proprio cavaliere a capo di questi armati, tanto che fu deciso di affidare tale compito a Francesco di Mino Accarigi⁴⁹⁹.

Con il passare degli anni il potere del capitano di guerra aumentò sempre di più anche nei confronti del podestà e del capitano del Popolo, assumendo ulteriori incarichi che in precedenza erano loro affidati. Infatti, il 18 dicembre 1341 il Consiglio Generale decise che dal 1° maggio dell'anno seguente la repressione degli atti di violenza dei magnati contro i popolari e all'interno del ceto magnatizio stesso, fino a questo momento affidata al capitano del Popolo⁵⁰⁰, sarebbe passata nelle mani del capitano di guerra. Il podestà, invece, dalla metà degli anni Quaranta del XIV secolo si vide sottrarre in favore di questo nuovo ufficiale la gestione delle tregue e

61r (14 agosto 1330); *Biccherna*, 561, c. 25r (14 agosto 1332). Sulla processione dei ceri e dei censi e sulla sua importanza civica, oltre che religiosa, si veda A. GIORGI – S. MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale. L'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo*, pref. di P.A. Riedl e M. Seidel, Berlino-Monaco di Baviera, Deutscher Kunstverlag, 2005, pp. 164-185; *Ivi*, Tabelle IX-X, pp. 341-343; A. GIORGI – S. MOSCADELLI, *Rituali civici a Siena in età medievale. Ipotesi sulla processione dei ceri e dei censi come elemento aggregante della compagine territoriale (secoli XII-XIV)*, in *Beata civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del '300*, a cura di A. Benvenuti e P. Piatti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Siena, 28-30 ottobre 2010), Firenze, SISMELE · Edizioni del Galluzzo, 2016, pp. 43-65.

⁴⁹⁷ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 96.

⁴⁹⁸ *Concistoro*, 1, cc. 21v-22r (23 gennaio 1339).

⁴⁹⁹ *Ivi*, cc. 22r-22v (28 gennaio 1339).

⁵⁰⁰ *Capitano del Popolo*, 1, cc. 49v-50v (28 maggio 1313); *Ivi*, cc. 44r-46r (12 dicembre 1314); *Ivi*, cc. 46v-49v (17 agosto 1316); *Ivi*, cc. 72r-74r (21 settembre 1317).

delle paci imposte in città tra singoli uomini o tra famiglie, principalmente magnatizie. Il 15 maggio 1346 il Consiglio Generale discusse una proposta su paci e tregue da imporre in città deliberata il giorno precedente dal Consiglio dei capitani, gonfalonieri e consiglieri delle compagnie del Popolo più 90 buoni uomini «de gente media» amanti – come recitava la formula di rito – del pacifico stato della città: la mozione fu accettata dal maggior Consiglio cittadino, così venne decretato che i Nove avrebbero dovuto eleggere due *savi* per Terzo col compito di recarsi presso quegli uomini che avessero inimicizie e di spingerli a fare una vera pace o una tregua duratura, l'osservanza della quale sarebbe stata affidata al capitano di guerra⁵⁰¹, che il successivo 25 novembre ottenne addirittura la facoltà di imporre tali tregue, sorvegliando sul loro mantenimento per il successivo biennio⁵⁰². Lo stesso potere di istituire una tregua generale prevista fino alla fine dell'anno fu affidato, il 22 agosto 1351, al capitano di guerra Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle, per tentare di tenere la pace in città all'approssimarsi dell'arrivo in Toscana delle truppe di Giovanni Visconti⁵⁰³, facoltà di proroga poi concessa al suo successore Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, che avrebbe sorvegliato su di essa per un anno⁵⁰⁴.

Per concludere, quella del capitano di guerra del Comune di Siena è sicuramente definibile come un'evoluzione lunga e complicata fin dalla sua prima, fugace, comparsa nel 1280, per giungere fino agli anni della maturità del governo mercantile senese, trasformazione che è specchio di un rafforzamento del potere dei Nove in città e della maggior presa autoritaria che essi avevano sul resto della cittadinanza (magnati, membri del Popolo non afferente all'Arte della Mercanzia e lavoratori salariati) e sugli altri ufficiali comunali.

3. I berrovieri dei Nove: un corpo armato a difesa dei governatori

Come già esposto nel paragrafo precedente, con gli anni Venti del XIV secolo il governo novesco diede avvio a una vera e propria rivoluzione del sistema di controllo e ordine civico in città e nel contado, principalmente con l'istituzione del capitano di guerra a discapito degli altri maggiori ufficiali comunali. Tuttavia, l'inserimento di questa nuova figura istituzionale non fu l'unica novità. Dopo anni di relativa tranquillità al governo del ceto mercantile, in seguito al tumulto del primo semestre

⁵⁰¹ *Consiglio Generale*, 138, cc. 37r-37v (15 maggio 1346).

⁵⁰² *Consiglio Generale*, 139, cc. 43v-44v (25 novembre 1346).

⁵⁰³ *Consiglio Generale*, 149, cc. 18v, 19v (22 agosto 1351).

⁵⁰⁴ *Ivi*, cc. 43v, 46v (9 dicembre 1351).

del 1316 e alla grande rivolta dell'ottobre del 1318, i Nove avevano inteso che ormai non avevano più la massima sicurezza contro attacchi da parte del resto della cittadinanza, così dopo aver apportato trasformazioni all'ufficio del capitano di guerra, tramutato in vero e proprio braccio armato governativo, il 18 dicembre 1324 attuarono anche una profonda alterazione del corpo armato dei berrovieri del Comune⁵⁰⁵. Dalla metà di giugno dell'anno seguente, infatti, essi sarebbero stati indicati con l'epiteto di «berrovieri dei Nove», passando dall'essere degli armati non più a protezione e controllo dell'intera città, ma una vera e propria squadra di soldati col compito di proteggere esclusivamente gli uomini al governo. Questa innovazione – non colta da William Bowsky, il quale in un suo articolo ha fatto riferimento solo a un loro mutamento di numero tra il 1325 e il 1348, ma senza percepire il cambiamento istituzionale⁵⁰⁶ – ci viene confermata anche da una nota di pagamento della Biccherna datata 26 gennaio 1327, che riporta la dicitura:

Item Damiano magistri Buoni, capitaneus LX famulorum dectorum *ad custodiam dominorum Novem*, pro eorum salario duorum mensium, videlicet mensis ianuarii praesentis et mensis february sequentis, habemus apodixam dominorum Novem⁵⁰⁷.

Il notaio che ha redatto il documento relativo alla riunione del 18 dicembre 1324, però, non ha riportato per esteso le modifiche degli ordinamenti accolte dal Consiglio Generale, ma nonostante ciò è possibile rintracciarle attraverso il confronto tra gli ultimi mutamenti approvati nei riguardi di questo corpo armato il 2 ottobre 1317⁵⁰⁸, il documento di riconferma del primo capitano scelto nel giugno del 1325⁵⁰⁹ e, come già dimostrato, le note di Biccherna⁵¹⁰. Innanzitutto, si nota una diminuzione del numero di questi armati, che da 100 furono portati a 60, computando in questa cifra anche il loro capitano⁵¹¹. Contestualmente, però, la loro paga mensile aumentò a 10 lire senesi al mese per il capitano e a 5 lire senesi e 10 soldi per ciascun berroviere, contro le 7 lire senesi e le 3 lire senesi e 10 soldi dovute rispettivamente al capitano

⁵⁰⁵ *Consiglio Generale*, 101, cc. 164r-168r (18 dicembre 1324).

⁵⁰⁶ W.M. BOWSKY, *The Medieval Commune and Internal Violence* cit., pp. 8, 8-9n.

⁵⁰⁷ *Biccherna*, 152, c. 181r (26 gennaio 1327) (la frase in corsivo è mia).

⁵⁰⁸ *Biccherna*, 1, cc. 175r-183v (2 ottobre 1317).

⁵⁰⁹ *Consiglio Generale*, 102, cc. 70r-71r (28 ottobre 1325).

⁵¹⁰ Oltre alla nota di Biccherna precedentemente riportata, si veda anche come esempio il primo pagamento di stipendio conferito a questo rinnovato corpo armato. Vedi *Biccherna*, 150, c. 63v (25 giugno 1325).

⁵¹¹ Vedi *Biccherna*, 1, c. 175r (2 ottobre 1317). Cfr. *Consiglio Generale*, 102, cc. 70r-71r (28 ottobre 1325); *Biccherna*, 150, c. 63v (25 giugno 1325).

e agli armati che precedettero questa modifica⁵¹². Questa diminuzione di armati, con un contemporaneo aumento di stipendio, mi porta a ipotizzare che da questo momento si attuò una più accurata scelta dei berrovieri chiamati in città, che molto probabilmente erano professionalmente più preparati rispetto ai loro predecessori, in quanto da ora avrebbero ricevuto un compito più delicato quale era la protezione personale dei Nove.

Una seconda modifica, già attuata da un paio di anni con l'ufficio del capitano di guerra, era la mancanza di vacanza alla fine del proprio semestre di servizio. Secondo gli ordinamenti del 2 ottobre 1317, infatti, i berrovieri del Comune non potevano essere richiamati a ricoprire lo stesso incarico prima che fossero passati 5 anni⁵¹³, mentre con l'evoluzione a berrovieri dei Nove ritroviamo una loro riconferma per più semestri consecutivi. Infatti, dal 15 giugno del 1325 al 27 novembre 1330, momento che – come vedremo – presenta un'ulteriore modifica di tale corpo armato, si contano solo 4 diversi capitani: Damiano di Buono da Poppi, Baffa Naldi (o di Naldo), Francesco di Filippo da Gubbio, Saccione di Saccio da Camerino⁵¹⁴. Ad eccezione di Baffa Naldi (o di Naldo), che mantenne tale ufficio per un solo semestre, essendo stato rimosso alla fine dello stesso a causa di scontri che nel gennaio del 1328 si erano verificati tra i suoi berrovieri e quelli del vicario di Carlo d'Angiò⁵¹⁵, gli altri capitani nominati furono riconfermati per più semestri consecutivi. Il periodo di vacanza per quanto riguarda il capitano dei berrovieri dei Nove non era previsto alla fine del semestre, ma solo quando fosse terminato il suo servizio e sostituito, quando per Statuto sarebbe stata imposta una vacanza di dieci anni⁵¹⁶.

La modalità di elezione del capitano dei berrovieri dei Nove non mutò rispetto al passato, essendo sempre affidata ai Nove e agli Ordini della città, ma da questo momento il Consiglio Generale sarebbe intervenuto sulla sua riconferma per semestri consecutivi al primo⁵¹⁷. Infatti, nei registri del Consiglio Generale non si ritrova alcun

⁵¹² *Biccherna*, 150, c. 59v (15 giugno 1325). Cfr. *Ivi*, c. 63v (25 giugno 1325).

⁵¹³ Vedi *Biccherna*, 1, cc. 176r (2 ottobre 1317).

⁵¹⁴ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 157-158. Il citato Saccione di Saccio da Camerino, capitano dei berrovieri dei Nove dal 15 dicembre 1329 al 15 giugno 1340, era stato già capitano dei berrovieri del Comune nel primo semestre del 1315, quando a gennaio di tale anno sostituì come capitano il compaesano Francesco di Gentile. Vedi *Biccherna*, 127, c. 212v (23 dicembre 1314); *Biccherna*, 129, cc. 30r, 40v, 57r, 79v, 96v, 107r (20 gennaio, 12 febbraio, 11 marzo, 10 aprile, 17 maggio e 7 giugno 1315).

⁵¹⁵ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 464.

⁵¹⁶ *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXIII, c. 210r.

⁵¹⁷ *Biccherna*, 1, c. 175r (2 ottobre 1317). Cfr. *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXIII, c. 210r.

riferimento a una nomina per il primo semestre di servizio di un nuovo capitano dei berrovieri dei Nove, sulla quale si discuteva solo in Concistoro, mentre vi si fanno riferimenti alle loro riconferme⁵¹⁸. La nomina di un nuovo capitano dei berrovieri, del Comune prima e dei Nove poi, sarebbe stata fatta dieci giorni dopo l'elezione del podestà entrante, col veto di scegliere un capitano proveniente dagli stessi territori del podestà e del capitano del Popolo⁵¹⁹, ciò molto probabilmente per evitare possibili legami tra questi ufficiali che avrebbero potuto provocare disordini in città e, soprattutto, insubordinazioni che avrebbero potuto rovesciare il governo novesco.

Ciò che mutò radicalmente furono i compiti affidati a questi armati dopo l'innovazione del 18 dicembre 1324. I berrovieri del Comune avevano come compito la difesa e il controllo della città, che comprendeva il seguire il podestà nelle campagne militari, la cattura di condannati per debiti fino a 3 miglia dal centro cittadino, il recarsi in una località del contado o presso una determinata persona su richiesta di un ufficiale per compiere arresti o riscossioni di debiti, la custodia dei bagni di Petriolo al fianco di un cavaliere del podestà, la custodia notturna della città al fianco appunto dei «custodes noctis» e di alcuni uomini del podestà e del capitano del Popolo, la ricerca di coloro che indossassero armi senza permesso e dei giocatori d'azzardo⁵²⁰. Da questi compiti i berrovieri del Comune ricevevano una percentuale pecuniaria sulle multe comminate dal podestà, che andavano ad assommarsi al loro stipendio mensile⁵²¹. In seguito all'ingresso in carica dei primi berrovieri dei Nove, il 15 giugno 1325, questi compiti non venivano più svolti da questo corpo armato, tanto che nello Statuto del 1324-44 non si ritrovano rubriche che affidavano questi incarichi ai berrovieri dei Nove e nelle note di Biccherna non sono più presenti pagamenti in loro favore per azioni svolte nel controllo cittadino. In una sola occasione, il 30 dicembre 1352, il berroviere dei Nove Guidone di Brumaccio e 15 suoi compagni ricevettero dei soldi dalla Biccherna per essere stati alcuni giorni a Casole d'Elsa⁵²². Quasi sicuramente l'ordine di recarsi presso questo importante castello valdelsano gli fu dato dagli stessi Nove, che il 18 luglio di quello stesso anno

⁵¹⁸ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 158-168.

⁵¹⁹ *Biccherna*, 1, cc. 175r-175v (2 ottobre 1317). Cfr. *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXIII, c. 210r.

⁵²⁰ *Statuti*, 15, cc. 5r-9r (25 dicembre 1299); *Ivi*, cc. 79r-83r (12 dicembre 1300); *Ivi*, cc. 105r-107v (8 giugno 1301); *Biccherna*, 1, cc. 175r-183v (2 ottobre 1317); *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX* cit., Dist. I, rubb. 569-570, 572, pp. 398-399.

⁵²¹ Su questi pagamenti si veda come esempio *Biccherna*, 117, cc. 313r, 351v (27 ottobre e 15 dicembre 1302); *Biccherna*, 121, cc. 244r (26 luglio 1307); *Biccherna*, 150, cc. 13r, 17r, 43r, 57v (9 e 22 febbraio, 30 aprile e 7 giugno 1325).

⁵²² *Biccherna*, 230, c. 131r (30 dicembre 1352).

avevano ottenuto una balìa straordinaria da parte del Consiglio Generale che sarebbe durata fino al 1° gennaio 1353, necessità scaturita proprio dalle novità che erano insorte a Casole d'Elsa e che avrebbero potuto minare il «buono e pacifico stato di Siena»⁵²³. Sicuramente questi berrovieri dei Nove non erano stati inviati sul luogo per approntare azioni belliche, ma per svolgere compiti di custodia e controllo del castello in seguito alla sua sottomissione a Siena del 23 agosto 1352⁵²⁴. Infatti, i disordini che vi erano scoppiati consistevano in scontri tra abitanti del luogo, situazione che intimoriva i Nove a causa della possibilità che questa disarmonia interna potesse far cadere questo importante castello di frontiera nelle mani delle vicine Firenze o Pisa⁵²⁵. La necessità straordinaria di inviare per qualche giorno alcuni dei berrovieri dei Nove a custodia di Casole d'Elsa scaturiva dall'assenza del capitano di guerra per tutto il secondo semestre del 1352, a causa della morte di Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia mentre ricopriva tale ufficio⁵²⁶. L'assenza da Siena e dal loro compito di difesa dei Nove durò molto poco, solo 5 giorni per dodici di loro e 3 giorni per i restanti quattro⁵²⁷, venendo poi sostituiti nella custodia di Casole d'Elsa da soldati capitanati da un nuovo ufficiale comunale, l'«ufficiale sulla custodia della città»⁵²⁸.

Il corpo armato dei berrovieri così modificato non vide ulteriori trasformazioni fino alla fine di novembre del 1330. Dal 27 novembre di questo anno, infatti, al capitano dei 59 berrovieri dei Nove, Saccione di Saccio da Camerino, fu affiancato Vannino del Priore da Prato, che con un seguito di 39 armati fu insignito degli stessi compiti del suo collega⁵²⁹. Purtroppo, a causa dell'assenza del registro del Consiglio Generale relativo al secondo semestre del 1330, non è possibile individuare con certezza la motivazione che ha spinto il governo senese ad applicare tale rafforzamento della difesa armata dei Noveschi, ma si potrebbe ipotizzare che tale decisione fu presa in seguito agli avvenimenti che si stavano verificando in Lombardia. Nel novembre del 1330, infatti, era giunto a Trento Giovanni di Boemia,

⁵²³ *Consiglio Generale*, 151, c. 5r (18 luglio 1352).

⁵²⁴ *Capitoli*, 3, cc. 260r-263r; 264r-265v (23 e 29 agosto 1352).

⁵²⁵ DONATO DI NERI – NERI DI DONATO, *Cronaca senese di Donato di Neri e di suo figlio Neri*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (*Rerum Italicarum Scriptores*², t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1936, pp. 569, 569-570n.

⁵²⁶ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, p. 180.

⁵²⁷ *Biccherna*, 230, c. 131r (30 dicembre 1352).

⁵²⁸ *Ivi*, cc. 115v, 137r (27 ottobre e 31 dicembre 1352). Sull'ufficiale sulla custodia della città si veda *Infra*, Capitolo IV, pp. 126-130.

⁵²⁹ *Biccherna*, 167, c. 65r (5 dicembre 1330); *Biccherna*, 558, c. 22r. Vedi anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, p. 158.

il quale fu subito chiamato a Brescia affinché ricevesse la Signoria cittadina. Questa città, infatti, era fortemente vessata dai suoi ghibellini fuoriusciti sostenuti da Mastino della Scala, i quali le avevano sottratto una parte di contado spingendosi fino alle sue porte. Questa situazione aveva dato vita a disordini tra i cittadini bresciani, tanto che si iniziò anche a vociferare di una possibile rivolta, che fu sventata solo con un mutamento governativo e l'istituzione di 4 rettori, un Consiglio dei Trecento e un Collegio dei Millecinquecento. L'arrivo di Giovanni di Boemia fu così invocato da questo nuovo apparato governativo per porre fine ai disordini interni affidandogli a vita la Signoria cittadina⁵³⁰. Quindi, l'azione praticata dai Nove potrebbe essere stata ideata per evitare un possibile rovesciamento governativo come si era verificato nella città lombarda. Tale lungimiranza novesca non fu errata, in quanto dopo Brescia, nei primi mesi del 1331, anche altre città lombardo-emiliane decisero di porre il proprio governo nelle mani del re di Boemia (Pavia, Cremona, Parma, Reggio Emilia e Modena)⁵³¹.

Dal 27 novembre 1330, dunque, la protezione dei Nove fu affidata a ben 100 berrovieri guidati da due distinti capitani, computati in tale numero. Le loro funzioni erano le medesime, ma tra questi due ufficiali vi erano alcune divergenze. La prima differenza che si riscontra subito è il diverso numero del loro seguito, in quanto uno aveva con sé 59 armati, mentre l'altro ne aveva 39⁵³², ma la particolarità principale sta nella modalità di elezione e di riconferma nella carica. Secondo lo Statuto del 1324-44, che tra l'altro fa riferimento a un unico ufficiale a capo di questo corpo armato costituito da 59 uomini, la nomina di un nuovo capitano dei berrovieri era affidata ai Nove e agli Ordini della città, mentre il Consiglio Generale sarebbe intervenuto solo in caso di una sua riconferma per semestri consecutivi al primo⁵³³. Questa pratica di intervento da parte del maggior Consiglio comunale si ritrova sempre in occasione della riconferma del capitano dei berrovieri dei Nove a capo dei 59 soldati⁵³⁴, ma mai quando si verificava la riconferma dell'ufficiale a capo dei 39 uomini aggiunti in questo 1330. Costui, infatti, veniva nominato e riconfermato nel

⁵³⁰ G. MALVEZZI, *Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi*, a cura di G. Archetti e I. Bonini Valetti, Roma-Brescia, Studium – Associazione per la storia della Chiesa bresciana – Centro Studi Longobardi, 2016, pp. 445-447, 449-451; AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 499-500.

⁵³¹ G. MALVEZZI, *Le cronache medievali* cit., p. 541.

⁵³² A.S.S., *Biccherna*, 167, cc. 3v, 15r, 32v, 49v, 59v, 68r (9 luglio, 14 agosto, 18 settembre, 27 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre 1330). Cfr. *Ivi*, c. 65r (5 dicembre 1330).

⁵³³ *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXIII, c. 210r.

⁵³⁴ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 158-168.

solo Concistoro⁵³⁵, senza passare dalla ratifica da parte del Consiglio Generale, tanto che è possibile ipotizzare che la scelta del capitano di questo secondo gruppo di armati ricadesse su un uomo sul quale i Nove riponevano maggior fiducia. Questa ipotesi potrebbe essere sostenuta anche basandola sul tempo durante il quale questi capitani rimanevano in carica: escludendo Vannino del Priore da Prato, primo a ricoprire questa carica di “secondo” capitano dei berrovieri dei Nove, il suo successore Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria rimase in ufficio per ben 34 semestri consecutivi, dal 1° luglio 1331 al 15 giugno 1348⁵³⁶, quando venne sostituito da Ricciardo di Vanni, morto in servizio a causa della Peste Nera⁵³⁷.

Quello dei berrovieri dei Nove è un corpo armato che non vide repentini mutamenti, tanto che la situazione rimase stabile per tutto il decennio, fino a quando il 15 giugno 1341 le due squadre di berrovieri dei Nove furono omologate a 49 unità ciascuna⁵³⁸. Dopo questa variazione si ebbe nuovamente una stasi, con la situazione che mutò solamente in seguito alla Peste Nera, la quale diede un duro colpo all'economia europea, con una diminuzione della popolazione che provocò un innalzamento dei prezzi per le prestazioni lavorative. Così il 21 ottobre 1348 il governo senese promise ai due capitani dei berrovieri dei Nove, Magio di Piero da Fronzola e Paolo del maestro Grazia⁵³⁹, un aumento di stipendio, il quale sarebbe stato portato da 11 a 12 lire senesi e 12 soldi per ciascuno dei due capitani e da 5 lire senesi e 10 soldi a 6 lire senesi e 6 soldi per ciascun berroviere del loro seguito⁵⁴⁰. Ciò, tuttavia, avrebbe pesato molto sulle finanze senesi, così il governo decise di diminuire il loro numero, che a partire dal 1° maggio 1349 fu portato a 80, diviso in due squadre composte da 39 berrovieri più un capitano ciascuna⁵⁴¹. Molto probabilmente, oltre al maggior peso economico che questo aumento di stipendio avrebbe inflitto alle finanze senesi, anche la drastica diminuzione dei cittadini senesi

⁵³⁵ *Concistoro*, 3, cc. 63r-63v (19 e 20 ottobre 1351).

⁵³⁶ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 158-164.

⁵³⁷ *Consiglio Generale*, 143, c. 7r (29 agosto 1348). I berrovieri dei Nove capitanati da Ricciardo di Vanni continuarono però il loro servizio fino al 3 settembre 1348, quando vennero sostituiti dalla squadra capitanata da Paolo del maestro Grazia, che mantenne questo ufficio fino al 31 marzo 1349. Vedi *Biccherna*, 409, cc. 95r (3 settembre 1348); *Ivi*, c. 13r (3 settembre 1348). Vedi anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 164-165.

⁵³⁸ *Consiglio Generale*, 128, cc. 71v-73r (11 maggio 1341); *Biccherna*, 208, cc. 93r (10 luglio 1341).

⁵³⁹ Paolo del maestro Grazia non riuscì a godere di tale aumento di stipendio, venendo sostituito da Ferraiolo di Orlando da Città di Castello a partire dal 1° aprile 1349. Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, p. 165.

⁵⁴⁰ *Consiglio Generale*, 143, c. 28v (21 ottobre 1348).

⁵⁴¹ *Consiglio Generale*, 144, cc. 35v, 38v (27 aprile 1349).

in seguito all'epidemia influè sulla riduzione del numero di questi armati a difesa dei Nove.

Non si verificarono ulteriori mutamenti di questo corpo armato, che rimase stabile fino alla caduta dei Nove e alla presa di potere dei Dodici, che inizialmente – nel luglio del 1355 – diminuirono il loro numero a 50, divisi in due squadre omogenee guidate da un capitano ciascuna⁵⁴², per poi riportarlo a 80 a partire dal dicembre successivo⁵⁴³.

4. Aspettative disattese: il corpo armato dei quattrini

Sanesi ordinario e riformaro ne' loro Consigli, del mese d'aprile, uno conistabile con 150 fanti beriverii, e stavano per la città nelle contrade, andavano e pigliavano i malfattori o chi ferisse o combattesse l'uno coll'altro cittadini o altri, e li detti provisionati volgarmente si chiamavano quattrini, i quali la maggior parte di loro portavano lance lunghe da capo uno uncino di ferro e con quelli pigliavano i malfattori, e guai a quelli che da principio furono gionti, che di poi molti mali si sarebbero fatti che non si fero⁵⁴⁴.

Queste le parole del cronista Agnolo di Tura del Grasso sulla nascita del corpo armato dei quattrini, chiamati «berroverii novi» nel primo ordinamento a loro afferente⁵⁴⁵. L'istituzione di questi nuovi assoldati a custodia della città si ebbe però non nell'aprile del 1334, bensì il mese successivo⁵⁴⁶, con il loro effettivo arrivo a Siena il 7 agosto⁵⁴⁷. Infatti, al momento della loro creazione su proposta dei Tredici emendatori dello Statuto – e in seguito a votazione favorevole da parte del Consiglio Generale – fu deciso che i Nove che sarebbero entrati in carica il 1° luglio 1334 avrebbero dovuto far richiesta a un Comune, a un signore o a un barone di inviare a Siena 60 fanti guidati da un capitano esperto, il cui compito sarebbe stato la custodia diurna della città. Molto probabilmente il governo senese aveva deciso per un ulteriore rafforzamento del controllo cittadino in quanto l'aver reso i berrovieri del Comune una sorta di guardia del corpo dei Nove, sottraendoli così al controllo delle strade, potrebbe aver causato nel successivo decennio un aumento dei crimini e dell'insicurezza interna. Infatti, in questo stesso maggio del 1334, fu deciso che il

⁵⁴² *Biccherna*, 235, cc. 72r, 74r, 76r, 82v, 86r, 93r, 95r (24 luglio, 7 e 22 agosto, 18 settembre, 7 ottobre, 20 e 24 novembre 1355).

⁵⁴³ *Biccherna*, 235, cc. 95r, 98r, 99v (24 novembre, 9 e 16 dicembre 1355).

⁵⁴⁴ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 513.

⁵⁴⁵ *Statuti*, 11, cc. 371v-372r (Maggio 1334).

⁵⁴⁶ *Ibidem*.

⁵⁴⁷ *Biccherna*, 181, c. 14v (11 agosto 1334). Il primo elenco di questi 60 quattrini è stato trascritto in *Biccherna*, 565, cc. 29r-30v (7 agosto 1334).

capitano di guerra e il capitano del Popolo avrebbero dovuto ricercare, per almeno due volte al giorno, le armi proibite; ciò per contenere il numero di delazioni che giungevano al Comune su tale argomento⁵⁴⁸.

Questa innovazione attuata in questo momento potrebbe essere la riproposizione, con una maggiore professionalizzazione dei soggetti, di una delibera approvata il 20 luglio 1317, quando il Consiglio Generale ordinò ai Quattro provvisori di Biccherna di eleggere quanti ufficiali avessero ritenuto necessari per Terzo, ai quali affidare il compito di assegnare per ciascun semestre dei «graffii»⁵⁴⁹ a 500 o più cittadini scelti; con tali armi si sarebbero dovuti catturare i malfattori⁵⁵⁰. Dopo un primo iniziale utilizzo di questa modalità di arresto, che sembrerebbe ricollegarsi a una sorta di «accorr'uomo» armato, tanto che la Biccherna pagò circa 145 lire senesi per la costruzione di 380 aste di legno e 5.000 uncini di ferro⁵⁵¹, non si può dire con certezza se tale pratica continuò, in quanto non si ritrova più alcuna attestazione al riguardo nella documentazione senese. Con l'istituzione dei quattrini, dunque, si ebbe una sorta di professionalizzazione di questa modalità di arresto, che da allora sarebbe stata affidata a soldati di mestiere.

Nell'ordinamento di maggio del 1334 fu deliberato che i Nove in carica nel successivo bimestre luglio-agosto avrebbero dovuto anche nominare 2 o 3 cittadini per Terzo col compito di dare organizzazione alla distribuzione, all'ufficio e all'obbedienza di questi nuovi armati e di indicare quelle contrade (ossia le vie cittadine) nelle quali essi avrebbero dovuto svolgere il controllo. Così, il giorno successivo all'arrivo dei quattrini in città, l'8 agosto 1334, il Consiglio Generale approvò gli ordinamenti ideati nei loro confronti da questi *sapientes*⁵⁵². Con la nascita di questo nuovo corpo armato, composto inizialmente da 60 fanti – computato in questo numero anche il capitano – e sottoposto al diretto controllo dei Nove⁵⁵³, il governo senese aveva dato forma a una vigilanza più capillare delle vie cittadine,

⁵⁴⁸ *Statuti*, 11, cc. 373v-374r (Maggio 1334).

⁵⁴⁹ Il «graffius» era costituito da una lunga asta con in cima un uncino, arma atta per la cattura anche a distanza dei malfattori. Deriva questo nome dal termine «grapelus», ossia «uncus vel nexus ferreus». Vedi C. DU CANGE, *Grapelus*, in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, III, Paris, Firmin Didot, 1844, p. 556; IDEM, *Graphium*³, in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, III, p. 557. Quest'arma non era altro che quella che sarebbe poi stata concessa in dotazione ai quattrini. Vedi AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 513.

⁵⁵⁰ *Statuti*, 18, c. 448v (20 luglio 1317).

⁵⁵¹ *Biccherna*, 134, c. 102v (7 ottobre 1317).

⁵⁵² *Statuti*, 23, cc. 424r-426v (8 agosto 1334), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. VIII, pp. 251-256.

⁵⁵³ *Ivi*, cc. 424r, 426r-426v (8 agosto 1334).

dato che questi primi ordinamenti imponevano ad essi, divisi in piccoli gruppi, di controllare ciascuno un determinato segmento urbano. In tal modo si ritrovano 19 quattrini nel Terzo di Città⁵⁵⁴, altrettanti nel Terzo di San Martino⁵⁵⁵ e in quello di Camollia⁵⁵⁶. Così suddivisi, essi avevano il compito di controllo diurno delle vie loro assegnate, facendo una turnazione in ciascuna di queste aree selezionate della durata di 8 giorni, mentre il capitano e i 2 quattrini ai quali per una certa settimana non era stata affidata alcuna zona di controllo avevano il compito di vigilare quotidianamente che tutti gli altri fossero nelle postazioni loro assegnate⁵⁵⁷.

Questa innovazione sembrò non convincere immediatamente i governatori, tanto che meno di due mesi dopo l'arrivo dei quattrini in città, il 23 settembre 1334, il Consiglio Generale approvò degli ordinamenti che ne aumentò il numero a 100 e, per incentivare questi fanti a svolgere al meglio il proprio compito, fu decretato che per ogni persona da loro catturata avrebbero ottenuto in premio dalla Biccherna una certa percentuale di denaro della somma pecuniaria della condanna inflitta al catturato. Furono anche presi provvedimenti per assistere e proteggere i quattrini nello svolgimento dei loro compiti, così che da questo momento essi sarebbero potuti entrare impunemente in ogni luogo pur di arrestare un malfattore e venne vietato a chiunque di creare impedimenti per ostacolare un arresto⁵⁵⁸. Con i primi giorni di

⁵⁵⁴ All'interno del Terzo di Città, questi 19 quattrini erano suddivisi in: 4 nelle contrade di San Marco, di Sant'Agata e di Laterino; 4 nelle contrade di Porta all'Arco, di Castelvecchio e di San Quirico; 4 nelle contrade dei maestri di legname, del Casato e di San Salvatore; 3 nelle contrade di Vallepiatta e di Galgaria fino a Porta Salaria; 4 nelle contrade di San Pellegrino, dei Termini, dei Tintori e di Fontebranda fino alla chiesa di San Paolo. Vedi *Statuti*, 23, cc. 424r-424v (8 agosto 1334).

⁵⁵⁵ All'interno del Terzo di San Martino, questi 19 quattrini erano suddivisi in: 4 nell'area che va dalla Croce del Travaglio fino a Porta Salaria, da qui fino alla Piazza di San Cristoforo e fino al Pozzo di San Martino; 3 nell'area compresa tra la chiesa di San Vigilio fino all'ospedale di San Cristoforo e da qui fino a Porta San Giovanni e a Porta di Provenzano; 4 nella contrada di Pantaneto fino al Pozzo di San Martino e a Porta di San Maurizio; 4 nella contrada del Campanile di San Martino fino a Porta Peruzzini e della contrada di Salicotto e del Porrione; 4 presso il Ponte di San Maurizio fino a Porta San Lazzaro e a Porta San Viene. Vedi *Statuti*, 23, c. 424v (8 agosto 1334).

⁵⁵⁶ All'interno del Terzo di Camollia, questi 19 quattrini erano suddivisi in: 4 nell'area che va dall'Arco dei Rossi fino a Piazza San Cristoforo, da qui fino alla contrada di Pellicceria e fino alla contrada delle Porchettaie e fino al canto dell'abbazia di San Donato; 4 nell'area della Piazza dei Conti fino alla chiesa di Santo Stefano, alla contrada di Pellicceria e di Vallerozzi e Fonte Nuova; 4 nell'area compresa tra Piazza dei Paporoni fino a Porta Camollia e alla chiesa di Santo Stefano, custodendo anche le strade collaterali alle contrade dette; 4 nelle coste di Oville, controllando quest'area fino al canto dell'abbazia di San Donato, fino all'ospedale di San Cristoforo e fino a Porta Oville e a Porta di Provenzano; 3 presso la Casa della Misericordia, custodendo tutta questa contrada fino alle chiese di San Domenico, di Sant'Egidio e di Sant'Antonio e fino alla contrada delle Porchettaie. Vedi *Statuti*, 23, cc. 425r (8 agosto 1334).

⁵⁵⁷ Vedi *Statuti*, 23, cc. 425r-426r (8 agosto 1334).

⁵⁵⁸ *Ivi*, cc. 427r-428v (23 settembre 1334), documento che erroneamente riporta la data del giorno successivo, mentre il registro del Consiglio Generale conferma quella esatta. Cfr. *Consiglio Generale*, 116, c. 28r.

ottobre del 1334, dunque, il numero dei quattrini fu portato a 100 unità⁵⁵⁹, mentre il 2 dicembre seguente fu deciso che a turno 8 di loro avrebbero dovuto svolgere il controllo notturno al fianco del capitano del Popolo in un Terzo a rotazione mensile⁵⁶⁰.

I mutamenti riguardanti questo corpo armato, però, erano inizialmente molto frequenti, tanto che a partire dal 1° marzo 1335, in seguito alla fine del mandato del primo capitano dei quattrini, Vaggino di Agnolo da Monticulo⁵⁶¹, il numero di questi armati fu portato a 150, suddivisi in 3 squadre da 50 uomini guidate da un capitano ciascuna computati in tale numero⁵⁶². Con questo aumento del loro numero, le strade di Siena erano brulicanti di fanti armati a controllo dell'ordine civico: si contavano ben 315 assoldati a custodia della città, ai quali bisogna aggiungere anche i 100 berrovieri a difesa dei Nove e i molti cavalieri al seguito del capitano di guerra, questi ultimi maggiormente utilizzati però nelle campagne militari⁵⁶³. Ciò vuol dire che, in una città il cui numero di abitanti si aggirava sui 50/55.000 cittadini⁵⁶⁴, il rapporto a Siena era approssimativamente di un uomo d'arme ogni 145 cittadini, mentre a Venezia si contava un berroviere ogni 250/350 abitanti e nella vicina Firenze il rapporto risultava di un soldato ogni 2.000 abitanti⁵⁶⁵. Questi calcoli ci dimostrano quanto, in realtà, il governo dei Nove fosse molto meno propenso alla libertà e riponesse meno fiducia nella cittadinanza senese di quanto la storiografia abbia creduto. Già Andrea Zorzi, infatti, parlando della libertà comunale e facendo un confronto tra l'*Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti e la *Cacciata del duca d'Atene* di Andrea di Cione detto l'Orcagna, afferma che

⁵⁵⁹ *Biccherna*, 181, c. 33v (15 ottobre 1334); *Biccherna*, 565, cc. 31v-32v (8 ottobre 1334).

⁵⁶⁰ *Statuti*, 23, cc. 463r-463v (2 dicembre 1334). Il controllo notturno degli altri due Terzi era affidato al capitano di guerra e al podestà.

⁵⁶¹ Vaggino di Agnolo da Monticulo ricoprì una prima volta l'ufficio di capitano dei quattrini per poco più di un semestre, dal 7 agosto 1334 al 29 febbraio 1335, e fu l'unico a essere riconfermato in tale carica per un secondo mandato consecutivo, dal 1° marzo al 31 agosto 1335, cosa poi vietata dagli Statuti. Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 181.

⁵⁶² *Biccherna*, 566, c. 49r (8 marzo 1335). Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 181.

⁵⁶³ Questi 315 armati erano così suddivisi: 40 berrovieri del podestà, 25 berrovieri del capitano del Popolo, 100 berrovieri del capitano di guerra e 150 quattrini. A questi, come detto, andavano anche aggiunti i 100 berrovieri dei Nove.

⁵⁶⁴ G. PICCINNI, *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il Borgo Nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348*, Pisa, Pacini Editore, 2019, pp. 27-30.

⁵⁶⁵ A. ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, pref. di G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, p. 394.

Se nel ciclo senese è assente ogni riferimento a una nozione di libertà di tipo politico, nel dipinto fiorentino la liberazione da un governo di tipo tirannico è invece l'oggetto della raffigurazione. I differenti campi di significato espressi dalle due pitture offrono elementi utili per comprendere le molteplici declinazioni delle nozioni di libertà che circolavano nelle città italiane del tempo. A Siena il discorso era rivolto all'ordine politico interno e teso a sollecitare propagandisticamente la concordia dei cittadini e il loro orientamento verso il bene comune per salvaguardare la pace della comunità e per prevenire la degenerazione in senso tirannico del suo governo. A Firenze, invece, la demonizzazione del tiranno esterno celebrava al contempo la capacità di agire coesi dei cittadini in armi per restituire la libertà alla propria comunità. *A Siena la libertà non era contemplata tra i valori interni alla comunità politica*. Nemmeno a Firenze era così, ma qui appare evidente come la libertà rappresentasse invece il bene maggiore della comunità di per se stessa⁵⁶⁶.

L'assetto così costituito dei quattrini suddivisi in 3 squadre composte da 49 uomini e un capitano ciascuna rimase stabile fino al 1° marzo 1337 quando, pur permanendo il medesimo numero, fu suddiviso in 6 squadre da 25 fanti con relativo capitano⁵⁶⁷. Questa modalità di organizzazione dei quattrini restò in vigore per un solo semestre, dal 1° marzo al 31 agosto 1337, dato che l'11 giugno di questo anno «per far sì che il corpo armato dei quattrini avesse un peso reale e non apparente» fu riformata la modalità di nomina del loro capitano, che sarebbe stato scelto direttamente dai Nove estraendolo da una rosa di 6 nomi da loro selezionati; fu deciso che i Quattro provvisori di Biccherna avrebbero dovuto scrivere i nomi di questi capitani nei registri e che una volta terminato il semestre di ufficio avrebbero dovuto rispettare una vacanza di almeno 2 anni; fu istituito l'obbligo di possedere un'armatura costituita da elmo, scudo, spada e coltello; il loro operato sarebbe stato posto non più solamente sotto il controllo del loro capitano, bensì i Nove avrebbero dovuto nominare 3 cittadini, denominati «ricercatori dei quattrini», ai quali sarebbe stato affidato questo compito di controllo; infine, la multa loro imposta nel caso in cui non fossero riusciti ad arrestare un malfattore fu portata da una cifra compresa tra i 20 soldi e le 25 lire senesi alla perdita di metà del proprio stipendio semestrale⁵⁶⁸. Al contempo, i quattrini furono nuovamente portati a 100 e affidati a un unico capitano a partire dal 1° settembre 1337⁵⁶⁹. Fu in seguito a questi ulteriori ordinamenti e modifiche che il corpo armato dei quattrini divenne ufficialmente statuario, con la

⁵⁶⁶ A. ZORZI, *Le declinazioni della libertà* cit., pp. 14-15 (la frase in corsivo è mia).

⁵⁶⁷ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 182.

⁵⁶⁸ *Statuti*, 23, cc. 501r-504r (11 giugno 1337).

⁵⁶⁹ *Biccherna*, 187, c. 112v (12 settembre 1337). Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 145.

trascrizione di alcune rubriche all'interno dello Statuto del 1324-44, che infatti fa riferimento a 100 di loro invece che a 60, come agli inizi della loro istituzione, e riporta tutte le modifiche fatte nei confronti di questo corpo armato nel corso di questo quadriennio (1334-37)⁵⁷⁰.

Il 15 dicembre 1346, dopo quasi un decennio da quando il governo senese aveva deciso di dare questa forma al corpo armato dei quattrini, si discusse in Consiglio Generale di apportare un'imponente modifica nei suoi confronti, poiché viene affermato che la sua istituzione non aveva sortito l'effetto sperato a causa di negligenze commesse⁵⁷¹. Infatti, da quando erano stati istituiti i «ricercatori dei quattrini» a controllo del loro operato, in più occasioni questi fanti iniziarono a essere accusati di non aver svolto nel miglior modo possibile i propri compiti, lasciando fuggire i malfattori. Tali denunce, tuttavia, terminavano sempre allo stesso modo, con il capitano dei quattrini che alla fine del proprio semestre di mandato avanzava le proprie discolpe nel Consiglio Generale⁵⁷², venendo così scagionato grazie ai 2/3 dei voti favorevoli come da Statuto⁵⁷³. Nella suddetta assemblea del Consiglio Generale del 15 dicembre 1346, dunque, fu proposto di affidare i quattrini alla guida del capitano di guerra, cosa che avrebbe anche sollevato le finanze senesi da spese inutili. Venne così proposto che la *familia* del prossimo capitano di guerra dovrà aumentare di 50 berrovieri oltre al numero consueto, ma al contempo dovrà diminuire di altrettante unità il numero dei suoi cavalieri. In tal modo, la futura *familia* del capitano di guerra sarà composta da 40 cavalieri e da 150 berrovieri (fino a questo momento erano rispettivamente 90 e 100). Di questi ultimi, 100 – uno dei quali svolgerà la funzione di capitano – dovranno essere deputati alla custodia della città come al presente lo sono i quattrini o in altro modo come ai Nove sarebbe piaciuto. Il capitano di guerra risponderà di ogni negligenza commessa da questi 100 berrovieri deputati alla custodia cittadina, ma nonostante ciò non riceverà alcun aumento di

⁵⁷⁰ Le rubriche relative ai quattrini riportate nello Statuto del 1324-44 sono in totale 19. Vedi *Statuti*, 26, Dist. IV, rubb. LXVI-LXXXIII, cc. 210v-213r.

⁵⁷¹ *Consiglio Generale*, 139, cc. 56r-56v (15 dicembre 1346), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. IX, pp. 257-259.

⁵⁷² Tra le delibere del Consiglio Generale si trovano diverse e continue testimonianze di discolpa avanzate dai capitani dei quattrini, per le quali si veda *Consiglio Generale*, 123, cc. 28r-28v (5 settembre 1338); *Consiglio Generale*, 124, cc. 28r-29r (3 marzo 1339); *Consiglio Generale*, 131, cc. 45r-45v, 47v-48r (9 settembre 1342); *Consiglio Generale*, 132, cc. 27r-28r (12 marzo 1343); *Consiglio Generale*, 133, cc. 6v-7v (12 settembre 1343); *Consiglio Generale*, 135, cc. 67r-68r (3 dicembre 1344); *Consiglio Generale*, 136, cc. 31v-32v (26 aprile 1345); *Consiglio Generale*, 137, cc. 24r-24v, 25v (16 settembre 1345); *Consiglio Generale*, 138, cc. 26v-27r, 28v (7 aprile 1346); *Consiglio Generale*, 139, cc. 40r-40v (17 novembre 1346); *Consiglio Generale*, 140, cc. 25r-25v (29 marzo 1347).

⁵⁷³ *Statuti*, 26, Dist. IV, rub. LXXXIII, c. 211v.

stipendio⁵⁷⁴. Sebbene la suddetta deliberazione del Consiglio Generale avesse decretato che dalla fine dell'ufficio dei presenti quattrini non se ne sarebbero dovuti nominare altri in futuro, l'innovazione di unire questo corpo armato alle dipendenze del capitano di guerra durò per poco più di un semestre, dal 1° marzo al 12 ottobre 1347⁵⁷⁵. Già il 17 agosto 1347, infatti, il Consiglio Generale abrogò la decisione presa il 15 dicembre dell'anno precedente e decise di ricostituire in città il corpo armato dei quattrini⁵⁷⁶, che ripresero servizio il 13 ottobre 1347 capitanati da Ciambellotto di Oddo da Castel Focognano⁵⁷⁷.

L'arrivo della Peste Nera nel 1348 causò tuttavia il definitivo tracollo di questo corpo armato, che con l'imponente diminuzione della cittadinanza senese a causa della grande mortalità che la investì non aveva più motivo di esistere. L'ultima squadra di quattrini non terminò neanche il canonico semestre di ufficio, dato che già il 10 settembre 1348 il suo capitano risulta decaduto dalla carica⁵⁷⁸. La breve esperienza del corpo armato dei quattrini, durata solo un quindicennio, fu dunque un insuccesso del governo novesco, che sfruttò la grande mortalità che colpì la città per cancellarla dal suo piano di controllo cittadino. Anche le altre istituzioni senesi relative al controllo civico e alla difesa furono tutte, in proporzioni differenti, riformulate in seguito alla crisi causata dall'epidemia.

⁵⁷⁴ *Consiglio Generale*, 139, cc. 56r-56v (15 dicembre 1346).

⁵⁷⁵ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 186.

⁵⁷⁶ *Consiglio Generale*, 141, cc. 8v-9r (17 agosto 1347).

⁵⁷⁷ *Biccherna*, 220, c. 109v (25 ottobre 1347). Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 186.

⁵⁷⁸ Il capitano di questi ultimi quattrini fu Ciolo di Petruccio, che entrò in carica il 1° maggio 1348, ma non riuscì ad arrivare a fine semestre, perché molto probabilmente morì di peste entro la metà di luglio. Infatti, il 17 luglio 1348 risulta in tale ufficio suo figlio Francesco. Vedi *Biccherna*, 223, c. 144v (30 maggio 1348); *Biccherna*, 409, cc. 5v, 95r (17 luglio e 10 settembre 1348). Vedi anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 186. Con molta probabilità questo Ciolo di Petruccio potrebbe essere lo stesso che ricoprì la carica di capitano dei quattrini già nel semestre 1° marzo-1° settembre 1336 al fianco di Fulgino di Cristiano da Foligno e Andreuccio di Ugolino da Trevi, quando si ritrova in questa veste un certo Ciolo di Petruccolo da Todi. Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, p. 181.

Capitolo IV

La ricostruzione dopo la catastrofe e la caduta dei Nove (1348-1355)

1. La Peste Nera, l'aumento del disordine sociale e la riorganizzazione degli uffici preposti all'ordine civico

La mortalità cominciò in Siena di maggio, la quale fu orribile e crudel cosa, e non so da qual lato cominciare la crudeltà che era e modi dispiatati, che quasi a ognuno pareva che di dolore a vedere si diventavano stupefatti; e non è possibile a lingua umana a contare la orribile cosa, che ben si può dire beato a chi tanta orribilità non vidde. E morivano quasi di subito, e infiavano sotto il ditello e l'anguinaia e favellando cadevano morti. El padre abbandonava el figliuolo, la moglie el marito, e l'uno fratello l'altro: e gnuno fuggiva e abbandonava l'uno, inperochè questo morbo s'attachava coll'alito e co' la vista pareva, e così morivano, e non si trovava chi seppellisse né per denaro né per amicitia, e quelli de la casa propria li portava meglio che potea a la fossa senza prete, né uffitio alcuno, né si sonava campana; e in molti luoghi in Siena si fé' grandi fosse e cupe per la moltitudine de' morti, e morivano a centinaia il dì e la notte, e ognuno [si] gittava in quelle fosse e cupivano a suolo a suolo, e così tanto che s'empivano le dette fosse, e poi facevano più fosse.

E io Agnolo di Tura, detto il Grasso, sotterai 5 miei figliuoli co' le mie mani; e anco furo di quelli che furono sì malcuperti di terra, che li cani ne trainavano e mangiavano di molti corpi, per la città; e non era alcuno che piangesse alcuno morto, inperochè ognuno aspettava la morte; e morivano tanti, che ognuno credea che fusse finemondo, e non valea né medicina né altro riparo; e quanti ripari si facea pareva che più presto morissero. E' signori elessero 3 cittadini ed ebero dal comune di Siena M fiorini d'oro, che li dovessero spendere ne li povari infermi e fare sotterare e' povari morti; ed era tanta la orribilità, che io scrittore vengo meno a pensare; e però non conterò più. E così durò in fino a settenbre, e sarebe troppo longo lo scrivere. E trovasi che in questo tempo morisse in Siena, che da vinti anni in giù morì in Siena 36^m persone; e' vecchi e altra gente in somma di 52^m. In tutto in Siena e ne' borghi di Siena morì 28^m persone, sichè in tutto si trova che ne la città e borghi di Siena morisse 80^m persone, che in questo tempo facea Siena e li bórghi più di 30^m omini, e rimase Siena a meno di X mila omini; e quelli che rimasero erano come disperati e quasi fuore di sentimento; e abbandonarsi molte muraglie e altre cose, e tutte le cave dell'ariento e oro e rame, che erano in quel di Siena, s'abandonaro come si vede; inperochè nel contado morì molta più gente, che molte tere e ville s'abandonaro che non vi rimase persona. Non scrivo la crudeltà che era nel contado, che i lupi e le fiere salvatiche si mangiavano i corpi mal sotterati, e altre crudeltà che sarebe troppo dolore a chi le legiesse.

Vinciguerra conte di San Bonifatio di Verona fu rifermo la terza volta podestà di Siena di lugl[i]o, e poi a dì 20 di luglio morì in Siena e fu sopelito a' frati minori con grande onore,

e la sua sepoltura fu posta sopra a la porta de la chiesa ad alto in un avello lavorato di marmo; el Comuno di Siena fé' tutte le spese de la sepoltura.

E morì in detta moria questi qui di sotto, cioè:

Ser Matteo da Prato notaio de le Riformagioni.

El capitano de' fanti de' signori Nove.

E morì quatro de' signori Nove.

E morì due de' quatro di Bicherna.

E morì uno degli asseguitori di cabella.

E a tutti el Comuno di Siena fé' grande onore di cera a le loro sepulture.

Simone del Pogio, che era capitano del Popolo di Siena, fu fatto podestà di Siena doppo Vinciguera.

La città di Siena pareva quasi disabitata, che non si trovava quasi persona per la città⁵⁷⁹.

Queste le parole del contemporaneo cronista Agnolo di Tura del Grasso, che dipinge un quadro terribile di ciò che accadde in Siena tra la primavera e la fine dell'estate del 1348. In questo lasso di tempo la città si fermò sotto qualunque punto di vista, compreso quello della politica, dato che non furono redatte delibere consiliari per tutto il periodo tra il 7 aprile e il 15 agosto⁵⁸⁰. Quando tra la fine dell'agosto e il settembre la virulenza della Peste Nera iniziò a scemare, la situazione nella quale versava Siena era particolarmente critica: ben 4 dei Nove in carica erano morti, come anche 2 dei Quattro provvisori di Biccherna, il notaio delle Riformagioni Matteo da Prato e Ricciardo di Vanni, ossia uno dei due capitani dei berrovieri dei Nove⁵⁸¹.

Gli episodi di sciacallaggio contro i morti erano all'ordine del giorno, dato che coloro che si occupavano delle sepolture (i cosiddetti «beccamorti») si rendevano colpevoli di furti all'interno delle dimore, così che il Consiglio Generale incaricò il podestà di avvertire la cittadinanza che chiunque si fosse impossessato indebitamente dei beni di infermi o morti avrebbe dovuto restituire il maltolto ai legittimi proprietari entro tre giorni dal momento in cui fosse stato proclamato il bando, dietro una pena decisa a discrezione del detto ufficiale. Inoltre, chiunque fosse stato a conoscenza di qualcuno che fosse in possesso di materiale rubato avrebbe dovuto denunciarlo al podestà. Scaduto il termine di questo bando, ossia i tre giorni, il podestà avrebbe

⁵⁷⁹ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 555-556.

⁵⁸⁰ Le pagine vuote contenute in *Consiglio Generale*, 142, cc. 26v-79v sono interrotte solamente da una delibera del 2 giugno 1348, contenuta in *Ivi*, cc. 34r-34v. Il registro seguente, relativo al secondo semestre del 1348, riprende con l'assemblea del Consiglio Generale del 15 agosto 1348, vedi *Consiglio Generale*, 143, c. 2r.

⁵⁸¹ *Ivi*, c. 7r (29 agosto 1348).

dovuto attivare una ricerca capillare e coloro che fossero stati trovati in possesso di oggetti rubati sarebbero stati condannati. Emblematica della necessità di porre fine a questo senso di disordine sociale è la clausola secondo la quale, sulla modalità di azione utilizzata dal podestà e dalla sua *familia* in occasione della ricerca della refurtiva, non ci sarebbe stato il sindacato alla fine del suo ufficio, cosa che conferiva una maggiore libertà di azione al podestà⁵⁸².

Ciò che dalla testimonianza del cronista viene messo subito in risalto è il decremento della popolazione che colpì Siena nel corso dell'epidemia. Le cifre che Agnolo ci mostra non hanno ovviamente la chiarezza che auspicheremmo, ma sicuramente sui 50/55.000 abitanti della città, alla fine della pestilenza ne rimase in vita un numero compreso tra i 24.000 e i 17.400⁵⁸³. Questa drastica diminuzione di cittadini portò i governatori a prendere netti provvedimenti riguardo alle istituzioni comunali, tra le quali anche quelle relative al controllo e alla difesa cittadina. Innanzitutto, una minor popolazione comportava anche la necessità di diminuire il numero di armati e ufficiali preposti al controllo sociale: bisogno dettato anche dalla prevedibile maggior difficoltà per i governanti di reperire personale. In tal modo il corpo armato dei quattrini, già claudicante e poco ben visto nel suo sviluppo dai Nove⁵⁸⁴, scomparve immediatamente dal quadro politico-amministrativo senese; il numero dei berrovieri dei Nove fu abbassato da 100 a 80, diviso in due squadre da 40 unità, necessità nata anche in seguito all'aumento del loro stipendio mensile successivo all'epidemia⁵⁸⁵, ma soprattutto in seguito alla Peste Nera il governo iniziò anche a inviarli in servizio del Comune al di fuori della città⁵⁸⁶.

La carenza di uomini abili alla gestione del Comune portò il governo senese a ovviare a normative statutarie in vigore da molti decenni: così il capitano del Popolo Simone del Poggio dovette assommare anche la carica di podestà a seguito della morte di Vinciguerra da Verona, morto in carica nel luglio del 1348⁵⁸⁷; il podestà Angelo di Datuccio Mazzari da Pistoia ricoprì tale ufficio per entrambi i semestri del 1349, cosa che avvenne anche con Guglielmo Pedezzocchi da Brescia, che fu podestà

⁵⁸² *Ivi*, cc. 14v-15r (12 settembre 1348).

⁵⁸³ G. PICCINI, *Nascita e morte di un quartiere medievale* cit., pp. 153-154.

⁵⁸⁴ Vedi *Supra*, Capitolo III, p. 113-119.

⁵⁸⁵ Sull'aumento di stipendio dei berrovieri dei Nove si veda *Consiglio Generale*, 143, c. 28v (21 ottobre 1348), mentre sulla diminuzione del loro numero si veda *Biccherna*, 224, cc. 175r, 179v (16 maggio e 17 giugno 1349); *Ivi*, 582, cc. 36r-37v. Si veda anche *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella I, p. 146.

⁵⁸⁶ Vedi *Supra*, Capitolo III, pp. 109-110.

⁵⁸⁷ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 556.

per tutto il 1351⁵⁸⁸. Oltre all'ufficio di questo funzionario, anche quello del capitano di guerra vide una leggera modifica, che, seppur non vietata dagli Statuti, da tempo veniva applicata raramente: la riconferma dell'ufficiale in carica per più di due mandati consecutivi. Così, Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle, scelto come capitano di guerra dopo il rifiuto a ricoprire tale incarico da parte di suo zio Simone⁵⁸⁹, rimase in carica per ben 7 semestri consecutivi, dal 1° aprile 1348 al 30 settembre 1351⁵⁹⁰.

La difficoltà di trovare uomini abili al governo, unita alla diminuzione del numero di cittadini e alla necessità di aumentare le entrate comunali, spinse il governo senese a rivedere anche la *familia* del podestà e la modalità di concessione della pace giudiziaria tra le due parti in carica. In tal modo, nonostante gli Statuti cittadini prevedessero che il podestà portasse con sé sette giudici, due dei quali avrebbero dovuto svolgere il ruolo di giudici collaterali per poter seguire le cause civili e d'appello e i processi straordinari e criminali per procedere contro i portatori di armi proibite e i giocatori d'azzardo, il 4 gennaio 1349 fu decretato dal Consiglio Generale che il podestà avrebbe dovuto avere con sé un solo giudice collaterale, incaricato di occuparsi esclusivamente delle cause civili e d'appello ma non dei processi straordinari e criminali. Al giudice dei malefici sarebbe stato concesso il compito di procedere giuridicamente e condannare i rei del possesso di armi vietate e i giocatori d'azzardo⁵⁹¹, riforma che rimase in vigore fino al 30 giugno 1353, in quanto il podestà che sarebbe entrato in carica il giorno seguente avrebbe dovuto ripresentare nella propria *familia* due giudici collaterali⁵⁹². Per quanto riguarda, invece, la concessione della pace tra due parti in causa, il 22 ottobre 1350 venne decretato che il Comune non avrebbe potuto ratificare atti di pace se prima l'accusato

⁵⁸⁸ *Archivio del Consiglio Generale del Comune di Siena. Inventario cit.*, p. 112.

⁵⁸⁹ Nella riunione del Concistoro del 23 dicembre 1347, che per l'occasione vide la partecipazione dei Nove, degli Ordini della città, di 20 uomini per Terzo e dei paciari, si discusse sulla modalità di elezione del capitano di guerra per il semestre compreso tra il 1° aprile e il 1° ottobre 1348. Piero di Giacomo consigliò di concedere libera facoltà ai Nove in carica e a quelli che lo saranno per il bimestre gennaio-febbraio 1348, coadiuvati dagli Ordini della città, di scegliere il capitano di guerra per il suddetto semestre, la quantità dei suoi *famigli* e il salario. Il 29 dicembre il Concistoro fu informato che: la scelta era ricaduta su Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle (già podestà/capitano di guerra nel secondo semestre del 1321 e capitano di guerra per tutto il 1326) o, nel caso in cui questo non avesse accettato l'incarico, cosa che in effetti accadde, la proposta sarebbe passata al nipote Guido di Ugo; nella sua *familia* ci sarebbero stati anche 60 cavalieri; il salario sarebbe stato aumentato da 10.000 a 11.500 lire senesi per tutto il semestre. Vedi *Concistoro*, 2, cc. 68r-69r, 70r-70v (23 e 29 dicembre 1347).

⁵⁹⁰ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, pp. 178-180.

⁵⁹¹ *Consiglio Generale*, 144, cc. 7v-8r (4 gennaio 1349).

⁵⁹² *Consiglio Generale*, 152, cc. 25r-25v (31 maggio 1353).

non avesse pagato 12 denari per ciascuna lira senese (ossia il 5%) della somma dovuta per il crimine commesso. Il fine era trasparente: si intendeva ovviare alla prassi di stringere accordi privati che avevano ricadute negative sia sulle casse del Comune, sia in termini di delegittimazione delle sue funzioni pubbliche⁵⁹³.

Al termine della pestilenza, anche il tessuto amministrativo e finanziario della città mutò. Il 30 marzo 1349 il Consiglio Generale si mostrò favorevole a una riduzione del numero delle compagnie del Popolo e alla loro fusione con le Lire cittadine⁵⁹⁴. In seguito a ciò, dunque, fu decretata la fine delle compagnie del Popolo come erano state intese fino ad allora, dato che mentre dalla loro fondazione potevano entrare a farne parte solo uomini vicini ai Nove e alla loro politica, da questo momento almeno tutti i capifamiglia di ogni singola parte cittadina ne venivano inglobati (ad eccezione, ovviamente, dei membri del ceto magnatizio). Tale innovazione deriva proprio dalla loro unione con le Lire, che erano suddivisioni amministrative e finanziarie del territorio cittadino e dei suoi abitanti. Un simile mutamento interno alle compagnie del Popolo, però, ne causò un allontanamento dal governo stesso, in quanto molti dei nuovi membri di questi gruppi difensivi non avevano interessi a proteggere e mantenere il potere novesco in città. Si può dunque cautamente ipotizzare che fu questo il motivo per il quale, in occasione della rivolta contro i Nove all'ingresso in città di Carlo IV di Lussemburgo, le compagnie del Popolo non si armarono per difendere i governatori⁵⁹⁵.

La riorganizzazione decretata il 30 marzo 1349 iniziò già il giorno seguente, con la nomina degli «offitiales electi ad ordinandum compagnas et libras»⁵⁹⁶ che, a seconda delle necessità, avrebbero dovuto accorpate due o più compagnie del Popolo in una sola. Il 5 aprile i lavori di accorpamento delle compagnie del Popolo erano conclusi: il loro numero fu dimezzato da 41 a 20, venendo suddivise in 8 nel Terzo di Città e in 6 ciascuna per quelli di San Martino e Camollia⁵⁹⁷. Per il momento non

⁵⁹³ *Consiglio Generale*, 147, cc. 23v-24v (22 ottobre 1350).

⁵⁹⁴ *Consiglio Generale*, 144, cc. 27r-27v (30 marzo 1349).

⁵⁹⁵ Alma Poloni afferma anche che, in caso di rivolte con ampio coinvolgimento di cittadini, l'utilizzo delle compagnie del Popolo fosse inaffidabile, quando non addirittura rischioso. Vedi A. POLONI, «Viva lo 'nperadore, e muoia lo conservatore» cit., p. 560.

⁵⁹⁶ Per un totale di nove uomini, suddivisi in tre per ciascun Terzo, i prescelti furono: Andrea di Tofano, Giovanni di Nicola Benzi e Giacomo di Vannuccio per il Terzo di Città; Pietro di Urso, Gabriele di Nicola di Orlando e Nicola di Grifo per il Terzo di San Martino; Andrea di Ciano, Giovanni di Bonaventura e Pietro di Naddino per il Terzo di Camollia. Vedi *Consiglio Generale*, 389, c. 16r (31 marzo 1349).

⁵⁹⁷ Sulle compagnie del Popolo attive fino alla fine del secondo semestre del 1348 si veda *Biccherna*, 692, 25v-26v (II semestre 1348), mentre sulla loro riforma e dimezzamento si veda *Consiglio Generale*, 144, cc. 30r, 32r (5 aprile 1349), trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. X, pp. 260-261. Questo

mi è stato possibile trovare informazioni relative alle compagnie del Popolo fino ai primi anni del governo dei Dodici. Molto probabilmente la loro situazione era rimasta invariata fino al 27 dicembre 1357, quando si ritrova un elenco dei loro ufficiali eletti per il primo semestre dell'anno successivo. Da questa lista, oltre al nome delle compagnie del Popolo vediamo che il loro numero era stato nuovamente aumentato, venendo portato a 42; la situazione rimarrà immutata fino al termine dell'indipendenza senese a metà XVI secolo, quando le compagnie del Popolo vennero soppresse. Se si scorrono i nomi degli ufficiali incaricati, si nota – grazie all'indicazione del mestiere da loro praticato – che rispetto alle compagnie del Popolo precedenti alla Peste Nera il reclutamento si era esteso alla piccola borghesia artigiana e ad altri settori dello schieramento popolare non coinvolti nel governo novesco (bisogna sempre tenere presente che è in tale contesto storico che il Popolo si divise in più schieramenti che avrebbero dato vita ai cosiddetti Monti)⁵⁹⁸.

L'arrivo della Peste Nera in città e l'alto tasso di mortalità che essa portò con sé, dunque, causò diversi mutamenti e trasformazioni sul piano della modalità di controllo civico.

2. Un esperimento non riuscito: l'ufficiale sulla custodia della città

Il 26 maggio 1352, il Consiglio Generale si trovò nella condizione di prendere una decisione urgente riguardante il capitano di guerra. Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia, infatti, era morto durante il proprio semestre di servizio, lasciando la carica vacante⁵⁹⁹. In questa assemblea, su consiglio di Minuccio di Cione Maconi, fu deliberato di affidare ai Nove, agli Ordini della città e agli esecutori di Gabella il compito di eleggere un nuovo capitano di guerra con salario e *familia* che gli sarebbe parso opportuno⁶⁰⁰. Questi incaricati decisero tuttavia di sperimentare una nuova tipologia di magistrato, forse per la difficoltà riscontrata nel trovare un buon sostituto al defunto capitano di guerra: così, il 12 giugno 1352, il Consiglio Generale ratificò

secondo documento non riporta però i nomi delle compagnie del Popolo presenti dopo questa riduzione, elenco che si ritrova – pur senza alcun riferimento di data – in *Consiglio Generale*, 389, cc. 18r-19r, trascritto *Infra*, Appendice documentaria, doc. XI, pp. 262-264. Si veda, inoltre, *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella X, pp. 191-192.

⁵⁹⁸ *Concistoro*, 10, cc. 93r-97v (27 dicembre 1357); G. MAZZINI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi* cit., pp. 69-70.

⁵⁹⁹ È dunque necessario anticipare la morte del condottiero reggiano di circa un mese rispetto alla data fornita da Paolo Golinelli, il quale asserisce che questo evento avvenne il 16 giugno 1352. Vedi P. GOLINELLI, *Fogliano, Guidoriccio da*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1997, XLVIII, p. 477.

⁶⁰⁰ *Consiglio Generale*, 150, cc. 37v-38r (26 maggio 1352).

l'istituzione dell'«ufficiale sulla custodia della città»⁶⁰¹, nonostante la sua attività fosse cominciata già il 5 giugno precedente⁶⁰². La scelta riguardo a colui che avrebbe ricoperto tale ruolo ricadde su Nuto di Piero da Città di Castello, membro della *familia* di Guidoriccio, come testimoniato da alcuni pagamenti versati in suo favore dalla Biccherna⁶⁰³. I compiti che sarebbero stati affidati a questo nuovo ufficiale erano diversi e variegati: vigilare sulla custodia della città sia di giorno che di notte, con facoltà di multare i custodi cittadini fino a 100 soldi senesi a seconda della gravità della loro negligenza; controllare insieme alla sua *familia*, il cui numero di membri sarebbe stato a sua discrezione, che in città non fossero indossate armi proibite, che nessuno violasse il coprifuoco e che non si giocasse o assistesse a giochi d'azzardo proibiti dagli Statuti. In questi casi, l'ufficiale sulla custodia della città avrebbe avuto piena giurisdizione e facoltà di procedere, conoscere, condannare e punire chiunque fosse stato scoperto a commettere uno dei suddetti reati, facoltà concessa già al podestà. Infine, l'ufficiale per la custodia della città avrebbe dovuto punire i rei che aveva arrestato con le stesse pene che gli sarebbero state inflitte dal podestà secondo gli Statuti⁶⁰⁴, ricevendone in cambio anche un premio pecuniario⁶⁰⁵.

Tra i compiti dell'ufficiale sulla custodia della città vi era anche quello di controllare il buon mantenimento e la sicurezza dei castelli del territorio senese. Così ritroviamo alcuni pagamenti in favore di Nuto di Piero da Città di Castello per essere accorso in diverse località comitali a capo di suoi berrovieri: il 27 ottobre 1352 ricevette 48 lire senesi per il servizio prestato per 8 giorni insieme a 50 berrovieri e 2 cavalieri per la custodia di Casole d'Elsa, per 15 giorni nei quali fu a capo di 16 berrovieri presso Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore e per altri 6 giorni nei quali stette con 30 berrovieri e 2 cavalieri nuovamente presso queste due località⁶⁰⁶; il 31 dicembre 1352 ricevette 150 lire senesi per una ventina di berrovieri che tenne

⁶⁰¹ *Ivi*, cc. 40r-41r (12 giugno 1352).

⁶⁰² *Biccherna*, 229, c. 129r (5 giugno 1352).

⁶⁰³ «VIII librae – Item ser Nuto de Castello, offitiali capitanei guerre, pro suo salario IIII dierum quibus stetit in servitio Comunis, pro apodissa dominorum Novem» (*Biccherna*, 229, c. 83r [21 gennaio 1352]). Si veda anche, come esempio, *Ivi*, cc. 108v, 113r (4 e 20 aprile 1352).

⁶⁰⁴ *Consiglio Generale*, 150, cc. 40r-41r (12 giugno 1352).

⁶⁰⁵ Ad esempio, quando per la cattura dello sbandito Antonio di Nicola Bonini ricevette dalla Biccherna un premio di 50 lire senesi (vedi *Biccherna*, 229, c. 136v [30 giugno 1352]) o, ancora, quando per l'arresto di alcuni malfattori ricevette 148 lire senesi e 16 soldi (vedi *Biccherna*, 230, c. 137r [31 dicembre 1352]).

⁶⁰⁶ *Biccherna*, 230, c. 115v (27 ottobre 1352).

per 3 mesi a Casole d'Elsa e altre 124 lire senesi e 4 soldi per 46 berrovieri che inviò a Piancastagnaio per 27 giorni⁶⁰⁷.

La *familia* dell'ufficiale sulla custodia della città non era numericamente stabile come quella degli altri magistrati comunali, ma cambiò repentinamente nel corso dell'ufficio, questo perché, come specificato al momento della ratifica da parte del Consiglio Generale, egli avrebbe potuto personalmente scegliere il numero dei suoi *famigli*⁶⁰⁸. Così, nel primo mese di carica (5 giugno-4 luglio 1352) risultava avere nel proprio seguito 2 cavalieri e 30 berrovieri⁶⁰⁹, mentre nel secondo (5 luglio-4 agosto 1352) questi fanti aumentarono a 59 unità⁶¹⁰, per poi scendere nuovamente nel bimestre seguente (5 agosto-30 settembre 1352), quando si contano 49 berrovieri⁶¹¹. Per soli 5 giorni, tra il 1° e il 5 ottobre il loro numero aumentò più del doppio, dato che si contavano 110 fanti⁶¹², diminuiti poi a 75 fino alla fine dell'anno⁶¹³.

A differenza di quanto affermato da William Bowsky, secondo il quale l'ufficiale sulla custodia della città fu attivo per soli due mesi⁶¹⁴, Nuto di Piero da Città di Castello ricoprì sicuramente questa carica almeno fino alla fine del 1352, e dunque per un periodo più lungo di due mesi, come possiamo vedere dai pagamenti che ricevette insieme alla sua *familia*⁶¹⁵. La perdita del registro di *Entrate e uscite* della Biccherna relativo al primo semestre del 1353 non ci permette di controllare se il periodo di ufficio di Nuto di Piero da Città di Castello continuò anche per il semestre successivo, ma da un registro di Biccherna del sottofondo *Memoriali* risultano molti pagamenti in suo favore fino a luglio del 1353. Tuttavia, data l'esiguità delle cifre sborsate per ciascun pagamento e, soprattutto, la tipologia di appunti riportati nel suddetto sottofondo della Biccherna⁶¹⁶, si potrebbe ipotizzare che questi, pagati durante il primo semestre del 1353, fossero debiti contratti con Nuto da parte del Comune di Siena⁶¹⁷.

⁶⁰⁷ *Ivi*, c. 137r (31 dicembre 1352).

⁶⁰⁸ *Consiglio Generale*, 150, cc. 40r-41r (12 giugno 1352).

⁶⁰⁹ *Biccherna*, 229, c.129r (5 giugno 1352).

⁶¹⁰ *Biccherna*, 230, c. 115v (27 ottobre 1352).

⁶¹¹ *Ibidem*.

⁶¹² *Ivi*, c. 135r (31 dicembre 1352).

⁶¹³ *Ibidem*.

⁶¹⁴ W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 184.

⁶¹⁵ *Biccherna*, 229, c. 129r (5 giugno 1352); *Biccherna*, 230, cc. 115v, 135r (27 ottobre e 31 dicembre 1352).

⁶¹⁶ *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario* cit., pp. 59-60.

⁶¹⁷ *Biccherna*, 413, cc. 41r, 42r, 43v, 46v, 47v, 48v, 49v, 50r, 53r, 55r, 56r, 58v, 60v, 61v, 64v, 65v, 68r, 69r, 70r, 71v, 72r, 72v, 73r, 73v, 75r, 75v, 76v, 77v, 78r, 78v, 80v (3, 5, 6, 14 e 29 gennaio, 1°, 7,

L'esperienza dell'ufficiale sulla custodia della città, tuttavia, dovette risultare di scarso successo agli occhi del governo, tanto che il 9 gennaio 1353 un'assemblea del Consiglio Generale decise di seguire la proposta del capitano del Popolo Lodovico di Francesco Accorrimboni da Tolentino. Poiché, al momento, Siena era sprovvista del capitano di guerra, sotto il cui controllo i cittadini vivevano in sicurezza, e in città non esisteva nessun altro ufficiale che avesse arbitrio contro i rei di azioni facinorose, per provvedere in maniera solerte alla custodia della città si sarebbe dunque conferita al podestà in carica, Antonio di Tommaso degli Antonelli da Fermo, l'autorità normalmente concessa all'ufficio del capitano di guerra fino all'arrivo di un persona che avesse nuovamente ricoperto questa carica⁶¹⁸. La situazione in città, però, doveva essere molto più drammatica del previsto, tanto che la decisione di investire il podestà anche della carica di capitano di guerra non bastò a riportare e, soprattutto, a mantenere la concordia in città. Così il 25 febbraio 1353, il Consiglio Generale decise di affidare ai Nove destinati a entrare in carica il 1° marzo il compito di nominare 2 uomini per Terzo allo scopo di riappacificare i cittadini divisi da discordie. Questi 6 cittadini, momentaneamente insieme al podestà e poi, al suo arrivo, con il futuro capitano di guerra, fino al 1° maggio avrebbero avuto facoltà di organizzare le paci e, qualora in città fossero rimaste ancora inimicizie dopo il limite temporale imposto, il capitano di guerra avrebbe dovuto provvedere con maggior sollecitudine a sopprimerle, imponendo le condizioni per un contesto pacifico destinato a durare per almeno i due anni successivi⁶¹⁹.

La necessità di riportare calma e tranquillità in città, oltre che per ovvi motivi di sicurezza pubblica, era diventata pressante anche per i nuovi avvenimenti che in quel momento scuotevano la Penisola. La notizia del futuro arrivo del re dei Romani Carlo IV di Lussemburgo iniziò a creare agitazioni tra i Comuni, come già era accaduto con il viaggio italiano del nonno Arrigo VII di Lussemburgo. Così, il 22 gennaio 1348, in Consiglio Generale erano stati presentati alcuni ordinamenti che prevedevano l'invio di ambasciatori al pontefice per impedire o ostacolare questa spedizione, per rafforzare l'alleanza tra Siena, Firenze e Perugia e per sollecitare i Comuni guelfi alla vigilanza sul loro stato pacifico⁶²⁰. Il 4 marzo seguente, il

9 e 13 febbraio, 4, 11, 14 e 23 marzo, 4, 10, 20 e 26 aprile, 4, 7, 11, 18, 21, 27 e 30 maggio, 4, 8, 17, 22, 27 e 29 giugno, luglio 1353).

⁶¹⁸ *Biccherna*, 152, cc. 2r-3r (9 gennaio 1353).

⁶¹⁹ *Consiglio Generale*, 152, cc. 8v-9r, 10r-10v (25 febbraio 1353).

⁶²⁰ *Consiglio Generale*, 142, c. 6r (22 gennaio 1348).

Consiglio Generale decise di concedere piena autorità e balìa ai Nove e agli Ordini della città riguardo alla modalità di raccogliere moneta e di custodire e difendere la città, il contado e il distretto a causa di non meglio specificate novità che stavano accadendo, che quasi certamente sono da collegare alle intenzioni di Carlo IV di Lussemburgo⁶²¹. L'arrivo della Peste Nera bloccò momentaneamente le intenzioni del re dei Romani, problemi che però si ripresentarono qualche anno dopo, tanto che la Lega Guelfa iniziò a intavolare trattative con il legato di Carlo IV di Lussemburgo, delle quali il 14 aprile 1352 fu data notizia in Consiglio Generale, che approvò la linea da seguire e decise la nomina di alcuni sindaci con piena facoltà di negoziato e di spesa⁶²². Tuttavia, questi tentativi difensivi non bastarono ai Nove per mantenere il governo in città: la fine del loro lungo periodo di governo stava per giungere.

3. Carlo IV di Lussemburgo entra in città: la fine del governo dei Nove

La seconda metà degli anni Quaranta e gli inizi degli anni Cinquanta del XIV secolo, come abbiamo visto, furono alquanto problematici per il governo novesco. Il 13 agosto 1346, si dovette sventare un nuovo tentativo di colpo di mano da parte dei Tolomei, organizzato da Spinello di Giacomo di Meo Tavenna Tolomei e che provocò difficoltà per diversi anni⁶²³. Le conseguenze della Peste Nera costrinsero il governo a modificare istituzioni che per lungo tempo erano rimaste più o meno immutate; l'improvvisa morte del capitano di guerra Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia aveva lasciato vacante un ufficio centrale per la sicurezza cittadina e governativa, assenza che, unita alle difficoltà incontrate nell'attuare un ricambio politico a seguito della pestilenza, fu contrastata dai Nove con pratiche temporanee. Si procedette all'istituzione dell'ufficiale sulla custodia della città per il secondo semestre del 1352 e alla concessione del capitanato di guerra al podestà in carica nel semestre successivo, quest'ultimo aiutato nel controllo cittadino anche dall'assoldamento di 98 fanti provenienti da Massa Marittima capitanati da Bindo di Conte e Gioacchino di Tore⁶²⁴. Fu solo a partire dal 10 luglio 1353, infatti, che questo vuoto fu colmato

⁶²¹ *Ivi*, cc. 18v-19r (4 marzo 1348).

⁶²² *Consiglio Generale*, 150, cc. 26r-26v (14 aprile 1352). Come ambasciatore per andare a trattare con Carlo IV di Lussemburgo fu scelto Ranieri di Naldo, che per questo incarico ricevette dalla Biccherna 635 lire senesi 11 soldi e 4 denari. Vedi *Biccherna*, 230, c. 107r (26 settembre 1352).

⁶²³ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 549; *Consiglio Generale*, 140, cc. 37v-39r (18 maggio 1347); *Consiglio Generale*, 153, cc. 22v-23v (30 agosto 1353).

⁶²⁴ *Biccherna*, 587, cc. 24r-25v (I semestre 1353).

con l'arrivo del conte di Alviano Tommaso di Ugolino⁶²⁵, che rivestì l'ufficio di capitano di guerra per 3 semestri, fino al 9 gennaio 1355⁶²⁶.

A questi problemi di natura interna se ne assommò uno di carattere esterno: l'arrivo nel contado delle prime compagnie di ventura. Già nell'agosto del 1342, il Senese vide l'invasione da parte della Grande Compagnia di Guarnieri d'Urslingen che, terminata la guerra contro Lucca e licenziata da Pisa, dopo aver ottenuto da Firenze 8.000 fiorini d'oro si diresse verso Siena. Così, il governo decise di inviare ambasciatori per promettere vettovaglie e il passaggio sul suo territorio, ma una volta entrati i mercenari iniziarono a operare saccheggi e scorrerie. Sentito ciò, i cittadini corsero in armi davanti al palazzo del Comune, mentre i Nove mobilitarono il capitano di guerra Beraldo di Maffeo da Narni, ordinando a molti cittadini di seguirlo. Poiché molti di essi non vollero obbedire all'ordine, il capitano di guerra fece porre il ceppo e la mannaia presso Porta Camollia a mo' di inequivocabile ammonizione. Tuttavia, le minacce di attaccarli non intimorirono gli invasori, i quali arrivarono fino a Buonconvento e alle mura stesse di Siena. Così i Nove si accordarono nuovamente col capitano Guarnieri d'Urslingen offrendogli 2.852 fiorini d'oro affinché portasse la compagnia di ventura fuori dal loro contado, ottenendo in tal modo che i mercenari si dirigessero verso Città di Castello e Perugia⁶²⁷. La storia si ripeté nell'aprile del 1350, con scorrerie attuate nuovamente da Guarnieri d'Urslingen⁶²⁸, e soprattutto nel giugno del 1354, quando il contado senese fu assalito dagli uomini di Fra' Moriale⁶²⁹, tanto che il capitano di guerra Tommaso di Ugolino da Alviano fu costretto a dare mandato ai comitatini di rifugiarsi in città portando con sé i propri beni, mentre il Consiglio Generale garantì che questi rifugiati non avrebbero pagato alcuna gabella, concedendogli la facoltà di entrare e uscire gratuitamente dalla città fino a quindici giorni dopo la partenza della detta compagnia di ventura dal contado senese⁶³⁰. Nuovamente, questi armati lasciarono il Senese solo dopo aver ricevuto del denaro, in questo caso si trattò di un pagamento di 13.324 fiorini d'oro⁶³¹, ai quali bisogna

⁶²⁵ *Consiglio Generale*, 153, cc. 7v-11r (10 luglio 1353).

⁶²⁶ Vedi *Infra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, p. 180.

⁶²⁷ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., pp. 534-535; W. CAFERRO, *Mercenary Companies and the Decline of Siena*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1998, p. 17

⁶²⁸ AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese* cit., p. 561; W. CAFERRO, *Mercenary Companies and the Decline of Siena* cit., p. 17.

⁶²⁹ DONATO DI NERI – NERI DI DONATO, *Cronaca senese* cit., p. 573; W. CAFERRO, *Mercenary Companies and the Decline of Siena* cit., p. 17.

⁶³⁰ *Statuti*, 25, cc. 177r-177v (17 giugno 1354).

⁶³¹ *Biccherna*, 231, c. 191v (29 giugno 1354).

aggiungere altri denari versati a coloro che, in qualche modo, avevano avuto un ruolo nelle trattative tra il Comune di Siena e il mercenario narbonese: più di 110 fiorini d'oro agli ambasciatori⁶³², più di 84 fiorini d'oro ai castelli limitrofi che avevano messo a disposizione vettovaglie da offrire come pagamento affinché questi armati andassero via⁶³³ e, infine, più di 36 fiorini d'oro a coloro che avevano consegnato questi approvvigionamenti⁶³⁴. In totale, dunque, questa operazione diplomatica costò alla Biccherna una cifra cospicua, che andò a minare ancora di più le finanze senesi. L'arrivo di queste compagnie di ventura diede inizio a un periodo molto turbolento per il contado senese, con enorme esborso di denaro da parte del governo⁶³⁵.

L'arrivo in città di Carlo IV di Lussemburgo, il 23 marzo 1355, trovò dunque il governo dei Nove in condizioni pessime al punto da invitare il sovrano in città, malgrado che, negli anni precedenti, Siena avesse tentato di scongiurare la discesa di Carlo nella Penisola⁶³⁶. Oltre a ciò, i Nove commisero l'errore di non prendere precauzioni in occasione dell'ingresso in città del re dei Romani, come avevano sempre fatto attraverso la formulazione di ordinamenti *ad hoc* prima dell'arrivo di un sovrano⁶³⁷. Fu così che l'ingresso di Carlo IV di Lussemburgo fu il colpo di grazia a un governo che, dopo circa un settantennio al potere, conosceva già da qualche anno un lento declino. Neanche le compagnie del Popolo, ormai profondamente e intrinsecamente mutate a seguito della Peste Nera, riuscirono a tenere a galla l'oligarchia mercantile. Molti cittadini, principalmente del Popolo minuto, insorsero contro i Nove inneggiando al re dei Romani, seguendo l'esempio dei Piccolomini. La sommossa durò per tutta la notte, per poi proseguire anche il 25 marzo, quando il Popolo minuto, sempre inneggiando al re dei Romani, si recò nel Campo prendendo d'assalto la sede della Mercanzia e la Biccherna, dove furono distrutti registri e libri di condanne, e la prigione, così che tutti i carcerati furono liberati. Anche i palazzi del podestà e del capitano di guerra furono attaccati, mentre tutti i maggiori ufficiali

⁶³² *Biccherna*, 234, cc. 90v, 91v, 92v, 93v (9, 12, 18 e 26 luglio 1354).

⁶³³ Le località del Senese che fornirono vettovagliamenti furono Torrita, Monteghisio, Rapolano, Monte Santa Maria, Asciano, Farnetella, Montefollonico, Sinalunga, Scrofiano, Petrona, Castelmuzio e Rigomagno. Vedi *Biccherna*, 234, c. 91r (10 luglio 1354).

⁶³⁴ *Biccherna*, 234, cc. 91r-92v (10, 12, 17 e 18 luglio 1354).

⁶³⁵ Sul tema delle compagnie di ventura nel Senese e sugli effetti che esse ebbero sul governo e sull'economia di Siena nella seconda metà del Trecento si veda in generale W. CAFERRO, *Mercenary Companies and the Decline of Siena* cit.

⁶³⁶ DONATO DI NERI – NERI DI DONATO, *Cronaca senese* cit., pp. 576-577.

⁶³⁷ Si prenda come esempio le precauzioni e il rafforzamento difensivo nelle passate venute dei sovrani angioini, come esposti *Supra*, Capitolo II, p. 47.

comunali furono cacciati⁶³⁸. Questa rivolta segnò la fine del governo dei Nove e della loro oligarchia, tanto che il 22 aprile 1355 il Consiglio Generale approvò la nascita del governo dei Dodici⁶³⁹, costituito da rappresentanti delle Arti cittadine estranee alla Mercanzia, in particolare lanaioli, tessitori, banchieri, notai e venditori al dettaglio⁶⁴⁰.

⁶³⁸ DONATO DI NERI – NERI DI DONATO, *Cronaca senese* cit., pp. 577-578.

⁶³⁹ *Consiglio Generale*, 155, cc. 15v-16r (22 aprile 1355).

⁶⁴⁰ A. POLONI, «*Viva lo 'nperadore, e muoia lo conservatore*» cit., pp. 573-574.

Conclusioni

Questo del mantenimento dell'ordine civico a Siena è un tema molto sentito dai governi comunali che si susseguirono, specialmente durante il governo dei Nove, esponenti di un'oligarchia che, seppur di Popolo, escludeva dall'accesso alla Signoria un più alto numero di popolani rispetto ai governi delle vicine Firenze e Perugia. Che il governo novesco fosse sì un governo di Popolo ma molto chiuso, almeno per quanto riguarda l'accesso alla Signoria, a una ristretta cerchia di questa fazione cittadina a discapito degli altri membri si nota già osservando l'implosione che ha subito la carica del capitano del Popolo. Istituita nel 1253 dal governo ghibellino e popolare dei Ventiquattro, fu prima abolita con il passaggio ai Trentasei, per poi essere reintrodotta nell'organigramma comunale dai Noveschi nel marzo del 1289, seppur depotenziata. Con il pieno potere dei Nove, l'ufficio del capitano del Popolo, infatti, vide poco a poco perdere alcune prerogative precedentemente affidate a lui e ad essere relegato solo alla gestione di alcuni ambiti di governo in senso lato: fu sempre meno utilizzato come guida dell'esercito, dove si alternava col podestà, per poi essere completamente esautorato da tale incarico, venendo sostituito dal capitano di guerra, il quale a poco a poco lo sostituì anche in altri compiti di controllo cittadino; anche il suo compito di guida delle compagnie del Popolo, inizialmente assoluto, fu dagli anni Venti del Trecento diviso col capitano di guerra.

Particolare importanza nella storia della Siena ghibellina è stata rivestita dalle *societates armorum*, i cui capitani venivano convocati alle riunioni del Consiglio Generale, specialmente in occasione di discussioni riguardanti la guerra o la difesa e il controllo cittadino. Anche queste unità armate, troppo variegate al loro interno durante il governo dei Ventiquattro, mutarono nel corso del tempo, prima vedendo l'esclusione dei guelfi durante l'ultimo decennio di governo ghibellino, poi venendo completamente abolite con l'arrivo dei mercanti al potere, i quali le sostituirono prima con gruppi di armati suddivisi per Terzi e poi con le compagnie del Popolo, grazie alle quali riuscirono a cristallizzare questa tipologia di controllo e difesa cittadina dando delle guide (capitani, vessilliferi e consiglieri, i quali ripresero a partecipare a ogni assemblea del Consiglio Generale) a popolani fedeli alla linea governativa.

Con la presa di potere da parte del ceto mercantile guelfo si iniziò a intravedere anche un maggior astio nei confronti dei magnati. Seppur durante il governo dei

Ventiquattro non mancarono scontri contro membri di importanti Casati, come quelli verificatisi a seguito dell'assassinio di Baroccino Bencivenni da parte di Salimbenuccio Salimbeni nel novembre del 1262, è solo con il governo mercantile che si diede forma a una vera e propria esclusione dei magnati dalla più alta carica politica senese grazie alla redazione delle liste antimagnatizie del 1277. Ciò che accadde a Siena a seguito della stesura delle dette liste, tuttavia, non ebbe un impatto sulla vita dei magnati come si era invece verificato a Firenze, con l'ideazione di vere e proprie leggi antimagnatizie che andavano a colpire maggiormente i membri di questo ceto per determinati crimini, specialmente se perpetrati contro membri del Popolo. Oltre all'esclusione dei magnati, i mercanti tentarono anche di relegare il più possibile le altre Arti al di fuori del governo di Siena, addirittura provandone ad abolire i Brevi e gli ufficiali, cosa che diede vita a tumulti e rivolte ma che non riuscì a cambiare la situazione se non fino all'arrivo in città del re dei Romani Carlo IV di Lussemburgo.

Neanche l'ufficio comunale più alto, quello del podestà, fu esente dalla perdita di potere all'interno della città in favore dei Nove stessi. Nel 1300, nel semestre successivo all'istituzione dei berrovieri del Comune che facevano capo direttamente ai Nove, questo ufficiale vide fortemente diminuito il numero di berrovieri al proprio seguito, che fu portato da 60 a sole 10 unità. Questa diminuzione compromise anche l'azione del podestà nell'ambito del controllo pubblico: da questo momento subì il diretto controllo dei Nove, il cui obiettivo era quello di creare un corpo armato da gestire in autonomia e che gli conferisse quanto più potere possibile. Agli inizi degli anni Venti del Trecento, questa volontà di creare un antagonista del podestà che fosse però più favorevole agli ideali noveschi ebbe sviluppo nella istituzione del capitano di guerra, che in questo momento vide diversi mutamenti rispetto ai decenni precedenti, quando era utilizzato esclusivamente per la guerra. A partire dal 1323, questo nuovo ufficiale vide aumentare i propri poteri e la propria giurisdizione, erodendo sempre più le prerogative che fino a questo momento erano di pertinenza del podestà e del capitano del Popolo.

L'assoldamento di ulteriori, numerosi, berrovieri al seguito del capitano di guerra che potessero gestire l'ordine civico portò i Nove anche a mutare i compiti dei berrovieri del Comune, che a partire dal giugno del 1325 furono utilizzati come loro difesa personale. La situazione governativa, infatti, era col tempo diventata meno favorevole ai Noveschi, che dovettero scontrarsi prima con un tumulto verificatosi

nel Campo nel primo semestre del 1316 e poi con la nota rivolta dei carnaioli, giudici e notai del 26 ottobre 1318. Entrambi questi episodi spinsero i Nove a prendere precauzioni per difendere le loro persone e il loro governo, tanto che in seguito al primo scontro fu deciso di convocare una riunione del Consiglio Generale ad ogni inizio di bimestre dei Nove, mentre il secondo tumulto fu un vero e proprio punto di cesura nel governo novesco.


La frizione tra i Nove e parte della cittadinanza senese, che era diventata palese con la rivolta del 1318, portò i governatori a rafforzare sempre di più il controllo armato sulla città, spingendoli soprattutto ad assoldare armati esterni alla cittadinanza senese, sintomo di una scarsa fiducia nei propri cittadini. In tal modo si determinò un ampliamento dei compiti del capitano di guerra, che da semplice uomo dedito alla guerra fu trasformato anche in una sorta di capitano della polizia politica dei Nove; l'attuazione di un sistema di protezione personale dei Nove grazie al lavoro dei berrovieri dei Nove; l'istituzione di un nuovo corpo armato a controllo giornaliero della città, ossia quello dei quattrini, che però durò per un periodo relativamente breve, venendo abolito con la fine della Peste Nera. Proprio l'affidamento della pratica militare e della gestione dell'esercito ad un unico uomo forestiero, il capitano di guerra appunto, e non più al podestà o al capitano del Popolo coadiuvati da un certo numero di cittadini riuniti in balia, mostra quanto il governo dei Nove volesse porre sotto il loro più totale controllo la gestione delle armi sia internamente che esternamente alla città, escludendone il più possibile la cittadinanza e le altre alte magistrature comunali.

Il diffondersi della Peste Nera, però, fece vacillare ancora di più il governo dei Nove, che a seguito della grande mortalità che colpì Siena fu costretta a riformulare alcune istituzioni, come le compagnie del Popolo, che furono diminuite e accorpate alle Lire, cosa che le rese meno fedeli alla linea governativa in quanto iniziarono ad accogliere al loro interno non più solamente uomini vicini al governo, ma tutti i capifamiglia cittadini. Questa infedeltà che iniziò a dilagare in questi gruppi di armati si palesò all'arrivo in città del re dei Romani Carlo IV di Lussemburgo, evento che causò la caduta del governo novesco e che non vide l'intervento in suo soccorso da parte di questi cittadini armati.

Una storia lunga un secolo questa esposta nelle pagine del volume, periodo temporale che vide numerosi mutamenti nella sfera del controllo e della società e, soprattutto, come essa sia cambiata a Siena col susseguirsi degli uomini al governo.


Grafici e Tabelle

Tabella I: Numero dei berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena¹




¹ Per facilitare la lettura, i dati riportati in questo grafico sono divisi in semestri che iniziano da gennaio e da luglio, come la carica del podestà. Per quanto riguarda gli altri ufficiali che non avevano l'inizio della propria carica al 1° gennaio o al 1° luglio di ogni anno, i dati riportati sono stati assegnati a uno o all'altro semestre in base al maggior numero di mesi in cui questo ufficiale era in servizio del detto semestre. Ad esempio: il capitano del Popolo entrava in carica il 1° novembre e il 1° maggio di ciascun anno, così l'ufficiale che risulta in carica dal 1° novembre al 30 aprile successivo viene inserito nel I semestre che comincia col 1° gennaio, mentre quello che lo segue entrando in carica il 1° maggio e terminando l'ufficio il 31 ottobre viene inserito nel II semestre che comincia col 1° luglio.


Numero berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena



Numero berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena



Numero berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena



Numero berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena




Tabella II

Capitani dei berrovieri del Comune (1299-1325)¹

Ufficiale	Date	Fonte
Sante di Cambio Mainetto di Regitino Ugolinello di Ugolino Zandolo di Nicola	15 giugno-15 dicembre 1299	<i>Consiglio Generale</i> , 56, cc. 13r-13v <i>Biccherna</i> , 509, cc. 21r-21v
Zaccaria	15 dicembre 1299-15 giugno 1300	<i>Consiglio Generale</i> , 57, cc. 14v-15r <i>Biccherna</i> , 510, cc. 4r- 4v
Sega da Ragginopoli Amatuccio da Rocca	15 giugno-15 dicembre 1300	<i>Consiglio Generale</i> , 58, cc. 13r-14r
Martello	15 dicembre 1300-15 giugno 1301	<i>Consiglio Generale</i> , 59, cc. 14r-14v <i>Biccherna</i> , 511, cc. 30r-30v
Palmerio Cacciaguerra	15 giugno-15 dicembre 1301	<i>Consiglio Generale</i> , 60, cc. 14r-15r
Mino da Ragginopoli Taglio da Bagno di Romagna	15 dicembre 1301-15 giugno 1302	<i>Consiglio Generale</i> , 61, cc. 12r-12v <i>Biccherna</i> , 116, cc. 240r, 263v, 281v, 303r, 320v, 345v

¹ La presente tabella trova riscontro *Supra*, Capitolo II, pp. 39-46.

<p>Spigliato di Piero da Gualta della corte di Poppi (giugno-prima metà ottobre)</p> <p>Baldese (seconda metà ottobre)</p> <p>Nuto di Spigliato da Gualta della corte di Poppi (novembre-metà dicembre)</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1302</p>	<p><i>Biccherna</i>, 116, c. 351v</p> <p><i>Biccherna</i>, 116, cc. 239v, 257v, 280v, 303v, 326v, 327v, 349r, 351v</p>
<p>Tosco di Scarlattino</p> <p>Bico di Visca</p>	<p>15 dicembre 1302-15 giugno 1303</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 62, cc. 10v-11v</p> <p><i>Biccherna</i>, 117, c. 352r</p>
	<p>15 giugno-15 dicembre 1303</p>	
<p>Manfredi di Marrabuttino da Battifolle</p>	<p>15 dicembre 1303-15 giugno 1304</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 64, cc. 9r-10r</p> <p><i>Biccherna</i>, 513, cc. 51v, 85r, 99r, 101r, 111r, 116r</p>
<p>Scarlattino di Pietro da Dovadola</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1304</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 65, cc. 14v-15v</p> <p><i>Biccherna</i>, 514, cc. 35v-36r, 52v, 113r-113v</p>
<p>Giunta da Poggio Arengo</p>	<p>15 dicembre 1304-15 giugno 1305</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 66, cc. 19v-21v</p> <p><i>Biccherna</i>, 515, c. 116v</p>

Duro di Valentino	15 giugno-15 dicembre 1305	<i>Consiglio Generale</i> , 67, cc. 17r-19r <i>Biccherna</i> , 516, cc. 79v, 84r, 86v, 89r, 93r
Chiarello di Tacconaio da Pratovecchio	15 dicembre 1305-15 giugno 1306	<i>Consiglio Generale</i> , 68, cc. 20r-22r <i>Biccherna</i> , 118, cc. 158v, 176r, 197r, 222v, 251r, 269v <i>Biccherna</i> , 516, c. 132v
Neri di Lanfranco da Bagno di Romagna	15 giugno-15 dicembre 1306	<i>Consiglio Generale</i> , 69, cc. 18r-20r <i>Biccherna</i> , 118, c. 276r <i>Biccherna</i> , 518, cc. 61r, 83r, 94r, 109r
Bocco (o Bozzo) di Ardimano da Poppi	15 dicembre 1306-15 giugno 1307	<i>Consiglio Generale</i> , 70, cc. 19v-21v <i>Biccherna</i> , 120, cc. 246r, 249r, 261r, 292v, 316v, 334v, 365r
Duro di Valentino	15 giugno-15 dicembre 1307	<i>Consiglio Generale</i> , 71, cc. 31v-33v <i>Biccherna</i> , 120, c. 369v <i>Biccherna</i> , 121, cc. 236r, 256r, 281v, 296v, 327r, 339r

Andrea di Giacomo da Gubbio	15 dicembre 1307-15 giugno 1308	<i>Consiglio Generale</i> , 72, cc. 33v-35v <i>Biccherna</i> , 121, c. 342r
Tosco di Scarlattino, notaio	15 giugno-15 dicembre 1308	<i>Consiglio Generale</i> , 73, cc. 34v-36v <i>Biccherna</i> , 520, cc. 101v, 107r
Simigliante da Borgo	15 dicembre 1308-15 giugno 1309	<i>Consiglio Generale</i> , 74, cc. 19r-21r e 22r-22v <i>Biccherna</i> , 122, cc. 106r, 121v, 138r, 153v, 170v, 186r
Bonfiglio di Gianni da Poppi, notaio e familiare di Carlo di Battifolle	15 giugno-15 dicembre 1309	<i>Consiglio Generale</i> , 75, cc. 18r-21r <i>Biccherna</i> , 122, c. 191v
Bartolino da Rivacava	15 dicembre 1309-15 giugno 1310	<i>Consiglio Generale</i> , 76, cc. 13r-15v <i>Biccherna</i> , 123, cc. 186r, 198r, 207r, 225r, 240r, 261v
Grifo da Pratovecchio notaio (15-30 giugno) Chiarello di Tacconao da Pratovecchio (luglio-agosto) Piero di Cavallone (settembre-15 dicembre)	15 giugno-15 dicembre 1310	<i>Consiglio Generale</i> , 77, cc. 16v-19v <i>Biccherna</i> , 123, c. 269r <i>Biccherna</i> , 124, cc. 154v, 174r, 191r, 214v, 239v, 259v

<p>Simone di Giacomo Amaniti (15 dicembre-aprile)</p> <p>Simigliante da Borgo (maggio-15 giugno)</p>	<p>15 dicembre 1310-15 giugno 1311</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 78, cc. 28v-31v</p> <p><i>Biccherna</i>, 124, c. 268r</p> <p><i>Biccherna</i>, 125, cc. 66v, 74r, 92r, 116v, 133r, 148r</p>
<p>Zaccaria di Tredanduccio da Romandiola</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1311</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 79, cc. 26v-29v</p> <p><i>Biccherna</i>, 125, c. 155v</p> <p><i>Biccherna</i>, 525, c. 42r</p>
<p>Futtio di maestro Federico da Camerino</p>	<p>15 dicembre 1311-15 giugno 1312</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 80, cc. 18r-21r</p>
<p>Villano di Perello da Gubbio</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1312</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 81, cc. 20v-23v</p>
<p>Giovanni di Tederigo da San Gimignano</p>	<p>15 dicembre 1312-15 giugno 1313</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 82, cc. 21r-23v</p> <p><i>Biccherna</i>, 126, c. 81v</p>
<p>Ugolino di Naldo da Gubbio</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1313</p>	<p><i>Biccherna</i>, 528, c. 76v</p>
<p>Giacomo di Suppo</p>	<p>15 dicembre 1313-15 giugno 1314</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 83, cc. 17v-19r</p>
<p>Cardinale di Filippo da Cingoli</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1314</p>	<p><i>Biccherna</i>, 127, cc. 123v, 140r, 159v, 177v, 193v, 208v</p>

<p>Francesco di Gentile da Camerino (15-31 dicembre)</p> <p>Saccione di Saccio da Camerino (gennaio-15 giugno)</p>	<p>15 dicembre 1314-15 giugno 1315</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 85, cc. 23r-25r</p> <p><i>Biccherna</i>, 127, c. 212v</p> <p><i>Biccherna</i>, 129, cc. 30r, 40v, 57r, 79v, 96v, 107r</p>
<p>Boccio (o Bozzo) di Manfreduccio da Montelupone</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1315</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 85, cc. 27r-29r</p> <p><i>Biccherna</i>, 129, c. 110v</p> <p><i>Biccherna</i>, 130, cc. 42r, 54v, 66r, 81r, 97v, 107v</p>
<p>Iacomuccio di Bencivenne da Poppi</p> <p>Gambino di Tuccio da Cunella</p>	<p>15 dicembre 1315-15 giugno 1316</p>	<p><i>Biccherna</i>, 130, c. 109v</p> <p><i>Biccherna</i>, 131, cc. 25r, 37r, 50r, 66v, 78v, 90v</p>
<p>Guiduccio da Ponti</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1316</p>	<p><i>Biccherna</i>, 131, c. 93v</p> <p><i>Biccherna</i>, 132, cc. 99r, 106v, 117r, 129r, 136v</p>
<p>Grazia di Giacomo da Città di Castello</p>	<p>15 dicembre 1316-15 giugno 1317</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 88, cc. 5v-6v</p> <p><i>Biccherna</i>, 132, c. 138r</p> <p><i>Biccherna</i>, 133, cc. 100r, 107v, 113r, 122r, 130v, 139v</p>

Cardo di Nicoluccio da Perugia	15 giugno-15 dicembre 1317	<i>Consiglio Generale</i> , 89, cc. 8r-9r <i>Biccherna</i> , 133, c. 139r <i>Biccherna</i> , 134, cc. 85r, 91v, 98r, 103v, 110r, 119r
Bizzo di Giacomo da Prato	15 dicembre 1317-15 giugno 1318	<i>Consiglio Generale</i> , 90, cc. 7v-9r <i>Biccherna</i> , 134, c. 123r
Pietro di Ranuccio da Alviano	15 giugno-15 dicembre 1318	<i>Consiglio Generale</i> , 91, cc. 6r-8r <i>Biccherna</i> , 135, cc. 77v, 81r, 88r, 88v, 96v, 101r
Manuello di Roberto da Pietrasanta	15 dicembre 1318-15 giugno 1319	<i>Biccherna</i> , 135, c. 106r <i>Biccherna</i> , 137, cc. 89r, 104r, 113v, 249r <i>Biccherna</i> , 536, cc. 41r-42v <i>Biccherna</i> , 537, cc. 17r-19v
Contro di Bonfiglio (o Bianco) da Caiano	15 giugno-15 dicembre 1319	<i>Consiglio Generale</i> , 92, cc. 7r-8r <i>Biccherna</i> , 137, c. 116v <i>Biccherna</i> , 139, cc. 104v, 108v, 116v, 123r, 128r, 132v

		<i>Biccherna</i> , 538, cc. 12r-13r
Cione di Tancredi da Peccioli	15 dicembre 1319-15 giugno 1320	<i>Consiglio Generale</i> , 93, cc. 7r-8v <i>Biccherna</i> , 139, c. 131r <i>Biccherna</i> , 539, cc. 9r-11r
Pepo di Scarlattino da Dovadola	15 giugno-15 dicembre 1320	<i>Consiglio Generale</i> , 94, cc. 7v-10r <i>Biccherna</i> , 540, cc. 29r-31r
Puccio di Ventura Mori, cittadino fiorentino	15 dicembre 1320-15 giugno 1321	<i>Consiglio Generale</i> , 95, cc. 8r-9v <i>Biccherna</i> , 140, cc. 137v, 149v, 156r, 163v, 174r, 178v
Ranuccio di Pietro da Bevagna	15 giugno-15 dicembre 1321	<i>Biccherna</i> , 140, c. 187r <i>Biccherna</i> , 143, cc. 45r, 53r, 61v, 73r, 83r, 88r <i>Biccherna</i> , 542, cc. 18r-19v
Bonaccorso di Bartolomeo da Pietrasanta, notaio	15 dicembre 1321-15 giugno 1322	<i>Consiglio Generale</i> , 96, cc. 8r-9v <i>Biccherna</i> , 143, c. 94v <i>Biccherna</i> , 144, cc. 90r, 99r, 104r, 111r, 120r, 126r

		<i>Biccherna</i> , 543, cc. 41v-43v
Marco di Martino da Camerino	15 giugno-15 dicembre 1322	<i>Consiglio Generale</i> , 97, cc. 7r-8r <i>Biccherna</i> , 144, c. 127v <i>Biccherna</i> , 145, cc. 89v, 97v ^{bis} , 107r, 115v, 124v, 131r
Ligo di Vardo da Terraio	15 dicembre 1322-15 giugno 1323	<i>Biccherna</i> , 145, c. 140v <i>Biccherna</i> , 146, cc. 8v, 17v, 49v, 55v, 58v <i>Biccherna</i> , 545, cc. 29r-31r
Bato di Giovanni da Bettona	15 giugno-15 dicembre 1323	<i>Consiglio Generale</i> , 98, cc. 7r-8r <i>Biccherna</i> , 146, c. 62v <i>Biccherna</i> , 147, cc. 90r, 95r, 104v, 110v, 118r, 124v <i>Biccherna</i> , 546, cc. 35r-40r, 56r-58v
Gura di Benciarino da Fronzola	15 dicembre 1323-15 giugno 1324	<i>Biccherna</i> , 147, c. 127v <i>Biccherna</i> , 149, cc. 115v, 129r, 144r <i>Biccherna</i> , 547, cc. 29r-31v

Francesco di Lanfranco	15 giugno-15 dicembre 1324	<i>Biccherna</i> , 149, c. 149v
Puccino di Nuccolo da Montecatini	15 dicembre 1324-15 giugno 1325	<i>Biccherna</i> , 150, cc. 10r, 12v, 25r, 37r, 47r, 59v

Tabella III

Capitani dei berrovieri dei Nove (1325-1355)¹

Ufficiale	Date	Fonte
Damiano di Buono da Poppi	15 giugno-15 dicembre 1325	<i>Biccherna</i> , 150, c. 63v
Damiano di Buono da Poppi	15 dicembre 1325-15 giugno 1326	<i>Consiglio Generale</i> , 102, cc. 70r-71r
Damiano di Buono da Poppi	15 giugno-15 dicembre 1326	<i>Biccherna</i> , 668, c. 40r
Damiano di Buono da Poppi	15 dicembre 1326-15 giugno 1327	<i>Consiglio Generale</i> , cc. 101v-102v <i>Biccherna</i> , 152, cc. 181r, 193r <i>Biccherna</i> , 154, c. 34v
Damiano di Buono da Poppi	15 giugno-15 dicembre 1327	<i>Consiglio Generale</i> , 104, cc. 72r-72v <i>Biccherna</i> , 155, cc. 10v, 13r, 20v, 33v, 46v, 51r
Baffa Naldi (o di Naldo)	15 dicembre 1327-15 giugno 1328	<i>Biccherna</i> , 157, cc. 3v, 10v, 20v, 27v, 46r, 56v
Francesco di Filippo da Gubbio	15 giugno-15 dicembre 1328	<i>Biccherna</i> , 157, c. 56v <i>Biccherna</i> , 159, cc. 2v, 11r, 26r, 37v, 53v, 67r, 67v

¹ La presente tabella trova riscontro *Supra*, Capitolo III, pp. 107-113.

Francesco di Filippo da Gubbio	15 dicembre 1328-15 giugno 1329	<i>Consiglio Generale</i> , 106, cc. 53r-56v
Francesco di Filippo da Gubbio	15 giugno-15 dicembre 1329	<i>Consiglio Generale</i> , 107, cc. 78v-79v <i>Biccherna</i> , 163, cc. 13r, 14v, 25v, 34v, 42r, 49r
Saccione di Saccio da Camerino	15 dicembre 1329-15 giugno 1330	<i>Biccherna</i> , 163, c. 48v <i>Biccherna</i> , 165, cc. 2v, 14r, 21r, 28r, 37r, 43r
Saccione di Saccio da Camerino	15 giugno-15 dicembre 1330	<i>Biccherna</i> , 167, cc. 3v, 15r, 32v, 49v, 59v, 68r
Saccione di Saccio da Camerino Vannino del Priore da Prato (dal 27 novembre 1330)	15 dicembre 1330-15 giugno 1331	<i>Biccherna</i> , 167, c. 65r <i>Biccherna</i> , 168, cc. 138r, 153v, 165r, 170v, 183v, 184r, 192v <i>Biccherna</i> , 558, c. 22r
Saccione di Saccio da Camerino Vannino del Priore da Prato (fino al 30 giugno 1331) Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria (dal 1° luglio 1331)	15 giugno-15 dicembre 1331	<i>Biccherna</i> , 171, cc. 4v, 9r, 20r, 22v, 23r, 41r, 55v, 56r, 75v, 86r

Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1331-15 giugno 1332 ²	
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1332	<i>Consiglio Generale</i> , 111, cc. 77v-78v <i>Biccherna</i> , 174, cc. 7r, 19v, 34r, 46v, 55v, 71r, 73v
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1332-15 giugno 1333	<i>Biccherna</i> , 175, cc. 112r, 126r, 126v, 138r, 157v, 176v, 191r
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1333	<i>Consiglio Generale</i> , 113, cc. 64r-64v, 67r-67v <i>Biccherna</i> , 177, cc. 126v, 130v, 147r, 156r, 162v
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1333-15 giugno 1334 ³	
Saccione di Saccio da Camerino	15 giugno-15 dicembre 1334	<i>Consiglio Generale</i> , 115, cc. 63v-65r

² Riguardo ai capitani dei berrovieri dei Nove in carica in questo semestre non ho trovato alcuna fonte, ma sicuramente erano i due citati, in quanto si ritrovano in carica sia nel semestre precedente che in quello successivo.

³ Riguardo ai capitani dei berrovieri dei Nove in carica in questo semestre non ho trovato alcuna fonte, ma sicuramente erano i due citati, in quanto si ritrovano in carica sia nel semestre precedente che in quello successivo.

Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria		<i>Biccherna</i> , 181, cc. 8v, 13v, 27r, 35r, 43v, 52r
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1334-15 giugno 1335	<i>Consiglio Generale</i> , 116, cc. 39v-40v <i>Biccherna</i> , 566, cc. 45r, 45v
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1335	<i>Biccherna</i> , 183, cc. 5r, 14v, 28v, 39r, 57r
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1335-15 giugno 1336	<i>Consiglio Generale</i> , 117, cc. 44r, 48r-48v <i>Biccherna</i> , 184, cc. 108v, 128v, 144v, 153v, 166v, 173v
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1336	<i>Biccherna</i> , 186, cc. 6r, 15r, 23r, 30v, 37v, 46r
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1336-15 giugno 1337	<i>Consiglio Generale</i> , 119, cc. 53v-54v
Saccione di Saccio da Camerino Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1337	<i>Consiglio Generale</i> , cc. 47v, 49v-50r <i>Biccherna</i> , 187, cc. 98v, 104v, 113v, 117r, 124r, 128v

<p>Saccione di Saccio da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1337-15 giugno 1338</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 121, cc. 41v-43r</p> <p><i>Biccherna</i>, 191, cc. 87r, 93r, 101v, 109v, 118r, 126v</p>
<p>Saccione di Saccio da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1338</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 122, cc. 38r-39r, 40r</p> <p><i>Biccherna</i>, cc. 138v, 148r, 158r, 170v, 182r, 189r</p>
<p>Saccione di Saccio da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1338-15 giugno 1339</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 123, cc. 45r-46r</p> <p><i>Biccherna</i>, 201, cc. 2r, 15v, 31v, 40v, 56r, 69r, 69v</p>
<p>Saccione di Saccio da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1339</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 124, cc. 48r, 50r-50v</p> <p><i>Biccherna</i>, 202, cc. 88v, 94r, 108v, 113v, 122r, 131r</p>
<p>Saccione di Saccio da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1339-15 giugno 1340</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 125, cc. 41v-42r, 43r</p> <p><i>Biccherna</i>, 205, cc. 103v, 122r, 142v</p>
<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1340</p>	<p><i>Biccherna</i>, 205, c. 148v</p>

<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1340-15 giugno 1341</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 127, cc. 40v-41v</p> <p><i>Biccherna</i>, 207, cc. 94v, 102r, 112r, 121v, 130v, 135v</p>
<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1341</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 128, cc. 71v-73r</p> <p><i>Biccherna</i>, 208, cc. 93r, 99v, 108v, 115r, 127r, 134r</p> <p><i>Biccherna</i>, 574, cc. 62r-62v, 61r-61v</p>
<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1341-15 giugno 1342</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 129, cc. 38v-39v</p> <p><i>Biccherna</i>, 210, cc. 118r, 125r, 147v, 166v, 182r</p>
<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1342</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 130, cc. 26r-27r</p> <p><i>Biccherna</i>, 575, cc. 29r-30v, 54v</p>
<p>Giacomo di Corsellino Moronti da San Gimignano</p> <p>Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1342-15 giugno 1343</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 131, cc. 88r, 89v</p> <p><i>Biccherna</i>, 211, cc. 105r, 117r, 127v, 138v, 139r, 155v, 156r, 176r 176v</p> <p><i>Biccherna</i>, 576, cc. 24r-25v</p>

<p>Tricca di Pucchetto da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1343</p>	<p><i>Biccherna</i>, 211, c. 179v</p> <p><i>Biccherna</i>, 213, cc. 87v, 100r, 110v, 112v, 118r, 126v</p> <p><i>Biccherna</i>, 576, cc. 46r-46v</p>
<p>Tricca di Pucchetto da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1343-15 giugno 1344</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 133, cc. 12v, 13v</p> <p><i>Biccherna</i>, 577, cc. 25r-25v, 26r-26v, 28r- 28v</p> <p><i>Biccherna</i>, 687, cc. 5v, 6r</p>
<p>Tricca di Pucchetto da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1344</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 134, cc. 33r-33v</p> <p><i>Biccherna</i>, 215, cc. 109v, 124v, 140r</p> <p><i>Biccherna</i>, 577, cc. 32r-32v, 50r</p> <p><i>Biccherna</i>, 578, cc. 35r-35v</p>
<p>Tricca di Pucchetto da Camerino</p> <p>Guido di Uguccionello da Monte Santa Maria</p>	<p>15 dicembre 1344-15 giugno 1345</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 135, cc. 37v-38r</p> <p><i>Biccherna</i>, 216, cc. 89r, 112r, 139v</p> <p><i>Biccherna</i>, 579, cc. 42r-43v</p>
<p>Tricca di Pucchetto da Camerino</p>	<p>15 giugno-15 dicembre 1345</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 136, cc. 28v, 30r</p>

Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria		<i>Biccherna</i> , 217, cc. 95v, 113v, 130r <i>Biccherna</i> , 580, cc. 27r-28v
Magio di Piero da Fronzola Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1345-15 giugno 1346	<i>Biccherna</i> , 218, cc. 79v, 95r, 109v <i>Biccherna</i> , 580, cc. 41r-42v
Magio di Piero da Fronzola Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1346	<i>Consiglio Generale</i> , 138, cc. 31r-31v
Magio di Piero da Fronzola Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1346-15 giugno 1347	<i>Consiglio Generale</i> , 139, c. 27r
Magio di Piero da Fronzola Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 giugno-15 dicembre 1347	<i>Consiglio Generale</i> , 140, cc. 36r-36v <i>Biccherna</i> , 220, cc. 82v, 100v, 114v <i>Biccherna</i> , 581, cc. 32v-33r
Magio di Piero da Fronzola Guido di Ugucconello da Monte Santa Maria	15 dicembre 1347-15 giugno 1348	<i>Consiglio Generale</i> , 141, cc. 21v-22r <i>Biccherna</i> , 223, cc. 103v, 125v, 142v
Magio di Piero da Fronzola	15 giugno-15 dicembre 1348	<i>Consiglio Generale</i> , 142, cc. 17r-18r

<p>Ricciardo di Vanni (morto in servizio a causa della Peste Nera)</p> <p>Paolo del maestro Grazia (sostituisce Ricciardo dal 3 settembre 1348)</p>		<p><i>Consiglio Generale</i>, 143, c. 7r</p> <p><i>Biccherna</i>, 409, c. 8v</p> <p><i>Biccherna</i>, 409, c. 13r</p>
<p>Magio di Piero da Fronzola</p> <p>Paolo del maestro Grazia (fino al 31 marzo 1349)</p> <p>Ferraiolo di Orlando da Città di Castello (dal 1° aprile 1349)</p>	<p>15 dicembre 1348-1° maggio 1349</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 143, cc. 24r, 25r</p> <p><i>Biccherna</i>, 224, cc. 148r, 156v, 163v, 167v, 169r, 175v, 178v</p>
<p>Magio di Piero da Fronzola</p> <p>Ferraiolo di Orlando da Città di Castello</p>	<p>1° maggio-1° novembre 1349</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 144, cc. 35v, 38v</p> <p><i>Biccherna</i>, 224, cc. 177r, 179v</p> <p><i>Biccherna</i>, 225, cc. 85v, 92r</p> <p><i>Biccherna</i>, 582, cc. 36r-37v</p>
<p>Magio di Piero da Fronzola</p> <p>Ferraiolo di Orlando da Città di Castello</p>	<p>1° novembre 1349-1° maggio 1350</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 145, cc. 24r, 26r</p> <p><i>Biccherna</i>, 225, cc. 98v, 99v</p> <p><i>Biccherna</i>, 226, cc. 65v, 71r</p> <p><i>Biccherna</i>, 583, cc. 10r-11v</p>
<p>Magio di Piero da Fronzola</p>	<p>1° maggio-1° agosto 1350</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 146, cc. 35v-36v</p>

Ferraiolo di Orlando da Città di Castello		<i>Biccherna</i> , 226, c. 81r <i>Biccherna</i> , 583, cc. 44r-45v <i>Biccherna</i> , 584, cc. 27r-27v, 67v
Giacomo di Simone da Borgo alla Collina Ferraiolo di Orlando da Città di Castello	1° agosto 1350-1° febbraio 1351	<i>Biccherna</i> , 227, c. 81r <i>Biccherna</i> , 584, cc. 28r-28v, 67r, 67v
Giacomo di Simone da Borgo alla Collina Ferraiolo di Orlando da Città di Castello	1° febbraio-1° agosto 1351	<i>Consiglio Generale</i> , 147, cc. 37v-38r <i>Biccherna</i> , 227, cc. 81r, 98v, 108r <i>Biccherna</i> , 228, c. 93v
Giacomo di Simone da Borgo alla Collina Ferraiolo di Orlando da Città di Castello	1° agosto 1351-1° febbraio 1352	<i>Consiglio Generale</i> , cc. 34r-34v <i>Biccherna</i> , 228, cc. 93v, 103v, 104r, 120r <i>Biccherna</i> , 229, c. 80v <i>Biccherna</i> , 585, cc. 49r-50v
Giacomo di Simone da Borgo alla Collina Ferraiolo di Orlando da Città di Castello	1° febbraio-1° agosto 1352	<i>Consiglio Generale</i> , 150, cc. 9v-10r <i>Biccherna</i> , 229, cc. 80v, 92v, 101v, 122r <i>Biccherna</i> , 230, c. 84v <i>Biccherna</i> , 586, cc. 13r-15r

<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina</p> <p>Ferraiolo di Orlando da Città di Castello</p>	<p>1° agosto 1352-1° febbraio 1353</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 151, cc. 7r, 9r</p> <p><i>Biccherna</i>, 230, cc. 84v, 92v, 105v, 113r, 121v, 128v</p> <p><i>Biccherna</i>, 587, cc. 16r-17v</p>
<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina</p> <p>Ferraiolo di Orlando da Città di Castello (fino al 1° maggio)</p> <p>Piero di Enrico <i>de la Porta</i> (dal 1° maggio)</p>	<p>1° febbraio-1° agosto 1353</p>	<p><i>Biccherna</i>, 587, cc. 27r-27v, 29r-29v</p> <p><i>Biccherna</i>, 413, cc. 46v, 50v, 51r, 53v, 58v, 60v, 61r, 62r, 62v, 64r, 66v, 68v, 69v, 70v, 71v, 75v, 76r, 80v</p>
<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina</p> <p>Piero di Enrico <i>de la Porta</i> (fino al 1° novembre)</p> <p>Beltramo di Berto da Città di Castello (dal 1° novembre)</p>	<p>1° agosto 1353-1° febbraio 1354</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 152, c. 33r</p> <p><i>Biccherna</i>, 231, c. 123r</p>
<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina</p> <p>Beltramo di Berto da Città di Castello</p>	<p>1° febbraio-1° agosto 1354</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 153, c. 54r</p> <p><i>Biccherna</i>, 231, cc. 123r, 147r, 170r, 170v</p> <p><i>Biccherna</i>, 234, c. 97v</p>
<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina</p>	<p>1° agosto 1354-1° febbraio 1355</p>	<p><i>Biccherna</i>, 234, cc. 97v, 110v, 121v</p>

<p>Beltramo di Berto da Città di Castello</p>		<p><i>Biccherna</i>, 588, cc. 66r, 67r</p>
<p>Giacomo di Simone da Borgo alla Collina (fino al 6 agosto) Beltramo di Berto da Città di Castello (almeno fino al 25 marzo)</p>	<p>1° febbraio-1° agosto 1355</p>	<p><i>Biccherna</i>, 589, cc. 38r, 73r, 74r</p>

Tabella IV

Capitani di guerra (1280-1355)¹

Ufficiale	Date	Fonte
Visconte di Ranieri Gatti da Viterbo	1280	<i>Biccherna</i> , 78, c. 36v
Oddo di Guido di Corrado, marchese di Colle	1° maggio-31 ottobre 1289	<i>Biccherna</i> , 100, c. 87v <i>Biccherna</i> , 102, c. 84r <i>Biccherna</i> , 493, c. 38r Allegato E, 76r
Gherardello di Gherardo da Todi	1° aprile-31 luglio 1300	<i>Biccherna</i> , 510, c. 96v, 109r
Lanfranco di Guglielmo Rangoni da Modena	6 settembre-5 novembre 1300	<i>Consiglio Generale</i> , 58, c. 75v
Francesco [di Obizzo II d'Este?]	9 maggio-9 luglio 1301	<i>Biccherna</i> , 511, c. 110v
Conte Manente Manenti da Sarteano	1° gennaio-28 febbraio 1309	<i>Biccherna</i> , 521, cc. 38r-38v
Nello Guelfoni da Gubbio ²	1° gennaio-30 giugno 1313	<i>Consiglio Generale</i> , 81, cc. 137r-138r
Carlo di Guido dei conti Guidi di Battifolle	11 luglio 1314-14 gennaio 1315	<i>Biccherna</i> , 127, cc. 211v, 212r, 217v <i>Biccherna</i> , 129, c. 26r

¹ Nella presente tabella ho riportato solo i nomi di coloro che erano stati ufficialmente investiti dal Comune di Siena dell'ufficio di capitaneria di guerra, non prendendo invece in considerazione quei podestà o capitani del Popolo che ottennero il comando dell'esercito per specifiche operazioni belliche e solo per il periodo di tempo della loro durata. La presente tabella trova riscontro *Supra*, Capitoli III-IV, pp. 74-75, 79, 85-106, 124, 129-131.

² Podestà e capitano di guerra.

Bernardino, conte di Cunio ³	1° gennaio-30 giugno 1316	<i>Biccherna</i> , 131, cc. 27r, 28v, 44r, 62v, 76v, 87v, 96r, 96v, 104r
Guasta di Jacopino da Radicofani	1° settembre 1316-24 marzo 1317	<i>Biccherna</i> , 132, cc. 118v, 135r <i>Biccherna</i> , 133, cc. 112r, 118r
Conte Benedetto di Pietro Caetani da Anagni	1° gennaio-10 novembre 1320	<i>Biccherna</i> , 139, c. 144v <i>Biccherna</i> , 540, cc. 67v-68v
Guido Collotorto, marchese del Monte Santa Maria ⁴	1° gennaio-30 giugno 1321	<i>Biccherna</i> , 140, cc. 137v, 153v, 157v, 172v, 173v
Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle ⁵	1° luglio-31 dicembre 1321	<i>Biccherna</i> , 143, cc. 44v, 45v, 60v, 61r, 83v, 89v, 97v <i>Biccherna</i> , 662, cc. 48r, 48v, 53r
Ruggero di Guido Salvatico dei conti Guidi di Dovadola	17 dicembre 1322-30 giugno 1323	<i>Biccherna</i> , 145, c. 137v <i>Biccherna</i> , 146, cc. 13v, 22r, 48r <i>Biccherna</i> , 545, cc. 35v-37r

³ Podestà e capitano di guerra.

⁴ Podestà e capitano di guerra.

⁵ Podestà e capitano di guerra.

Ruggero di Guido Salvatico dei conti Guidi di Dovadola	1° luglio-31 dicembre 1323	<i>Biccherna</i> , 147, cc. 90v, 106r, 114v <i>Biccherna</i> , 546, cc. 42r-44v
Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle	1° gennaio-30 giugno 1324	<i>Consiglio Generale</i> , 98, cc. 111r-115r <i>Biccherna</i> , 149, cc. 111r, 125v, 142r <i>Biccherna</i> , 547, cc. 33r-34r, 83r
Ugo di Guido dei conti Guidi di Battifolle	1° luglio-31 dicembre 1324	<i>Consiglio Generale</i> , 99, cc. 122r-126v <i>Biccherna</i> , 548, cc. 43r, 55r
Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato	1° gennaio-30 giugno 1325	<i>Consiglio Generale</i> , 101, cc. 153r-158v, 160v-161v, 162v-163v <i>Biccherna</i> , 150, cc. 8r, 24v, 47r
Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato	1° luglio-31 dicembre 1325	<i>Biccherna</i> , 549, cc. 50r, 53v, 55r, 56v, 72v
Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle	1° gennaio-30 giugno 1326	<i>Biccherna</i> , 550, cc. 25v, 35r, 40r, 50r-50v
Simone di Guido dei conti Guidi di Battifolle	1° luglio-31 dicembre 1326	<i>Biccherna</i> , 551, cc. 112v-113r, 117r-117v, 120r-120v

Iacopino di Fazio da Palazzolo di Brescia ⁶	27 febbraio-25 marzo 1327	<i>Consiglio Generale</i> , 104, cc. 57v-60v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1327	<i>Consiglio Generale</i> , 104, cc. 63r-67r, 68r-69r, 70r-71v <i>Biccherna</i> , 152, c. 196r <i>Biccherna</i> , 154, c. 33r <i>Biccherna</i> , 155, c. 14r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1327-25 marzo 1328	<i>Biccherna</i> , 155, cc. 24r, 46v <i>Biccherna</i> , 157, c. 13r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1328	<i>Consiglio Generale</i> , 105, cc. 53r-57r <i>Biccherna</i> , 157, cc. 29r, 48r <i>Biccherna</i> , 159, c. 7r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1328-25 marzo 1329	<i>Consiglio Generale</i> , 106, cc. 57r-60v <i>Biccherna</i> , 159, cc. 42r, 63v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1329	<i>Consiglio Generale</i> , 107, cc. 52r-56r <i>Biccherna</i> , 163, c. 11v <i>Biccherna</i> , 556, c. 72r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1329-25 marzo 1330	<i>Consiglio Generale</i> , 108, cc. 42r-46r <i>Biccherna</i> , 163, cc. 31r, 45r

⁶ Podestà e capitano di guerra, carica che mantenne in attesa dell'arrivo di Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia.

		<i>Biccherna</i> , 165, c. 51r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1330	<i>Consiglio Generale</i> , 109, cc. 67r-71r <i>Biccherna</i> , 165, c. 51r <i>Biccherna</i> , 167, c. 11v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1330-25 marzo 1331	<i>Biccherna</i> , 167, cc. 40r, 66r <i>Biccherna</i> , 168, c. 148r <i>Biccherna</i> , 559, c. 61r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1331	<i>Biccherna</i> , 168, cc. 167v, 187v <i>Biccherna</i> , 171, c. 13r <i>Biccherna</i> , 559, cc. 67v-68r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1331-25 marzo 1332	<i>Consiglio Generale</i> , 110, cc. 32r-34v <i>Biccherna</i> , 171, cc. 51r, 85v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1332	<i>Consiglio Generale</i> , 111, cc. 47r-48r <i>Biccherna</i> , 174, c. 17v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 settembre 1332-25 marzo 1333	<i>Consiglio Generale</i> , 112, cc. 41v-43v <i>Biccherna</i> , 174, cc. 39r, 63r <i>Biccherna</i> , 175, c. 127v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	26 marzo-25 settembre 1333	<i>Consiglio Generale</i> , 113, cc. 45v-47v

		<p><i>Biccherna</i>, 175, cc. 154v, 182v</p> <p><i>Biccherna</i>, 177, c. 130v</p>
Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio	26 settembre 1333-31 marzo 1334	<p><i>Consiglio Generale</i>, 114, cc. 52v-54v</p> <p><i>Biccherna</i>, 177, c. 151v</p>
Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio	1° aprile-30 settembre 1334	<p><i>Consiglio Generale</i>, 115, cc. 56r-57v</p> <p><i>Biccherna</i>, 181, c. 10v</p>
Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio	1° ottobre 1334-31 marzo 1335	<p><i>Consiglio Generale</i>, 116, cc. 26r-27v</p> <p><i>Biccherna</i>, 181, cc. 28v, 45v</p>
Marcovaldo di Ruggero dei conti Guidi di Dovadola	1° aprile-30 settembre 1335	<p><i>Biccherna</i>, 183, c. 14r</p> <p><i>Biccherna</i>, 566, cc. 50r-50v</p>
Marcovaldo di Ruggero dei conti Guidi di Dovadola	1° ottobre 1335-31 marzo 1336	<p><i>Consiglio Generale</i>, 117, cc. 41r-42v</p> <p><i>Biccherna</i>, 183, cc. 36r, 55r</p> <p><i>Biccherna</i>, 184, c. 119r</p>
Puccio di Gualtieri da Mogliano	1° aprile-30 settembre 1336	<p><i>Consiglio Generale</i>, 118, cc. 33r-34r, 35r-35v</p> <p><i>Biccherna</i>, 184, cc. 151r, 173r</p> <p><i>Biccherna</i>, 186, c. 6v</p>

<p>Puccio di Gualtieri da Mogliano (fino al 30 novembre 1336)</p> <p>Amoretto di Puccio da Mogliano (dal 1° dicembre 1336 al 31 marzo 1337)</p>	<p>1° ottobre 1336-31 marzo 1337</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 119, cc. 75r-76r</p> <p><i>Biccherna</i>, 186, cc. 31r, 45v</p>
<p>Cataluccio da Bisenzio</p>	<p>1° aprile-30 settembre 1337</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 120, cc. 43v-45r</p> <p><i>Biccherna</i>, 187, c. 103r</p>
<p>Cataluccio da Bisenzio</p>	<p>1° ottobre 1337-31 marzo 1338</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 121, cc. 33r-34v</p> <p><i>Biccherna</i>, 187, cc. 117v, 128r</p> <p><i>Biccherna</i>, 191, c. 92v</p>
<p>Rodolfo di Giovanni da Varano da Camerino</p>	<p>1° aprile-30 settembre 1338</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 122, cc. 28r-29v</p> <p><i>Biccherna</i>, 191, cc. 111r, 130r</p> <p><i>Biccherna</i>, 195, c. 146v</p>
<p>Rodolfo di Giovanni da Varano da Camerino</p>	<p>1° ottobre 1338-31 marzo 1339</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 123, cc. 33r-34v</p> <p><i>Biccherna</i>, 195, cc. 164r, 190r</p> <p><i>Biccherna</i>, 201, c. 7v</p>
<p>Branchino di Monaldo Brancaleoni da Casteldurante</p>	<p>1° aprile-30 settembre 1339</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 124, cc. 38r-39r</p> <p><i>Biccherna</i>, 201, cc. 40r, 69r</p> <p><i>Biccherna</i>, 202, c. 99r</p>

		<i>Biccherna</i> , 572, c. 71r
Branchino di Monaldo Brancaleoni da Casteldurante	1° ottobre 1339-31 marzo 1340	<i>Consiglio Generale</i> , 125, cc. 35r-36r <i>Biccherna</i> , 202, cc. 113v, 127v <i>Biccherna</i> , 205, c. 101v
Branchino di Monaldo Brancaleoni da Casteldurante	1° aprile-30 settembre 1340	<i>Consiglio Generale</i> , 126, cc. 42r-43r <i>Biccherna</i> , 205, cc. 125r, 146v
Rinaldo di Baligano Cimi da Staffolo	1° ottobre 1340-31 marzo 1341	<i>Consiglio Generale</i> , 127, cc. 37r-38r <i>Biccherna</i> , 207, c. 101r
Rinaldo di Baligano Cimi da Staffolo	1° aprile-30 settembre 1341	<i>Consiglio Generale</i> , 128, cc. 66r-67r <i>Biccherna</i> , 207, cc. 121r, 135r <i>Biccherna</i> , 208, c. 99v
Beraldo di Maffeo da Narni	1° ottobre 1341-31 marzo 1342	<i>Consiglio Generale</i> , 129, cc. 36r-37r <i>Biccherna</i> , 208, cc. 115r, 134r <i>Biccherna</i> , 210, c. 118v
Beraldo di Maffeo da Narni	1° aprile-30 settembre 1342	<i>Consiglio Generale</i> , 130, cc. 30r-31v <i>Biccherna</i> , 210, cc. 144r, 146r, 148v, 172v, 175r, 187r

Francesco di Oddo Fortebracci da Montone	1° ottobre 1342-31 marzo 1343	<i>Consiglio Generale</i> , 131, cc. 60r-61r <i>Biccherna</i> , 211, c. 140r <i>Biccherna</i> , 576, c. 61v
Francesco di Oddo Fortebracci da Montone	1° aprile-30 settembre 1343	<i>Consiglio Generale</i> , 132, cc. 32r-33r <i>Biccherna</i> , 211, cc. 142v, 176r <i>Biccherna</i> , 213, c. 100r <i>Biccherna</i> , 576, cc. 65v, 73r <i>Biccherna</i> , 687, c. 35v
Francesco di Oddo Fortebracci da Montone	1° ottobre 1343-31 marzo 1344	<i>Consiglio Generale</i> , 133, cc. 11r-12r <i>Biccherna</i> , 213, cc. 118r, 126v <i>Biccherna</i> , 577, c. 45v <i>Biccherna</i> , 687, c. 35v
Francesco di Oddo Fortebracci da Montone	1° aprile-30 settembre 1344	<i>Consiglio Generale</i> , 134, cc. 26v-29v <i>Biccherna</i> , 215, c. 129v
Fidesmino di Rodolfo da Varano da Camerino	1° ottobre 1344-31 marzo 1345	<i>Consiglio Generale</i> , 135, cc. 28v-29v, 30v <i>Biccherna</i> , 215, c. 154v <i>Biccherna</i> , 216, c. 98r
Fidesmino di Rodolfo da Varano da Camerino (fino al 31 maggio)	1° aprile-30 settembre 1345	<i>Consiglio Generale</i> , 136, cc. 45r-45v

Bonifacio di Ranieri di Zaccaria da Orvieto ⁷ (dal 1° giugno)		<i>Biccherna</i> , 216, cc. 121r, 163v <i>Biccherna</i> , 217, cc. 92v, 129r
Bonifacio di Ranieri di Zaccaria da Orvieto	1° ottobre 1345-31 marzo 1346	<i>Consiglio Generale</i> , 137, cc. 28v-29r, 30v-31r <i>Biccherna</i> , 217, c. 129r <i>Biccherna</i> , 218, cc. 79v, 94v
Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio	1° aprile-30 settembre 1346	<i>Consiglio Generale</i> , 138, cc. 25v-26r <i>Biccherna</i> , 218, cc. 103r, 113v
Giacomo di Cante Gabrielli da Gubbio	1° ottobre 1346-31 marzo 1347	<i>Consiglio Generale</i> , 139, cc. 23v-24r, 25r
Bino di Lello Gabrielli da Gubbio	1° aprile-30 settembre 1347	<i>Consiglio Generale</i> , 140, cc. 26r-26v <i>Biccherna</i> , 220, cc. 82r, 98v
Bino di Lello Gabrielli da Gubbio	1° ottobre 1347-31 marzo 1348	<i>Consiglio Generale</i> , 142, cc. 11r-12r <i>Biccherna</i> , 220, cc. 108v, 114v <i>Biccherna</i> , 223, cc. 106v, 125r
Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° aprile-30 settembre 1348	<i>Consiglio Generale</i> , 142, cc. 23r-24r <i>Biccherna</i> , 223, c. 153r

⁷ Podestà e capitano di guerra dal 1° al 30 giugno 1345.

Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° ottobre 1348-31 marzo 1349	<i>Consiglio Generale</i> , 143, cc. 22v-23v <i>Biccherna</i> , 224, cc. 154r, 161v <i>Biccherna</i> , 692, c. 1v ^{ter}
Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° aprile-30 settembre 1349	<i>Consiglio Generale</i> , 144, cc. 34r-35r <i>Biccherna</i> , 224, cc. 161v, 176v <i>Biccherna</i> , 225, cc. 86v, 105v
Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° ottobre 1349-31 marzo 1350	<i>Consiglio Generale</i> , 145, cc. 23r-23v <i>Biccherna</i> , 225, c. 105v <i>Biccherna</i> , 226, cc. 68r, 85v <i>Biccherna</i> , 583, cc. 25r, 29r
Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° aprile-30 settembre 1350	<i>Consiglio Generale</i> , 146, cc. 31r-31v <i>Biccherna</i> , 226, c. 85v <i>Biccherna</i> , 583, c. 29r <i>Biccherna</i> , 584, cc. 67r, 80r
Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° ottobre 1350-31 marzo 1351	<i>Consiglio Generale</i> , 147, cc. 20v-21r <i>Biccherna</i> , 227, c. 120v <i>Biccherna</i> , 584, c. 80r

Guido di Ugo dei conti Guidi di Battifolle	1° aprile-30 settembre 1351	<i>Biccherna</i> , 227, c. 120v <i>Biccherna</i> , 228, c. 135v <i>Biccherna</i> , 585, cc. 29r, 31r
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia	1° ottobre 1351-31 marzo 1352	<i>Consiglio Generale</i> , 149, cc. 32r-33r <i>Biccherna</i> , 228, c. 135v <i>Biccherna</i> , 229, c. 90r <i>Biccherna</i> , 585, cc. 71r-71v
Guidoriccio dei Fogliani da Reggio Emilia ⁸	1° aprile-30 giugno 1352	<i>Biccherna</i> , 229, cc. 110r, 138v
Antonio di Tommaso Antonelli da Fermo ⁹	9 gennaio-9 luglio 1353	<i>Consiglio Generale</i> , 152, cc. 2r-3r
Tommaso di Ugolino, conte di Alviano	10 luglio 1353-9 gennaio 1354	<i>Consiglio Generale</i> , 153, cc. 7v-11r
Tommaso di Ugolino, conte di Alviano	10 gennaio-9 luglio 1354	<i>Consiglio Generale</i> , 154, cc. 7r-7v <i>Biccherna</i> , 231, c. 202v
Tommaso di Ugolino, conte di Alviano	10 luglio 1354-9 gennaio 1355	<i>Biccherna</i> , 234, c. 135r
Neri da Montegarullo ¹⁰	29 gennaio-28 luglio 1355	<i>Consiglio Generale</i> , 155, cc. 10r-10v <i>Biccherna</i> , 586, c. 31r

⁸ Morto prima del 26 maggio 1352.

⁹ Podestà e capitano di guerra.

¹⁰ Rimasto in carica fino al 25 marzo 1355, quando fuggì a seguito della caduta del governo dei Nove.

Tabella V

Capitani dei quattrini (1334-1348)¹

Ufficiale	Date	Fonte
Vaggino di Agnolo da Monticulo	7 agosto 1334-1° marzo 1335	<i>Biccherna</i> , 181, cc. 14v, 27r, 33v, 42v, 49v <i>Biccherna</i> , 565, cc. 29r-30v, 31v-32v
Vaggino di Agnolo da Monticulo Dietisalvi da Vico Agnolo di Gualtierio, chiamato Ragnone	1° marzo-1° settembre 1335	<i>Biccherna</i> , 183, cc. 3v, 23r <i>Biccherna</i> , 566, cc. 49r, 49v
Puccio di Vieri da Corciano Naldino di Mercatuccio da Gangareta Dietisalvi di Gherardello (o Cardello)	1° settembre 1335-1° marzo 1336	<i>Biccherna</i> , 183, cc. 27v, 39r, 50r, 57r <i>Biccherna</i> , 184, c. 129r
Ciolo di Petruccolo da Todi Fulgino di Cristiano da Foligno Andreuccio di Ugolino da Trevi	1° marzo-1° settembre 1336	<i>Biccherna</i> , 184, cc. 145r, 153v, 166v, 173v <i>Biccherna</i> , 186, c. 15r
Pietro di Maffeo Vanni di Febbraio Lando di Lando	1° settembre 1336-1° marzo 1337	<i>Biccherna</i> , 186, cc. 28v, 37v, 46r

¹ La presente tabella trova riscontro *Supra*, Capitolo III, pp. 113-120.

<p>Contruccio di Napoleone da Alviano</p> <p>Cenno di Nicoletto da Calboli</p> <p>Lippo di Francesco da Camerino</p> <p>Francesco di Fallerone da Amandola</p> <p>Buccio di Matteo da Reate (Rieti)</p> <p>Sante di Fucciolo da Città di Castello</p>	<p>1° marzo-1° settembre 1337</p>	<p><i>Biccherna</i>, 187, cc. 98v-99r, 104v</p> <p><i>Biccherna</i>, 569, cc. 36r-36v, 37r, 38r-38v, 39r, 40r-40v, 41r</p>
<p>Nuccio di <i>messer</i> Angelo da Città di Castello</p>	<p>1° settembre 1337-1° marzo 1338</p>	<p><i>Biccherna</i>, 187, cc. 112v, 119r, 124r, 128v</p> <p><i>Biccherna</i>, 191, cc. 89r, 93v</p> <p><i>Biccherna</i>, 569, cc. 43r-46r</p> <p><i>Biccherna</i>, 570, cc. 21r-22v</p>
<p>Luca di Baldello da Corvara</p>	<p>1° marzo-1° settembre 1338</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 123, cc. 28r-28v</p> <p><i>Biccherna</i>, 191, cc. 100v, 109r, 118r, 126v</p> <p><i>Biccherna</i>, 195, cc. 140v, 153v</p> <p><i>Biccherna</i>, 570, cc. 39r-40v</p> <p><i>Biccherna</i>, 571, cc. 22v-24v, 60r</p>
<p>Baldo di Lapo da Poppi</p>	<p>1° settembre 1338, 1° marzo 1339</p>	<p><i>Consiglio Generale</i>, 124, cc. 28r-29r</p>

		<p><i>Biccherna</i>, 195, cc. 157v, 167r, 180v, 190v</p> <p><i>Biccherna</i>, 201, cc. 2r, 15v</p> <p><i>Biccherna</i>, 571, cc. 26r-27v</p> <p><i>Biccherna</i>, 572, c. 59r</p>
Biancolino di Rusticuccio da Casteldurante (oggi Urbania)	1° marzo-1° settembre 1339	<p><i>Biccherna</i>, 201, cc. 29r, 40r, 56r, 69v</p> <p><i>Biccherna</i>, 202, cc. 84v, 94r</p>
Tenolo di Corrado da Camerino	1° settembre 1339-1° marzo 1340	<p><i>Biccherna</i>, 202, cc. 105r, 113v, 122r, 129r</p> <p><i>Biccherna</i>, 205, cc. 95r, 108r</p>
Matteo di Gualtiero	1° marzo-1° settembre 1340	<p><i>Biccherna</i>, 205, cc. 112r, 122r, 133r, 146v</p> <p><i>Biccherna</i>, 573, cc. 28r-29v</p>
Cecco di Gigliuolo	1° settembre 1340-1° marzo 1341	<i>Biccherna</i> , 207, cc. 91v, 102r
Nuccio, chiamato Malescalco, di Fedeluccio da Monte Santa Maria	1° marzo-1° settembre 1341	<p><i>Biccherna</i>, 207, cc. 112r, 121v, 130v, 135v</p> <p><i>Biccherna</i>, 208, cc. 93r, 99v</p> <p><i>Biccherna</i>, 574, cc. 40v, 63r-64v</p>
Pucciarello di Iacopuccio da Foligno	1° settembre 1341-1° marzo 1342	<i>Biccherna</i> , 208, cc. 108v, 115r, 127r, 134r

		<p><i>Biccherna</i>, 210, cc. 118r, 134v</p> <p><i>Biccherna</i>, 574, cc. 67r-68v</p>
Garengo di Saccione da Camerino	1° marzo-1° settembre 1342	<p><i>Consiglio Generale</i>, 131, cc. 45r-45v, 47v-48r</p> <p><i>Biccherna</i>, 210, cc. 136r, 148r, 159v, 182r</p> <p><i>Biccherna</i>, 575, cc. 32r-33v, 43v</p>
Sante di Fucciolo da Città di Castello	1° settembre 1342-1° marzo 1343	<p><i>Consiglio Generale</i>, 132, cc. 27r-28r</p> <p><i>Biccherna</i>, 211, cc. 105r, 117r</p> <p><i>Biccherna</i>, 576, cc. 26r-27v</p>
Manfredi di Buongiacomo da San Severino	1° marzo-1° settembre 1343	<p><i>Consiglio Generale</i>, 133, cc. 6v-7v</p> <p><i>Biccherna</i>, 211, cc. 117r, 138v, 156r, 176r</p> <p><i>Biccherna</i>, 213, c. 100r</p> <p><i>Biccherna</i>, 576, cc. 40r-41v</p>
Francesco di Ranieri da Bagnoregio	1° settembre 1343-1° marzo 1344	<p><i>Biccherna</i>, 213, cc. 110v, 126v</p> <p><i>Biccherna</i>, 577, c. 44r</p> <p><i>Biccherna</i>, 687, c. 5r</p>
Naldo di Bancivenne da Città di Castello	1° marzo-1° settembre 1344	<p><i>Consiglio Generale</i>, 135, cc. 67r-68r</p>

		<p><i>Biccherna</i>, 215, c. 155r</p> <p><i>Biccherna</i>, 577, cc. 29r-30v, 60r-62r</p>
Giunta di Datolo da Montone	1° settembre 1344-1° marzo 1345	<p><i>Consiglio Generale</i>, 136, cc. 31v-32v</p> <p><i>Biccherna</i>, 215, c. 155r</p> <p><i>Biccherna</i>, 216, cc. 104v, 139v</p> <p><i>Biccherna</i>, 578, cc. 29r-30v</p>
Naldo di Vanni da Sorbello	1° marzo-1° settembre 1345	<p><i>Biccherna</i>, 137, cc. 24r-24v, 25v</p> <p><i>Biccherna</i>, 216, cc. 124r, 156r</p> <p><i>Biccherna</i>, 217, c. 129r</p> <p><i>Biccherna</i>, 579, cc. 44r-46r</p>
Cecco di Schiatta da Montefalco	1° settembre 1345-1° marzo 1346	<p><i>Consiglio Generale</i>, 138, cc. 26v-27r, 28v</p> <p><i>Biccherna</i>, 217, cc. 129v, 138v</p> <p><i>Biccherna</i>, 218, c. 79v</p> <p><i>Biccherna</i>, 580, cc. 36v-38v</p>
Pucciarello di Paganello di Taddeo da Camerino	1° marzo-1° settembre 1346	<p><i>Consiglio Generale</i>, 139, cc. 40r-40v</p> <p><i>Biccherna</i>, 218, cc. 99v, 103v, 109v</p>

Giacomo di Bonaventura da San Severino	1° settembre 1346-1° marzo 1347	<i>Consiglio Generale</i> , 140, cc. 25r-25v
	1° marzo-12 settembre 1347 ²	
Ciambellotto di Oddo da Castel Focognano	13 ottobre 1347-13 aprile 1348	<i>Biccherna</i> , 220, cc. 109v, 116r, 125r <i>Biccherna</i> , 223, cc. 103v, 106v, 125r
Ciolo di Petruccio [da Todi?] (fino agli inizi di luglio) Francesco di Ciolo [da Todi?] (dagli inizi di luglio al 10 settembre circa)	1° maggio-10 settembre 1348	<i>Biccherna</i> , 223, c. 144v <i>Biccherna</i> , 409, cc. 5v, 22r, 95r

² Questo semestre presenta la mancanza del capitano dei quattrini, in quanto essi furono inglobati nella *familia* del capitano di guerra, decisione che poi fu annullata a partire dal semestre successivo. Vedi *Supra*, Capitolo III, pp. 118-119.

Tabella VI

Provenienza dei capitani dei berrovieri del Comune (1299-1325)¹

Luogo di provenienza	Numero capitani su totale	Percentuale (%)
Toscana	20/65	30,77%
Battifolle	1/65	1,54%
Caiano (Castel San Niccolò)	1/65	1,54%
Firenze	1/65	1,54%
Fronzola	1/65	1,54%
Montecatini	1/65	1,54%
Pietrasanta	2/65	3,08%
Poggio Arengo (Poggio a Poppi)	1/65	1,54%
Poppi	5/65	7,69%
Prato	1/65	1,54%
Pratovecchio	3/65	4,61%
Ragginopoli	2/65	3,08%
San Gimignano	1/65	1,54%
Umbria	8/65	12,30%
Alviano	1/65	1,54%
Bettona	1/65	1,54%
Bevagna	1/65	1,54%
Città di Castello	1/65	1,54%
Gubbio	3/65	4,61%
Perugia	1/65	1,54%
Marche	6/65	9,23%
Camerino	4/65	6,15%
Cingoli	1/65	1,54%
Montelupone	1/65	1,54%
Romagna	5/65	7,70%
Bagno di Romagna	2/65	3,08%
Dovadola	2/65	3,08%
Romandiola	1/65	1,54%
Provenienza sconosciuta	26/65	40,00%
Provenienza sconosciuta	26/65	40,00%

¹ Le fonti archivistiche per la presente tabella sono *Supra*, Grafici e Tabelle, Tabella II, pp. 143-153.

Tabella VII

Provenienza dei capitani dei berrovieri dei Nove (1325-1355)¹

Luogo di provenienza	Numero capitani su totale	Percentuale (%)
Toscana	5/15	33,33%
Borgo alla Collina	1/15	6,67%
Fronzola	1/15	6,67%
Poppi	1/15	6,67%
Prato	1/15	6,67%
San Gimignano	1/15	6,67%
Umbria	4/15	26,67%
Città di Castello	2/15	13,33%
Gubbio	1/15	6,67%
Monte Santa Maria	1/15	6,67%
Marche	2/15	13,33%
Camerino	2/15	13,33%
Provenienza sconosciuta	4/15	26,67%
Provenienza sconosciuta	4/15	26,67%

¹ Le fonti archivistiche per la presente tabella sono *Supra*, Grafici e Tabelle, Tabella III, pp. 154-166.

Tabella VIII

Provenienza dei capitani di guerra (1280-1355)¹

Luogo di provenienza	Numero capitani su totale	Percentuale (%)
Umbria	10/36	27,78%
Alviano	1/36	2,78%
Gubbio	3/36	8,33%
Monte Santa Maria	2/36	5,55%
Montone	1/36	2,78%
Narni	1/36	2,78%
Orvieto	1/36	2,78%
Todi	1/36	2,78%
Marche	8/36	22,22%
Camerino	2/36	5,55%
Casteldurante (Urbania)	1/36	2,78%
Fermo	1/36	2,78%
Mogliano	2/36	5,55%
Sassoferrato	1/36	2,78%
Staffolo	1/36	2,78%
Toscana	7/36	19,44%
Battifolle	5/36	13,89
Radicofani	1/36	2,78%
Sarteano	1/36	2,78%
Emilia	5/36	13,89%
Ferrara	1/36	2,78%
Modena	1/36	2,78%
Montegarullo (Roccapelago)	1/36	2,78%
Reggio Emilia	2/36	5,55%
Lazio	3/36	8,33%
Anagni	1/36	2,78%
Bisenzio	1/36	2,78%
Viterbo	1/36	2,78%
Romagna	3/36	8,33%
Cunio	1/36	2,78%
Dovadola	2/36	5,55%

¹ Le fonti archivistiche per la presente tabella sono *Supra*, Grafici e Tabelle, Tabella IV, pp. 167-180.

Tabella IX

Provenienza dei capitani dei quattrini (1334-1348)¹

Luogo di provenienza	Numero capitani su totale	Percentuale (%)
Umbria	16/40	40,00%
Alviano	1/40	2,50%
Città di Castello	4/40	10,00%
Corciano	1/40	2,50%
Foligno	2/40	5,00%
Montefalco	1/40	2,50%
Monte Santa Maria	1/40	2,50%
Montone	1/40	2,50%
Sorbello	1/40	2,50%
Todi	3/40	7,50%
Trevi	1/40	2,50%
Marche	8/40	20,00%
Amandola	1/40	2,50%
Camerino	4/40	10,00%
Casteldurante (Urbania)	1/40	2,50%
San Severino	2/40	5,00%
Toscana	4/40	10,00%
Castel Focognano	1/40	2,50%
Gangareta	1/40	2,50%
Poppi	1/40	2,50%
Vico	1/40	2,50%
Lazio	2/40	5,00%
Bagnoregio	1/40	2,50%
Reate (Rieti)	1/40	2,50%
Romagna	1/40	2,50%
Calboli	1/40	2,50%
Provenienza sconosciuta	9/40	22,50%
Provenienza sconosciuta	9/40	22,50%

¹ Le fonti archivistiche per la presente tabella sono *Supra*, Grafici e Tabelle, Tabella V, pp. 181-186.

Tabella X

Le compagnie del Popolo durante la Peste Nera¹

Terzo di Città	
1348	1349
Compagnia di San Pellegrino	Compagnia di San Pellegrino
Compagnia di Galgaria	Compagnia di Porta Salaria
Compagnia di Vallepiatta	Compagnia del Duomo
Compagnia di Aldobrandino del Mancino	
Compagnia di San Giovanni	
Compagnia di San Pietro in Castelvechio	Compagnia di Castelvechio
Compagnia di San Quirico in Castelvechio	
Compagnia di Stalloreghi di Dentro	
Compagnia di Stalloreghi di Fuori	
Compagnia di Porta all'Arco	Compagnia di Porta all'Arco
Compagnia di Sant'Agata	
Compagnia del Casato di Sopra	Compagnia del Casato
Compagnia del Casato di Sotto	
Compagnia di San Salvatore	Compagnia di San Salvatore
Compagnia di San Marco	Compagnia dei borghi di San Marco
Compagnia di Monastero	Compagnia di Monastero
Terzo di San Martino	
1348	1349
Compagnia di San Pietro alle Scale	Compagnia di San Pietro alle Scale e di San Vigilio
Compagnia di San Vigilio	
Compagnia di Pantaneto	Compagnia di Pantaneto
Compagnia di San Giorgio	
Compagnia di Samoreci	Compagnia del Ponte a Samoreci
Compagnia di Sant'Angelo a Montone	
Compagnia dell'Abbadia Nuova di Sopra	Compagnia dell'Abbadia Nuova
Compagnia dell'Abbadia Nuova di Sotto	
Compagnia di Cartagine	Compagnia di San Martino
Compagnia di Spallaforte	
Compagnia di San Giusto	

¹ La presente tabella trova riscontro *Supra*, Capitolo IV, pp. 125-126.

Compagnia di Salicotto di Sopra	Compagnia di Salicotto
Compagnia di Salicotto di Sotto	
Terzo di Camollia	
1348	1349
Compagnia di San Cristoforo	Compagnia di San Donato e di Pellicceria
Compagnia di San Donato a lato della chiesa	
Compagnia di San Donato a lato dei Montanini	
Compagnia di San Pietro a Ovile di Sopra	Compagnia di San Pietro a Ovile di Sopra
Compagnia di San Pietro a Ovile di Sotto	Compagnia di San Pietro a Ovile di Sotto
Compagnia di Sant'Antonio	Compagnia di Sant'Antonio in Camporegio
Compagnia di Sant'Egidio	Compagnia di Sant'Andrea e della Piazza del Conte
Compagnia di Sant'Andrea	
Compagnia di San Vincenti	Compagnia di San Vincenti e di Piazza Paparoni
Compagnia della Magione	
Compagnia di Santo Stefano	

Appendice documentaria

Documento I

Primi ordinamenti su cittadini in armi precedenti alle compagnie del Popolo

Collocazione: *Statuti*, 4, cc. 398r-400r

Data: 5 maggio 1299

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ordinamenta et capitula ordinamentorum facta et inventa per quosdam sapientes et discretos viros, electos per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi Senarum pro conservatione boni et pacifici status civitatis et comitatus Senarum.

In primis ad tollendum omnem materiam scandali et erroris, et ad conservandum civitatem et comitatum Senarum in bono, et tranquillo et pacifico statu, et ne aliqua persona cuiuscumque conditionis existat sit ausa perturbare vel turbare statum pacificum civitatis, seu rumorem facere, vel commovere seu commotum facere, statutum et ordinatum est quod per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi Senarum eligantur et eligi debeant MCC homines amatores, et çelatores, et conservatores eorum offitii et honoris, et dominationis domini potestatis et domini capitanei, et boni et pacifici status civitatis Senarum, silicet IIII^c homines pro quolibet Terçerium, qui debeant venire et trahere ad domum dominorum Novem et palatium domini potestatis quotienscumque et quandocumque fuerint requisiti per preconem, cum tuba banniendo in locis in quibus solitum est banniri, vel per signum campane, vel per aliud signum, secundum quod provisum et ordinatum fuerit, et eis iniunctum per dominos Novem. Et predicti MCC homines teneantur et debeant iurare et observare predicta et infrascripta et alia iurare que eis essent imponita et iniuncta per dominos Novem occasione presentium ordinamentorum.

Item quod in quolibet Terçerio eligatur unus gonfalonarius per dominos Novem, de numero dictorum IIII^c hominum, qui debeat habere vexillum a Comuni Senarum et signum Comunis Senarum, cum quo gonfalonario debeat venire, et trahere et esse ad dictam domum et palatium domini Novem, et domini potestatis vel domini capitanei, et ad omnem alium locum ad quem eis esset impositum. Et iniunctum per dominos Novem, vel per dominum potestatem, vel dominum capitaneum, de voluntate et conscientia dominorum Novem et offitium dictorum gonfaloneriorum duret hinc ad

kalendas ianuarii proxime venturas, et postea singulis VI mensibus dicti gonfalonerii renouentur et eligantur per dominos Novem per VIII dies ante exitum eorum offitii. //

Item quod quilibet de dictis gonfaloneriis debeat habere III consiliarios, de dicto numero electorum, qui eligantur per dominos Novem, et si eveniret casus quidam absit quod oppoteret dictos electos trahere et venire ad palatium seu palatia supradicta, vel ad alium locum, secundum tenorem presentium ordinamentorum, et aliquis ex dictis gonfaloneriis non esset Senis, vel esset infirmus quod non posset venire, tunc in eo casu unus ex dictis consiliariis possit et debeat accipere gonfalonem et offitium gonfalonerii facere, ut dictum est superius.

Item quod dicti MCC homines debeant esse bene muniti armis defendibilibus et offendibilibus, de quibus et cum quibus debeant trahere et facere mostram, sicut et qualiter videbitur dominis Novem.

Item quod quicumque predictorum, qui erit de numero dictorum MCC hominum, non traxerit et non venerit, sicut ei fuerit iniunctum et impositum per aliquid signum ordinatum, et non fecerit et non adimpleditur, quod sibi fuerit impositum preceptum vel dictum per dominos Novem, sive per dominum potestatem, vel dominum capitaneum, de conscientia et voluntate dominorum Novem per preconem, vel numptium, vel sonum campane, vel per aliud signum puniatur et condempnetur per dominum potestatem Senarum in quinquaginta libras denariorum, et in plus et in minus sicut qualitas facti, requireret a qua condempnatione non possit appellari, ne pro ea tollenda vel exgravanda, recurrere ad dominum capitaneum Comunis et Populi Senarum, vel ad alium officialem dicti Comunis, sed in ea facienda et exigenda possit dominus potestas procedere non servata solempnitate iuris vel Statutorum civitatis Senarum.

Item statutum et ordinatum est quod pro aliquo rumore, vel occasione alicuius rumoris, qui esset, vel fieret, vel moveretur in civitate Senarum vel in aliqua // parte dicte civitatis, nulla alia persona de civitate, comitatu vel aliunde possit vel debeat trahere, vel se armare, vel exire de sua contrata sine voluntate et conscientia dominorum Novem, vel domini potestatis, vel domini capitanei de conscientia et voluntate dominorum Novem. Et qui contrafecerit puniatur et condempnetur in centum libras denariorum, salvo quod in hoc casu dominus potestas possit maiorem penam imponere pecuniariam et personalem, secundum qualitatem negotii, et salvis maioribus penis

que sunt vel reperirentur esse vel dari posse seu inferri per Statuta civitatis, quibus per hoc in aliquo non derogetur.

Item statutum et ordinatum est quod postquam dicti electi fuerint cohadunati, si aliquis eorum dixerit vel fecerit aliquam iniuriam dicto, vel facto contra aliquem de dictis electis, puniatur et condepnetur per dominum potestatem Senarum in triplici pena qua ad presens vel deberet punire per formam Statutorum Comunis Senarum.

Item statutum et ordinatum est quod si aliquis dictis electis, vel alicui eorum, tunc inveniando vel trahendo, fecerit vel prestiterit aliquid impedimentum, puniatur et condempnetur in centum libras denariorum adminus, et in plus ad voluntatem domini potestatis, considerata conditione persone et qualitate facti. Et si faceret ei aliquam iniuriam personalem, vel commictent in eum aliquid malefitium, puniatur in triplici pena qua alius puniretur et deberet puniri per formam alicuius capituli Constituti Comunis Senarum. Et a predictis condempnationibus omnibus superius dictas, vel aliqua earum, non possit appellari vel recursus haberi ad dominum capitaneum vel alium officialem Comunis Senarum. //

Item ad hoc ut quilibet cum omni securitate et franchitia dicat, et operetur, et faciat honorem Comunis Senarum, et ea que resultent ad bonum et pacificum statum Comunis Senarum, statutum et ordinatum est, atque provisum, quod si aliquis diceret vel arengaret in Secreto Consilio, vel Generali Comunis Senarum, vel dominorum Novem, vel consulum Mercantie contra aliquam Artem vel Universitatem, et aliquis de dicta Arte vel Universitate, contra talem dicentem vel arengantem pro eo quid dixisset vel arengasset diceret verba iniuriosa vel villaniam in eius presentiam, vel absentiam, puniatur et condempnetur per dominum potestatem in viginti quinque libras denariorum adminus. Si autem faceret sibi iniuriam personalem puniatur et condempnetur per dominum potestatem in triplici pena qua puniretur de dicto malefitio vel iniuria personali per formam Statutorum Comunis Senarum. Et semper intelligatur et presumatur dicta verba iniuriosa et iniuriam personalem dixisse et fecisse ea occasione qua dixit et arengavit contra Artem vel Universitatem suam; si autem dixerit vel arengaverit contra singularem personam et illa singularis persona dixerit in eius presentia, vel absentia, iniuriam vel villaniam presumatur et intelligatur dixisse ob illam causam qua dixit et arengavit contra eum, et sit et habeat pro plena et sufficienti probatione in omnibus casibus supradictis et infrascriptis quod dixerit, vel fecerit, ab

illam causam, et talis sic dicens iniuriam puniatur in XXV libras denariorum adminus. Et pro iniuria personali vel excessu in triplici pena, ut superius dictum est, et idem observetur, et fiat, et presumatur, et intelligatur si verba iniuriosa vel iniuriam personalem dixerit, vel fecerit, contra aliquem officialem Comunis Senarum, videlicet contra Ordines civitatis, iudices vel notarios forenses Comunis Senarum, XIII^{cim} emendatores Statutorum dicti Comunis, dominos executores Kabelle vel aliquem ex eis durante eorum offitio, vel alicuius eorum, vel post deponitum offitium qui officiales vel aliquis eorum contra aliquam Artem vel Universitatem vel singularem personam aliquid dixisset vel fecisset ratione et causa sui offitii. Et a predictis condempnationibus non possit appellari vel per viam gravamis recurri ad dominum capitaneum, et possit dominus potestas procedere in predictis et pro predictis non servata solempnitate iuris et Statutorum civitatis Senarum, tam in condempnando quam in exigendo ipsas condempnationes. Et idem observetur et intelligatur si filius, vel frater carnalis, vel nepos ex filio vel ex filia vel ex fratre, vel sorore carnali diceret vel faceret aliquam iniuriam, vel villa- // -niam vel malefitium commicent illi, vel in illum, qui arengasset vel ratione sui offitii aliquid dixisset vel fecisset contra patrem, fratrem, çium vel avum.

Lecta et publicata fuerunt predicta omnia ordinamenta per me, Duccium, notarium infrascriptum, in Generali Consilio Campane Comunis et Populi Senarum, cum adiuncta L per Terçerium de Radota et dominorum Artium civitatis, in palatio ipsius Comunis ad sonum campane et vocem preconum more solito congregato, et per dictum Consilium et adiunctos, et in ipso Consilio, firmata et approbata cum hac additione quod ad faciendum cernam dictorum qui debent eligi ex formam dictorum ordinamentorum sint et esse debeant domini consules militum civitatis Senarum, in presentia nobilium virorum domini Totelmanni de Totelmannis de Pergamo, honorabilis potestatis, et domini Offreduccii de Montoro, honorabilis capitanei Comunis et Populi Senarum, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione XII^a, die quinto mensis maii, coram sapienti viro domino Alberto de Gandino, iudice collateralis dicti domini potestatis, domino Egidio domini Celli de Narnio iudice dicti domini capitanei, et ser Incontro Baldi, Uliverio Filippi et Nerio Muletto, civibus Senarum, et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Ego Guido, vocatus Duccius, Arrigi notarius de Sancto Geminiano et nunc Reformationum Consiliorum Comunis Senarum scribe, predicta ordinamenta omnia

in dicto Generali Consilio Campane Communis et Populi Senarum, cum adiuncta dictorum L per Terçerium de Radota et dominorum Artium civitatis Senarum, legi et ipsorum confirmationi cum supradicta additioni et approbationi interfui, et de mandato dictorum dominorum potestatis et capitanei, et supradicti Consilii licentia et consensu in publicam formam redegi anno et indictione, die et loco predictis, et coram testibus supradictis.

Documento II

Ordinamenti sui berrovieri del Comune

Collocazione: *Statuti*, 15, cc. 282r-283v

Data: 14 giugno 1305

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ordinamenta et provisiones facta et facte per dominos Novem defensores et gubernatores Comunis et Populi Senarum ad dandum, ponendum et ordinandum formam, ordinem et modum capitaneo LXXXX^{ta} berovuariorum et ipsis berrovaris ipsorum dominorum Novem et Comunis Senarum. Et quid per eos fieri debeat et observari in eorum et dicti Comunis officio sicut inferius continetur. Sub anno Domini MCCCXV, indictione tirtia, de mense iunii, die XIII dicti mensis iunii.

In primis statuerunt et ord[i]naverunt quod ipsi capitaneis et berovareii teneantur et debeant parere et obedire officio dominorum Novem et ipsis Novem, sicut et qualiter et quomodo eis placuerit. Et qui contra fecerit et quotiens puniatur et condepnetur per dominum potestatem Senarum in X libras capitaneo, in soldi C pro quolibet berrovario, et quelibet vice, quam pecuniam ipse dominus potestas et eius officiales de facto faciant poni et mitti in cippum Comunis Senarum.

Item quod decem ex ipsis berrovaris teneantur et debeant, de mane et de sero, in secundo sono campanellarum que pro Comuni pulsantur, esse in palatio dominorum Novem et inde non discedere sine licentia eorumdem, et facere omnia que per ipsos dominos Novem eis vel alicui ipsorum imposita fuerunt, sub pena predicta et quotiens.

Item quod capitaneus et reliqui beruarii teneantur et debeant, qualibet die de mane et de sero, in dicto secundo sono campanellarum esse ante palatium Comunis Senarum // ubi ius redditur pro Comuni, et ibi continue morari donec officiales steterint ad ius red[d]endum, et inde non discedere usque ad dictam horam sine licentia dominorum Novem, vel potestatis, vel officialium eorumdem, sub penam predictam et quotiens.

Item quod predicti capitaneus et berovarii teneantur et debeant ire per civitatem cum milite, seu iudice, vel notario domini potestatis pro¹ armis inveniendis, mallefactoribus capiendis et aliis incubentibus pro officio honorifice faciendo quotiens, et qualiter, et in

¹ Pro inserto dal notaio in un secondo momento.

eo numero sicut iniunctu fuerit eis per dominum potestatem, vel eius officiales, ad penam predictam et quotiens.

Item quod predicti berovarii teneantur et debeant eorum et cuiusque eorum officium bene, fideliter et legaliter facere, secundum formam Statutorum et ordinamentorum Comunis Senarum, et sicut in presentibus ordinamentis continetur ad plenum. Et denuptiare omnes et singulos quos invenerint ire de nocte, post tertium sonum campane et ante campanam diei, cum armis vel sine armis, curia dicti domini potestatis, vel arma defendibilia vel offendibilia, de die vel de nocte, portare sine aliqua macchinat[i]one, vel fraude commictenda, sub penam predictam et quotiens.

Item quod dictus capitaneus sive aliquis ipsorum berovariorum non possit, vel debeat, ire vel intrare cum aliquo de civitate, comitatu vel iurisdictione Senarum, nec deluide[re] in aliqua taberna², sive cellarium ubi vinum venderetur ad minutum, in civitate, vel burgis, vel prope civitatem deinde ad tria miliaria, nec ibi bibere vel comedere nec cum aliquo de civitate, comitatu vel iurisdictione // Senarum ire, de die vel de nocte, nec irent pro eorum offitio faciendo, et nec aliquam domum alicuius meretricis intrare, de die vel de nocte, ad penam predictam et quotiens.

Item quod predicti beruarii tenea[n]tur et debeant esse ante palatium Comunis Senarum, armis opportunis minuti, quolibet sero in tertio sono campanellarum que de sero pro Comuni pulsantur, sine aliquo cuscino, capeççale, lenteaminibus³, sive lecto secundum distributionem, et in eo numero et quantitate sicut in ordinamentis custodie continetur. Et custodire et ire ad custodiam civitatis et burg[o]rum usque campanam diei, sicut quotiens, quando et quomodo eis et cuilibet ipsorum dictum fuerit per iudicem, militem vel notarium dominorum potestatis, vel capitanei, nec ad eorum habitationis domum redire, vel ipsam intrare, usque campana diei que pro Comuni pulsatur, s[u]b pena in quolibet casu et articulo predictorum predicta et quotiens.

Item quod dicti beruarii, et quilibet ipsorum, teneantur et debeant observare integraliter sicut iacent presentia ordinamenta et omnia alia et singula capitula Constitutis et ordinamentorum dicti Comunis, et presentem capitulum Constitutis dicti Comunis

² *Erroneamente il notaio ha scritto tabernam.*

³ *Probabile storpiatura dialettale del termine lentigamen. Vedi C. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, Paris, Firmin Didot, 1845, p. 68.*

ponitum in Prima Distinctione Statuti, cuius rubrica est “De beruaris potestatis ad penam in Constituto contenenter”.

Item quod nullus ex dictis berruariis seu dictus capitaneus berruariorum, exceptis inturis ad custodiam civitatis, possit vel debeat ire per civitatem Senarum post tertium sonum campane usque sonum campane diei aliqua ratione, iure, modo vel causa, nisi irent de mandato et licentia dominorum Novem, vel pro igne // accenso – quod Deus advertat! – vel pro tempore rumoris, ad penam predictam et quotiens.

Item quod dominus maior syndicus Comunis Senarum teneatur et debeat, per V dies ante exitum offitii ipsorum capitanei et berruariorum, facere vocem preconia publice et divulgari per civitatem et burgos civitatis Senarum, in locis singulis consuetis, quod quicumque vellet aliquid dicere, seu petere, seu haberet aliquid recipere, vel habere ab eis vel aliquo ipsorum, seu quod aliquis ipsorum fecisset, vel commisisset, contra predicta, vel aliquod ipsorum compar[e]at coram eo infra tertiam diem diciturus, et petiturus ius suum et quilibet comparenti, et conquerenti et petenti de iure observet et faciat plenariam rationem, secundum formam Statutorum et ordinamentorum dicti Comunis. Et iuris et quod hec ordinamenta legantur in Consilio Campane et L, coram dictis capitaneo et beruariis quibuslibet VI mensibus semel, silicet de mense iuni et de mense decembris, cum iurabunt eorum offitium supradictum ad hoc, ut eis et cuilibet alii sint hic nota et manifesta et legantur coram eis quando legitur capitulum et puris manibus.

Item quod domini camerarius et III^{or} provisores novi Comunis Senarum, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant infra XV dies post iuramentum predictorum capitanei et beruariorum ponere et eligere illos custodes secretos quos voluerint et in eo numero, qui denumplet domino potestati seu domino sindico facientes contra predicta vel aliquo predictorum.

Item statuerunt et ordinaverunt supradicti domini Novem quod notarii malleficiorum, vel notarii copiatores actorum, sive notarii exactionis⁴ Comunis Senarum non possint vel debeant, de die vel de nocte, ire vel intrare aliqua ratione vel causa in domum habitationis iudicis Cabelle, nec contra ipse (*sic*) iudicem Cabelle, vel notarii ipsius Cabelle, possint vel debeant ire vel intrare in domos habitationis notariorum

⁴ *Erroneamente il notaio ha scritto epactionis.*

predictorum vel alicuius eorum, de die vel de nocte, aliqua ratione vel causa, s[u]b virtute prestiti iuramenti et s[u]b penam XXV librarum pro quolibet ipsorum et qualibet vice.

Item quod iudex malleficiorum Comunis Senarum, vel aliquis eorum, non p[ro]ssint vel debeant ire de nocte per civitatem Senarum, nec irent occasione alicuius malleficii vel excessus commissii, sub penam XXV librarum pro qualibet vice et pro quolibet eorum.

Documento III

Istituzione delle compagnie del Popolo

Collocazione: *Capitano del Popolo*, 1, cc. 20r-23r, 31r-31v

Data: 26 maggio 1310

In nomine Domini amen. Ut civitas Senarum sit potenter munita, potentia qua eiusdem intentionibus civitatis status pacificus et tranquillus perpetuo conservetur illesus et malorum hominum intentionibus resistatur, qui vellent ipsum statum pacificum perturbare, ut iniurie cessent, violentie admoveantur et homines bone dispositionis possint vivere pacifice et quiete; ut fiant omnia ne comitatini vel forenses ad petitionem alicuius vel aliquorum magnatum, vel alterius cuiuscumque p[er]sone, veniant vel venire presumant tempore alicuius rumoris, vel alio tempore, ad civitatem Senarum in preiudicium dicti status, facte et invente sunt provisiones infrascripte per prudentes viros ad hec electos et deputatos per offitium dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi civitatis Senarum, tempore potestarie nobilis et potentis militis domini Guidonis de Tripoli de Robertis de Regio, laudabilis potestatis Senarum, et domini Maffei de Narnia, laudabilis capitanei Comunis et Populi civitatis predictae, scripte per Paganellum notarium, filium Dietifecis notarii, sub anno¹ Domini MCCCX^o, inditione octava, de mense maii.

Quod sint sotietates in civitate Senarum

In primis provisum et ordinatum est per dictos prudentes quod in civitate Senarum et burgis fiant, et fieri debeant, et sint sotietates sive compagne hominum popularium que ordinentur, et componantur modo inferius denotato videlicet: quod domini Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi civitatis Senarum per se, vel per aliquos prudentes viros sufficientes et bonos et amatores dicti status pacifici, quos et quot voluerint, debeant ordinare et facere per singulas contratas civitatis predictae dictas sotietates sive compagnas hominum popularium bonorum, et fidelium, et amatorum et çelatorum presentis status in quibus sotietatibus sive compagnis, vel aliqua earum, non possit esse vel debeat aliquis // forensis qui non sit habitator continuus civitatis premissae, et qui non habeat possessionem sive possessiones in civitate vel comitatu Senarum, salvo quod possint esse de dictis sotietatibus sive compagnis omnes illi

¹ *Erroneamente il notaio ha scritto annis.*

forenses continui habitatores civitatis Senarum, qui sunt allibrati in civitate Senarum cum civibus Senarum et solvunt datia et cunctas faciunt factiones, sicut faciunt alii cives Senarum, salvo et quod [non] possint esse de dictis sotietatibus et compangnis illi forenses qui habeant immunitates de datiis non solvendis, et aliis factionibus Comuni Senarum non faciendis, dum modo sint continui habitatores civitatis Senarum, ut alii cives Senarum, nec aliquis de Casato, nec aliquis qui habeat inimicitiam mortalem occasione offensionis facte per eum contra aliquam personam.

Quod in qualibet sotietate sint confalonerius, capitaneus et consilarii

Item quod domini Novem predicti teneantur et debeant in qualibet contrata et compangna sive sotietate eligere ipsius sotietatis unum capitaneum, tres consilarios et unum vexilliferum bonos et amatores status in quo nunc regitur civitas Senarum prefata, qui capitanei et quilibet eorum debeant penes se habere inscriptis omnes et singulos homines sue sotietatis sive compagne offitium, quorum capitaneorum, consiliorum et vexilliferorum dictarum sotietatum duret per spatium sex mensium, et de sex mensibus in sex menses ipsorum procedat electio, et plus et minus ad voluntatem dominorum Novem predictorum; salvo quod offitium capitaneorum, consiliorum et vexilliferorum qui modo primitus eligentur duret usque ad kalendas ianuarii proxime venturas. Et quod nullus minor XXX annis et nullus qui non habeat domum propriam in contrata s[i]ve compagne possit vel debeat esse capitaneus, gonfalonarius vel consiliarius alicuius dictarum sotietatum vel compagnarum.

Quod homines sotietatum obediant capitaneo sue societatis et confalonerio

Item quod omnes et singuli homines dictarum sotietatum teneantur et debeant iurare ad Sancta Dei Evangelia obedire et parere eorum // capitaneo in suo offitio, et sequi eum et suum gonfalonarium. Et qui non obediret vel sequeretur predictos, ut superius dictum est, puniatur et condempnetur, et puniri et condempnari possit, per dictum capitaneum usque in quantitatem XXV librarum, considerata conditione persone et qualitate facti, sive inobedientie quam penam dictus capitaneus vinculo iuramenti exigere teneatur. Et dicte sotietatis sive compagne utilitatem convertere. Et dominus potestas et dominus capitaneus Comunis et Populi civitatis Senarum ad exigendum predictas condempnationes sive penas teneantur et debeant dicto capitaneo sotietatis sive compagne, dum de hoc ab ipso ipsi vel alter eorum fuerint requisiti, dare et

prestare auxilium consilium et favorem ita quod dicta exactio per ipsum capitaneum compagne fiat² et fieri possit cum effectum.

Quod homines societatum sint muniti armis oportunis

Item quod omnes homines dictarum societatum debeant esse muniti sufficienter et honorifice armis oportunis, pro defensione status pacifici sepedicti et officii dominorum Novem, secundum quod providerint et decreverint predicti capitanei, consilarii et vexilliferi, quilibet in sua contrata et societate, et ad illum terminum quem predicti ordinaverint, sub pena cuilibet non servanti predicta. Et dicta arma ad terminum non paranti que dictis capitaneo, consiliariis et vexillifero videbitur auferenda.

De modo ordinandi vexilla magistra

Item quod tria vexilla, que vulgariter vocantur vexilla magistra, que actenus consueverunt dari in tribus Terçeriis civitatis Senarum, quodlibet in suo Terçerio, dentur et ordinentur deinceps secundum modum consuetum, et vexilliferis predictorum vexillorum ordinentur et dentur consilarii secundum quod usque ad ista tempora moris fuit, et quod alii vexilliferi societatum et compagnarum dictarum debeant sequi predictum vexilliferum vexilli magistri sui Terçerii quodcumque propter aliquem rumorem vel novitatem que esset in civitate Senarum fuerit oportunum. Et predictis ordinamentis et infrascriptis fir- // -matis in Generali Consilio Campanie Comunis Senarum officium mille per Terçerium et pennoneriorum eorum sit ruptum et cassum, et nullius existentie vel momenti.

Quod capitanei vexilliferi et homines societatum pareant dominis Novem

Item quod capitanei, consilarii et vexilliferi dictarum societatum, et quilibet de dictis societatibus, teneantur et debeant obedire et parere dominis Novem gubernatoribus et defensoribus Comunis et Populi civitatis Senarum, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, de die et de nocte, simul et seperatim, sicut placuerit dictis dominis Novem, et ut ipsi mandaverint cum armis et sine armis, et iuvare et corroborare officium ipsorum et bonum statum civitatis Senarum contra omnem personam, gentem et locum qui, vel que, vellent dicto officio resistere, vel ipsi statui preiudicare, sub pena quingentarum librarum pro quolibet dictorum capitaneorum, vexilliferorum et consiliariorum, et ducentarum librarum pro quolibet singulari

² Fiat scritto a margine della carta.

dictarum sotietatum. Et qui non solveret dictas penas detineatur in carceribus Comunis Senarum donec ipsam penam solverit. Et sine solutione dicte pene non possit modo aliquo relaxari.

Quod tempore rumoris homines sotietatum morentur in sua contrata

Item quod si acciderit quod absit quod aliquis rumor armorum occurreret in civitate Senarum vel burgis propter quem civitas Senarum commoveretur, vel pararetur, ad arma, vel tumultum quod quelibet dictarum sotietatum et homines ipsarum sotietatum teneantur, et debeant armati se congregare quelibet dictarum sotietatum in sua contrata, in eo loco ubi convenirent capitaneus, consiliarii et vexillifer dicte sotietatis, et de sua contrata nullo modo exire vel descendere, nisi mandato dominorum Novem facto per preconem Comunis, vel per nuntium dicatorum dominorum Novem, vel per aliquod signum campane, vel aliud quod dicti domini Novem ordinarent, vel sine licentia capitanei vel vexilliferi sue sotietatis, sub pena centum librarum pro quolibet eorum et vice qualibet contrafacienti auferenda. //

Quod tempore rumoris homines sotietatum non vadant ad domum singularis persone

Item quod nullus dictarum sotietatum vadat, vel ire presumat, tempore alicuius rumoris vel apparatus rumoris qui esset in ipsa civitate vel burgis ad aliquod Casatum, vel ad domum alicuius persone de Casato, vel alterius singularis persone que non esset de sua sotietate in servitium, vel de servitium, alicuius Casati, gentis vel singularis persone, sub pena mille librarum pro quolibet dicatorum capitaneorum, consiliariorum et vexilliferorum, et quingentarum librarum pro quolibet singulari dictarum sotietatum. Et ille talis capitaneus, gonfalonarius vel singularis persona dictarum sotietatum qui vel que contra predictum capitulum et contenta in eo fecerit, non sit in perpetuum nec esse possit ipse, vel eius filii, de aliqua sotietate vel compagna dicte civitatis, nec in aliquo offitio Comunis Senarum. Et ad probationem predictorum sufficiat probatio duorum testium de veritate, vel unius de veritate cum quinque testibus de fama, qui testes sint de sotietatibus sive compagnis civitatis predicte et homines bone conditionis et fame.

De pena inpedientis euntem tempore rumoris ad congregationem sotietatis

Item quod si quis impedierit vel impedimentum prestiterit aliquem sive alicui dicatorum capitaneorum, vexilliferorum et consiliariorum, vel aliquam sive alicui dictarum sotietatum, ire ad congregationem dictarum sotietatum vel alicuius earum que fieret in

civitate Senarum vel burgis tempore alicuius rumoris armorum vel apparatus rumoris, vel ire ad locum sive loca quod mandassent vel mandarent domini Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi civitatis Senarum, vel dominus potestas vel dominus capitaneus Comunis et Populi civitatis Senarum de conscientia dictorum dominorum Novem, si dictum impedimentum prestiterit cum armis, vel gente armata, vel faciendo aliquod serrallium in via, vel lapides proiciendo, vel balistrando vel balistrari faciendo, vel aliud simile impedimentum prestando, sive prefatum impedimentum effectum habuerit sive non, puniatur et condempnetur pro qualibet vice in tribus milibus libris denariorum senensium minorum quam penam; si non soluerit infra quindecim dies a die condempnationis inde facte vel late sententie computandos amputetur ei capud, ita quod moriatur. Si vero verbis impedimentum prestiterit sive impedimentum vel verba predicta essem // habuerint sive non, in quingentis libris denariorum senensium puniatur. Si autem offenderit vel impedimentum prestiterit alicui singulari de dictis sotietatibus eunti ad aliquod predictorum locorum, ut superius dictum est, puniatur pro qualibet vice in triplici pena eius que alias secundum formam Statutorum Comunis Senarum esset de impedimento sive offensa huiusmodi imponenda.

Quod capitanei, confalonerii et consiliarii sotietatum debeant curare cum potestate et capitaneo quod malleficia puniantur

Item quod si aliquis de civitate vel comitatu Senarum faceret vel fieri faceret vim, seu violentiam, vel iniuriam alicui persone que esset de aliqua dictarum sotietatum, teneantur et debeant capitaneus, vexillifer et consiliarii sotietatis de qua esset talis iniuriatus, vel qui vim seu violentiam pateretur, ire ad dominum potestatem Senarum, et dominum capitaneum, et eorum iudices, et dominos Novem et taliter facere et procurare cum eis quod talis vix et violentia sive iniuria cesset. Et quod ille qui eam fecerit vel fieri fecerit puniatur per dominum potestatem Senarum secundum quod iura Statuta et ordinamenta Comunis Senarum postulant et requirunt. Si vero faceret vel fieri faceret vim, violentiam vel iniuriam alicui persone que non esset de aliqua dictarum sotietatum, teneantur et debeant capitaneus, vexillifer et consiliarii sotietatis contrate de qua esset talis iniuriatus, vel qui vim seu violentiam pateretur, ire ad predictos dominum potestatem, dominum capitaneum et eorum iudices, et dominos Novem et remotionem predictae vix violentie et iniurie, et punitionem earundem pro sui potentia procurare. Et si ille cui iniuria fieret, vel violentia, vel vim substineret esset

de contrata ubi non esset sotietas vel compagna, tunc capitaneus, vexillifer et consiliarii compangne proximioris contrate teneantur predicta pro iuribus adimplere; et predicta facere sint adstricti predicti capitanei, consiliarii et vexilliferi ad petitionem talis iniuriati vel vim sive violentiam passi sub pena XXV librarum, cuilibet dictorum capitaneorum, consiliariorum et vexilliferorum qui esset in predictis negligens vel remissus imponenda et auferenda pro qualibet vice per dominum capitaneum Comunis et Populi civitatis Senarum. //

De pena forensium venentium ad civitatem Senarum contra bannum domini potestatis, vel capitanei, vel dominorum Novem

Item quod si bannum aliquod missum fuerit ex parte domini potestatis, vel capitanei Comunis et Populi civitatis Senarum, vel dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi civitatis eiusdem quod aliquis forensis non veniat ad civitatem Senarum, vel quod de ipsa civitate discedat, et aliquis ex dictis forensibus contra fecerit, seu banno predicto non paruerit, cum effectu amputetur ei pes dexter, ita quod a clure seperetur. Et intelligatur presens capitulum de forensibus qui non essent de terris vicariatuum comitatus Senarum vel de aliqua ipsarum, et predicti tales forenses capiantur et capi possint et debeant sine pena per beruarios domini potestatis, et domini capitanei Comunis Senarum, et ipsius Comunis Senarum, et per homines supradictarum sotietatum, et per quemlibet ipsorum, exceptis familiaribus sive famulis, quos vel quem cives Senarum, vel aliqui seu aliquis eorum tenuissent vel tenerent secum, vel in sua familia ante bannum predictum et exceptis mercatoribus et vecturalibus.

De pena facientis venire vel receptantis forenses contra bannum domini potestatis, vel domini capitanei, vel dominorum Novem

Item quod nulla persona de civitate Senarum, vel que habitet in civitate Senarum vel burgis, vel alia quecumque persona possit vel debeat post bannum quod miceretur ex parte domini potestatis, vel domini capitanei, vel dominorum Novem quod aliquis non faceret venire forenses ad civitatem vel eos receptaret ipsos forenses, vel aliquem eorum venire facere, vel receptare sub pena contrafacienti pro qualibet vice et quolibet dictorum forensium quem contra formam banni venire faceret, vel receptaret, C librarum denariorum senensium.

[...]

Quod officiales societatum et vicariatuum non habeant vacationem

Item quod quicumque eligitur ad aliquod supradictorum officiorum capitaneatus societatum vel vicariatuum, vexillifarie et consiliariorum, vel aliquod aliud officium in suprascriptis ordinamentis contentum vel ordinatum cogatur dictum officium acceptare, nec possit se pretextu alicuius vacationis a dicto officio excusare.

Lecta fuerunt suprascripta ordinamenta et provisiones per me, Paganellum, notarium infrascriptum in Generali Consilio Campanie Comunitatis et Populi et quinquaginta per Terçerium de Radota civitatis Senarum, in³ palatio dicti Comunitatis ad sonum campanarum et per bannum missum more solito congregato, in presentia sapientis et discreti viri domini Tomagini de Regio, iudicis collateralis et vicarii nobilis militis domini Guidonis de Tripoli de Robertis de Regio, honorabilis potestatis Comunitatis et civitatis Senarum, et in presentia nobilis militis domini Maffei de Narnia, honorabilis capitanei Comunitatis et Populi civitatis Senarum; et approbata et approbate, et confirmata et confirmate fuerunt in ipso Consi- // -lio et per ipsum Consilium ad scrutinium ad bussulos et pallocas, secundum formam Statutorum Senarum, sub anno Domini MCCCX^o, indictione VIII^a, die XXVI^o mensis maii, coram ser Fone Ranaldi, notario de Sancto Geminiano scriba Comunitatis Senarum ad Consilia colligenda, Meuctio Iohannini, et Lippo Luçterii et aliis pluribus testibus presentibus et rogantibus.

³ *Erroneamente il notaio ha scritto im.*

Documento IV

Il capitano del Popolo a capo delle compagnie del Popolo

Collocazione: *Capitano del Popolo*, 1, cc. 31v-35r

Data: 19 aprile 1313

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt quedam capitula, ordinamenta et statuta adinventata et facta per quosdam sapientes electos per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi Senarum, secundum formam cuiusdam reformationis, sive provisionis cuiusdam Secreti Consilii multorum sapient[i]um hominum diligentium bonum et pacificum statum Comunis et Populi civitatis Senarum, in quo in effectu firmatum fuit quod fiant quedam ordinamenta et provisiones circha gubernationem et fortificationem Comunis et Populi Senarum et compagnarum et vicariatuum civitatis et comitatus predicti; et quod unum bonum, sapientem et probum habeant capitaneum forensem, et non terrigenam, pro eis regendis, gubernandis et fortificandis. Qui capitaneus sit et esse debeat amator presentis status pacifici civitatis et Partis Guelfe. Et quod fiant ordinamenta et provisiones ex quibus detur officium dicto capitaneo pro statu pacifico Comunis Senarum conservando.

In nomine Domini amen. Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ad honorem Virginis gloriose beate Marie, que est capud et defensatrix civitatis et iurisdictionis Senarum, ad honorem et incrementum Sancte Romane Ecclesie et summi pontificis, // ad honorem et exaltationem illustris et excellentis principis domini Roberti, Yerusalem et Sicilie regis, ad conservationem et defensionem salutis, pacis, iustitie et libertatis civitatis et iurisdictionis Senarum, ad conservationem Partis Guelfe et offitii dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi, et totius boni status et iurisdictionis Senarum, cum sotietates et vicariatus civitatis et iurisdictionis Senarum et ipsorum capitanei, et vexilliferi, et universa ipsorum potentia, ad hoc fuerint principaliter adinventata et instituta, ut per eam predicta civitas et comitatus eiusdem in pace libertatis et iustitie defenderentur, et ut predictam potentiam illi timerent, qui statum pacificum civitatis predictae subvertere intenderent vel turbare, et contra suum iniquum propositum obstaculum invenirent, et predicta potentia sotietatum et vicariatuum predictorum parum comuniter reputetur quod ex eo patet quia multotiens anno magno tempore citra coniurationes, secte et prodictiones ordinate fuerunt in subversionem et generalem

periculum civitatis et iurisdictionis predicte, quod non fieret si predictarum sotietatum et vicariatuum potentia timeretur, quia forent sub probo capitaneo et provido defensore modo debito ordinata.

Quod dominus capitaneus civitatis Senarum sit principalis capitaneus¹ et defensor sotietatum et vicariatuum

Et ideo, pro defensione et salute civitatis et iurisdictionis predicte, statuerunt quod predictus capitaneus Comunis et Populi Senarum, qui pro tempore fuerit, sit et esse debeat principalis capitaneus et defensor sotietatum et vicariatuum predictorum et singulorum hominum eorumdem; et quod omnes capitanei, vexilliferi, consiliarii, offitiales alii sotietatum et vicariatuum predictorum, et qui sub eis sunt, eum capitaneum et defensorem suum habeant reputare et esse sub eius ordinatione et dispositione, pro conservatione et salute civitatis predicte, // et iurisdictionis eius, et offitii dominorum Novem predictorum.

De titulo sive inscriptione domini capitanei

Item quod titulus sive inscriptio predicti capitanei, in lictis suis et sententiis et aliis scripturis et in omnibus, talis sit: “capitaneus Comunis et Populi defensor sotietatum et vicariatuum civitatis Senarum”.

Quod principale offitium domini capitanei sit circa sotietates et vicariatus

Item ad hoc ut predictus capitaneus et defensor circha sollicitam ordinationem et gubernat[i]onem predictarum sotietatum, vicariatuum et offitialium eorumdem proposse suo cum omni providentia intendat, statuerunt quod ipsius principale offitium, et supremus honor sue administrationis, sit circha predictam gubernationem et ea que sunt presentibus capitulis adnotata.

Quod dominus capitaneus habeat unum iudicem, et unum militem, et unum notarium pro exercendo offitio sotietatum et vicariatuum

Item ad hoc ut offitium plenum regat et administret, statuerunt quod ultra familiam quam actenus alii capitanei consueverunt habere, ipse capitaneus et defensor habeat unum iudicem prudentem et sollicitum, et unum bonum militem, et unum bonum et legalem et sufficientem notarium in sua familia, pro quibus illud salarium recipiat quod

¹ *La desinenza -us è stata aggiunta in un secondo momento.*

discretum et conveniens fuerit, et de quo possit merito condempnari prout dominis Novem videbitur convenire.

Quod capitaneus suam personam, et iudicis, militis et notarii principaliter exponat ad offitium sotietatum et vicariatuum //

Item ut predictum offitium et que in presentibus ordinamentis continentur cum sollicitudine per ipsum defensorem gubernentur et fiant, statuerunt quod ipse capitaneus et defensor suam personam principaliter debeat ordinare et exponere ad predictum offitium, et iudicem, et militem, et notarium predictos alios autem suos iudices et notarios ad executionem et gubernationem antiqui offitii.

Quod dominus capitaneus habeat in suo palatio speciale tribunal ad offitium sotietatum et vicariatuum

Item quod predictus capitaneus et defensor, ad hoc ut cum omni sollicitudine et providentia predictum offitium exequatur, habere debeat in palatio suo speciale tribunal sive discum in quo ipse sedeat cum predictis iudice, milite et notario ad dictum offitium exercendum, et ibi tractentur que circha id requiruntur et que pertinent ad executionem presentium ordinamentorum.

Quod dominus capitaneus sit defensor dominorum Novem

Item quod predictus capitaneus et defensor debeat esse defensor² et conservator offitii dominorum Novem defensorum et gubernatorum Comunis et Populi Senarum; et suam personam et³ totam suam potentiam exponere ad defensionem dominorum Novem predictorum, et ad ipsorum offitium conservandum et manutenendum. Et debeat esse ad ipsorum dominorum Novem voluntatem et petitionem ad omnia exequenda et agenda, que sunt ad statum et conservationem salutis, pacis et libertatis Comunis et iurisdictionis Senarum, prout eis videbitur convenire.

Quod vexilla sotietatum et vicariatuum assignentur per dominum capitaneum

Item cum ad ipsum capitaneum et defensorem pertineat ordinatio et dispositio predictorum sotietatum et vicariatuum, statuerunt quod ipse capitaneus et defensor concedat et // assignet vexilla sotietatum et vicariatuum predictorum, que per potestatem solita sunt assignari et concedi.

² Debeat esse defensor *aggiunto dal notaio in margine destro della carta.*

³ Et *aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.*

Quod capitaneus exequatur capitula sotietatum et vicariatuum

Item quod predictus capitaneus et defensor, cum omni sollicitudine, curet et provideat quod capitula et ordinamenta facta sotietatum, vicariatuum et ipsorum officialium executioni mandentur et servantur. Et si dictus dominus capitaneus in predictis fuerit negligens vel remissus, et quotiens predicta non fecerit, perdat de suo salario C libras denariorum senensium, in quibus debeat condempnari per maiorem syndicum Comunis Senarum.

Quod officiales sotietatum et vicariatuum sint guelfi

Item statuerunt quod predictus capitaneus et defensor, cum omni sollicitudine, debeat providere et curare quod capitanei, vexilliferi et alii officiales predictarum sotietatum et vicariatuum sint guelfi, et quod si qui forent gibellini removeantur et guelfi substituantur.

Quod officiales sotietatum et vicariatuum iurent se esse guelfos

Item quod omnes illi quibus aliqua officia predictarum sotietatum et vicariatuum commictentur debeant, nominatim, iurare se esse guelfos et amatores pacifici status et iurisdictionis Senarum.

Quod dominus capitaneus possit punire hominem de sotietatibus et vicariatibus inobedientem sibi

Item quod predictus capitaneus et defensor possit punire illos qui sunt vel erunt in predictis sotietatibus et vicariatibus. Et quelibet ex eis inobedientem sibi usque ad summam quinquaginta librarum denariorum senensium, prout sibi videbitur expedire, considerata qualitate facti et conditione persone.

Quod debet inquirere dominus capitaneus contra officiales sotietatum et vicariatuum //

Item quod predictus capitaneus et defensor teneatur providere, et curare, quod officiales predictarum sotietatum et vicariatuum, debito modo atque solli[ci]tudine, suum offitium exequantur; et inquirere si aliquis in offitio sibi commisso male se habeat; et ipsum debita pena punire. Et dictam inquisitionem saltem semel suo tempore facere teneatur, sub pena quinquaginta librarum denariorum senensium.

Quod inutiles in⁴ sotietatibus et vicariatibus removeantur

⁴ In aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.

Item ad hoc ut predicte sotietates et vicariatus et ipsorum potentia augmentetur, teneatur predictus capitaneus et defensor providere et curare quod illi qui possunt esse, et utiles sunt, in sotietatibus in ipsis ponantur et collocentur, qui autem esse non debent removeantur.

Quod capitaneus cogat homines ad conferendum honeribus sotietatum

Item quod predictus capitaneus et defensor teneatur facere et curare quod persone que debent conferre ad honera predictarum sotietatum conferant prout equum fuerit et conveniens.

Quod quilibet teneatur conferre ad honera illius sotietatis in quam venit ad habitandum

Item quod illi de una contrata recedunt et vadunt ad habitandum in aliam, per inde teneatur iurare et esse ab inde in antea quantum ad omnia honera et munera in illa contrata et eius sotietate ad quam veniunt ad habitandum, ac ibi semper per mansissent et absolvantur ab honeribus ipsius contrate a qua discedunt.

Quod in reductis non ludatur ad ludum taxillorum

Item cum propter ludos et alias illicitas operations, // que fiunt in reductis sotietatum, Dei clementia provocetur in iram, statuerunt quod in predictis reductis et apotecis pro reductis deputatis, vel bancis ipsorum reductorum extra ipsos esistentes rioductus⁵, nullus audeat aliquem ludum taxillorum facere vel tenere; et si qui contrafecerint singulis vicibus decem librarum pena puniantur. Et quilibet possit accusare et eius nomen teneatur secretum, et habeat medietatem pene predictae, videlicet V libras denariorum senensium.

Quod dominus capitaneus saltem semel suo tempore faciat fieri mostram hominum sotietatum

Item statuerunt quod capitaneus et [de]fensor predictus sollicite curet et provideat quod homines de sotietatibus civitatis Senarum habeant arma ordinate, et quod saltim suo tempore faciat fieri mostram de dictis sotietatibus et plus et minus ad voluntatem dominorum Novem. Et ad hoc ut dicta mostra armata sine scandalo et turbatione procedat et fiat pacifice et quiete ad salutem civitatis Senarum, domini Novem, simul cum domino capitaneo et defensore, modum et formam predictae mostre faciende

⁵ *Erroneamente il notaio ha scritto roductus.*

inveniant et possint facere fieri separatim, et in diversis locis, et in diversis diebus, prout eis videbitur convenire, sub pena C librarum denariorum.

Quod dominus capitaneus faveat officialibus sotietatum et vicariatuum in executione sui offitii

Item statuerunt quod dictus capitaneus et defensor suum favorem et auctoritatem debeat prestare ipsis sotietatibus et vicariatibus, et capitaneis vexilliferis, et aliis officialibus in executione officiorum suorum auxilium, consilium et favorem; et contumaces eisdem in suis offitiis debito modo compescere et punire.

Quod sotietates civitatis Senarum sibi in vicem prestant auxilium //

Item ad hoc ut tempore opportuno pro defensione civitatis Senarum fortior sit potentia predictarum sotietatum, statuerunt quod ipse sotietates in vicem pro conservatione boni status civitatis debeant sibi prestare auxilium, consilium et favorem. Et si casus eveniret in civitate Senarum quod absit propter quem importeret predictas sotietates armari ad defensionem civitatis predictae, quod ipse sotietates possint discurrere per omnia loca civitatis in quibus fuerit opportunum, pro defensione boni status civitatis predictae; dum modo singulares homines ipsarum sotietatum a suis vexillis, sine expressa licentia suorum capitaneorum, discedere nequeant, sub pena C librarum cuilibet descendenti.

Quod dominus potestas et dominus capitaneus sibi in vicem fabeant in suis offitiis

Item statuerunt quod predictus capitaneus et defensor debeat domino potestati in suo officio faciendo prestare auxilium, consilium et favorem; et se et potentiam suam opponere contra omnes et singulos qui vellent iustitiam rumpere vel impedire. Et similiter dominus potestas predicto capitaneo et defensori in suo officio exequendo prebeat auxilium, consilium et favorem.

Documento V

Richiesta di grazia per il tumulto del primo semestre del 1316

Collocazione: *Consiglio Generale*, 87, cc. 54r-56v

Data: 20 luglio 1316

In nomine Domini amen. Anno Domini M^oCCC^oXVI^o, indictione XIII^a, die XX iulii, Generali Consilio Campanie Comunis et Populi et quinquaginta per Terçerium de Radota dicti Comunis, in palatio dicti Comunis ad sonum campane et per bannum missum de mandato nobilium militum domini Raynerii domini Çaccharie de Urbeveteri, regii militis Dei gratia honorabilis potestatis Senarum, et domini Hermanni domini Viviani de Fulgineo, eadem gratia honorabilis capitanei Comunis et Populi defensoris societatum et vicariatuum civitatis et iurisdictionis Senarum, more solito congregato. Facta prius imposita de infrascriptis de conscientia et consensu dominorum camerarii et duorum ex Quatuor provisoribus Comunis Senarum apud palatium dicti Comunis, secundum formam Statutorum Senarum, prefatus dominus potestas, in presentia dicti domini capitanei et domini Duccii domini Oddi, iudicis et collateralis sui ad hoc precipue deputati, secundum formam Statutorum et ordinamentorum Comunis et Populi Senarum, et sapientis et discreti viri domini Prancatii de Cardio, iudicis maioris sindici Comunis Senarum, et in presentia et de voluntate et assensu sapientis et discreti Collegii dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi civitatis Senarum, proposuit in dicto Consilio, et ab ipso Consilio consilium postulavit, quod cum audiveritis legi in dicto presenti Consilio per me, Franciscum Lanfranchi de Luca, notarium Comunis Senarum ad Consilia colligenda, quoddam stantiamentum dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi Senarum scriptum et publicatum mano ser Manni Bençi, notarii et scribe dictorum dominorum VIII, factum per eos super negotiis et materia et petitione infrascriptis, cuius quidem stantiamenti tenor talis est videlicet: anno Domini M^oCCC^oXVI^o, indictione XIII^a, die XIII^a iulii, Consilium prudent[i]um virorum dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi Senarum, coadunatum sonis in palatio Comunis Senarum, in Consistorio ipsius palatii in quo ipsi domini Novem morantur, ad eorum officium exercendum. Audita et eis lecta infrascripta petitione cuius tenor talis est: “Coram vobis, dominis Novem gubernatoribus et defensoribus Comunis et Populi civitatis Senarum, proponunt et

dicunt cum querela Simon domini Andree de Manectis, Bencinus Lapi de Florentia, Vannuccius Agubini populi Sancti Iohannis, Todanus ser Nerii, Poius Orlanducci, Ghinus Symonis de Mençano, Petrus Filii dictus ‘Cappellarius’, Vannes Bonaiuti vocatus ‘Vannes Chuocho’ et Vecius Vitalis eiusdem populi Sancti Iohannis, quod dominus comes Bernardinus, olim potestas Senarum, contra Deum et omnem iustitiam et contra ipsam notoriam veritatem, ratione cuiusdam rumoris quod fuit in Campo Fori contra suam familiam, ratione quorundam delictorum que dicebantur per ipsam familiam fuisse commissa, processit contra nos per viam inquisitionis quod nos elevaveramus rumorem in civitatem Senarum et concittaveramus Senarum populum ad rumorem, pro impediendo et causa impediendi iter exercitus Comunis Senarum in Maritimam contra inimicos Comunis Senarum; sic vel aliter ut in ipsa inquisitione latius continetur quod qualiter verum sit quod nos fuerimus vel essemus concitatores rumoris, ut impediremus exercitum clarum est in civitate Senarum, et nostrarum personarum conditio manifestat, sumus eidem et fuimus nos et nostri maiores amatores boni et pacifici status civitatis et Comunis Senarum. Et cum nos vellemus comparere coram ipso domino potestate et sua Curia ad nostram innocentiam defendendam, prefatus dominus potestas dixit plurimis et religiosis et aliis fidedignis qui eidem de nostra innocentia loquebantur quod ipse formaverat contra nos processum per viam arbitrii, qued habebat et quod si aliquis compareret vel in sua fortia habere posset, eum faceret decapitari. Ita quod nos, timentes huiusmodi minas et territi suo furore, nolimus comparere, sed fecimus factum exponi dominis Novem, qui vos in officio processerunt, et ipsi de hoc habuerunt consilium // cum aliquibus prudentibus viris civitatis Senarum, ex quorum consilio habuerunt quod deberent facere cum domino potestate, quod nos inde dannum non haberemus, sed dominus potestas nolens in hac parte eorum sequi voluntatem ductus animo potius quam ratione condemnavit nos et quemlibet nostrum, quod si quo casu veniremus in fortiam Comunis quod nobis caput amputaretur. Quare placeat vestre dominationi, qui esti gubernatores et protectores omnium subditorum, quod nos, vestri subditi, tam inique et iniuste non tractemur, et quod ut iustitia in nobis non pareat ponatis et poni faciatis ad Consilium Campane et quinquaginta per Terçerium de Radota et alia si qua sunt Consilia oportuna, quod dicta condemnatio sive condemnationes de nobis facta, dicta, decreta tollantur et cancellentur de Libris Clavium et aliis libris Comunis Senarum, sine aliqua solutione pecunie vel executione facienda; et quod camerarius et III^{or} provisores Comunis Senarum ipsas condemnationes cancellari facere teneantur, vinculo iuramenti, fuerunt in plena

concordia, voluerunt et firmaverunt quod dicta petitio ponatur, et de ea fiat proposita ad Generale Consilium Campanae Comunitatis Senarum et ad alia, prout in ea latius iacet et continetur. Et fuit dictum Consilium super predictis veritate inspecta tenoris petitionis predictae et, ne innocentia patiatur offensam, in concordia hoc modo quia facto et misso partito per Meum Gualcherini, priorem dictorum dominorum Novem, in presentia et cum conscientia ipsius officii dominorum Novem, ad scrupulum ad bussolos et palloctas per novem palloctas repertas in bussolo albo del sì, et in contrarium in bussolo nigro del no nulla fuit reperta. Et sic est obtentum et reformatum secundum formam Statutorum Senarum. Unde si videtur et placet dicto presenti Consilio quod dictum stantiamentum dictorum dominorum Novem, factum per eos super dicta petitione predictorum condemnatorum, seu dictum eorum Consilium et decreto, et predicta petitio, et omnia et singula in dicto stantiamento decreto seu consilio, et in dicta petitione contenta, specificata et declarata ex auctoritate, potestate, licentia, vigore et // balia dicti huius presentis Consilii, sint firma et rata; et quod in omnibus et singulis et in omni et qualibet parte sui habeant et habere intelligantur, et debeant plenum et perfectum robur et plenam roboris firmitatem, et quod executioni et effectui demandentur ad plenum in omnibus et per omnia prout et sicut in supradicto stantiamento, decreto seu consilio; et in dicta petitione plenius et latius continetur, ita quod omnes et singule predictorum condemnationum et cuiusque ipsorum condemnationes et sententiae contra eos late per dictum dominum comitem potestatem cancellentur et tollantur de Libris Clavium Biccherno Comunitatis Senarum, et de omnibus aliis libris dicti Comunitatis, sine aliqua pena eis inferenda, et solutione per ipsos facienda; et quod ipsi et quilibet eorum sint a dictis condemnationibus et sententiis securi, liberi et peniter absoluti. Et precipue quod dictus Todanus, qui in carceribus dicti Comunitatis detinetur occasione dictarum condemnationum, ab ipsis carceribus libere relaxetur et restituatur in totum suae pristinae libertati, non obstantibus infrascriptis capitulis videlicet: capitulo sub rubrica “Quod potestas non petat absolutionem de eo quid facere tenetur”; et capitulo sub rubrica “De legendo capitulo a quo potestas petit absolui”; et capitulo sub rubrica “De consilio non dando potestati contra formam Statutorum”; et capitulo sub rubrica “De pena concitantium populum ad rumorem”; et capitulo sub rubrica “De condemnandis qui condemnandi sunt, et absolvendi qui absolvendi sunt”, lectis in presenti Consilio per me, Franciscum notarium predictum, et etiam non obstantibus quibuscumque aliis capitulis conserti, et ordinamentis Comunitatis Senarum, et reformationibus Consiliorum dicti Comunitatis, generalibus et

specialibus, lectis et non lectis, specificatis et non specificatis, que ex non habeantur, et sint et esse intelligantur, et debeant pro lectis et specificatis in dicto hoc presenti Consilio; et que in quantum essent contraria, vel derogatoria, aut contradictoria predictas vel alicui predictorum, ex nunc habeantur, et sint et esse intelligantur et debeant in hac parte tantum derogata, subspensa, dispensata, remota et absoluta in qualibet parte sui. In Dei nomine consulatis. //

Mignanellus Aldobrandi, super dicta proposita et hiis que in ea continentur et de quibus in ea fit mentio, surgens in dicto Consilio arengando, dixit et consuluit quod sibi placet quod ita fiat et executioni et effectui demandetur ad plenum prout in dicta proposita et petitione per omnia plenius continentur, ita quod omnio dicte condemnationes cassentur, cancellentur et tollantur, ut in ea petitione et proposita latius enarratur.

Ciolus Provençani, surgens in dicto Consilio arengando super dicta proposita et super hiis que in ea continentur et de quibus in ea fit mentio, dixit et consuluit quod sibi placet et se concordat cum dicto dicti Mignanelli, cum hac additione quod predicta fieri et exequi debeant et compleri de hinc ad cras, que erit dies mercurii XXI iulii, per totam diem.

Dominus Pranchatius de Cardio, iudex maior syndicus Comunis Senarum, in quantum ad suum spectat officium, contradicendo dicte propositae, dixit et consuluit quod ante non vadat in quantum sit contra formam Statutorum.

Ciolus Provençani predictus, surgens in dicto Consilio, publice dixit quod reducebat et reduxit suprascriptam suam additionem, quam fecit dicto dicti Mignanelli ad dictum et consilium ipsius Mignanelli.

Summa et concordia predicti Consilii fuit, voluit et firmavit, secundum formam Statutorum Senarum, super dicta proposita, et hiis que continenter in ea, et de quibus in ea fit mentio, cum dicto et consilio suprascripti Mignanelli, cum suprascripta additione facta ipsi suo dicto et consilio per dictum Ciolum. Et fuit dictum Consilium in concordia hoc modo, // quia facto et misso solenni et diligenti scrupulatio et partito ad bussolos et palloca, secundum formam Statutorum Senarum, per dictos consiliarios in dicto Consilio existentes. Et se ad predicta concordantes misse et reperte fuerunt in bussolo albo del sì¹ CCLXXX pallocte, et in bussolo nigro del no in

¹ In bussolo albo del sì *aggiunto dal notaio al termine del periodo.*

contrarium nulla pallocta fuit missa vel reperta. Et sic per totum dictum Consilium, nemine discordante, fuit et est obtentum, firmatum et refirmatum secundum dictum et consilium² dicti Mignanelli, cum predicta additione eius dicto et consilio facta, ut supra continetur, secundum formam Statutorum Senarum.

² Et consilium *aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.*

Documento VI

Mutamento del corpo armato dei berrovieri del Comune

Collocazione: *Biccherna*, 1, cc. 175r-183v

Data: 2 ottobre 1317

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt ordinamenta et provisiones facta et facte per discretos et prudentes viros dominos Novem defensores et gubernatores Comunis et Populi civitatis Senarum, ex balia et auctoritate eis concessa et attributa per Generale Consilium Campanie Comunis et Populi, et quinquaginta per Terçerium de Radota, capitaneorum, vexilliferorum et consiliariorum societatum et vicariatuum civitatis Senarum, detentum sub anno Domini millesimo trecentesimo septimodecimo, inditione prima, die trigesimo mensis septembris, super faciendo ordinamenta et provisiones contra capitaneum berruariorum ipsorum dominorum Novem et Comunis Senarum et ipsos beruarios, et super providendo super eorum salariis et lucris et alia faciendo, prout in reformatione dicti Generalis Consilii plenius et latius continetur et fit mentio. Que ordinamenta et provisiones facta et facte fuerunt per dominos Novem predictos anno et indictione predictis, de mense octubris, videlicet die secunda dicti mensis octubris.

In primis cum deceat quod quotienscumque de aliqua tractata materia ab ipsius origine fiat inceptio, et prudentes ac discreti viri domini Novem predicti ex dicta balia et auctoritate eis concessa, ut supra est dictum, intendat de capitaneo berruariorum dominorum Novem et Comunis Senarum et ipsis berruariis tractare ab eorum electione incipere eis conveniens visum fuit, providerunt et statuerunt igitur domini Novem predicti quod electio dictorum capitanei et berroviorum fiat et fieri debeat per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi civitatis Senarum, et Ordines dicte civitatis, et executores Kabelle dicti Comunis vel maiorem partem cuiusque Ordinum predictorum, quolibet mense septembris et quolibet mense martii, ad scrupinium secretum ad bussolos et palloctas, et quod obtineatur et obtineri debeat per duas partes ipsorum qui ad dictam electionem faciendam interfuerint. Et fiat et fieri debeat dicta electio pro tempore sex mensium et non pluri. Et quod dominus capitaneus eligatur et eligi debeat cum centum berruariis ipso capitaneo cum dicto numero computato.

Item ad cessanda rogamina que sepe sepius per officiales Comunis Senarum forenses de dicto capitaneo eligendo interponuntur dominis Novem et aliis electoribus, statuerunt et ordinaverunt domini Novem predictis quod nullus possit esse vel eligi capitaneus vel in capitaneum dictorum beruariorum de aliqua terra unde fuerit potestas, vel capitaneus, vel maior syndicus Comunis Senarum, vel de districtu aut iurisdictione ipsius terre; nec de aliqua terra propinqua civitati Senarum per triginta // miliaria vel minus; nec de aliqua terra unde esset potestas vel capitaneus Comunis et Populi Senarum tunc proxime futurus; nec de ipsius terre, districtu nec de provincia de qua esset potestas vel capitaneus Comunis et Populi Senarum tempore electionis dicti capitanei beruariorum; nec de terra de qua esset capitaneus beruariorum qui esset in civitate Senarum tempore dicte electionis. Verumtamen si de dicto mense septembris vel de dicto mense martii electio future tunc proxime potestatis Senarum facta non esset vel non sciretur eam factam esse per electores dicti capitanei beruariorum predictos, tunc in dicto casu dicta electio capitanei et beruariorum possit et debeat fieri de mense aprilis et de mense octubris proxime, tunc sequenti. Et si aliter electio dicti capitanei et beruariorum fieret quam supradictum sit in hoc capitulo et in alio proxime precedenti, ipsa electio non valeat vel teneat ullo modo et pro non facta habeatur intelligatur ipso iure.

Item quod dictus capitaneus beruariorum et ipsi beruarii sint et esse debeant in civitate Senarum per quindecim dies ante kalendas ianuarii, et per XV dies ante kalendas iulii adminus. Et eorum officium incipiat et incipere debeat in medio mense decembris et in medio mense iunii, et duret per sex menses et non plus, et finito et deposito eorum officio stent et stare debeant ad syndicatum per tres dies continue ad reddendum rationem administrationis eorum officii et singulorum per eos gestorum in dicto eorum officio, prout alii officiales forenses Comunis Senarum tenentur. Et quod camerarius et Quatuor provisores Comunis Senarum teneantur et debeant dictis capitaneo et beruariis de eorum salario retinere centum libras denariorum senensium, quas eis dare non debeant, nisi finito tempore eorum sindicatus, et tunc ipsis absolutis de omnibus hiis de quibus foret inquisitur contra eos, vel de quibus forent accusati, vel denuptiati. Et etiam facta prius mostra et inquisitione de ipsis capitaneo et beruariis et quolibet eorum, et si aliquis deficeret vel ad ipsam mostram requisitus personaliter non compareret perdat et perdere debeat si fuerit capitaneus decem libras denariorum senensium; et si fuerit beruarius viginti soldos denariorum senensium, qui denarii

debeant eis retineri de dictis centum libris per camerarium et Quatuor supradictos, et in utilitatem // dicti Comunis converti. Et si contingeret ipsos capitaneum et berruarios, vel aliquem seu aliquos eorum, per dominum maiorem syndicum Comunis Senarum in aliquo sindicari vel condepnari possint et debeant dicti camerarius et Quatuor de dictis centum libris solvere et satisfacere Comuni Senarum et illis personis quibus essent condepnati.

Item quod quilibet dictorum capitanei et berruariorum vacet et vacare debeat a dicto offitio et offitiis per quinque annos adminus, et infra dictum tempus ad aliquod dictorum offitiorum esse vel eligi non possit aliqua ratione, causa vel modo, directe vel per oblicum; et si eligeretur eius electio non valeat ullo modo. Et si aliquis dictorum capitanei vel berruariorum talem electionem acceptaret, vel offit[i]um exerceret, condempnetur per dominum potestatem Senarum si fuerit capitaneus in quinquaginta libris denariorum senensium, et si fuerit berruarius in decem libris, et nichilominus ab offitio expellatur et removeatur omnio.

Item quod salarium dicti capitanei sit et esse debeat otto librarum denariorum senensium, et cuique dictorum berruariorum quatuor librarum denariorum senensium pro quolibet mense et non plus. Verum tamen quia res non manet semper in statu et quia aliquando caristia est de rebus commestibilibus in civitate Senarum, providerunt et ordinaverunt domini Novem predicti quod si hiis ad quos spectat electio dictorum capitanei et berruariorum vel duabus partibus ipsorum videretur propter mutationem temporis vel propter advenientem caristiam de rebus commestibilibus, ut dictum est, dictis capitaneo et berruariis salarium esse augmentandum, quod in dictis casibus et quolibet eorum ipsi electores possint dictis capitaneo et berruariis augere salarium prout eis conveniens visum fuerit, dummodo de omni eo quod fecerint in predictis semper ad secretum scriptinium ad bussolos et palloctas vadant et obtineatur per duas partes ipsorum qui tunc ad predicta faciendam aderunt.

Item quod dicti capitaneus et berruarii debeant esse et stare muniti infrascriptis armis, et ea semper habere et tenere, videlicet: dictus capitaneus celeberrimum, gulitegium, corsitium ferri sive loricam, quantos ferreos, spatam sive stocchum, cultellum offensabilem, rotellam, bracciaiuolam sive targiam, et maççam ferream; et quilibet dictorum berruariorum celeberrimum, gulitergium, spatam sive stochum, // cultellum offensabilem, rotellam, bracciaiuolam sive targiam, et lanceam sive gialdam, aut

mannariam, vel balistam, aut arcum. Et ad omnem mostram sive requisitionem ipsa arma presentare, et illi qui dictam mostram fieri fecerint teneantur et debeant dicta arma requirere; et si invenerint aliquem predictorum ea non habere, ille qui sic inventus fuerit puniatur de facto statum in ipsa mostra seu requisitione pro quolibet dictorum armorum quod non haberet: si fuerit capitaneus in viginti soldis, et si fuerit berruarius in quinque soldis pro qualibet vice. Portare tamen teneatur semper dictus capitaneus ceberium, gulitergium, corsitium ferri sive loricam, cultellum et maççam ferream; et quilibet dictorum berruariorum ceberium, gulitergium, spatam sive stocchum, cultellum et rotellam sive bracciaiuolam, sub pena predicta eis per Quatuor provisores Comunis Senarum de facto auferenda. Et quod cuilibet sit licitum contrafacientes accusare et denuptiare, salvo quod si aliquis dictorum capitanei vel berruariorum esset infirmitate gravatus, adeo quod dicta arma deferre non posset sine impedimento vel lesione sue persone, quod in dicto casu talis sic infirmus ad deferendum dicta arma non teneatur.

Item quod aliquis ex dictis berruariis non possit stare ad comedendum, vel bibendum aut ad iacendum in domo in qua dominus maior syndicus Comunis Senarum, vel bargiellus dicti Comunis, vel notarii malleficiorum aut copiatores, vel iudex aut notarii Cabelle dicti Comunis, aut aliquis predictorum stant, vel stat, aut pro tempore steterint vel steterit vel fuerit, sub pena centum soldorum denariorum senensium pro quolibet eorum et pro qualibet vice, et sub pena decem librarum denariorum senensium dicto capitaneo per camerarium et Quatuor provisores Comunis predicti auferenda, et sibi de suo salario retinenda pro quolibet berruario qui sic, ut dictum est, staret vel moraretur et pro qualibet vice. Et quod aliquis predictorum officialium non possit vel debeat aliquem vel aliquos ex dictis berruariis tenere in domo in qua stat vel per tempora steterit ad comedendum, vel bibendum, aut ad iaciendum vel eum ibi ad comedendum, bibendum vel iacendum stare permictere, sub pena decem librarum denariorum senensium pro quolibet officiali qui contrafaceret, et pro quolibet berruario quem teneret vel stare permicteret, et pro qualibet vice. //

Item quod dictus capitaneus berruariorum prima die, vel saltem secunda, qua ad civitatem Senarum venerit pro dicto suo officio exercendo teneatur et debeat, sub pena decem librarum denariorum senensium, dare inscriptis notario deputato super Reformationibus Consiliorum Comunis Senarum, et una ex notariis Biccherne dicti Comunis, nomina et prenomina sua, ipsius capitanei et omnium et singulorum

dictorum berruariorum, et terras et loca unde sunt. Et dicti notarii teneantur et debeant ea scribere et ponere in libro seu libris ad hec ordinando vel ordinandis ad hoc, ut per dictum capitaneum de dictis berruariis non possit aliqua fraus commicti.

Item si contigerit aliquem ex dictis berruariis discedere a dicto offitio ex quacumque causa vel eo existente in offitio mori, quod dictus capitaneus ipsa eadem die, vel saltem secunda qua discessus talis berruarii fuerit vel mors subsequeretur, teneatur et debeat denuptiare et notificare dicto notario super Reformationibus Consiliorum et uni ex notariis Biccherne de discessu vel morte dicti talis berruarii; et in libro et libris in quo et quibus scripti sunt dicti capitaneus et berruarii facere scribi ad pedem nominis dicti talis discedentis vel morientis diem qua discesserit vel mortuus fuerit, sub pena decem librarum denariorum senensium dicto capitaneo auferenda pro quolibet berruario qui sic discederet vel obbiret, et qualibet vice et qualibet die qua staret quod sic eum scribi non faceret. Et teneatur et debeat dictus capitaneus, infra octavam diem discessus vel obbitus talis berruarii, alium bonum et ydoneum loco talis discedentis vel morientis substituere, et subrogare, et habere, et tenere et facere eum scribi dicto notario super Reformationibus Consiliorum et uni ex dictis notariis Biccherne in libro et libris predictis, qui notarius super Reformationibus teneatur eum facere iurare et promictere in omnibus et per omnia prout alii berruarii // in principio eorum offitii iurant, et promictunt sufficiat tantum eorum sic substitutorum et subrogatorum iuramentum ubicumque factum fuerit licet non fuerit factum in Consilio Campane Comunis Senarum, et quod in terra videlicet usque dum loco dicti talis discedentis vel morientis alius non fuerit substitutus seu subrogatus, et scriptus, et iuratus, ut dictum est, dictus capitaneus pro dicto tali discedente vel moriente nullum salarium consequatur vel habere debeat.

Item ad hoc ut dictus capitaneus bonos et sufficientes berruarios et personas notas et ydoneas secum ducat, habeat et teneat quod ipse capitaneus pro ipsis berruariis et quolibet eorum teneatur et debeat respondere de iure et satisfacere Comuni et cuilibet al[te]ri singulari persone de male et illicite per eos vel aliquem eorum ablati vel extortis, ratione vel occasione dicti eorum offitii. Et de eis vel alicui eorum mutuatis vel creditis aut ab ipsis vel eorum aliquo acquisitis eis existentibus in dicto offitio nisi publice banniri fecerit, per preconem Comunis Senarum per civitatem Senarum et eius burgos pluribus vicibus, adminus singulis duobus mensibus, semel in die sabbati, quod ipse non vult pro eis teneri, et quod quicumque eis mutuatur vel credit aliquid id credat

et mutuet suo rischio et fortune. Et tunc pro mutuatis, creditis vel acquisitis pro eis non teneatur, sed pro male vel illicite ablatis aut extortis per eos vel eorum aliquem ratione, vel occasione, dicti eorum offitii, ut dictum est, teneatur semper pro ipsis berruariis et quolibet eorum tam ad restitutionem ablatorum vel extortorum, quam ad solutionem pene que exinde vel ea ex causa aut ratione Comuni Senarum solvi debetur per delinquentem vel delinquentes. //

Item cum assertum et relatum sit dominis Novem predictis plurimorum fidedignorum relatione veridica quod capitaneus dictorum berruariorum deludit, fraudat et decipit Comune Senarum non modicum in non habendo et tenendo debitam familiam et berruarios, quos et prout dictus capitaneus habere et tenere tenetur et debet iuxta formam sue electionis; et quod in mostras quas facit per sepe sepius acquirit homines advenas et ignotos et eos vestat ac induere facit pannos et tunicas quas induti sunt alii berruarii; et pro illas qua deficitur in eius familia tales sic indutos respondere facit et sibi deficientium nomina adulterina imponere; et hoc sepe accidit aliquando negligentia aliquando defectu et malitia officialis ad quem mostra dictorum capitanei et berruariorum. Et condepnatio et punitio eorum defectuum et delictorum spectat seu spectavit hactenus in non modicam tantum delusionem dampnarum et dedecus Comunis Senarum et offitii dominorum Novem predictorum et sic Comune Senarum cum credit et debet habere centum berruarios, non habeat aliquando octuaginta vel nonaginta. Ad resecandum igitur viam et obviandum ne predicta ulterius accidant, statuerunt et ordinaverunt domini Novem predicti, ex balia et auctoritate eis concessa et data ut supra dictum est, quod mostra et requisitio dictorum capitanei et berruariorum, et cognitio et punitio eorum defectuum et fallorum, et cuiusque ipsorum ab hodie in antea, quod est anno Domini millesimo trecentesimo septimodecimo, indictione prima, die secunda mensis octubris, spectet et spectare debeat solum ad dominos Quatuor provisosres Comunis Senarum presentes, et qui pro tempore fuerint. Et quod dicti capitaneus et berruarii et quilibet eorum teneantur et debeant, ad requisitionem et voluntatem dictorum dominorum Quatuor, vel duorum ex eis, facere de se ipsis personaliter singulas mostras, tam munitas quam non munitas, quas et prout quotiens, quando, ubi // et quomodo ipsis dominis Quatuor vel duobus ex eis videbitur et placebit. Et quod dicti domini Quatuor provisosres teneantur et debeant, vinculo iuramenti et sub pena viginti quinque librarum pro quolibet eorum eis et cuique eorum auferenda per dominum potestatem Senarum si in hiis fuerint negligentes vel remissi,

ter adminus quolibet mense et pluries, ad eorum voluntatem, facere fieri dictas mostram et mostras de dictis capitaneo, et berruariis et armis eorum, prout voluerint ita tamen quod semel adminus quolibet mense debeat fieri mostra predicta munita. Et quos non invenerint personaliter dicte mostre seu requisitioni, aut mostris vel requisitionibus, punire et condemnare teneantur a quadraginta soldis usque in summam decem librarum denariorum senensium pro quolibet et qualibet vice, prout eis conveniens visum fuerit dictis tantum capitaneo et berruariis et cuique eorum in predictis et de predictis legiptima eorum defensione servata.

Item quod nulla persona, cuiuscumque conditionis existat, possit vel debeat ad mostram que pro tempore fiet de ipsis berruariis respondere vel se ad ipsam mostram presentare, nisi esset de veris et iuratis berruariis. Et scriptis per dictum notarium Reformationum Consiliorum et per unum ex dictis notariis Biccherne, sub pena vigintiquinque librarum denariorum senensium pro quolibet eorum et qualibet vice. Et quod dictus capitaneus dictorum berruariorum teneatur et debeat singulis mostris que de eo vel suis berruariis fieret personaliter interesse usque dum tota mostra et requisitio ipsorum fuerit completa, et accusare quemlibet qui responderet pro aliquo berruario dictis dominis Quatuor, qui dictam mostram fieri facerent, in ipsa mostra tempore dicte mostre et in ipsa responsione quam aliquas faceret pro aliquo ex dictis berruariis, et publice et palam eis dicere ipsum talem sic respondentem non esse de veris, iuratis et scriptis berruariis, sub pena quinquaginta librarum denariorum senensium pro quolibet qui sic responderet, et qualibet vice dicto capitaneo auferenda, si predicta non servaret. Et quod hoc capitulum debeat semper legi ad omnem mostram que // de ipsis capitaneo et berruariis fierit, in presentia dictorum capitanei et berruariorum qui ad dictam mostram interfuerint, prius et antequam incipiat fieri dicta mostra, ad hoc ut cuilibet sit notum et nullus valeat ipsius capituli ignorantie causam allegare. Et quod per hoc capitulum non derogetur vel derogatum esse intelligatur in aliquo offitio domini potestatis Senarum, nec capitulis Constituti vel ordinamentis Comunis Senarum, penas imponentibus commictentibus predicta vel aliquod predictorum.

Item ad cessandas extorsiones que cotidie commictuntur et fiunt et eis finem imponendum, domini Novem predicti, ex dicta balia et auctoritate eis concessa et data ut supra dictum est, declarantes quid, et quantum, et quomodo dicti capitaneus et berruarii habere seu percipere possunt pro eorum viis et laboribus, et tam in civitate quam in comitate Senarum, et tam a Comuni Senarum quam a spetialibus personis

dicti Comunis, et a comunitatibus et specialibus personis comitatus et iurisdictionis Senarum quacumque ex causa, statuerunt, et ordinaverunt, et providerunt quod dicti capitaneus et berruarii habeant, et habere debeant, a quolibet et pro quolibet exbannito pro debito quem personaliter caperent in civitate Senarum, vel eius burgis, vel prope civitatem Senarum ad tria miliaria, et eum personaliter detinerent et eum in fortiam Comunis Senarum ducerent, nisi remanserit licentia creditoris vel eius ad cuius petitionem captus fuerit, sex denarios pro qualibet libra denariorum in quibus dictus captus fuerit exbannitus, et non plus: si fuerit exbannitus usque in summam decem librarum, et si fuerit exbannitus a decem libris supra usque in quinquaginta libras, habeant et habere debeant quattuor denarios pro qualibet libra et non plus; et si fuerit exbannitus a quinquaginta libris supra, quantacumque sit summa, habeant et habere debeant duos denarios pro qualibet libra et non plus. Si vero a dictis tribus miliaris ultra aliquem exbannitum pro debito ceperint, detinuerint et in fortiam Comunis Senarum duxerint, nisi remanserit licentia creditoris vel eius qui eum capi fecerit ut supra dictum est, habeant et habere debeant ultra predicta pro quolibet eorum et pro quolibet quem ceperint duos solidos denariorum senensium, et non plus, pro qualibet die qua dicta occasione extra civitatem Senarum steterint. Si vero extra dictam civitatem Senarum ultra dicta tria miliaria pro capiendo aliquem exbannitum iverint, et eum non ceperint, tunc habeant et habere debeant tres solidos denariorum senensium, et non plus, pro quolibet eorum et pro qualibet die qua predicta occasione starent. Et si infra dicta tria miliaria extra tamen civitatem Senarum et eius burgos, dicta ex causa, iverint et non caperent, habeant duos solidos pro quolibet eorum et non plus, hoc tantum intellecto et declarato quod si ad capiendum aliquem exbannitum pro debito ubicumque esset cum eis aliquis seu aliqui excaptoribus exbannitorum quod solum inter omnes berruarios et captores qui ad predicta aderunt, debeant habere, prout supra dictum est et declaratum et non ultra, hoc etiam salvo quod dictis captoribus exbannitorum et cuique eorum debeat etiam solvi et satisfieri pro qualibet die qua extra civitatem Senarum starent occasione predicta ad eandem rationem diei. Et prout solvi debet berruariis supradictis et quod in dicto casu videlicet cum dicti berruarii ibunt cum dictis captoribus exbannitorum, seu aliquo eorum, tota et omnis summa quam habere debebunt et habebunt ex dicta captione debeat inter eos dandi et partiri pro rata et secundum ratam capitum dictorum berruariorum et captorum exbannitorum, qui pro capiendo vel ad capiendum dictum talem exbannitum iverint vel fuerint. Et quod idem in omnibus et per omnia dicti capitaneus berruarii et captores exbannitorum habeant

et habere debeant de quolibet et pro quolibet cui factum esset preceptum de solvendo personaliter vel ad domum vigore instrumenti guarentisie, sive // sententie diffinitive, seu qui haberetur ac si preceptum sibi factum esset quem personaliter caperent, et detinerent, et in fortiam Comunis Senarum ducerent, nisi remanserit licentia creditoris vel eius ad cuius petitionem captus fuerit, ut supra dictum est.

Item quod quotienscumque dicti berruarii dominorum Novem et Comunis Senarum, vel aliqui seu aliquis eorum, irent supra aliquam comunitatem vel aliquam singularem personam extra civitatem Senarum ad petitionem alicuius officialis Comunis Senarum, pro aliquibus Comuni Senarum, ex quacumque causa debitis exigendis, habeant et habere debeant a qualibet comunitate seu speciali persona supra quam irent duos soldos denariorum senensium, et non plus, pro quolibet eorum et pro qualibet die qua starent supra ipsam comunitatem vel specialem personam.

Item quod quotiens expedierit in servitium Comunis Senarum vel pro capiendis exbannitis aut condempnatis Comuni[s] Senarum pro malefitio, vel simili aut quasi, vel pro aliqua exactione vel executione fienda in servitium dicti Comunis, vel pro aliquibus aliis factis et negotiis dicti Comunis aliquem vel aliquos ex dictis berruariis ire extra civitatem Senarum, quod dicti berruarii habeant et habere debeant a Comuni Senarum, seu a camerario dicti Comunis, ultra salarium eorum duos soldos denariorum senensium pro quolibet eorum, et pro qualibet die, et quando et quotiens extra dictam civitatem pernoctarent, exceptis berruariis qui starent firmi ad balneum seu balnea dicti Comunis pro custodia dictorum balneorum, vel qui starent firmi cum milite seu militibus domini potestatis Senarum, qui habeant solum XII denarios pro quolibet eorum et qualibet die qua sicut extra dictam civitatem Senarum starent.

Item quia optat premia quisque labor, et dicti berruarii dominorum Novem et // Comunis Senarum et etiam berruarii domini potestatis Senarum in custodia, et pro custodia civitatis Senarum, tam diurna quam nocturna, et in eundo etiam de die ad cercam cum milite, seu sotio, domini potestatis Senarum, multum laborem durent et sustineant, ut dictus labor videatur, et sit eis facilior et liberitius ad predicta vadant, statuerunt et ordinaverunt domini Novem predicti, ex dicta balia et auctoritate eis concessa et data, ut supra dictum est, quod dicti berruarii, tam dominorum Novem et Comunis Senarum quam dicti domini potestatis, habeant et habere debeant a Biccherne Comunis Senarum, seu camerario dicte Biccherne, de quolibet seu pro quolibet quem

invenerint et qualibet vice euntem de nocte contra formam Statutorum, seu ordinamentorum Comunis Senarum, de denariis eius condepnationis quindecim soldos denariorum senensium, ipsa condempnatione prius facta et Comuni Senarum soluta et de quolibet et pro quolibet quem invenerint; et qualibet vice deferentem arma per civitatem Senarum et eius burgos contra formam Statutorum, seu ordinamentorum dicti Comunis, duos soldos denariorum de qualibet libra eius condempnationis, ipsa condempnatione prius facta et Comuni Senarum soluta; et de quolibet et pro quolibet quem inveneant et qualibet vice ludentem ad aliquem ludum taxillorum contra formam Statutorum et ordinamentorum civitatis Senarum duos soldos denariorum de qualibet libra eius condempnationis, ipsa condempnatione prius facta et Comuni Senarum soluta; et de quolibet et pro quolibet ragaço vel famulo quem caperent currentem vel galoppantem aliquem equum contra formam Statutorum, seu ordinamentorum, Comunis Senarum medietatem totius eius in quo fuerit condepnatus, facta prius et Comuni Senarum soluta condempnatione predicta. Et quod dicti denarii qui ad dictum capitaneum et berruarios, vel aliquem seu aliquos, ex eis occasionibus supradictis vel aliqua earum in hoc capitulo comprehensis pervenirent, debeant dividi et partiri inter omnes dictos capitaneum et berruarios dominorum Novem et Comunis Senarum et omnes berruarios domini potestatis Senarum pro rata et secundum ratam capitum ipsorum. Ultra auctoritate ea que in presentibus provisionibus et ordinamentis continentur, dicti capitaneus et berruarii, vel aliquis seu aliqui eorum, nichil possint petere, accipere vel habere a Comuni Senarum, vel aliqua alia speciali persona dicti Comunis, vel ab aliqua comunitate vel speciali persona comitatus vel iurisdictionis Senarum ex aliqua causa, ratione, iure vel modo ad penam vigintiquinque // librarum denariorum senensium pro quolibet qui contrafaceret et qualibet vice.

Item quod de aliqua vel pro aliqua captione, detentione aut custodia, vel derobatione seu depredatione quam dicti capitaneus et berruarii, vel aliquis seu aliqui eorum, facerent, seu essent ad faciendum, vel fieri faciendum de aliqua persona seu alicui persone, ubicumque in civitate Senarum vel burgis, ex quacumque causa exceptis causis supradictis, quibus conceditur eis per supradicta capitula vel aliquod seu aliqua ex eis aliquid posse petere vel habere, dicti capitaneus et berruarii, tam dictorum dominorum Novem et Comunis quam domini potestatis, vel aliqui seu aliquis ex eis, nichil possint petere, accipere vel habere sub pena vigintiquinque librarum denariorum senensium pro quolibet qui contrafaceret et qualibet vice.

Item quod dicti capitaneus et berruarii dominorum Novem et Comunis Senarum et quilibet eorum teneantur et debeant parere et obbedire offitio dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi civitatis Senarum. Et ipsis dominis Novem sicut, et qualiter, et quomodo, et quotiens et quando ipsis offitio et dominis Novem placuerit et similiter omnibus et singulis officialibus Comunis Senarum, in eorum et pro eorum offitio, sed precipue, et maxime et preceteris dicto offitio dominorum Novem et ipsis dominis Novem, ita quod si omnes alii officiales Comunis Senarum, simul vel divisum dictis capitaneo et berruariis, vel alicui seu aliquibus eorum, unum vel plura preciperent, vel iniungerent, et domini Novem aliud vel alia ipsi capitaneus et berruarii et quilibet eorum teneantur et debeant solum facere et adimplere id. Et ea quod et que dicti domini Novem eis vel eorum alicui seu aliquibus preceperint, vel iniusserint aut voluerint, et qui contrafecerit et quotiens puniatur et condepnetur de facto nulla iuris solepnitate servata per dominos Novem predictos vel illum aut illos cui vel quibus seu in // quem vel quos dicti domini Novem duxerint, commictendum si fuerit capitaneus in viginti quinque libris denariorum senensium pro quolibet et qualibet vice, et in maiori vel minori summa prout et qualiter ipsis dominis Novem placuerit, inspecta et considerata conditione persone et qualitate delicti.

Item quia per se accidit quod propter remotionem berruariorum dictorum et eorum discessum, illi qui in eorum loco in berruariorum offitio reponuntur eo quod non valent habere tunicas, quas tales discedentes secum deportant, emunt a regretteriis et aliquando ad mostras et tempore mostrarum acquirunt ab ipsis tunicas veteres que aliqualem similitudinem habeant, ad plus quam fieri post cum aliis tunicis aliorum berruariorum. Et sic ex dicta causa dicti berruarii dissimilia vestimenta habent et portant, et dissimiliter sunt vestiti, quod non decet nec est honestum pro Comuni et offitio dominorum Novem predictorum ad cessandam ergo predictam malitiam, statuerunt et ordinaverunt domini Novem predicti, ex dicta balia et auctoritate eis data et concessa ut supra dictum est, quod dicti berruarii omnes debeant omnes et quilibet eorum, cum veniunt ad civitatem Senarum pro eorum offitio exercendo, venire vestiti de pannis seu tunicis novis, omnibus in colore seu coloribus equalibus vel similibus. Et dicti panni seu tunice debeant esse omnes dimidiate seu vergate, et sic induti debeant stare et morari toto tempore eorum offitii, et si contingeret aliquem ex dictis berruariis ante finitum tempus sui offitii discedere cum dicta sua tunica, quod alius qui eius loco succedet, infra octo dies a die talis successus debeat se vestire de simili panno

in colore, prout alii berruarii essent tunc vestiti, et sic vestitus stare et morari toto tempore sui offitii prout alii berruarii tenentur, ad penam centum soldorum denariorum senensium pro quolibet et // qualibet vice in quolibet casu et articulo supra dictis.

Infrascripta sunt capitula loquentia de custodia civitatis.

Item quod decem ex dictis berruariis, et etiam plures prout dominis Novem placuerit, teneantur et debeant, de mane et post nonam in secundo sono campanellarum que pro Comuni pulsantur et ante prout ipsis dominis Novem placuerit, esse in palatio dominorum Novem et inde non discedere sine licentia eorumdem, et facere omnia que per ipsos dominos Novem eis vel alicui eorum inposita fuerint. Et qui contrafecerit puniatur et condempnetur de facto nulla iuris solemnitate servata qualibet vice per dominos Novem predictos, vel illum aut illos cui vel quibus seu in quem vel quos ipsi domini Novem committendum, in decem libris denariorum senensium, et in maiori et maiori summa prout et qualiter ipsis dominis Novem placuerit et videbitur, inspecta et considerata conditione persone et qualitate delicti.

Item quod capitaneus et reliqui berruarii predicti teneantur et debeant, qualibet die de mane et post nonam in dicto secundo sono campanellarum, esse ante palatium Comunis Senarum ubi ius redditur pro Comuni, et ante palatium dominorum Novem predictorum, et ibi continue morari donec officiales Comunis Senarum steterint ad ius reddendum; et // inde non discedere usque ad dictam oram sine licentia dominorum Novem, vel domini potestatis, vel officialium predictorum sub predicta pena.

Item quod predicti capitaneus et berruarii teneantur et debeant ire per civitatem Senarum et extra cum milite, iudice vel notariis dicti domini potestatis Senarum pro armis inveniendis, malefactoribus capiendis et aliis incumbentibus pro officio honorifice faciendo, quotiens et qualiter, et in eo numero sicut eis iniunctum fuerit per dictum dominum potestatem, vel eius officiales, ad penam predictam. Hoc tamen intellecto et expresse dicto quod per hoc capitulum non derogetur in aliquo superiori capitulo, quod incipit “Item quod dicti capitaneus et berruarii dominorum Novem et Comunis Senarum, et quilibet eorum, teneantur et debeant parere et cetera”.

Item quod predicti berruarii teneantur et debeant esse ante palatium Comunis Senarum, armis opportunis armati, quolibet sero in tertio sono campane que pulsatur pro Comuni pro custodia nocturna sine aliquo cuscino, capeççali, lenteaminibus sive lecto, secundum distributionem et in eo numero et quantitate prout, et sicut, et qualiter officio

dominorum Novem, qui pro tempore fuerint, placuerit; et custodire et ire ad custodiam civitatis et burgorum usque ad sonum campane diei, sicut, quotiens, quando et quomodo eis et cuilibet eorum dictum fuerit per iudicem, militem vel notarium domini potestatis vel domini capitanei, nec ad domum eorum habitationis redire vel ipsam intrare usque ad dictum sonum campane diei, sub dicta pena in quolibet casu et articulo predictorum.

Item quod nullus ex dictis berruariis seu dictus capitaneus berruariorum, // exceptis ituris ad custodiam civitatis, possit vel debeat ire per civitatem Senarum post tertium sonum campane Comunis que pulsatur pro custodia nocturna usque ad sonum campane diei aliqua ratione, causa vel modo nisi iret de mandato vel licentia dominorum Novem predictorum, vel domini potestatis Senarum, vel pro igne accenso – quod Deus advertat! – vel pro tempore rumoris, sub pena predicta.

Item quod predicti capitaneus et berruarii, vel aliquis eorum, non possit vel debeat ire vel intrare cum aliquo de civitate, comitatu vel iurisdictione Senarum, nec aliunde, in aliquam tabernam sive cellarum ubi vinum venderetur ad minutum in civitate Senarum, vel burgis, vel prope ipsam civitatem ad tria miliaria; nec ibi bibere vel comedere; nec cum aliquo de civitate, comitatu vel iurisdictione Senarum ire, de die vel de nocte, nisi irent pro eorum offitio faciendo; nec aliquam domum alicuius meretricis intrare, de die vel de nocte, sub pena predicta cuilibet contrafacienti auferenda et qualibet vice.

Item quod dicti capitaneus et berruarii et quilibet eorum teneantur et debeant bene, fideliter et legaliter eorum et cuiusque ipsorum offitium facere et exercere, secundum formam Statutorum et ordinamentorum Comunis Senarum; et sicut in presentibus ordinamentis continetur ad plenum sine aliqua macchinatione vel fraude, et ipsa presentia ordinamenta et quodlibet eorum plenarie observare et adimplere firmiter et inviolabiliter, sicut iacent. Et domini Quatuor provisosores Comunis Senarum, vel duo ex eis adminus, possint et eis liceat, et teneantur, et debeant, vinculo sacramenti et sub pena vigintiquinque librarum denariorum senensium cuique eorum auferenda per dominum potestatem Senarum, si in hiis fuerint negligentes vel remissi vel aliquis eorum fuerit multare, punire et condemnare de facto nulla iuris solemnitate servata dictos capitaneum et berruarios, et quemlibet eorum, qui in aliquo faceret contra presentia ordinamenta vel aliquod eorum, aut ea et quodlibet eorum integraliter non

servaret in pena et penis superius in dictis ordinamentis contentis et declaratis. Et ubi aliqua pena non esset apposita vel declarata possint, et eis liceat, quemlibet delinquentem vel contra presentia ordinamenta vel aliquod eorum facientem, sive ipsa ordinamenta et quodlibet eorum non servantem, punire et condepnare in quolibet et pro quolibet casu in quo delinqueret, et pro qualibet vice de facto nulla iuris solempnitate servata, ut dictum est, usque in summam viginti quinque librarum denariorum senensium, considerata conditione persone delinquentis et qualitate delicti; et quod ab ipsorum condempnationibus vel condempnatione non possit appellari, supplicari, vel querela moveri, vel ad aliquem iudicem recursus haberi set ipso iure omnes et singule condempnationes que per ipsos Quatuor, vel duos ex eis, fient de predictis capitaneo et berruariis, vel aliquibus seu aliquo eorum, sint et esse intelligantur; et debeant, firme et rate, et executioni debeant demandari ac si de iure legitime et solempniter facte forent hoc tamen intellecto, et salvo et expresse quod hoc capitulum non derogetur in aliquo superiori capitulo, quod incipit “Item quod dicti capitaneus et berruarii dominorum Novem et Comunis Senarum, et quilibet eorum, teneantur et debeant parere et cetera”, nec capitulis custodie supradictis, seu de custodia civitatis loquentibus.

Item quod omnia et singula supradicta ordinamenta et provisiones, et quodlibet et quelibet eorum et earum, habeant plenum robur, et effectum et vim Statutis Comunis Senarum, et pro Statutis Comunis Senarum et pro Statutis dicti Comunis solempnibus et efficacibus observentur; et valeant et teneant inviolabiliter et ita simpliciter intelligantur et intelligi debeant, prout lictera iacet et sonat, nec recipiant nec recipere possint ullam interpretationem vel extraneum intellectum, set sic in omnibus et per omnia, prout in ipsis plenius continetur, firmiter et inviolabiliter debeant observari et executioni mandari, salvo quod // presens capitaneus et berruarii dominorum Novem et Comunis Senarum, qui presentialiter ad officium sunt, vel aliquis eorum ad observantiam horum ordinamentorum, vel alicuius eorum, non teneantur in aliquo nisi quatenus prius ante horum ordinamentorum confectionem tenebantur, ex forma eorum electionis vel ex forma Statutorum aut ordinamentorum Comunis Senarum, ante presentium ordinamentorum confectionem vigentium teneantur tamen ad observantiam septimi capituli presentium ordinamentorum, quod incipit “Item quod aliquis ex dictis berruariis non possit stare ad comedendum vel bibendum et cetera”. Et teneantur etiam facere mostram solum coram dominis Quatuor provisoribus

Comunis Senarum, vel duobus ex eis adminus, prout in presentibus ordinamentis plenius continetur prout prius facere coram domino maiori sindico Comunis Senarum ipsam mostram facere tenebantur, et si aliquis eorumdem capitanei vel berruariorum ad dictam mostram defecerit, vel personaliter non interfuerit, domini Quatuor predicti, vel duo ex eis adminus, possint, teneantur et debeant talem sic ad dictam mostram absentem, vel se personaliter ad ipsam mostram non presentantem, punire et condemnare in ea summa et quantitate prout dominus maior syndicus Comunis Senarum prius ante presentium ordinamentorum confectionem poterat, tenebatur et debebat et in hoc casu dicti domini Quatuor, et etiam duo ex eis ut dictum est, in locum dicti domini sindici succedant et eius offitio fungantur.

Item quod predicta ordinamenta et provisiones prevaleant et prevalere debeant omnibus et singulis ordinamentis et Statutis Comunis Senarum de simili materia loquentibus vel facientibus in aliquo mentionem. Et quod dicta presentia ordinamenta et quodlibet eorum debeant legi in Generali Consilio Campane et quinquaginta per Terçerium de Radota in quo iurabunt dicti capitaneus et berruarii ante ipsorum iuramentum in prin- // -cipio eorum offitii. Et per ipsos capitaneum et berruarios nominatim iurari in dicto Consilio, et postea legi debeant in Consilio supradicto in presentia dictorum capitanei et berruariorum singulis duobus mensibus cum legetur capitulum de puris manibus. Et quod presentes Quatuor provisores Comunis Senarum teneantur et debeant, sub pena vigintiquinque librarum denariorum senensium eis per dominum potestatem Senarum auferenda si in hiis fuerint negligentes vel remissi, facere presentia ordinamenta in Constituto Comunis Senarum poni ante adventum proximorum futurorum novorum capitanei et berruariorum, et facere etiam ea scribi in quodam quaterno per se, de bona lictera legibili, qui quaternus debeat infra secundam diem adventus cuiusque capitanei berruariorum per dictos Quatuor provisores dari dicto capitaneo, ad hoc ut ipse sciat quid facere habeat et ad quid tenetur et presentium ordinamentorum non possit ignorantie causam allegare. Et dictus capitaneus ipsum quaternum sanum, integrum et illesum dictis Quatuor provisoribus restituere teneatur infra tertiam diem ante exitum offitii sui ipsius capitanei, sub pena centum soldorum denariorum senensium sibi de suo salario retinenda.

Documento VII

Concessione della balia al capitano di guerra

Collocazione: *Consiglio Generale*, 101, cc. 153r-158v, 160v-161v, 162v-163v

Data: 11 dicembre 1324

In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo CCC^o vigesimoquarto, indictione octava, die undecima mensis decembris.

Convocato et congregato Generali Consilio Campane Comunis et Populi et quinquaginta per Terçerium de Radota, capitanei, vexilliferis et consiliariis sotietatum et vicariatuum civitatis Senarum sono campane voce[m]que preconis, more solito, in palatio dicti Comunis, de mandato nobilium et potent[i]um militum domini Ranaldi domini Baliani de Cimis de Staffulo, Dei gratia honorabilis potestatis, et domini Francisci domini Abrunamontis de Serris de Eugubio, eadem gratia laudabilis capitanei Comunis et Populi, defensoris sotietatum et vicariatuum civitatis predictae, facta tamen prius imposita de infrascriptis apud palatium, de conscientia et consensu trium ex dominis Quatuor provisoribus Comunis Senarum, secundum formam Statutorum Senarum. Idem dominus potestas, in presentia dicti domini capitanei, sui que iudicis collateralis, quoque sapientis viri dominis Vannis Palmerii de Sancto Miniato, maioris sindici dicti Comunis, proposuit in dicto Consilio et a consiliariis dicti Consilii utile pro dicto Comuni consilium sibi petiit exhiberi, quod cum miles magne nobilitatis et potentie, dominus Iohannes domini Brodarii de Saxoferrato, nuper electus sit in generalem capitaneum guerre Comunis Senarum pro tempore, ut dicitur, et termino sex mensium, incipiendorum in kalendis mensis ianuarii proxime accessuri et finiendorum in kalendis iulii inde proxime secuturis, ad formam certam offitii et balie dicti capitaneatus traditam et contentam in quibusdam provisionibus et ordinamentis factis per quosdam sapientes viros, quatuor videlicet per Terçerium civitatis Senarum, electos per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi civitatis predictae ad providendum et provisiones faciendum super fortificationem // et conservationem status pacifici civitatis et comitatus Senarum, secundum formam cuiusdam reformationis Consilii dictorum dominorum Novem, ut dicitur. Quorum quidem ordinamentorum et provisionum lectorum in presenti Consilio in vulgari sermone per me, Iohannem, notarium et officialem Comunis Senarum ad colligendum

consilia et super Reformationibus Consiliorum Comunis Senarum deputatum, tenor talis est.

In nomine Domini amen. Per quosdam sapientes viros IIII^{or} per Terçerium civitatis Senarum, electos per dominos Novem gubernatores et defensores Comunis et Populi civitatis predictæ ad providendum et provisiones faciendum super fortificationem et conservationem status pacifici civitatis et comitatus Senarum, secundum formam cuiusdam reformationis Consilii dictorum dominorum Novem, fuit deliberate atque concorditer circa ipsum statum pacificum conservandum et fortificandum, provisum et ordinatum prout particulariter inferius per capitula denotatur.

In primis cum ad conservationem et fortificationem predicti status pacifici nil tantum faciat vel fere tantum credatur salubriter quam Comune Senarum esse et stare fulcitur bona et sufficienti potentia militum et peditum, et quodam sufficienti et bono capitaneo guerre Comunis Senarum, et cetera.

Item providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod dicti domini Novem qui nunc sunt in officio, cum illis sapientibus quos ad hoc habere voluerint et eis videbitur convenire, eligant et eligere debeant et teneantur quemdam nobilem, et potentem, ac expertum et probum virum de armis qui sit et esse debeat et nominetur generalis capitaneus. Et habeatur pro generali capitaneo guerre Comunis et Populi civitatis et comitatus Senarum, cuius officium incipiat et incipere debeat in kalendis ianuarii proxime futuris, et duret deinde ad kalendas iulii proxime subsequentes.

Item cum per formam Statutorum, et capitulorum Statutorum, et ordinamentorum Comunis Senarum infrascriptorum, videlicet: primo per formam cuiusdam capituli Statutorum dicti Comunis poniti sub rubrica “De pena concitantium populorum ad rumorem”; secundo per // formam alterius capituli Statutorum poniti sub rubrica “De pena auferenda venientibus ad civitatem cum armis”; tertio per formam alterius capituli Statutorum poniti¹ sub rubrica “De pena auferenda turbantibus pacificum statum civitatis Senarum”; quarto per formam cuiusdam alterius Statuti dicti Comunis qui incipit “Item statutum et ordinatum est quod quicumque fecerit aliquam guerram et cetara”, quod capitulum est in capitulis novis dicti Statuti, et factum fuit in anno Domini M^o CCC^o XVIII^o, de mense maii; quinto loco per formam ordinamentorum

¹ *Il notaio ha scritto pponiti.*

factorum ne status pacificus civitatis Senarum turbetur, que facta fuerunt in anno Domini MCCCXI^o, indictione X^a, de mense octubris, et publicata manu ser Duccii Bonfigliuoli notarii; et sexto loco per formam cuiusdam capituli primi quorundam ordinamentorum et provisionum scripti et publicati per ser Petrum Cini notarium in anno Domini MCCCXVIII, de mense decembris, quod incipit “Item quod quicumque prodetur civitatem Senarum et cetera”, multipliciter atque diversimode circa conservationem status predicti sit et videatur esse provisum cognoscentes predicti sapientes esse quasi impossibile omnia ad presentem materiam facientia, et que facere possunt per scripturam prout decet plene specificare, et quod ea que de novo emergunt novo indigent consilio et novis reparationibus et provisionibus, et quod aliqui novi casus multos occurrerunt et occurrere possent de quibus in dictis ordinamentis et capitulis Statutorum nulla quasi fit mentio vel specificato, quibus iudices et advocati civitatis Senarum, propter eorum industriam et subtilitates et quasi calumpniose opponere moliuntur, et ad reseccandas calumpnias et oppositiones iudicum predictorum eorumque cavillationibus obviandum, providerunt et ordinaverunt quod predictus dominus capitaneus guerre, in casibus et super casibus qui comprehensi vel specificati non essent vel sunt in dictis ordinamentis seu capitulis Statutorum, que seu de quibus in ipsis ordinamentis continetur vel mentio fit super illis, videlicet: et contra illos et contra universitates vel comunia, qui et que aliquos forenses extra civitatem et burgos Senarum undecumque submoverent aut submoveri facerent, vel requirerent aut requiri facerent ut venirent ad civitatem Senarum vel burgos // civitatis predictae, seu versus dictam civitatem aut quod irent vel ire deberent ad capiendum, vel pro capiendo, vel invadendo aliquod castrum, vel aliquam fortitiam, vel terram comitatus, vel iurisdictionis Senarum; et super illis et contra illos et illas comitates et universitates et alias singulares personas qui vel que ipsos forenses sic vel, ut dictum est, venire aut ire facerent; et super illis et contra illos et illas comitates et universitates qui ipsos forenses in civitate Senarum et burgis vel alibi ubicumque receptarent seu facerent receptari; et super illis et contra illos forenses qui sic vel, ut dictum est, ad civitatem Senarum vel burgos venirent aut irent ad capiendum et pro capiendo, vel invadendo, aliquod castrum, seu fortitiam, vel terram comitatus, vel iurisdictionis Senarum tam tempore rumoris existentis in civitate Senarum, quam alio quocumque tempore habeat et habere intelligatur. Et debeat plenum et liberum et generale[m] arbitrium, et plenam et plenissimam et liberam et generalem auctoritatem, baliam et iurisdictionem, et omnimodum potestatem puniendi et condepnandi ipsos et quilibet eorum in avere et

persona, et realiter et personaliter, prout et sicut eidem domino capitaneo guerre placuerit et videbitur, inspecta et considerata semper conditione persone delinquentis et qualitate delicti. Et intelligantur venire ad civitatem Senarum dictis de causis et temporibus vel aliqua seu aliquo eorum vel earum, et ire seu ivisse ad capiendum et invadendum, vel pro capiendo vel invadendo, aliquod castrum, vel terram, seu fortilitiam comitatus vel iurisdictionis Senarum, illi forenses qui sint de extra civitatem et comitatum Senarum quandocumque intraverint seu intrabunt dictis temporibus, vel dictis de causis vel aliqua earum in comitatum vel iurisdictionem Senarum. Et illi de comitatu vel iurisdictione Senarum, quando dictis temporibus vel dictis de causis vel aliqua earum moverint aut movebunt, et se separabunt aut separaverint a domo, vel terra, seu loco, vel inter locis eorum solite habitationis. //

Item quod si dictus dominus capitaneus pro predictis vel aliquo predictorum, in ea videlicet parte et in hiis casibus, quibus per formam suprascripti capituli conceditur et concessum esse videtur eidem arbitrium et balia, aliquem processum formaverit, vel condemnationem aliquam tulerit, vel aliquam executionem aut officium fecerit, vel fieri fecerit aut fieri mandaverit quocumque modo contra aliquam personam seu universitatem, vel locum seu collegium, non possit ideo sindicari, vel ad sindicatum teneri aut gravari, vel contra ipsum realiter vel personaliter aliquo modo, directe vel indirecte, procedi per aliquem officialem Comunis Senarum. Et quod a sententiis seu processibus quos fecerit et quam vel quas contra aliquem, vel aliquos, vel aliquam comitatem, vel universitatem tulerit in casibus videlicet, et super casibus non comprehensis vel specificatis in dictis capitulis Statutorum vel ordinamentorum et sequendo formam predicti arbitrii non possit appellari, vel provocari, ad aliquem officialem Comunis Senarum, vel de nullitate opponi; et si fieret vel opponeretur non valeat, sed ipso iure sit nulla.

Item cupientes predicti sapientes quod molestia et excessus, qui et que commictuntur ad turbationem status pacifici supradicti, vel contra formam capitulorum, Statutorum et ordinamentorum predictorum, vel contra formam presentium ordinamentorum non remaneant impunita, providerunt et ordinaverunt quod de hiis et super hiis omnibus et singulis, et contra illos singulares homines et personas, et illas comitates et universitates, et quamlibet earum qui et que delinquerent, vel² aliquid facerent contra

² Vel scritto dal notaio in margine superiore del rigo.

formam capitulorum, Statutorum et ordinamentorum predictorum, vel contra formam presentium ordinamentorum, dictus dominus capitaneus guerre possit, et ei liceat, cognoscere et procedere; et se in cognoscendo, procedendo, puniendo et condepnando, vel absolvendo vel exequendo, intromictere. Et de eis et quolibet eorum cognitionem et iurisdictionem habeat, prout et sicut per formam Statutorum Senarum de ipsis et super ipsis capitulis Statutorum et ordinamentorum, potest et habet dominus potestas Senarum. Ita tamen quod per hoc non derogetur officio domini potestatis, hoc etiam tamen intellecto et declamato in presenti capitulo et presentibus ordinamentis quod quicumque scilicet dictorum dominorum potestatis et capitanei de male- // -ficiis et excessibus, que et qui commicerentur contra formam capitulorum, Statutorum et ordinamentorum predictorum, de quibus supra aliqua fit mentio, primo se intromiserit et cognoscere inceperit, procedendo contra delinquentes et contra facientes contra formam alicuius predictorum capitulorum, Statutorum et ordinamentorum, ille ipsorum duorum sic primo cognoscere incipiens post commissionem et perpetrationem malleficiorum et excessuum predictorum, habeat super eis et de eis maleficiis et excessibus, et contra eos sic contra dictam formam delinquentes et facientes, cognitionem, et iurisdictionem, et executionem predictorum etiam capitulorum et ordinamentorum, et intelligatur quod ille dictorum duorum, scilicet dominorum potestatis et capitanei, procedere et cognoscere de predictis maleficiis, primo inceperit qui primo delinquentem vel delinquentes contra formam capitulorum, Statutorum et ordinamentorum predictorum requiri et citari fecerit per nuntium suum vel Comunis Senarum; et tunc intelligatur aliquis eorum incepisse procedere et cognoscere de predictis maleficiis quando talis delinquens, seu tales delinquentes, et contra predicta facientes fuerint requisiti quod ad se defendendum et excusandum veniant de predictis maleficiis vel excessibus, de quibus inculparentur vel fecisse dicerentur contra formam capitulorum et ordinamentorum predictorum.

Item providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod dictus dominus capitaneus guerre Comunis Senarum teneatur et debeat, potentia Comunis Senarum, et tam militum quam peditum et stipendiariorum per viam capitaneati, et tamquam capitaneus guerre Comunis Senarum, ducere et cum eis ire in illa parte et partibus et illis temporibus qua, et quibus, et sicut, et quomodo placuerit et videbitur officio dominorum Novem predictorum qui pro temporis in officio residebunt, ita quod per

formam presentis capituli non possit aliquid per ipsum capitaneum vel per dominos Novem fieri vel provideri quod sit extra formam Statutorum Comunis Senarum.

Et ipsa electione, secundum formam predictam dictorum ordinamentorum, per syndicos dicti Comunis, ut dicitur, fuerit presentata eidem domino Iohanni et per eundem acceptata, ut dicitur, secundum formam ordinamentorum ipsorum, et licterarum transmissarum ab eo officio dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et Populi // civitatis Senarum. Et hec sic gesta sint et fuerint secundum formam reformationis cuiusdam Consilii inde vel ea de causa detenta, ut dicitur, per ipsos dominos Novem in eorum palatio, ut moris est, ad providendum fortificationem et conservationem status pacifici et tranquilli civitatis Senarum. Et propterea ad tuitionem dicti pacifici status civitatis Senarum, et honorem et robur offitii eiusdem domini capitanei nuper electi, et ut predicta electione et acceptatione offitii dicti domini capitanei seu capitaneati eiusdem feliciter roboretur, per presens Consilium et eius auctoritate, et balia, et potestate ita quod ipsum officium capitaneati in administratione vel executione sui nullam possit in totum, vel in parte, recipere lesionem, sed per ipsum dominum capitaneum futurum predictum et suam curiam ad honorem Dei et sue persone, et offitii dominorum Novem, et salutem, libertatem et exaltationem totius Comunis Senarum, per totum tempus dictorum sex mensium peragatur et perficiatur oporteat in presenti Consilio propositam facere infrascripti tenoris, videlicet: si dicto presenti Consilio videtur et placet omni auctoritate, potestate et balia, iure et modo quibus magis et plenius potestas providere, ordinare, statuere, decernere, firmare ac solepniter reformare quod dictus dominus Iohannes, capitaneus futurus predictus, pro dicto tempore sex mensium predictorum et per totum ipsum tempus, plene habeat et habere intelligatur facultatem, arbitrium et baliam in omnibus gestibus, processibus, administrationibus et executionibus offitii supradicti capitaneati guerre civitatis et comitatus Senarum, in omnibus et per omnia, et in singulis et per singula, prout et sicut in dictis ordinamentis et provisionibus, et quolibet eorum et qualibet earum, plenius et per singulam continetur dummodo non derogetur in aliquo aut aliquo modo, vel iure, officio domini potestatis Comunis Senarum, sicut etiam in predictis ordinamentis plenius continetur.

Ita et taliter quod plenissime, verissime et de iure ac iuris plenitudine, auctoritate, potestate et balia huius presentis Consilii per se ipsum et suos officiales et suam curiam libere et plene possit, et sibi liceat, tam in procedendo et condepnando quam in

absoluendo et quibuslibet aliis faciendis et exequendis ipsum officium predictum capita- // -neatus guerre, et omnia et singula ad ipsum officium quocumque modo spectantia vel pertinentia, gerere, portare, administrare et quomodolibet exercere et effectualiter executioni mandare et mandari facere, secundum formam et tenorem ipsorum ordinamentorum et secundum modum potestatem, auctoritatem atque baliam in ipsis ordinamentis traditam, contentam vel attributam. Et quod omnia et singula que ipsa ordinamenta in se continent in quocumque capitulo, et quacumque parte et particula cuiuslibet capituli ipsorum ordinamentorum, posse vel debere fieri eidem domino Iohanni, futuro capitaneo dicte guerre, ex nunc facienda, exercenda et administranda et effectualiter executioni mandanda plenissime conferantur et attribuantur ac plenissime transferantur. Et sic collata, translata et attributa, ac etiam concessa et data, sint et esse intelligantur per hoc presens Consilium et eius auctoritate et potestate atque balia. Et quod ipsa ordinamenta et quodlibet eorum in omni et qualibet parte sui valeant et teneant pleno iure, et de iuris plenitudine plenum et verum sortiantur effectum, et plenam et meram executionem ac iures et robur in se obtineant pleni iuris in omni et qualibet parte sui auctoritate et potestate huius presentis Consilii, non obstantibus capitulis Constituti, ordinis, decretis, reformationibus consiliorum dicti Comunis Senarum, de quibus infra quocumque modo fit mentio aut fiet. In nomine Domini dicant et consulant.

Unde si dicto presenti Consilio videtur et placet approbare quod sit iusta, necessaria et probabile causa, evidens necessitas et pro Comuni Senarum utilitas quod predicta ordinamenta et alia omnia supradicta ponantur et mictantur ad hoc presens Consilium, et quod supradicta proposita cum omnibus et singulis que in se continet ponatur et fiat ad hoc presens Consilium et in ipso eodemque Consilio, super qua et quibus libere et impune dici arengari consuli possit et solepniter reformari. Et quod si dicti dominus potestas et capitaneus, vel alter eorum, aut domini Novem, vel aliquis alius officialis dicti Comunis vel Populi in aliquo tenerentur ad iuramentum, vel ad penam aut ad aliquid aliud sint et esse intelligantur ex nunc in omnio liberi et totaliter absoluti adeo, quod propterea aut propter predicta vel aliquod predictorum inquietari, molestari, sindicari, condepnari vel alio quocumque modo gravari non possint ipsi vel aliquis ipsorum non obstantibus infrascriptis capitulis Costituti Comunis Senarum, videlicet: capitulo sub rubrica “Quod potestas non possit statuere penas ultra formam Statutorum Senarum”; capitulo sub rubrica “De arbitrio non petendo a potestate”; capitulo sub

rubrica “De quolibet articulo partiendo per se”; capitulo sub rubrica “De consiliis executioni mandandis”; capitulo sub rubrica “Quod id quod fuerit stabilitum in Consilio non possit mutari nisi per duas partes Consilii”; capitulo sub rubrica // “Quod potestas non petat absolutionem de eo quod facere teneretur”; capitulo sub rubrica “De capitulo legendo a quo potestas petit absolvi”; capitulo sub rubrica “De Consilio non dando potestati contra formam Statutorum”; capitulo sub rubrica “De sindicamento potestatis et aliorum officialium”; capitulo sub rubrica “Qualiter fieri debeant expense Communis”; capitulo sub rubrica “De modo iuris reddendi”; capitulo sub rubrica “De appellatione fienda”; capitulo sub rubrica “De appellationibus recipiendis”; capitulo sub rubrica “Quod capitaneus habeat officium exgravandi”; capitulo sub rubrica “De petitionibus condepnatorum a capitaneo recipiendis, et de illis que non debent recipi”; capitulo sub rubrica “De condepnationibus a capitaneo in partem cassandis, videlicet in ea parte que excederet summam vel penam in Constituto contentam”; capitulo sub rubrica “Quod camerarius et III^{or} teneantur et debeant facere cancellari omnes condepnationes que revocarentur per dominum capitaneum”; capitulo sub rubrica “De pena concitantium populum ad rumorem”; capitulo sub rubrica “De pena auferenda venientibus ad civitatem Senarum cum armis”; capitulo sub rubrica “De pena auferenda turbantibus pacificum statum civitatis Senarum”; capitulo sub rubrica “De pena auferenda tractanti contra honorem civitatis”; capitulo sub rubrica nota “De scribendo titulo inquisitionis ante omnem processum”; capitulo sub rubrica “Quod non detur dampnum patri pro maleficio commisso a filio nisi usque ad legiptimam”; capitulo sub rubrica “De non dando dampnum in domibus comunibus pro malleficio commisso a consorte”; capitulo sub rubrica “De non dando dampnum in apoteca pro malleficio”; capitulo sub rubrica “De condepnationibus faciendis de XV in XV diebus”; capitulo sub rubrica “De condepnandis qui condepnandi sunt, et absolvendis qui absolvendi sunt”; capitulo sub rubrica “De pena auferenda receptatibus exbannitos”; capitulo sub rubrica “Quod nulli possit prohiberi adventus civitatis”; capitulo sub rubrica “Quod potestas possit procedere contra malefactores per accusationem et denuntiationem”; capitulo sub rubrica “Quod potestas teneatur facere requiri accusatos cum tuba”; capitulo sub rubrica “De eadem materia”, quod incipit “Et si quis forensis qui non sit habitator Senis et cetera”; capitulo sub rubrica “Quod diverse accuse de eodem facto dentur uni notario”; capitulo sub rubrica “De pena auferenda receptanti exbannitos pro malleficio”; capitulo sub rubrica “Quod potestas et iudices in tormentando debeant habere temperantiam”; capitulo sub rubrica “Quod nullus civis vel comitatus

Senarum ponatur ad tormentum nisi secundum formam capituli Constituti Senarum”; capitulo sub rubrica “De pena illius qui fecerit aliquam iuram, ligam, septam vel conpirationem contra officium dominorum Novem, seu dominos potestatem, vel capitaneum Senarum”; capitulo sub rubrica³ “De modo tene[n]do pro habendo potentiam, tam militum quam peditum, pro Comuni Senarum”; // capitulo sub rubrica “De sindicamento potestatis et iudicum et sotiorum quos secum duxerit”; capitulo sub rubrica “De pena dicentium verba ampullosa, turpia, indecentia vel dapnosa contra statum pacificum civitatis Senarum, aut contra officium dominorum Novem”; capitulo sub rubrica “De pena tractantium seu ordinantium aliquam proditionem de civitate Senarum, aut de alia quacumque terra Communis Senarum seu ad dictum Comune quoquo modo spectante, licet tractatus vel ordinamentum effectum non habuerit”; capitulo sub rubrica “Quod primo manifestanti aliquod predictorum malleficiorum seu facinorum pareatur, si fuerit culpabile”; capitulo sub rubrica “De pena sotiantis aliquem exbannitum Communis Senarum occasione rumoris et prelii facti in Campo fori”; capitulo sub rubrica “De pena prodentis civitatem Senarum, vel de ea aliquam proditionem vel rebellionem facientis, vel in eam gentem mictentis, pro turbando pacificum statum dicte civitatis”; capitulo sub rubrica “De pena rebellantis, prodentis, occupantis, capientis vel tenentis aliquod castrum, terram vel locum de extra comitatum vel iurisdictionem Senarum, vicinum seu circumsta[n]tem comitatui vel iurisdictioni Senarum, pro guerra facienda Comuni Senarum”; capitulo sub rubrica “De pena offendentis vel offendi facientis vel mandantis aliquem civem Senarum pro aliquo consilio dato per eum Comuni Senarum, vel pro aliquo ordinamento per eum facto, vel alia simili seu equipollenta causa seu occasione”; capitulo sub rubrica “Quod bona et possessiones predictorum malefactorum in perpetuum stent sode et inculte, steriles et inhabitate, et de pena contrafacientis”; capitulo sub rubrica “Quod potestas procedat contra deli[n]quentes occasionibus supradictis, et eos puniat secundum formam predictorum ordinamentorum”; capitulo sub rubrica “De pena facientis coniurationem, septam, proditionem, gentis coadunationem, rumoris concitationem ad turbationem status pacifici civitatis Senarum”; capitulo sub rubrica “De pena notarii et alterius persone facientis instrumentum, scripturam vel dictamen de predictis”; capitulo sub rubrica “Quod potestas inquirat semel adminus in suo tempore si quis fecerit contra predicta”; capitulo sub rubrica “De firmandis apothecis et curia in

³ *Erroneamente il notaio trascrive una seconda volta sub rubrica.*

civilibus non retinenda donec malefactori pena fuerit imposita”; capitulo sub rubrica “De pena potestatis negligentis et sue familie”; capitulo sub rubrica “Quod capitaneus puniat si potestas non puniret”; // capitulo sub rubrica “De modo dandi nomina testium et terminum ad reprobationem personarum, sed non scribendi in libro vel eorum dicta pandendi”; capitulo sub rubrica “De Statutis executioni mandandis et precipue maleficiorum”; et etiam non obstantibus infrascriptis ordinamentis et provisionibus Communis Senarum et ipsorum ordinamentorum et provisionum capitulis, videlicet quibusdam provisionibus et ordinamentis Communis Senarum factis ad fortificationem et conservationem boni et pacifici status civitatis et comitatus Senarum scriptis manus Compagni Laurentii notarii sub anno Domini M^oCCC^oXXII^o, indictione quinta, de mense maii, que quidem ordinamenta et provisiones videntur esse distributa seu distincta in undecim capitulis, quorum primum incipit “In primis providerunt et ordinarunt quod nullum Casatum sive collegium et cetera”, et ultimum incipit “Item providerunt et ordinarunt quod presentia ordinamenta et quodlibet eorum et cetera”, et undecimo et duodecimo capitulis quarundam provisionum et ordinamentorum factorum ut civitas Senarum sit perpetuo munita potentia qua eiusdem civitatis status pacificus et tranquillus perpetuo conservetur illesus et cetera, et scriptorum per ser Paganellum notarium, filium Deotifecis notarii, sub anno Domini MCCCX^o, indictione VIII^a, de mense maii, quod undecimum capitulum incipit “Item quod si bannum aliquod missum fuerit ex parte domini potestatis vel capitanei et cetera”, et duodecimum incipit “Item quod nulla persona de civitate Senarum, vel que habitet in civitate Senarum vel burgis, et cetera”. Predictis omnibus capitulis Constituti ordinamentis, et provisionibus, et ordinamentorum et provisionum capitulis, in presenti Consilio memoratis legendo et vulgarizando per me, Iohan[n]em domini magistri Pelli medici de Sancto Geminiano, notari[um] et officialem Communis Senarum ad colligendum Consilia et super reformationibus Consiliorum ipsius Communis // deputatum, et non obstantibus quibuscumque verbis precisis, absolutis et derogatoriis in dictis capitulis vel ordinamentis, aut aliquo eorum contentis insertis apponitis vel quomodolibet inter nexis de quibus oporteret quod in presenti proposita fieret mentio specialis et generalibus, non obstantibus quibuscumque aliis capitulis Constituti, ordinamentis, provisionibus, decretis, reformationibus Consiliorum dicti Communis Generalibus aut Specialibus, aut aliis quibuscumque nominibus censeantur que pro lectis et specificatis habeantur et sint in presenti Consilio. Et que in quantum predictis vel alicui predictorum modo aliquo contradicerent vel obstarent aut modo

aliquo obviarent huic presenti propositae sive hiis que et de quibus in ea continentur et mentio fit, ex nunc sint et esse intelligantur abrogata, dispensata, sublata, subsensa et amota, et nullius efficacie vel valoris. In nomine Domini dicant et consulant. //

[...]

Angelus domini Griffoli, unus ex consiliariis dicti Consilii, surgens in dicto Consilio ad ditorium super primo articulo dicte propositae, quo tractatur et mentio fit de approbatione evidentis necessitatis propositae suprascripte fiende in presenti Consilio super facultate, arbitrio et balia dandis vel attribuendis dicto domino Iohanni, capitaneo futuro guerre Comunis Senarum, secundum formam ditorum ordinamentorum et aliis in dicto primo articulo contentis, dixit et consuluit quod ipse plene approbat et quod per presens Consilium etiam plenarie approbetur quod est iusta, necessaria et probabile causa, evidens ne- // -cessitas et, pro Comuni Senarum, utilitas quod dicta proposita fiat in hoc presenti Consilio et ad hoc presens Consilium ponatur, tam pro dictis facultate, arbitrio et balia attribuendis et conferendis ipsi domino Iohanni, capitaneo futuro guerre Comunis Senarum, secundum formam ditorum ordinamentorum, et ipsis ordinamentis approbandis, statuendis et confirmandis quam etiam pro aliis quibuscumque in ipsa proposita contentis⁴ vel insertis, et quod dictis capitulis plenarie derogetur, et quod generaliter et particulariter, et in omnibus et per omnia, et in singulis et per singula, fiat observetur et totaliter executioni mandetur de omnibus et singulis in dicto primo articulo contentis, prout et sicut in dicto primo presentis propositae articulo plenius et per singula continetur et mentio fit.

[...] //

[...]

Summa et concordia dicti Consilii super primo dicte presentis propositae articulo, quo tractatur de approbanda evidenti necessitate predicta que superius memorata est, et super hiis etiam que et de quibus in dicto primo huius presentis propositae articulo continentur et mentio fit, fuit, voluit et firmavit se cum dicto et consilio, et secundum dictum et consilium dicti Angeli consultoris, hoc modo, videlicet, quia facto de predictis et super predictis diligenti partito et scrupuloso inter consiliarios dicti Consilii, ad bussolos et pallotas, secundum formam Statutorum Senarum, per

⁴ *Erroneamente il notaio ha scritto* consentis.

consiliarios in dicto Consilio existentes. Et se cum dicto et consilio dicti Angeli consultoris, ad hec se concordantes misse fuerunt in bussolum album del sì, et in eodem bussolo reperte, ducente triginta novem pallocte, et per consiliarios se a predictis discordantes misse fuerunt in bussolum nigrum del non, et in eodem bussolo reperte, trigintasex pallocte in contrarium predictorum. Et sic fuit et est obtentum, firmatum et reformatum secundum formam Statutorum Senarum, ut supra plenius continetur et patet. //

[...] //

Post que omnia et predictis omnibus sic peractis facta tantum prius imposita de infrascriptorum apud dictum palatium, de conscientia et consensu trium ex dominis III^{or} provisoribus Communis Senarum, secundum formam Statutorum Senarum, idem dominus potestas in dicto eodemque Consilio, congregato in palatio supradicto, proposuit die eadem in presentia dicti domini capitanei, sui que iudicis et domini maioris syndici supradicti, et a consiliariis dicti Consilii utile pro dicto Comuni consilium, sibi petiit exhiberi si dicto presenti Consilio videtur et placet omni auctoritate, potestate et balia, iure et modo, quibus magis et plenius potest providere, ordinare, statuere, decernere, firmare et solepniter reformare quod dictus dominus Iohannes, capitaneus futurus predictus, pro dicto tempore sex mensium predictorum, et per totum ipsum tempus plene, habeat et habere intelligatur facultatem, arbitrium et baliā in omnibus gestibus, processibus, administrationibus et executionibus offitii supradicti capitaneati guerre civitatis et comitatus Senarum, in omnibus et per omnia, et in singulis et per singula, prout et sicut in dictis ordinamentis et provisionibus, et quolibet eorum et qualibet earum, plenius et per singula continetur dummodo non derogetur in aliquo aut aliquo modo, vel iure officio domini potestatis Communis Senarum, sicut etiam in ipsis ordinamentis plenius continetur. Ita et taliter quod plenissime, verissime et de iure ac iuris plenitudine, auctoritate, potestate et balia huius presentis Consilii per se ipsum et suos officiales et suam curiam libere et plene possit et sibi liceat tam in procedendo et condemnando, quam in absolvendo et quibuslibet aliis faciendis et exequendis ipsum officium capitaneati guerre, et omnia et singula ad ipsum offitium quocumque modo spectantia vel pertinentia gerere, portare, administrare et quomodolibet exercere et effectualiter executioni mandare et mandari facere, secundum formam et tenorem ipsorum ordinamentorum et secundum modum potestatem, auctoritatem atque baliā in ipsis ordinamentis traditam, contentam vel

attributam. Et quod omnia et singula que ipsa ordinamenta in se continent, in quocumque capitulo et quacumque parte et particula cuiuslibet capituli ipsorum ordinamentorum, posse vel debere fieri eidem domino Iohanni, futuro capitaneo dicte guerre, ex nunc facienda, exercenda et administranda et effectualiter executioni mandanda plenissime conferantur, attribuantur ac etiam trans- // -ferantur, et sic collata, translata et attributa ac etiam concessa et data sint et esse intelligantur per hoc presens Consilium et eius auctoritate, potestate atque balia. Et quod ipsa ordinamenta et quodlibet eorum in omni et qualibet parte sui valeant et teneant pleno iure, et de iuris plenitudine plenum et verum sortiantur effectum et plenam et meram executionem, ac iures et robur in se obtineant pleni iuris in omni et qualibet parte sui auctoritate et potestate huius presenti Consilii, non obstantibus capitulis Constituti, ordinamentis, decretis, reformationibus Consiliorum dicti Comunis Senarum, de quibus supra quocumque modo in primo articulo proxime precedentis propositae, aut ipsa proximo precedenti proposita facta est mentio. In nomine Domini dicant et consulant.

Petrus Turchii de Maconibus, unus ex consiliariis dicti Consilii, surgens in dicto Consilio ad dicatorium dixit et consuluit, super dicta proposita, quod omnia et singula que et de quibus in dicta proposita continentur et mentio fit, secundum quod in dicta proposita plenius et per singula continetur in hoc presenti Consilio et per ipsum presens Consilium ordinentur, statuatur ac, etiam, firmentur et solepniter reformatur, fieri concedi, dari et⁵ attribui domino Iohanni, futuro capitaneo guerre predicto, et in ipsum dominum capitaneum trasferri, secundum formam dicte propositae, auctoritate, potestate et balia huius presentis Consilii, ac etiam secundum formam ipsorum ordinamentorum; et quod ipsa ordinamenta firmentur prout iacent et scripta sunt in omni et qualibet parte sui, et sic valeant et teneant pleno iure. Et quod generaliter et particulariter in omnibus et per omnia, et in singulis et per singula, in dictis ordinamentis et proposita contentis fiat observetur, statuatur, firmetur et solepniter reformatur, ac plenarie et in totum executioni mandetur, prout et sicut in dicta proposita et ordinamentis predictis et qualibet parte sui plenius et per singula continetur. //

⁵ Et scritto dal notaio nel rigo superiore.

Summa et concordia dicti Consilii super dicta proposita et hiis omnibus que et de quibus in ea continentur et mentio fit, fuit, voluit et firmavit se cum dicto et consilio, et secundum dictum et consilium, dicti Petri Turchii consultoris hoc modo, videlicet, quia facto super predictis inter consiliarios dicti Consilii diligenti partito et scrupulose ad bussolos et palloctas, secundum formam Statutorum Senarum, per consiliarios in dicto Consilio existentes. Et se cum dicto et consilio dicti Petri consultoris, ad hec se concordantes, misse fuerunt in bussolum album del sì ducentequingenta et una pallocte, et sic in eodem bussolo albo reperte⁶, et per consiliarios se a predictis discordantes misse fuerunt in bussolum nigrum del no, et in eodem bussolo reperte, vigintiquatuor pallocte in contrarium predictorum. Et sic fuit et est obtentum, firmatum et reformatum ad bussolos et palloctas, secundum formam Statutorum Senarum, ut supra plenius continetur et patet.

⁶ Et sic in eodem bussolo albo reperte *aggiunto dal notaio in fondo alla carta.*

Documento VIII

Primi ordinamenti sul corpo armato dei quattrini

Collocazione: *Statuti*, 23, cc. 424r-426v

Data: 8 agosto 1334

In nomine Domini amen. Infrascripte sunt quedam provisiones et ordinamenta facta per quosdam sapientes viros electos per prudentes viros dominos Novem gubernatores et defensores Comuni set Populi civitatis Senarum super distributione, offitio et obbedientia infrascriptorum famulorum, secundum formam Statutorum et ordinamentorum civitatis Senarum. Ex quibus electis quattuor ordinaverunt et providerunt prout et sicut inferius continetur, videlicet.

In primis, ut civitas Senarum semper in pacifico et bono statu de bono in melius conservetur, et ad tollendam materiam ne in ea malleficia commictantur, et ut qui ea commictere vel actemptare presumerent in fortiam domini potestatis Comunis Senarum, pena debita condepnandi, ducantur, providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod ex numero sexaginta famulorum proxime venturorum ad custodiam civitatis predictae, et prout et sicut (*sic*) in Statutis vel ordinamentis de presenti materia loquentis plenius continetur, sint, stent et esse debeant in contratis, locis et postis infrascriptis; et quolibet seu qualibet earum, ut inferius continetur, et ad sollicitam et bonam custodiam dictarum contratarum et locorum sollicite intendere debeant et executioni mandare, ut infra describitur et continetur.

In primis stent et stare debeant ex famulis supradictis decem et novem pro quolibet Terçerio civitatis predictae, videlicet: in Terçerio Civitatis, in burgis et per contratas burgorum Sancti Marci, Sancte Aghate et Laterini, quattuor qui habeant custodiam et sint ad custodiam cuiuslibet contratarum dictarum.

Morentur etiam ex famulis prelibatis quattuor ad portam que dicitur Porta Archus, in Castroveteri Sancti Quirici, in canto et ad cantum ad Verchionem, apud casaconti, et habeant et deputati sint ad custodiam cuiuslibet contratarum dictarum.

Stent etiam et morentur ex famulis antedictis quattuor in contrata Magistrorum de Lignamine, qui habeant custodiam dicte contrate, contrate Casati et contrate etiam Sancti Salvatoris. //

Custodiant etiam ex famulis suprascriptis et sint et esse debeant tres in Vallepiacta, qui habeant custodiam dicte contrate Vallispiacte, Ghalgarie usque ad Portam Salariam.

Item stent ex famulis supradictis quatuor apud Sanctum Perregrinum, ad custodiam contrate Sancti Perregrini, contrate de Termine, contrate Tintorum et contrate Fontis Brandi usque ad ecclesiam Sancti Pauli.

In Terçerio Sancti Martini stent, sint et morari debeant XVIII famuli ex sexaginta famulis supradictis, hoc modo videlicet: a la Croce al Travaglio quatuor ad custodiam dicte contrate usque ad Portam Salariam, et a dicto loco usque ad plateam Sancti Christofori, et usque ad plateam Sancti Christofori, et usque ad puteum Sancti Martini.

Item apud ecclesiam Sancti Vigili stent et morari debeant tres ex famulis supradictis ad custodiam contrate Sancti Vigili predicti, usque ad hospitale Sancti Christofori et usque ad Portam Sancti Iohannis, et a Porta Sancti Iohannis usque ad Portam Provençani.

Stent etiam et stare debeant ex famulis supradictis quatuor in Pantaneto, qui habeant custodiam dicti Pantaneti et contrate sue usque ad puteum Sancti Martini, et usque ad Portam Sancti Mauriti.

Sint et stare et morari debeant ex famulis suprascriptis quatuor ad locum qui dicitur Campanile Sancti Martini, qui habeant custodiam dicte contrate dicti Campanilis usque ad Portam Peruççini, et per contratam Solicocti et Porrionis.

Debeant stare et stent etiam ex famulis suprascriptis quatuor ad Pontem Sancti Mauriti, qui habeant custodiam dicti Pontis usque ad Portam Sancti Laççari et usque ad Portam Sancti Vieni. //

In Terçerio Kamollie¹ stent et stare debeant XVIII ex famulis suprascriptis, quorum quatuor stare debeant ad Arcum Rubeorum, et habeant custodiam dicte contrate usque ad plateam Sancti Christofori, et usque in contratam Pellicciarie, et usque in contratam Porchettaie, et usque ad cantum sive locum qui dicitur canto abbacie Sancti Donati.

Stent etiam et morentur ex famulis supradictis quatuor apud plateam Contis, qui habeant, sint et esse debeant ad custodiam dicte contrate usque ad contratam et

¹ Kamollie *aggiunto dal notaio al termine del periodo.*

ecclesiam Sancti Stephani, et usque [ad] contratam Pellicciarie et Vallerocçi et Fontis Novi.

Item stare debeant et morentur ex famulis suprascriptis apud plateam Paparonum quatuor², qui habeant custodiam dicte contrate usque ad Portam Kamollie, et usque ad Sanctum Stephanum, et per vias collaterales contrate predicte.

Morentur etiam stent et sint ex famulis suprascriptis in capite coste de Ovili quatuor, qui habeant custodiam contrate dicte coste, et usque ad cantum abbacie Sancti Donati, et usque ad hospitem Sancti Christofori, et usque ad Portam de Ovili et ad Portam Provençani.

Debeant stare et stent ex famulis suprascriptis apud Domum Misericordie Sancte Marie de Senis, qui habeant custodiam et custodire teneantur et debeant contratam dicte Domus Misericordie usque ad locum fratrum predicatorum, usque ad ecclesiam Sancti Egidii, usque ad ecclesiam Sancti Antonii, et usque ad locum et contratam delle Porchettaie.

Providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod capitaneus et famuli supradicti, et quilibet eorum, capere teneantur et debeant omnes et singulos malefactorem et malefactores quodcumque malleficium vel delictum, seu malleficia vel delicta, committentur contra formam Statutorum vel ordinamentorum civitatis Senarum. Et ipsos captum et capto ducere teneantur et debeant, sine temporis intervallo, in fortiam domini potestatis Comunis Senarum qui pro tempore fuerit et nunc est. //

Non possint famuli suprascripti, sic distributi et ordinati, stare proposta contrata vel loco, nisi per spatium octo dierum et non plus, sed de octo diebus in octo dies admoveantur, ordinentur et deputentur, atque stent ad illas postas prout et sicut de eorum capitani processerit ordinatione et voluntate. Et dictus capitaneus eos admoveere et ordinare teneatur in dicto termino, sub pena que dominis maiori sindico et Quatuor provisoribus Comunis Senarum si contra fieret de facto auferenda eiusdem.

Teneantur et debeant famuli suprascripti, et capitaneus et quilibet eorum trahere ad quemcumque rumorem, rixe vel ad quamcumque rixam fiendam in dicta civitate et burgis eius; et rixantem seu rixantes quemcumque seu quoscumque malleficium vel

² Quatuor aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.

delictum commictentem et commictentes capere, et captos ducere et representare in fortiam domini potestatis Senarum predicti; et ipsos persequi teneantur et debeant et teneant quilibet eorumdem proposse, ita quod in fortiam predicti domini potestatis deveniant, etiam si civitatem Senarum exirent.

Item providerunt sapientes predicti quod capitaneus famulorum dictorum et ipsi famuli et quibus eorumdem teneantur et debeant, de se et quolibet eorumdem, facere mostram et consignationem, tam simul quam separatim, ad voluntatem et requisitionem domini maioris sindici Comunis Senarum et dominorum Quattuor provisorum Biccherne ipsius Comunis. Ipsis eisdem dominis sindico et Quattuor, vel illis officialibus aut officiali, quos et quem ad predicta duxerint deputandi, et eo modo, et forma, et loco et totiens et quotiens de eorumdem dominorum sindici et IIII^{or} mera processerat voluntate liceatque predictis dominis sindico et Quattuor se non consignates vel non consignatem ad consignationem. Et quamlibet inobbedientem eorum mandatu punire vice qualibet et condepnare eo modo et forma atque de facto in ea pena seu penis que eisdem convenire videbitur, et placebit solempnitate aliqua non servata.

Negligentes vero seu negligentem capitaneum vel aliquem ex famulis suprascriptis in eisdem seu alicui eorum commissis vel in trahendo ad rumorem seu rumores, rixam seu rixas, vel in capiendo malefactorem et malefactores liceat domino potestati Senarum, atque teneatur et debeat dominus potestas Comunis Senarum, punire et condepnari in viginti soldis denariorum senensium, et a viginti soldis denariorum usque ad vigintiquinque librarum denariorum predictorum, considerata semper et inspecta negotii qualitate et prout eidem domino potestati videbitur. //

Item providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod predicti famuli, sic ad postas distributi, et quilibet eorum teneantur et debeant ire ad postam et postas ad quam soti quas positi fuerint sollicite die qualibet de mane, in ora soni campane que pulsatur de mane in aurora diei, et stare ad custodiam eis commissam usque ad ultimum sonum campane predicte, qui pulsatur de sero, et sic stare, ire et accedere debeant et teneantur ad penam et sub pena que dictis dominis sindico et Quattuor videbitur et placebit eis. Et cuilibet contrafacienti auferenda de facto possint tamen oris congruis duo ex famulis suprascriptis sic distributi, pro qualibet posta, ire ad comedendum aliis duobus pro qualibet posta remanentibus quo usque de comedendo alii reversi fuerint, quam reversionem facere teneantur sollicite.

Provisione presenti teneatur et debeat capitaneus suprascriptorum famulorum, una cum illis duobus famulis qui ad postam aliquam deputati non sunt seu erunt, et ipsi famuli et quilibet eorum teneantur, una cum eo, ire et rimari civitatem Senarum per quecumque loca et quascumque contratas, et capere, et captos ducere in fortiam dicti domini potestatis, quoscumque malefactorem et malefactores, rixatorem vel rixatores, seu malleficium aliquid commictentur contra formam Statutorum vel ordinamentorum civitatis Senarum.

Voluerunt et providerunt etiam quod capitaneus famulorum dictorum, una cum residuis duobus famulis, vadat et ire debeat et teneatur de qualibet semel ad faciendum consignationem dictorum famulorum per contratas et loca predicta deputatorum, quod si neglexerit liceat dominis maiori sindico suprascripto et Quatuor provisoribus ipsum et famulos cum eo existentes, et quemlibet eorum punire et condepnare in ea pena vice qualibet qua contra fieret que eisdem videbitur et placebit de facto.

Item providerunt et ordinaverunt sapientes predicti quod predictus capitaneus famulorum et ipsi idem famuli et quilibet eorum sint et esse debeant, tam divisi quam coniunctum, et omni modo quo placuerit dominis Novem gubernatoribus // et defensoribus Communis et Populi civitatis Senarum ad obbedientiam, voluntatem et requisitionem dictorum dominorum Novem, exceptionibus aliquibus, non obstantibus vel provisionibus suprascriptis. Et acquiescere et obbedire totaliter mandato eorum et omnia exequi et executioni mandare que de ipsorum dominorum Novem processerit voluntate ad eam penam et sub pena que eisdem dominis Novem, vel cui commictendos duxerint, videbitur et placebit.

Non possint neque possit aliquis ex capitaneo et famulis suprascriptis bibere vel comedere cum aliquo cive vel comitatino Senarum, neque cum aliquo qui sit civis, comitatinus vel de iurisdictione Senarum, vel cum eis aut aliquo eorum aliquam conversationem vel domesticitatem habere, ad penam et sub pena que eisdem dominis (*sic*) sindico videbitur et placebit auferendum contrafacienti de facto.

Facte et invente, firmate et approbate, fuerunt suprascripte provisiones et ordinamenta per duas partes sapientium dictorum de eorum comuni concordia, in palatio Communis Senarum, sub anno Domini millesimotrecentesimotrigesimoquarto, indictione secunda, die VIII mensis augusti, coram Blasio Pietri et Piero Iacobi Colombini testibus.

Ego Bartholomeus notarius, filius ser Incontri notarii de Senis, ad inventioni, firmationi et approbationi dictarum provisionum et ordinamentorum factarum et factorum per sapientes predictos, ut dictum est, interfui et eas et ea de eorum mandato rogavi, scripsi et publicavi.

Documento IX

Passaggio dei quattrini nella *familia* del capitano di guerra

Collocazione: *Consiglio Generale*, 139, cc. 56r-56v

Data: 15 dicembre 1346

In nomine Domini amen. Anno eiusdem MIII^oXLVI, indictione XV, die veneris¹ XV mensis decembris.

Convocato et congregato Generali Consilio Campanie Comunitatis et Populi et quinquaginta per Terçerium de Radota Comunitatis Senarum, in novo dicti Comunitatis palatio, ad sonum campanie et vocem preconum, ut est moris, de voluntate et mandato magnifici viri Stephani Esmeducci de Sanseverino, honorabilis potestatis Comunitatis Senarum, facta prius de infrascriptis imposita apud palatium dicti Comunitatis, de voluntate et consensu dominorum Quatuor provisorum dicti Comunitatis, secundum formam Statutorum dicti Comunitatis, in presentia nobilis militis domini Bonifatii de Ricciardis de Pistorio, honorabilis capitanei et defensoris Populi civitatis Senarum, sui que iudicis collateralis et prudentis viri domini Aymelini de Regio, iudicis maioris sindici dicti Comunitatis, secundum formam dictorum Statutorum, nec non laudabilis officii dominorum Novem gubernatorum dicti Populi et Comunitatis. Idem dominus potestas proponuit et dixit.

Ad certum officium quattrinorum cognoscitur non illum sortiri effectum ad quem fuit a primordio stabilitum, et hoc propter ipsorum negligentias et defectus, et quod per commissorum malleficiorum non timentur, secundum quod tunc fuit opinio singulorum, quam potius ex ipsorum existentia ipsi Comuni Senarum evidenter, dampna et singularibus dicti Comunitatis discrimina, et pericula redundantur. Cognoscitur etiam quod si dictum officium quattrinorum in dominum capitaneum guerre committitur, Comuni Senarum cessabunt expenses inutiles, et ipsum officium rectius et cum maiori efficacia operabitur. Nam ex tali commissione verisimiliter ipsos quattrinos qui nimium vilipenduntur ad presens creditur formidari ab excessuum (*sic*) commissores, proponuit itaque dominus potestas predictus, si dicto Consilio videtur et placeat providere et ordinare, et quod ex nunc provisum, ordinatum et solepniter reformatum sit et esse, intelligatur, quod quando fiet nova electione domini capitanei

¹ Veneris aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.

guerre Comunis Senarum augeantur et augeri debeat eidem, et in sua electione quinquaginta boni famuli seu berovarii ultra numerum famulorum quos tenere debet idem capitaneus secundum formam Statutorum Comunis Senarum, et diminuatur et diminui debeant eidem decem de quinquaginta equitibus, quos secundum formam sue electionis debet tenere; ita quod, futura tempora, idem capitaneus guerre habeat, et habere, et tenere debeat, et secum ducere quadraginta equites et centumquinquaginta famulos seu berovarios, quorum famulorum centum idem dominus capitaneus deputare teneatur ad custodiam civitatis Senarum, prout hactenus et ad presens deputati fuerunt et sunt dicti quactrini, aut alio modo et forma, // prout dominis Novem predictis utilius videretur. Et habeant ipsi centum famuli, ad ipsam custodiam deputandi, illud idem officium, et illam eandem gravedinem, et illud idem teneantur operari et facere quid habeant et tenentur nunc ipsi quactrini; salvo quod si non caperet ipsi centum famuli ad ipsam custodiam deputandi, vel aliq[ui]esse eorum non caperet malefactores seu qui malleficia committerent in civitate Senarum cum effectu et eos² in carceribus Comunis Senarum non ponerent, non habeant neque mereant habere aliquod premium vel salarium ab ipso Comuni. Et malefactores quos ceperint teneantur mictere et ponere in carceribus Comunis Senarum, et eos denunciare domino potestati [ad] puniendos per illos rectores et officiales Comunis Senarum ad quos iurisdictio competeret puniendi, secundum formam Statutorum Comunis Senarum. Et habeat idem dominus capitaneus guerre, pro suo et sua familia, illud idem salarium quod solitus est habere temporibus proximis preteritis, et quod idem dominus capitaneus pro fallis et negligentis dictorum centum famulorum quos deputaverit ad ipsam custodiam teneatur contineri debeat Comuni Senarum pro eis in omnibus, prout tenetur capitaneus dictorum quactrinorum. Et quod a³ finito tempore officii presentis capitanei et quactrinorum in antea eligi, nominari vel deputari non possit alio modo quam superius sit expressus, non obstante Statutum dicti Comunis loquenti de electione et salario capitanei quactrinorum, et non obstante in predictis vel aliquo predictorum aliquibus Statutis, ordinamentis, reformationibus et provisionibus Comunis Senarum. In nomine Domini consulatur.

Super qua quidem proposita, dictus dominus potestas sub petiit pro dicto Comuni et Populo sanum et utile consilium exhiberi.

² Eos aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.

³ A aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.

Cinellus ser Ghini, unus ex consiliariis dicti Consilii, surrexit ad dicitorium et super dicta proposita consuluit quod plene stabiliatur reformetur, et fiat prout in ipsa proposita continetur.

In reformatione cuius Consilii facto partito super dicta proposita per me Matheum, notarium Reformationis Comunis Senarum, inter dictos consiliarios ad lupinos albos et nigros, secundum formam Statutorum dicti Comunis, victum, obtentum et reformatum fuit in omnibus, secundum Consilium dicti consultantis, per CCXI consiliarios qui dederunt eorum lupinum albos del sì, non obstantibus XLVIII consilarii qui dederunt eorum lupinos nigros del no.

Documento X

Unione delle compagnie del Popolo con le Lire e loro diminuzione in seguito alla Peste Nera

Collocazione: *Consiglio Generale*, 144, cc. 30r, 32r

Data: 5 aprile 1349

In nomine Domini amen. Anno Dominice M^oIII^oXLVIII^o, indictione secunda, die V mensis aprilis. Convocato et congregato Generali Consilio Campane Comunis et Populi et XXXIII per Terçerium de Radota Comunis Senarum, in consueto palatio dicti Comunis, ad sonum campane vocemque preconum, ut moris est, de mandato nobilis et potentis militis domini Angeli de Laçaris de Pistorio, honorabilis potestatis Comunis Senarum, et nobilis viri Ugolini de Castiglione Ugolini, honorabilis capitanei et defensoris dictorum Populi et Comunis, et de solempni delibera magnifici laudabilisque offitii dominorum Novem gubernatorum et defensorum dictorum Populi et Comunis facta prius de infrascriptis imposita, apud palatium dicti Comunis, de consensu et voluntate trium ex dominis Quatuor provisoribus dicti Comunis. In presentia dicti domini capitanei sui que iudicis collateralis, et prudentis viri domini Verii iudicis de Trivio, maioris syndici dicti Comunis, dixit et proponuit dictus dominus potestas.

Cum per quosdam prudentes viros cives Senarum, tres videlicet de quolibet Terçerio dicte civitatis, electos per dictos dominos Nove[m] ad ordinandum et limitandum compagnas et libras civitatis Senarum, vigore cuiusdam capituli ordinamenti approbatorum in Generali Consilio Campane, die XXX^o mensis martii proxime preterite, fuerit dictis dominis Novem dictum¹ iteratis vicibus et suggestum quod est difficile plurimum, et a comoditatibus alicuium dictas compagnas et libras ut expedit ordinare, nisi ipse compagne et libre adinvicem numero coequentur. Si igitur videtur et placet dicto Consilio providere, ordinare, stabilire et reformare quod in dicta civitate Senarum per quodlibet Terçerium dicte civitatis coequentur libre, compagnis. Et econverso, videlicet, quod in Terçerio Civitatis sint octo libre sicut octo compagne; et in Terçerio Sancti Martini sint sex libre sicut sex compagne; et in Terçerio Kamollie sint sex libre velut sex compagne, non obstantibus Statutis et ordinamentis loquentibus

¹ Dictum *aggiunto dal notaio sopra la linea di scrittura.*

de viginti libris per Terçerium, et dictis ordinamentis loquentis de decem libris per Terçerium, et non obstantibus aliquibus Statutis, ordinamentis, provisionibus et reformationibus dicti Comunis in contrarium dictantibus. Quovis modo quibus et cuicumque ipsorum ex nunc auctoritate presentis Consilii sit solempniter derogatum, in Dei nomine consulatur. //

[...]

Andreas Tofani, unus ex consiliariis dicti Consilii, surgens in dicto Consilio ad dicatorium consuetum arrendando super dictis propositis et contentis in eis dixit et consuluit quod plene fiat observetur et executioni mandetur, in omnibus et per omnia, prout et sicut in dictis propositis continetur.

In reformatione et summa dicti Consilii, facto et misso distincte partito, per me Iacobum, notarium Reformationum Comunis Senarum, super dicta proposita equamdarum librarum compagnis, ad lupinum albos et nigros, fuit obtentum, stabilitum et reformatum quod plene fiat observetur et executioni mandetur, in omnibus et per omnia, prout et sicut, in dicta proposita contra secundum consilium dicti Andree per centumquadragintaquinque consiliarios, qui dederunt eorum lupinos albos del sì, non obstantibus octo consiliarios, qui lupinum nigrum del no in contrarium reddiderunt.

Documento XI

Riordinamento delle compagnie del Popolo dopo la Peste Nera

Collocazione: *Consiglio Generale*, 389, cc. 18r-19r

Data: 1349

Terço de Cictà

La compagna di Sancto Pellegrino abbi el suo ridotto in quella contrada ove è suto d'essere, e abbi el gonfalone con l'arme che è usato d'avere essa compagna.

La compagna di Porta Salaia abbi el suo ridotto che responda nella strada da casa d'Ambrugio di Vanni Spinelli a casa di ser Nardo Ranieri, e abbi el gonfalone usato a l'arme de la compagna di Porta Salaia.

La compagna del Duomo abbia el suo ridotto del palaço Malescotti a la Postierla che responda nella strada, e abbi gonfalone col campo vermiglio con una ghiesa somegliante a la ghiesa del duomo depenta.

La compagna di Castello Vechio abbi el ridotto de la torre de' figliuoli di messer Ciampolo a la casa d'Andrea Tofani, e abbino el gonfalone con arme d'uno castello in esso de quelli colori che meglio ricadrà.

La compagna de la Porta a l'Archo abbi el ridotto che risponda nella strada da la casa che fu di Piero Gucci a la Porta a l'Arco, con l'arme usate d'essa compagna.

La compagna del Casato abbi el ridotto de la casa che fu di ser Nicholò Viviani a la casa di Poso di messer Boninsegna, e abbino el gonfalone a l'usata arme d'essa compagna del Casato di Sotto.

La compagna di Sancto Salvatore abbino el ridotto e gonfalone usato d'essa compagna.

La compagna di tucte le borgora abbino i redotti usati, sì veramente che abbino uno ridotto maestro nella contrada di Sancto Marco, da la ghiesa di frati dal Carmino a lo spedaluccio di Sancta Lucia, e abbino uno gonfalone nel quale sia depinto la figura di Sancto Marcho de quegli colori che meglio s'adattaranno. La compagna di Monesterio sia per lo modo usato. //

[Terço di] Sancto Martino

La compagna di Sancto Piero a le Scale e di San Vi[gi]lio abbino el suo ridotto da la casa de' figliuoli di Geri Montanini a la casa de' figliuoli de Cino Ughi, overo intorno a essa contrada, e abbino el gonfalone a l'arme usata de la decta compagna di Sancto Piero.

La compagna di Pantaneto abbi el suo ridotto verso la strada de la via che va a la Porta a Sancto Iohanni Batista a la via che va a la porta de messer Salamone, e abbino el gonfalone a l'arme usata d'essa compagna.

La compagna del Campanile a Sancto Martino, Cartagine e Spalla Forte abbino el loro ridotto de la gradora di Sancto Martino a la casa di figliuoli di Vitaleone, e abbino el gonfalone con l'arme usata d'essa compagna di Sancto Martino.

La compagna di Salicotto abbi el suo ridotto da la gavina di Salicotto a la via che va a la piaça del Mercato, con l'arme del gonfalone usate a la compagna di Salicotto di Sotto.

La compagna del Ponte a San Moreggi abbi el suo ridotto dal Ponte a San Moreggi a la casa di Meo di Cone, el gonfalone usato.

La compagna de la Badia Nuova abbi el ridotto nella contrada che fu del Fava trombadore e di Bandinello carnaiuolo e del maestro Vanni da Grania, e abbino el gonfalone a l'arme de la Badia Nuova di Sopra. //

Terço di Kamollia

La compagna di Sancto Pietro a Oville di Sopra abbi el ridotto nella contrada de la casa di Guido Federighi e de la casa che fu di Giovanni di Gheço ne la strada, e abbino el gonfalone usato a l'arme d'essa compagna.

La compagna di Sancto Pietro a Oville di Sotto abbi el suo ridotto nella strada a casa di Filippo di Bino Arrighi a la casa de le herede di Francescho Dini, el gonfalone usato.

La compagna di Sancto Antonio in Camporeggi abbi el ridotto de la piaça de la Misericordia, el gonfalone a l'arme usata di Camporeggi.

La compagna di Sancto Donato e di Pelliciarìa abbi el ridotto da l'albergo dell'Oca a l'albergo di Neri dal Gallo nella strada, e abbi el gonfalone usato di Sancto Donato.

La compagna di Sancto Andrea e de la piaça del Conte abbi el ridotto da la casa che fu di Placito Ughi a la casa di Bonaventura di Marçi, el gonfalone a l'usate arme d'essa compagna.

La compagna di Sancto Vincenti e de la piaça a Paparoni abbi el ridotto da la casa di Sancto Vincenti a casa Foschi, e l'arme e 'l gonfalone a l'arme de la compagna di Sancto Stephano.

Bibliografia

Fonti inedite

ARCHIVIO DELL'OPERA DELLA METROPOLITANA DI SIENA, *Amministrazione dei censi delle comunità, Registri annuali dei censi*, 1110 (58) (anno 1337); 1111 (59) (anno 1339)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Biccherna, Entrate e Uscite*, 21 (Luglio-Dicembre 1253); 45 (Settembre 1270-Febbraio 1271); 53 (Gennaio-Giugno 1273); 63 (Gennaio-Giugno 1276); 77 (Gennaio-Giugno 1280); 78 (Luglio-Dicembre 1280); 80 (Luglio-Dicembre 1281); 100 (Gennaio-Giugno 1289); 102 (Luglio-Dicembre 1289); 104 (Gennaio-Giugno 1291); 106 (Luglio-Dicembre 1291); 107 (Gennaio-Giugno 1292); 115 (Gennaio-Giugno 1299)-235 (Giugno-Dicembre 1355)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Biccherna, Misture*, 481 (Gennaio-Giugno 1277)-590 (Luglio-Dicembre 1355)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Biccherna, Memoriali*, 409 (Luglio-Dicembre 1348); 413 (Gennaio-Giugno 1353)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Biccherna, Ufficiali*, 692 (Luglio-Dicembre 1348)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Biccherna, Statuti*, 1 (1298-1389)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Capitano del Popolo, Statuti*, 1 (1308-1340)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Capitoli*, 3 (1266-1427)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Concistoro, Deliberazioni*, 1 (1° gennaio-27 febbraio 1339); 2 (1° novembre-31 dicembre 1347); 3 (1° settembre-31 ottobre 1351); 10 (1° novembre-28 dicembre 1357)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Consiglio Generale, Deliberazioni*, 4 (Dicembre 1254-28 giugno 1255)-156 (2 luglio 1355-30 dicembre 1355)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Consiglio Generale, Elezioni e cerne*, 389 (27 ottobre 1348-27 settembre 1356)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Diplomatico, Riformagioni* (12 dicembre 1262; 3 dicembre 1269; 10 novembre 1269; 4 agosto 1270; 10 agosto 1288; 11 agosto 1288)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Estimo*, 98; 100; 107; 116; 142 (1318-21)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Gabella, Entrata e Uscita*, 17 (Gennaio-Giugno 1332); 18 (Luglio 1332-Maggio 1333); 19 (Gennaio-Giugno 1334); 20 (Luglio-Dicembre 1334)

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Statuti*, 3 (1274-1282); 4 (1291-1300); 8 (1291-1329); 11 (1295-1334); 15 (1299-1312); 17 (1300-1302); 18 (1300-1338); 21 (post. 1313); 22 (1296-1323); 23 (1323-1338); 25 (1334-1472); 26 (1324-1344); 29 (1310-1332)

Fonti edite

AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la Cronaca maggiore*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (“*Rerum Italicarum Scriptores*”²), t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933-1935, pp. 253-564

ANONIMO SENESE, *Cronaca senese dei fatti riguardanti la città e il suo territorio di autore anonimo del secolo XIV*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (“*Rerum Italicarum Scriptores*”²), t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 39-162

ANONIMO SENESE, *Frammento di cronaca senese di anonimo (1313-1320)*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (“*Rerum Italicarum Scriptores*”²), t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 163-172

BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis*, in *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati “De Guelphis et Gebellinis”, “De regimine civitatis” e “De tyranno”*, a cura di D. Quaglioni, Firenze, Olschki Editore, 1983, pp. 147-170

Caleffo (Il) Vecchio del Comune di Siena, a cura di G. Cecchini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1931, I, pp. XV-424

CANESTRINI, GIUSEPPE, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivj della Toscana e preceduti da un discorso di Giuseppe Canestrini*, a cura di G. Cherubini, G. Pinto, A. Zorzi, pref. di L. Tanzini, Reggello, FirenzeLibri, 2007, pp. CXLVIII-552

Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e regesti dal secolo XI al XV e la Carta del Popolo, a cura di L. Fumi, Firenze 1884 (rist. anast., Orvieto, Marsilio Editori, 1997), pp. LXXVI-878

Costituto (II) del Comune di Siena dell'anno 1262, a cura di L. Zdekauer, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1897, pp. CXV-519

Costituto (II) del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, a cura di M. S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, voll. 4, pp. XI-624+611+378+128

DONATO DI NERI – NERI DI DONATO, *Cronaca senese di Donato di Neri e di suo figlio Neri*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (“*Rerum Italicarum Scriptores*”²), t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933-1935, pp. 565-685

Frammento (II) degli ultimi due libri del più antico Costituto Senese (1262-1270), a cura di L. Zdekauer, “*Bullettino Senese di Storia Patria*”, I (1894), pp. 131-154 e 271-284; II (1895), pp. 137-144 e 315-322; III (1896), pp. 79-92

Legislazione (La) antimagnatizia a Firenze, a cura di S. Diacciati e A. Zorzi, pref. di A. Zorzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013, pp. XLIII-385

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1226), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di G. Mengozzi, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1914, I, pp. VII-99

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1229), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di G. Mengozzi, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1914, II, pp. 101-222

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1230), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di F. Nicolini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1915, III, pp. XI-378

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1231), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Lisini, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1926, IV, pp. LXIII-198

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1246), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1929, VI, pp. 63-127

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1248), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Tipografia Combattenti, 1932, VIII, pp. XIX-177

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1249-50), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Liberati, Siena, Tipografia Combattenti, 1933, X, pp. XXII-136

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1251), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Liberati, Firenze, Olschki Editore, 1935, XII, pp. LX-140

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei Quattro Provveditori della Biccherna (anno 1252), a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena, pref. di A. Liberati, Firenze, Olschki Editore, 1936, XIII, pp. LII-186

LUCHAIRE, GIULIANO, *Documenti per la storia dei rivolgimenti politici del Comune di Siena dal 1354 al 1369*, ed. it., Lyon – Paris, A. Rey, Imprimeur-Éditeur – Librairie A. Picard et Fils, 1906, pp. LXXXVII-272

MALVEZZI, GIACOMO, *Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi*, a cura di G. Archetti e I. Bonini Valetti, Roma-Brescia, Studium – Associazione per la storia della Chiesa bresciana – Centro Studi Longobardi, 2016, pp. 478

MURATORI, LUDOVICO ANTONIO, *Antiquitates Italicae Medii Aevii sive Dissertationes. Dissertatio XXVI*, Milano, ex Typographie Societatis Palatinae, 1739, II, coll. 1332

PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini e F. Iacometti (“*Rerum Italicarum Scriptores*”²), t. XV, parte VI), Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 173-252

Registri (I) della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti napoletani (1272-1273), a cura di R. Filangieri, Napoli, Accademia Pontaniana, 1957, X, pp. XII-323

Statuti della Repubblica Fiorentina. I. Statuto del capitano del Popolo degli anni 1322-1325, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, pref. di G. Pinto, Firenze, Olschki Editore, 1999, pp. CVIII-305

Statuti delle Compagnie del popolo di Siena, del principio del secolo XIV, in CANESTRINI, GIUSEPPE, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivj della Toscana e preceduti da un discorso di Giuseppe Canestrini*, a cura di G. Cherubini, G. Pinto, A. Zorzi, pref. di L. Tanzini, Reggello, FirenzeLibri, 2007, pp. 13-25

Statuto dell'Università ed Arte dei Carnajuoli della città di Siena (1288-1361), in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato di Siena*, a cura di F.L. Polidori, Bologna, Gaetano Romagnoli editore, 1863, I, pp. 67-125

VILLANI, GIOVANNI, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma, Guanda Editore, 2007², II, pp. 900

Studi

Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e storiografia, a cura di E. Pellegrini, Atti del Convegno (Siena, 30 novembre 2007), Siena, Accademia Senese degli Intronati – Accademia dei Rozzi, 2009, pp. 247

BALESTRACCI, DUCCIO, *Le città dell'Italia centrale*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Atti del “Ventesimo Convegno di Studi” (Pistoia, 13-16 maggio 2005), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 2007, pp. 13-37

BALESTRACCI, DUCCIO – PICCINI, GABRIELLA, *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie*, pref. di G. Cherubini, Firenze, edizioni clusf, 1977, pp. 201

BARBERI, UGO, *I Marchesi Bourbon del Monte S. Maria di Petrella e di Sorbello. Notizie storico-genealogiche sulla Casa fino ai giorni nostri*, Città di Castello, Tip. Unioni Arti Grafiche, 1943, pp. 156

BATTIONI, GIANLUCA, *Este, Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, pp. 342-345

Beata civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del '300, a cura di A. Benvenuti e P. Piatti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Siena, 28-30 ottobre 2010), Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 2016, pp. XIII-650

Bene (Il) comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo, a cura del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Atti del XLVIII Convegno Storico Internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. X-533

BERTELLI, SERGIO, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1978, pp. 174

BERTOLINI, PAOLO, *Este, Fresco (Francesco) d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, pp. 349-359

BICCHIERAI, MARCO, *Guidi (conte di Battifolle), Simone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, LXI, pp. 296-298

BICCHIERAI, MARCO, *Guidi (conte di Battifolle), Ugo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, LXI, pp. 309-310

BICCHIERAI, MARCO, *Guidi (conte di Dovadola), Ruggero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2003, LXI, pp. 291-293

BORTOLAMI, SANTE, *Le forme "societarie" di organizzazione del popolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del "Quindicesimo Convegno di Studi" (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1997, pp. 41-79

BORTOLUZZI, DANIELE, *Una città davanti alla guerra. Gestione dell'emergenza e comando dell'esercito a Bologna alla fine del Duecento (1296-1306)*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Firenze-Siena, a.a. 2014/2017, pp. 313

BOWSKY, WILLIAM M., *Le finanze del Comune di Siena*, ed. it., Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1976, pp. XIX-508

BOWSKY, WILLIAM M., *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena (1287-1355)*, "The American Historical Review", LXXIII (1967), pp. 1-17

BOWSKY, WILLIAM M., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, ed.it., Bologna, il Mulino, 1986, pp. 19-440

BROGINI, PAOLO, *Presenze ecclesiastiche e dinamiche sociali nello sviluppo del borgo di Camollia (secc. XI-XIV)*, in *La chiesa di San Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena. Il monumento – l'arte – la storia*, a cura di M. Ascheri, pref. di F. Vassalluzzo, Siena, Edizioni Cantagalli, 2001, pp. 7-102

CACIORGNA, MARIA TERESA, *Ufficiali forestieri nel Lazio*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome & Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, II, pp. 815-845

CAFERRO, WILLIAM, *Mercenary Companies and the Decline of Siena*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1998, pp. XX-251

CARDINI, FRANCO, *Brodaio da Sassoferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1972, XIV, pp. 406-407

Carlo IV nell'Italia del Trecento. Il "savio signore" e la riformulazione del potere imperiale, a cura di D. Rando ed E. Schlotheuber con la collaborazione di M.P. Alberzoni e M. Tessera, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2022, pp. 726

CARNIANI, ALESSANDRA, *I Salimbeni quasi una Signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del Trecento*, pref. di G. Piccinni, Siena, Protagon Editori Toscani, 1995, pp. 317

Chiesa (La) di San Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena. Il monumento – l'arte – la storia, a cura di M. Ascheri, pref. di F. Vassalluzzo, Siena, Edizioni Cantagalli, 2001, pp. LXIV-267

CIAMPOLI, DONATELLA, *Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecento. Con il rubricario dello statuto del Comune di Siena del 1337*, Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984, pp. 21-138

CIBRARIO, LUIGI, *Della economia politica del medio evo*, Torino, Alessandro Fontana Editore, 1841², I, pp. 457

Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell'Italia comunale, a cura di P. Grillo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 199

Connestabili. Eserciti e guerra nell'Italia del primo Trecento, a cura di P. Grillo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, pp. 174

Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 15-17 settembre 2010), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 523

COSTANTINI, VALENTINA, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa, Pacini Editore, 2018, pp. 279

COSTANTINI, VALENTINA, *Corporazioni cittadine e popolo di mercanti a Siena tra Due e Trecento. Appunti per la ricerca*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXX (2013), pp. 98-133

COSTANTINI, VALENTINA, *Macellai in armi nelle città medievali. Note per un'indagine comparata*, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", CXVIII (2016), pp. 249-289

COSTANTINI, VALENTINA, *On a red line across Europe. Butchers and rebellions in fourteenth century Siena*, "Social History", XLI/1 (2016), pp. 79-92

COSTANTINI, VALENTINA, *Siena 1318: la congiura di «carnaioli», notai e magnati contro il governo dei Nove*, "Studi Storici", LII/1 (2011), pp. 229-252

COSTANTINI, VALENTINA, *Tra lavoro e rivolta. I carnaioli nello specchio del Costituto del 1309-10*, in *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano e G. Piccinni, Atti del Convegno (Siena, 28-30 aprile 2010), Pisa, Pacini Editore, 2014, pp. 219-247

D'ASCOLI, MICHELE, *Governare i «novos casus dubiosarum novitatum». Siena nei conflitti toscani all'epoca di Castruccio e Ugucione*, Tesi di Laurea Magistrale, relatore D. Balestracci, controrelatore G. Francesconi, Università degli Studi di Siena, a.a. 2017/2018, pp. 345

D'ASCOLI, MICHELE, *In difesa dello stato guelfo. Prime ricerche sulle riforme delle istituzioni militari a Siena durante le guerre ugucconiane e castrucciane (1313-1328)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXXV (2018), pp. 38-73

D'ASCOLI, MICHELE, *Sottomettere, espandere e governare il contado. L'esercito senese a Montemassi (Gennaio-Agosto 1328)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", CXXVI (2019), pp. 11-47

DAVIDSOHN, ROBERT, *Storia di Firenze, II, Guelfi e ghibellini, 1, Lotte sveve*, ed. it., Firenze, Sansoni, 1977, pp. XV-865

DAVIDSOHN, ROBERT, *Storia di Firenze, II, Guelfi e ghibellini, 2, L'egemonia guelfa e la vittoria del Popolo*, ed. it., Firenze, Sansoni, 1957, pp. XI-781

DAVIDSOHN, ROBERT, *Storia di Firenze, III, Le ultime lotte contro l'Impero*, ed. it., Firenze, Sansoni, 1960, pp. XXIII-1229

DEAN, TREVOR, *Este, Obizzo (d')*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1993, XLIII, pp. 409-411

DEGLI AZZI VITELLESCHI, GIUSTINIANO, *Della polizia negli statuti dei comuni italiani del Medioevo. Prolegomeni*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1900, pp. 23

Delibere (Le) consiliari dei Comuni italiani. Uno sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia, a cura di E. Orlando e G. Ortalli, Atti delle Giornate di Studio “Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Epilogo e risultati di un progetto di erudizione ventennale” (Venezia, 7-8 giugno 2021), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2023, pp. VI-261

DE ROSA, DANIELA, *Il controllo politico di un esercito durante il medioevo: l'esempio di Firenze*, in *Guerra e guerrieri nella Toscana medievale*, a cura di F. Cardini e M. Tangheroni, Firenze, Edifir Edizioni, 1990, pp. 93-123

DE VERGOTTINI, GIOVANNI, *Arti e “Popolo” nella prima metà del sec. XIII*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè Editore, 1977, I, pp. 387-467

DE VERGOTTINI, GIOVANNI, *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè Editore, 1977, voll. 3, pp. XII-1057

DI CARPEGNA FALCONIERI, TOMMASO, *Montefeltro, Guido di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2012, LXXVI, pp. 64-69

DI CARPEGNA FALCONIERI, TOMMASO, *Montefeltro, Taddeo di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2012, LXXVI, pp. 73-75

Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini Editore, 2008, voll. 2, pp. 721

GIORGI, ANDREA, *Quando honore et cingulo militie se hornavit. Riflessioni sull'acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento*, in *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Ospedaletto (Pisa), Pacini Editore, 2008, I, pp. 133-207

GIORGI, ANDREA – MOSCADELLI, STEFANO, *Costruire una cattedrale. L'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo*, pref. di P.A. Riedl e M. Seidel, Gerlino-Monaco di Baviera, Deutscher Kunstverlag, 2005, pp. 524

GIORGI, ANDREA – MOSCADELLI, STEFANO, *Rituali civici a Siena in età medievale. Ipotesi sulla processione dei ceri e dei censi come elemento aggregante della compagine territoriale (secoli XII-XIV)*, in *Beata civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del '300*, a cura di A. Benvenuti e P. Piatti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Siena, 28-30 ottobre 2010), Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 2016, pp. 43-65

GOLINELLI, PAOLO, *Fogliano, Guidoriccio da*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1997, XLVIII, pp. 475-477

GRECI, ROBERTO – PINI, ANTONIO IVAN, *Una fonte per la demografia storica medievale: le «venticinquine» bolognesi (1247-1404)*, “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXVI/2 (1976), pp. 337-417

GRILLO, PAOLO, *Premessa*, in *Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell'Italia comunale*, a cura di P. Grillo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 5-8

GRILLO, PAOLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2017, pp. 147

IGOR MINEO, ENNIO, *Popolo e bene comune in Italia tra XIII e XIV secolo*, Roma, Viella, 2018, pp. 142

IGOR MINEO, ENNIO, *Preminenza e distinzione in Italia tra XIV e XV secolo. Alcuni problemi*, in *Marquer la prééminence sociale*, a cura di J.P. Genet ed E. Igor Mineo, Atti della Conferenza (Palermo, 2011), Paris-Roma, Sorbonne-École Française de Rome, 2014, pp. 195-214

IMBERCIADORI, ILDEBRANDO, *Il catasto senese del 1316*, “Rivista di Storia dell'Agricoltura”, XXIII (1983), pp. 43-60

LANCONELLI, ANGELA, *Gatti (Gattus), Raniero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1999, LII, pp. 588-590

Libertà (La) nelle città comunali e signorili italiane, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 360

LITTA, POMPEO, *Le famiglie celebri italiane. Marchesi del Monte Santa Maria nell'Umbria detti Bourbon del Monte*, Milano, Luciano Basabonna Editore, 1842, VII

LITTA, POMPEO, *Le famiglie celebri italiane. Rangoni di Modena*, Milano, Luciano Basabonna Editore, 1834, III

LORENZINI, PATRIZIA, *I proprietari delle "libre" di San Pellegrino, San Paolo, Aldobrandino del Mancino e Aldobrandino Manetti*, in *I proprietari di beni immobili e di terre a Siena intorno al 1320 (dalla "Tavola delle Possessioni")*, "Ricerche Storiche", n.s., V (1975), pp. 365-379

MAIRE VIGUEUR, JEAN-CLAUDE, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, ed. it., Bologna, il Mulino, 2004, pp. 556

MANIKOWSKA, HALINA, "Accorr'uomo". *Il "popolo" nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo*, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, a cura di A. Zorzi, "Ricerche Storiche", n.s., XVIII (1988), pp. 523-549

MANIKOWSKA, HALINA, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del "Dodicesimo Convegno di Studi" (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1990, pp. 481-511

MANIKOWSKA, HALINA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, "Ricerche Storiche", XXVI, 1986, pp. 17-38

MARRARA, DANILO, *I Magnati e il Governo del Comune di Siena dallo Statuto del 1274 alla fine del XIV secolo*, in *Studi per Enrico Fiumi*, Pisa, Pacini Editore, 1979, pp. 239-276

MARTINI, GIUSEPPE, *Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355)*, "Bullettino Senese di Storia Patria", LXVIII (1961), pp. 75-128

Marquer la prééminence sociale, a cura di J.P. Genet ed E. Igor Mineo, Atti della Conferenza (Palermo, 2011), Paris-Roma, Sorbonne-École Française de Rome, 2014, pp. 392

MAZZINI, GIOVANNI, “Ad hoc ut exercitus sit magnus et honorabilis pro Comuni”. *L’esercito senese nel sabato sanguinoso di Montaperti*, in *Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e storiografia*, a cura di E. Pellegrini, Atti del Convegno (Siena, 30 novembre 2007), Siena, Accademia Senese degli Intronati – Accademia dei Rozzi, 2009, pp. 141-230

MAZZINI, GIOVANNI, *Innalzate gli stendardi vittoriosi! Dalle compagnie militari alle Contrade (Siena, XIII-XVI secolo)*, Siena, Nuova Immagine Editrice, 2013, pp. 353

MAZZINI, GIOVANNI, *La Compagnia della Magione del Tempio nel XV secolo*, in *La chiesa di San Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena. Il monumento – l’arte – la storia*, a cura di M. Ascheri, pref. di F. Vassalluzzo, Siena, Edizioni Cantagalli, 2001, pp. 121-165

MERLO, MARCO, *Renitenza alla leva a Siena tra il XIII e la prima metà del XIV secolo*, “Nuova Antologia Militare. Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare”, II/5 (2021), pp. 53-72

MONDOLFO, UGO GUIDO, *Il Populus a Siena nella vita della città e nel governo del Comune fino alla riforma antimagnatizia del 1277*, Genova, A.F. Formiggini editore, 1911, pp. 85

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Appunti sul controllo sociale nell’Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, “Studi Storici”, LVI (2015), pp. 325-348

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove, per uno studio del disciplinamento sociale*, in *Siena nello specchio del suo Constituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano e G. Piccinni, Atti del Convegno (Siena, 28-30 aprile 2010), Pisa, Pacini Editore, 2014, pp. 193-218

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Il Consiglio Generale e gli ordinamenta a Siena (fine XIII-inizio XIV secolo). Una nota*, in *Le delibere consiliari dei Comuni italiani. Uno*

sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia, a cura di E. Orlando e G. Ortalli, Atti delle Giornate di Studio “Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Epilogo e risultati di un progetto di erudizione ventennale” (Venezia, 7-8 giugno 2021), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2023, pp. 135-152

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Il traghettamento dei mercatores: dal fronte imperiale alla pars ecclesiae*, in *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini Editore, 2008, I, pp. 63-104

MUCCIARELLI, ROBERTA, *I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo*, pref. di G. Pinto, Siena, Protagon Editori Toscani, 1995, pp. VI-387

MUCCIARELLI, ROBERTA, *La delazione e la conservazione dello stato (Siena, 1311-1325)*, “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, CXXII (2020), pp. 93-120

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Magnati e popolani. Un conflitto nell’Italia dei Comuni (secoli XIII-XIV)*, Milano, Mondadori, 2009, pp. 189

MUCCIARELLI, ROBERTA, *Tecniche di vigilanza, strumenti di polizia e forme del controllo sociale nell’Italia comunale. Appunti su un caso di studio (Siena fra XIII e XIV secolo)*, in *Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 11-13 settembre 2013), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 335-358

PICCINNI, GABRIELLA, *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il Borgo Nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348*, Pisa, Pacini Editore, 2019, pp. 222

PIERI, PIERO, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino, Einaudi, 1952, pp. 661

PIERI, PIERO, *L’evoluzione delle milizie comunali italiane*, in PIERI, PIERO, *Scritti vari*, pref. di P. Giuffrida, Torino, Giappichelli Editore, 1966, pp. 31-90

PIERI, PIERO, *Scritti vari*, pref. di P. Giuffrida, Torino, Giappichelli Editore, 1966, pp. VII-496

PINI, ANTONIO IVAN, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna, Clueb, 1996, pp. 326

Podestà (I) dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome & Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, voll. 2, pp. 1230

POLONI, ALMA, *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, "Scienza & Politica", XXXVII (2007), pp. 33-62

POLONI, ALMA, *Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del Duecento. Spunti di riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana*, "Società e Storia", CX (2005), pp. 799-821

POLONI, ALMA, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano, Mondadori, 2010, pp. VIII-166

POLONI, ALMA, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa, Edizioni ETS, 2004, pp. 470

POLONI, ALMA, «Viva lo 'nperadore, e muoia lo conservatore». *Carlo IV come fattore di cambiamento politico a Pisa e a Siena*, in *Carlo IV nell'Italia del Trecento. Il "savio signore" e la riformulazione del potere imperiale*, a cura di D. Rando ed E. Schlotheuber con la collaborazione di M.P. Alberzoni e M. Tessera, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2022, pp. 557-586

REDON, ODILE, *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome & Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, I, pp. 659-674

RICOTTI, ERCOLE, *Storia delle Compagnie di ventura in Italia*, Torino, Pomba, 1847, 4 voll., pp. XL-366+XI-355+XV-440+XIV-359

RICOTTI, ERCOLE, *Sulla milizia dei comuni italiani nel Medio Evo. Cenni storici*, “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, s. II, II (1840), pp. 147-176

Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, pref. di G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. X-442

SALVEMINI, GAETANO, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Tipografia G. Carnesecchi e Figli, 1899, pp. 432

SALVESTRINI, FRANCESCO, *Mangiatori, Barone de'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 2007, LXIX, pp. 2-4

SBARAGLI, LUIGI, *I mercanti di mezzana gente al potere in Siena*, “Bullettino Senese di Storia Patria”, XLIV (1937), pp. 35-63

SCHEVILL, FERDINAND, *Siena. The history of a medieval Commune*, pref. di W.M. Bowsky, New York, Harper & Row, 1964³, XLII-433

SESTAN, ERNESTO, *Siena avanti Montaperti*, “Bullettino Senese di Storia Patria”, LXVIII, (1961), pp. 28-74

SETTIA, ALDO ANGELO, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna, Clueb, 1993, pp. 347

Siena nello specchio del suo Constituto in volgare del 1309-1310, a cura di N. Giordano e G. Piccinni, Atti del Convegno (Siena, 28-30 aprile 2010), Pisa, Pacini Editore, 2014, pp. 334

TABACCO, GIOVANNI, *Egemonie sociali e strutture di potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 2000³, pp. 435

TANZINI, LORENZO, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti*

tra medioevo e prima guerra mondiale, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 15-17 settembre 2010), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 11-29

TAMBA, GIORGIO, *Galluzzi, Rolandino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1998, LI, pp. 771-773

TIBERINI, SANDRO, *I «marchesi di Colle» dall'inizio del secolo XII alla metà del XIII: la costruzione del dominio territoriale*, "Archivio Storico Italiano", s. V, CLV (1997), pp. 199-264

TIBERINI, SANDRO, *Origini e radicamento territoriale di un lignaggio umbro-toscano nei secoli X-XI: i «marchesi di Colle» (poi «del Monte S. Maria»)*, "Archivio Storico Italiano", s. V, CLII (1994), pp. 481-559

Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Abbiategrosso, 11-13 settembre 2013), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 502

TREGGIARI, FERDINANDO, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, a cura del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Atti del XLVIII Convegno Storico Internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 265-302

VALLERANI, MASSIMO, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo e S. Gasparri, Roma, Viella, 2000, pp. 379-415

VALLERANI, MASSIMO, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991, pp. XXV-216

VALLERANI, MASSIMO, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 304

WALEY, DANIEL, «*Condotte*» and «*Condottieri*» in the Thirteenth Century, “Proceedings of the British Academy”, LXI (1975), pp. 337-371

WALEY, DANIEL, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, ed. it., Torino, Giulio Einaudi editore, 1980², pp. XIV-212

WALEY, DANIEL, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, ed. it., Siena, Nuova Immagine Editrice, 2003, pp. 263

ZORZI, ANDREA, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, “Archivio Storico Italiano”, s. V, CLXX (2012), pp. 263-284

ZORZI, ANDREA, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J-C. Maire Vigueur, Roma, École française de Rome & Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, I, pp. 453-594

ZORZI, ANDREA, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. XI-301

ZORZI, ANDREA, *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di A. Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 11-75

ZORZI, ANDREA, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del “Tredicesimo Convegno di Studi” (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1993, pp. 419-474

ZORZI, ANDREA, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, pref. di G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420

Strumenti

Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario, a cura di Giovanni Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1952, pp. XXIV-526

Archivio del Consiglio Generale del Comune di Siena. Inventario, a cura di Giovanni Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1952, pp. XXI-156

Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario, a cura di Giovanni Cecchini, Roma, Ministero dell'Interno, 1953, pp. XXVII-234

Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo, a cura di G. Rezasco, Firenze 1881 (rist. anast., Bologna, Forni Editore, 1982), pp. 1287

DU CANGE, CHARLES, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, Firmin Didot, 1840, I, pp. 832

DU CANGE, CHARLES, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, Firmin Didot, 1844, III, pp. 969

DU CANGE, CHARLES, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, Firmin Didot, 1845, IV, pp. 752

Guida-Inventario dell'Archivio di Stato di Siena, a cura di G. Cecchini, I, Roma, Ministero dell'Interno, 1951, pp. XXIII-308

Mittellateinische Wörterbuch, München, Verlag C.H. Beck, 1970, tomo I, parte IV, coll. 1301-1638

SBRICCOLI, MARIO, *Polizia*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 1985, XXXIV, pp. 111-120

Indice

Introduzione	p. 3
1. Panorama storiografico	p. 3
2. Le fonti inedite utilizzate	p. 7
2.1. Fonti deliberative: il Consiglio Generale	p. 7
2.2. Fonti deliberative: il Concistoro	p. 9
2.3. Fonti finanziarie: la Biccherna	p. 9
2.4. Fonti normative: gli Statuti	p. 11
2.5. Fonti demografiche: l'Estimo	p. 13
2.6. Fonti diplomatiche: il Diplomatico, Riformagioni	p. 14
3. Obiettivi e composizione della tesi	p. 14
Capitolo I: Dall'istituzione del capitano del Popolo al governo guelfo (1253-1287)	p. 19
1. L'istituzione di un nuovo ufficiale: il capitano del Popolo affianca il podestà	p. 19
2. Le <i>societates armorum</i> : gruppi armati tra guerra e ordine interno	p. 24
3. Il governo dei Ventiquattro e i primi attriti con i magnati: il caso dei Salimbeni	p. 30
4. Dal governo delle Arti a quello dei mercanti	p. 33
Capitolo II: Dall'ascesa dei Nove alla rivolta dei carnaioli (1287-1318)	p. 39
1. I berrovieri del Comune: un corpo armato a controllo della città	p. 39
2. Dai primi esperimenti di armati popolari alle compagnie del Popolo	p. 46
3. Prima dei carnaioli: una rivolta dimenticata e la necessità di difesa dei Nove	p. 55
4. La rivolta dei carnaioli, giudici e notai (26 ottobre 1318): una cesura nella storia del governo novesco	p. 61
Capitolo III: La piena maturità del governo novesco e la Peste Nera (1318-1348)	p. 71
1. La custodia della città dalle balie al capitano di guerra	p. 71

2. Un ufficiale tra città e contado: il capitano di guerra	p. 85
3. I berrovieri dei Nove: un corpo armato a difesa dei governatori	p. 106
4. Aspettative disattese: il corpo armato dei quattrini	p. 113
Capitolo IV: La ricostruzione dopo la catastrofe e la caduta dei Nove (1348-1355)	p. 121
1. La Peste Nera, l'aumento del disordine sociale e la riorganizzazione degli uffici preposti all'ordine civico	p. 121
2. Un esperimento non riuscito: l'ufficiale sulla custodia della città	p. 126
3. Carlo IV di Lussemburgo entra in città: la fine del governo dei Nove	p. 130
Conclusioni	p. 135
Grafici e Tabelle	p. 139
Tabella I: Numero dei berrovieri degli ufficiali del Comune di Siena	p. 141
Tabella II: Capitani dei berrovieri del Comune (1299-1325)	p. 147
Tabella III: Capitani dei berrovieri dei Nove (1325-1355)	p. 157
Tabella IV: Capitani di guerra (1280-1355)	p. 169
Tabella V: Capitani dei quattrini (1334-1348)	p. 181
Tabella VI: Provenienza dei capitani dei berrovieri del Comune (1299-1325)	p. 187
Tabella VII: Provenienza dei capitani dei berrovieri dei Nove (1325-1355)	p. 188
Tabella VIII: Provenienza dei capitani di guerra (1280-1355)	p. 189
Tabella IX: Provenienza dei capitani dei quattrini (1334-1348)	p. 190
Tabella X: Le compagnie del Popolo durante la Peste Nera	p. 191
Appendice documentaria	p. 193
Doc. I: Primi ordinamenti su cittadini in armi precedenti alle compagnie del Popolo (5 maggio 1299)	p. 195
Doc. II: Ordinamenti sui berrovieri del Comune (14 giugno 1305)	p. 200
Doc. III: Istituzione delle compagnie del Popolo (26 maggio 1310)	p. 204

Doc. IV: Il capitano del Popolo a capo delle compagnie del Popolo (19 aprile 1313)	p. 211
Doc. V: Richiesta di grazia per il tumulto del primo semestre del 1316 (20 luglio 1316)	p. 217
Doc. VI: Mutamento del corpo armato dei berrovieri del Comune (2 ottobre 1317)	p. 222
Doc. VII: Concessione della balìa al capitano di guerra (11 dicembre 1324)	p. 237
Doc. VIII: Primi ordinamenti sul corpo armato dei quattrini (8 agosto 1334)	p. 251
Doc. IX: Passaggio dei quattrini nella <i>familia</i> del capitano di guerra (15 dicembre 1346)	p. 257
Doc. X: Unione delle compagnie del Popolo con le Lire e loro diminuzione in seguito alla Peste Nera (5 aprile 1349)	p. 260
Doc. XI: Riordinamento delle compagnie del Popolo dopo la Peste Nera (1349)	p. 262
 Bibliografia	 p. 267